



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 876

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 141

Indice

1. DDL S. 876 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 876	5
1.3. Trattazione in Assemblea	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti stenografici	9
1.3.2.1. Seduta n. 763 (pom.) del 15/02/2017	10
1.3.2.2. Seduta n. 764 (ant.) del 16/02/2017	33

1. DDL S. 876 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 876
XVII Legislatura

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141

Iter

31 luglio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.876 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Lello Ciampolillo (M5S)

Cofirmatari

Carlo Martelli (M5S), Vilma Moronese (M5S), Paola Nugnes (M5S), Vincenzo Santangelo (M5S), Bruno Marton (M5S), Michela Montevocchi (M5S), Alessandra Bencini (M5S), Maurizio Romani (M5S), Manuela Serra (M5S), Elisa Bulgarelli (M5S), Alberto Airola (M5S), Vito Rosario Petrocelli (M5S), Cristina De Pietro (M5S), Monica Casaletto (M5S), Luis Alberto Orellana (M5S), Gianluca Castaldi (M5S), Sergio Puglia (M5S), Ivana Simeoni (M5S), Barbara Lezzi (M5S), Daniela Donno (M5S), Maurizio Buccarella (M5S), Gianni Pietro Giroto (M5S), Luigi Gaetti (M5S), Bartolomeo Pepe (M5S), Francesco Molinari (M5S), Paola Taverna (M5S), Rosetta Enza Blundo (M5S), Marco Scibona (M5S), Enrico Cappelletti (M5S)

Lorenzo Battista (**M5S**) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Ornella Bertorotta ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Fabrizio Bocchino (M5S) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Laura Bottici ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Francesco Campanella ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Nunzia Catalfo ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Andrea Cioffi (M5S) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Roberto Cotti ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Vito Claudio Crimi (M5S) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Serenella Fucksia (M5S) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Mario Michele Giarrusso (**M5S**) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Stefano Lucidi ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Giovanna Mangili (M5S) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Nicola Morra ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Sara Paglini ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Giuseppe Vacciano ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 giugno 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 50 del 25 giugno 2013.

Classificazione TESEO

ACQUEDOTTI , ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (EAAP) , ABROGAZIONE DI NORME

Articoli

REGOLAMENTI (Art.1), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1), SOCIETA' PER AZIONI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** in sede **referente** il 31 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 85 del 31 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 14^a (Unione europea)

Eventi procedurali

Procedura d'urgenza ex art. 77 Reg. Senato richiesta il 15 febbraio 2017

Respinta nella seduta n. 764 del 16 febbraio 2017.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 876

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 876

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIAMPOLILLO , MARTELLI , MORONESE , NUGNES , SANTANGELO , MARTON , MONTEVECCHI , BENCINI , Maurizio ROMANI , SERRA , BULGARELLI , AIROLA , PETROCELLI , DE PIETRO , CASALETTO , ORELLANA , CASTALDI , PUGLIA , SIMEONI , LEZZI , DONNO , BUCCARELLA , GIROTTO , GAETTI , PEPE , MOLINARI , TAVERNA , BLUNDO , SCIBONA , CAPPELLETTI , MORRA , GIARRUSSO , PAGLINI , BATTISTA , BOCCHINO , BOTTICI , CATALFO , CAMPANELLA , FUEKSIA , MANGILI , LUCIDI , CRIMI , VACCIANO , COTTI , BERTOROTTA e CIOFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141

Onorevoli Senatori. -- L'acqua è un bene comune, patrimonio universale dell'umanità e diritto fondamentale di ciascuna persona, anche come proclamato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 28 luglio 2010. Non riconoscere il diritto all'acqua equivale a negare il diritto alla vita, come del resto avviene in tante parti del mondo, dove l'egoismo e gli interessi di pochi oscurano la drammatica realtà di intere popolazioni e di tanti bambini che vivono con risorse idriche del tutto insufficienti. L'acqua è un bene comune pubblico che non può essere assoggettato alle regole del mercato né tantomeno costituire oggetto di squallide speculazioni in danno della salute e del benessere della popolazione, anche futura. In tal senso si sono anche espressi ventisette milioni di cittadini italiani con i noti *referendum* del 12 e 13 giugno 2011; molti sembrano averlo già dimenticato. Occorre allora passare con decisione dalle parole all'azione. In questa prospettiva l'acquedotto Pugliese rappresenta un esempio emblematico dell'incapacità della politica di fare scelte chiare e coraggiose, anche in favore della «demercificazione» dell'acqua e della «ripubblicizzazione» dei servizi idrici e della salvaguardia delle risorse idriche del paese. Il presente disegno di legge mira appunto a conferire natura pubblica allo storico ente pugliese che, gestendo una risorsa fondamentale per la vita e l'economia del territorio, deve necessariamente orientare la propria attività a logiche estranee al mero profitto. A tal fine è essenziale, sul piano strategico, che il governo dell'acqua sia realmente partecipato. Il nuovo ente pubblico per l'acquedotto pugliese dovrà essere l'occasione per una forte innovazione sul piano della effettiva partecipazione dei cittadini alla definizione e alla decisione sulle scelte e le priorità della gestione ed al suo controllo. Questo disegno di legge può costituire un passaggio importante per tutti coloro che credono e vogliono, non solo con le parole, che l'acqua sia veramente un bene di tutti, specie dei più deboli e bisognosi. Può inoltre costituire utile base di dibattito per in materia di ripubblicizzazione delle società analoghe, ferma restando la necessità di un successivo confronto in sede comunitaria. Se ne auspica pertanto un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'«Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» di seguito denominato: «Ente». L'Ente ha

personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. Sono affidati all'Ente le finalità e i compiti già di pertinenza dell'«acquedotto pugliese S.p.a.».

3. L'Ente ha capitale interamente pubblico e succede in tutti i rapporti attivi e passivi, beni, partecipazioni, gestioni speciali, di cui era titolare l'«acquedotto pugliese S.p.a.».

4. Con uno o più regolamenti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

5. È abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le seguenti disposizioni:

a) regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che istituisce, con sede in Bari, un ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primo comma;

b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233;

d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione per l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

e) regio decreto legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, concernente affidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'acquedotto stesso;

f) legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389, concernente modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

h) decreto Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944, recante modificazioni delle norme concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti;

l) le parole: «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», di cui alla tabella -- parte IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

m) articolo 88, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1.3. Trattazione in Assemblea

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 876
XVII Legislatura

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 763 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2017

[N. 764 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2017

Attività (esito)

Dibattito connesso

Richiesta procedura d'urgenza ex art. 77 Reg. Senato

Dibattito connesso

Respinta procedura d'urgenza ex art. 77 Reg. Senato

1.3.2. Resoconti stenografici

1.3.2.1. Seduta n. 763 (pom.) del 15/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

763a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Sul funzionamento del tribunale del riesame di Bologna

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, colleghi, a nome del mio Gruppo devo segnalare un episodio di una gravità inaudita che si è verificato nel nostro Paese. Vedete, la magistratura italiana è una grande magistratura, è il pilastro che regge la giustizia del nostro Paese, va protetta e noi abbiamo il dovere di proteggerla. Ebbene, è successo che a Bologna la cancelleria del tribunale del riesame notifica a un avvocato che ha un'udienza una sentenza; l'avvocato, stupito, pensa di essersi sbagliato e di non essere andato all'udienza il giorno precedente, ma poi, leggendo l'atto, si rende conto che nel corpo della sentenza...

PRESIDENTE. Senatore, sta entrando nel merito della questione. L'ha accennata, ma ora concluda.

FALANGA (ALA-SCCLP). Perché devo concludere?

PRESIDENTE. Perché sì, concluda.

FALANGA (ALA-SCCLP). Mi lasci dire che quei magistrati hanno notificato una sentenza del giorno successivo, ovvero di un'udienza che non si era ancora celebrata: questo è il dato.

PRESIDENTE. La ringrazio, ora procediamo con l'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (Relazione orale)(ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2630.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSLA (*Misto*). Signor Presidente, il clima solito è questo, da piazza. Siamo alla sessantesima fiducia ed è la quarta volta che votiamo il milleproroghe. In alcuni emendamenti si ha la sensazione di un *déjà vu*, perché i temi sono sempre gli stessi. Abbiamo visto riproporre la dilazione per l'adeguamento della normativa sull'adeguamento antincendio delle scuole, per l'emanazione del SINP che aspetta dal 2008, per il Sistri che non funziona e che non ha mai funzionato, ma in compenso, invece di penalizzare la Selex, la premiamo con il regalino di rito.

Ci sono poi degli emendamenti per il terremoto dell'Aquila, il terremoto dell'Irpinia, il terremoto dell'Emilia-Romagna e naturalmente anche per l'ultimo evento sismico. Per quest'ultimo terremoto in parte abbiamo provveduto con buon senso a correggere un errore, un refuso in sede di *drafting*, per quanto riguarda la busta paga pesante, dove era stato dato il beneficio al sostituto d'imposta piuttosto che al cittadino.

Anche in questo caso l'incongruenza è di non capire la realtà della situazione, perché favorire i cittadini con una dilazione dei pagamenti, e poi chiederglieli tutti, anche dilazionati, a dicembre è un po' una presa in giro; perlomeno ci si aspettava una riduzione del reso, come è stato fatto anche in occasione di altri eventi drammatici, come ad esempio l'ultimo terremoto delle Marche e dell'Umbria del 1997. Ma in questa situazione così tragica sarebbe stato giusto fare una sanatoria e non richiedere le restituzioni. Ripeto, la situazione è critica e proprio oggi abbiamo avuto una parziale quantificazione della valutazione dei danni da parte dell'Unione europea. Quindi, tante incongruenze. Tra l'altro, c'è anche la questione legata alla cosiddetta direttiva Bolkestein. C'è stata un'ennesima protesta. Non eravamo in Europa quando ci saremmo dovuti essere e adesso abbiamo una direttiva - mi riferisco, appunto, alla direttiva Bolkestein - che non è congrua con la realtà del nostro Paese ed è del tutto inadeguata. Siamo un Paese diverso, con situazioni ed esigenze diverse. (*Brusio*). Signor Presidente, mi scusi, ma è proprio difficile parlare con questo caos. Tutto ciò è veramente demotivante. (*Richiami del Presidente*).

Ci sono gli ambulanti, che giustamente protestano. Si propone la deroga di un regime che i Comuni hanno già cominciato ad applicare. Mi chiedo se fosse così difficile trattare la questione diversamente, ad esempio prevedendo un sistema di graduatorie che tenesse conto delle licenze preesistenti, visto che dei piccoli commercianti si trovano nella difficoltà di non poter neanche pagare i mutui che hanno contratto per acquistare la licenza.

La cosa più vergognosa - la chicca - tra le tante incongruenze e i tanti rinvii è un emendamento vergognoso con cui è stato inserito un divieto che corrisponde - praticamente - a una deroga al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. Ricordo che tale provvedimento, approvato da quest'Assemblea parlamentare, contiene il recepimento della direttiva 2010/63/UE in materia di sperimentazione anche animale. Anche in questo caso si chiede una deroga. Qual è la scusa? Che è stata avviata una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Ma cosa andiamo a tamponare se la procedura di infrazione non è stata comunicata al Parlamento? Procediamo di fantasia. C'è un'infrazione? Che la si faccia presente al Parlamento. Non sappiamo di cosa si tratta. Sappiamo solo una cosa. Secondo i dati dell'Eurispes, più dell'80 per cento degli italiani ha dichiarato di essere contrario alla vivisezione, ma in questa sede abbiamo recepito comunque la direttiva, nonostante le numerose firme (oltre 60.000) raccolte dalla LAV per evitare questa proroga. Inoltre, ci sono continui solleciti a far meglio perché nel Paese la sensibilità è volta alla tutela e al rispetto degli animali. Nonostante ciò, che cosa facciamo? Andiamo in deroga per fare sperimentazioni inutili. A chi servono queste sperimentazioni? Naturalmente a chi le ha chieste, cioè a certe associazioni come Search for life, che rappresenta i principali *player* della ricerca biomedica. Questi hanno mandato una letterina a Lorenzin, Calenda e Fedeli, sostenendo che il Paese ha fortemente penalizzato la ricerca per questo motivo, cosa che non corrisponde assolutamente alla realtà, come è stato dimostrato.

Faccio mie le parole della LAV su coloro che insistono per tale tipo di ricerca. Ricordo che si tratta di sperimentare sugli animali anche gli effetti dell'abuso di sostanze come fumo, alcol e droga. Ora, è ovvio; anche il buon senso ci dice che il fumo o la droga non possono avere su un cane lo stesso effetto di quello prodotto su una persona. Oggi ci sono dei metodi alternativi altamente predittivi e più

utili se proprio vogliamo fare questo tipo di ricerca (si potrebbe però finanziare la ricerca per molte altre cose più utili). Ad ogni modo, la LAV ha giustamente detto che coloro che insistono per tale tipo di ricerca non fanno partecipare l'Italia ai numerosi bandi comunitari per l'assegnazione di risorse economiche per lo sviluppo dei metodi alternativi alla vivisezione, facendo scappare all'estero i ricercatori italiani bloccati dal dogma della sperimentazione sugli animali, oltre tutto sottopagati da una ricerca in crisi che non riesce a guardare al futuro e che presenta serie lacune sulle tecniche più all'avanguardia e competitive che non ricorrono ad animali e sarebbero per l'Italia una grande opportunità di crescita e di essere ogni tanto un esempio a livello europeo.

Non dobbiamo cedere alle pressioni dell'interesse economico, signor Presidente, lo dico all'Aula, ma dobbiamo rispettare le norme europee e fare in modo che quel famoso articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce il benessere degli animali quale valore dell'Unione, sia in effetti cogente e non una presa in giro. Garattini dice che la scienza non è riconosciuta in Italia come forma di cultura. Io mi sento di rispondere che è vero che la cultura in Italia è penalizzata, anche per altri aspetti, però sicuramente questo accanirsi su sperimentazioni inutili, quando ci sarebbe tanto altro su cui investire e fare, questa crudeltà inutile e gratuita, che ha solo l'obiettivo di fare un certo numero di esperimenti per poter accedere a dei fondi (quindi non per dare notizie utili in più, ma soltanto per averne un utile economico), non sono né cultura, né scienza. Non sono cultura, perché la cultura è altro, e non sono scienza, perché è tipico della scienza vedere il progresso, guardare avanti e non andare indietro, come in questo ancoramento a queste deviazioni mentali si è soliti fare.

Quindi noi ci ritroviamo con questi ennesimi provvedimenti assurdi, in cui si penalizzano le persone che hanno fatto bene e si dà un premio a chi fa male, invece di dargli una sanzione. E facciamo tutto ciò con fiducia, perché abbiamo saputo che anche con questo provvedimento è fiducia. E allora, al quarto milleproroghe che variamo, non abbiamo imparato niente e, se possibile, peggioriamo. Non ci ascoltiamo più neanche quando siamo in Aula, perché sappiamo che tutto quello che diciamo è inutile e lo facciamo per passare il tempo.

L'entusiasmo ritorna in altre sedi, dove si discutono altre storie, che con il Paese e con gli italiani non hanno nulla a che vedere, ma hanno a che vedere con rendite di posizione e con scambi di poltrone. Tutto ciò è molto triste e, al solito, riguarda l'interesse di pochi, mentre i più, che dovremmo rappresentare, non sono ascoltati. Ringrazio per il non ascolto e sono veramente indignata da una simile conduzione delle cose e dei provvedimenti. *(Applausi dei senatori Consiglio e Ceroni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, mi preme anzitutto ringraziare per la sensibilità e l'attenzione che il Governo, il relatore Collina e tutti i componenti della 1a Commissione hanno mostrato rispetto alle questioni che, come Gruppo per le Autonomie, abbiamo posto all'interno del provvedimento. Si tratta in particolare di emendamenti che tengono conto delle difficoltà delle piccole e medie imprese nel rispettare scadenze di ordine burocratico e finanziario, che impongono una tempistica più dilatata, motivata esclusivamente da principi di buonsenso e non dalla volontà di prorogare *sine die* gli adempimenti.

Mi riferisco, solo per fare gli esempi che più mi stanno a cuore, alla posticipazione dell'entrata in vigore del libro unico del lavoro in modalità telematica e alla proroga del termine per l'adeguamento alle norme antincendio dei rifugi alpini e delle strutture ricettive. Due disposizioni, queste ultime, assolutamente importanti, ma con un costo finanziario e burocratico di non poco conto, motivo per cui la proroga è assolutamente necessaria, in particolare in un momento di crisi come l'attuale, per permettere a tali strutture di potersi mettere in regola senza andare incontro a un'eccessiva esposizione finanziaria.

Vi è poi la proroga per l'adeguamento dei piccoli impianti agricoli alle norme per la prevenzione incendi, soprattutto per i serbatoi di rifornimento dei macchinari agricoli; un carico oneroso per la già fragile gestione economica delle piccole aziende. Ma mi riferisco anche alla proroga relativa all'obbligo dell'abilitazione per l'utilizzo di macchine agricole. Ad oggi si calcola che solo il 20 per

cento dei circa 500.000 addetti del settore abbia completato il relativo corso d'aggiornamento; pertanto tale proroga è necessaria per permettere alla stragrande maggioranza degli operatori di mettersi in regola.

Vi è altresì la proroga legata agli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, introdotti da una norma lampo del 2016. Tale proroga interessa da vicino gli spedizionieri doganalisti italiani, circa 10.000 impiegati a tempo indeterminato, che oggi sono in grande difficoltà per l'introduzione a sorpresa della norma. La categoria aveva chiesto di spostare la data di scadenza al 2020, anno per il quale i 28 Paesi dell'Unione europea si sono detti pronti all'utilizzo di sistemi informatici comuni. Tuttavia, l'entrata in vigore spostata al 31 dicembre 2017 tranquillizza le aziende, così come siamo soddisfatti per le misure di semplificazione introdotte con lo stesso emendamento.

Mi soffermo da ultimo sull'entrata in vigore della direttiva Bolkestein per quando riguarda il commercio ambulante: una discussione che ha interessato anche la nostra Assemblea nella giornata odierna. Ieri vi è stata la manifestazione di protesta degli operatori e abbiamo potuto ascoltare una loro delegazione in Commissione. Il relatore ha proposto una mediazione tra la volontà di prorogare l'entrata in vigore della direttiva e l'opportunità di riconoscere il percorso virtuoso portato avanti da alcune Regioni, che, attraverso il confronto con la categoria, sono riuscite ad individuare criteri e requisiti che salvaguardano le imprese oneste, che hanno svolto correttamente il loro lavoro in questi anni e che hanno giustamente diritto ad una priorità assoluta nella riassegnazione dei posti disponibili. Confesso che avrei preferito la formulazione contenuta originariamente nel testo governativo, ma riconosco che la proposta del relatore va comunque incontro alle preoccupazioni giustamente espresse da una categoria che opera in condizioni difficili, con pesanti spostamenti, spesso in condizioni climatiche sfavorevoli, in località molte volte periferiche e disagiate.

Non è naturalmente questo il provvedimento con cui affrontare tutte le questioni sollevate ieri dagli operatori ed è per questo che chiedo al Governo di fare una profonda riflessione sulla possibilità di escludere il commercio ambulante dall'applicazione della direttiva, proprio come ha fatto la stragrande maggioranza dei Paesi europei e di dotarci invece di una buona normativa nazionale, che dia ampia autonomia alle Regioni e alle Province autonome. Per questo ho sottoscritto l'ordine del giorno del collega Ruta, che impegna il Governo ad affrontare seriamente l'esigenza di riordinare normativamente il settore. Il commercio ambulante è gestito da tante piccole e piccolissime imprese familiari, che svolgono un importante servizio anche nei centri più sperduti e carenti di punti vendita. Inoltre è un settore che da sempre si caratterizza per la vendita di prodotti che non entrano nella grande distribuzione, in alcuni casi per rivolgersi a quegli acquirenti particolarmente attenti al prezzo, in altri perché si tratta di vendite al dettaglio e di nicchia, in particolare nelle fiere specializzate e legate all'agroalimentare. Invece oggi corriamo il rischio di trasformare il commercio ambulante in una propaggine della grande distribuzione e dei grandi marchi internazionali. Credo che quelle che abbiano sentito ieri siano proposte da prendere in seria considerazione, se non vogliamo correre il rischio di mettere in difficoltà tante famiglie di lavoratori e un settore che comunque non ha mai avuto vita semplice. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non tornerò sulle questioni che ho già sottoposto all'attenzione dell'Assemblea in merito alla costituzionalità del provvedimento oggi al nostro esame e alla questione pregiudiziale, che ho illustrato in precedenza. Esso costituisce, a nostro avviso, l'ennesima ratifica dell'inefficienza e dell'incapacità del Governo di dare attuazione ad una serie di norme e, contemporaneamente, di riuscire ad affrontare, con provvedimenti adeguati e specifici, molti nodi che sono di fronte a noi e che causano grandi problemi al nostro Paese. Quindi mi concentrerò sulle questioni contenute nel provvedimento milleproroghe che ritengo fondamentali, tra cui, innanzitutto, la questione riguardante la vicenda dei lavoratori precari, su cui è stato fatto il minimo indispensabile, attraverso le modifiche introdotte in Commissione. Penso, ad esempio, alla questione

delle 887 unità di personale della polizia penitenziaria, alle assunzioni nell'Istituto superiore di sanità, alla vicenda dei precari dell'ISTAT, che tanto ci ha fatto tribolare, perché chissà cosa sembrava dovesse essere prodotto, per poter prorogare i contratti dei precari dell'ISTAT. Su questo aspetto abbiamo dato il nostro contributo: una piccola soddisfazione, però, a fronte di una serie di altre questioni rimaste assolutamente insolute.

Penso, inoltre, alla vicenda che riguarda tutti i precari delle Province e delle Città metropolitane. Io ho poco tempo, ma credo - e il Presidente *pro tempore* della 1a Commissione lo sa bene, perché ne abbiamo discusso a lungo - che su tutta la vicenda delle Province e, quindi, dell'attuazione della legge Delrio, sono stati provocati dei guasti attraverso una riforma che tra l'altro, dopo l'esito del *referendum*, lascia comunque le Province in Costituzione. Ebbene, a nostro avviso, i guasti che si sono provocati sia sul fronte del personale che su quello dei servizi dovranno essere oggetto di un intervento serio da parte del Parlamento e del Governo.

Sempre continuando sulla vicenda dei precari, abbiamo avanzato una serie di richieste che non sono state assolutamente prese in considerazione. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che anche sulla vicenda dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL è stata prevista una proroga di soli sei mesi, quindi tutti ci chiediamo cosa accadrà alla fine, a giugno 2017, mentre non è stata assolutamente presa in considerazione l'idea, che noi avevamo avanzato, della proroga di almeno un anno che dava un po' più di certezza. Non desidero poi affrontare la questione che riguarda la proroga dell'opzione donna, che non è stata minimamente presa in considerazione, ma che, a nostro avviso, aveva anch'essa la necessità di essere affrontata con serietà.

Sul fronte in generale della scuola, dell'università e della ricerca, la modifica introdotta in Commissione relativamente all'estensione all'anno accademico 2016-2017 della possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GAE) per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato limitato alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ci lascia non molto soddisfatti, anzi parzialmente contenti, perché avremmo voluto che fosse approvato il nostro emendamento che riapriva le graduatorie nel 2017 a tutti i docenti precari, al fine di contrastare anche in questo caso ancora una volta l'abuso dei contratti a tempo determinato. È stato approvato un nostro emendamento sulla proroga, certamente necessaria, della possibilità per ciascun ateneo di utilizzare la procedura per la chiamata come professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica, ma come vedete sono piccole cose a fronte di grandi questioni che rimangono tutte davanti a noi.

Siamo inoltre assolutamente esterrefatti perché ancora una volta si va avanti con la proroga al 31 dicembre 2017 delle norme per il regolamento antincendio per gli edifici scolastici; ieri sera è stato addirittura approvato un emendamento che riguarda non solo gli hotel ma gli asili nido, quindi seguiamo con una politica che cerca sempre di rinviare gli interventi di messa a norma, con un impatto veramente grave dal punto di vista della sicurezza. Ogni volta che accadono le disgrazie tutti diciamo che bisogna investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e soprattutto degli edifici scolastici, ma poi ogni volta arriva il milleproroghe e accade esattamente il contrario.

Vi sono due questioni che hanno richiamato la nostra attenzione e che io vorrei qui richiamare con forza. La prima è la seguente: chi ci conosce sa che noi di Sinistra Italiana, ma anche in passato sotto altre vesti, abbiamo sempre tentato di richiamare l'attenzione di tutti su cosa avrebbe prodotto l'entrata in vigore della direttiva Bolkestein. Sono stati lanciati allarmi ed appelli su cosa questo avrebbe prodotto sul fronte sociale per quanto riguarda i servizi. Noi ci siamo mossi nella direzione di un recepimento della direttiva, nel 2010, senza curarci di quali sarebbero stati gli impatti su alcuni settori.

L'applicazione della Bolkestein rischia di produrre un danno enorme al commercio ambulante. Quindi, la questione fondamentale che dobbiamo affrontare (e speriamo di poterlo fare con una mozione o con altre norme ed interventi assolutamente necessari) è fare in modo che quel settore, come altri, siano esclusi dall'applicazione della citata direttiva.

Cosa è accaduto in Commissione? Proprio perché bisogna andare cauti, perché c'è una trattativa in corso e bisogna capire bene l'impatto di tale direttiva, oltre che il pronunciamento dell'Antitrust sullo

stesso accordo della Conferenza Stato-Regioni, avevamo chiesto semplicemente di attestarsi almeno al testo del Governo, cioè su una proroga a dicembre 2018. Mi pare che non fosse niente di così eversivo. Si è invece voluto insistere nel voler riaffermare che, comunque, devono essere avviate le procedure da parte dei Comuni entro il dicembre 2018, a volere affermare e, quindi, a voler manifestare tutto lo zelo di chi dice che, comunque, la direttiva deve essere applicata anche a questo settore.

Io invito ancora una volta i senatori di maggioranza a riflettere su tale questione. Anche perché, diciamoci le cose come stanno. Non si può, come hanno fatto alcuni esponenti del Partito Democratico, andare lì, promettere, far vedere che si era dalla loro parte e poi comportarsi in modo completamente diverso, magari per quattro voti.

Bisogna essere molto chiari; bisogna avere a cuore l'interesse non solo di questo settore, ed avere il polso, soprattutto nel Centro-Sud, di quali saranno gli impatti a livello sociale e occupazionale.

Vorrei poi concentrarmi su un'altra questione, che io trovo vergognosa. Mentre si dimostra un grande zelo nel voler applicare la direttiva, altrettanto zelo non si dimostra nel voler applicare, ad esempio, la direttiva (e soprattutto la legge approvata in base a come è stata recepita la direttiva da questo Parlamento e da questo Senato) sulla vivisezione. Ancora una volta, non si fa altro che andare a prorogare l'entrata in vigore dei divieti. Quindi, dopo una moratoria di tre anni sulla vivisezione per quanto riguarda i *test* sia per le sostanze psicotrope, che per il fumo e gli xenotrapianti, moratoria che avrebbe dato l'opportunità di poter, in qualche modo, finalmente insistere e avviare le ricerche con metodi alternativi, anche qui si è provato a fare una proroga ulteriore di addirittura cinque anni, dopo che il Governo aveva chiesto già una proroga di un anno. E alla fine si è arrivati a una proroga di tre anni.

Io questo lo trovo un elemento molto grave, non solo perché ancora una volta si contravviene a delle norme che noi abbiamo votato, ma perché, ancora una volta, si fa un'operazione assolutamente distorsiva rispetto alla realtà vera della ricerca. Continuare a prorogare in questo modo risponde alle esigenze, non della scienza e della ricerca, con la "s" e la "r" maiuscole, ma soltanto ad alcuni interessi molto precisi.

Noi potremmo discutere a lungo e io l'ho fatto molto anche in Commissione. Noi continuiamo ad avere una certa opinione riguardo alcune sperimentazioni. Potrei dilungarmi a leggere la reazione fatta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per trovarvi assolutamente degli elementi di totale contraddizione.

Evidentemente si commuovono tutti quando portiamo a Sanremo i cagnolini che hanno dato una mano in Abruzzo per il salvataggio nell'albergo di Rigopiano, per fare *audience*, così tutti si vantano dei 16 milioni di spettatori. Fanno commuovere tutti, li utilizziamo per quello e ci danno anche una mano a salvare le vite umane. Poi, però, non ci pensiamo due volte, ma neanche una volta, a mettere in campo norme e ad approvare emendamenti, come in questo caso, che continuano a dare solo crudeltà e sofferenza, senza nessuno vantaggio per noi umani. Abbiamo discusso ieri a lungo di medicina di genere per dire che la medicina tra uomini e donne è diversa. Pensate voi se il modello animale possa essere completamente sovrapposto a quello umano. Continuando queste sperimentazioni non facciamo soltanto un danno etico, ma arrechiamo un danno al futuro della ricerca in questo Paese.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico linguistico statale «Agostino Maria De Carlo», di Giugliano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 (ore 17,07)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a convertire un decreto-legge che reca importanti adeguamenti normativi per soddisfare l'esigenza, avvertita in molti settori, di aggiornare i relativi termini di legge all'evolversi della realtà e ai bisogni dei cittadini. Si tratta di uno strumento di cui si è fatto costante utilizzo negli ultimi anni e, ovviamente, di uno strumento che dà il segno di criticità dure a superarsi sia sul piano della risoluzione definitiva di problematiche di medio - lungo periodo, sia su quello dell'attuazione normativa.

In ogni caso, i diritti e gli interessi che ricorrono nel provvedimento sono assolutamente meritevoli di tutela da parte dello Stato e bene ha fatto il Governo a farsene carico anche in questa occasione.

Parliamo, oggi, dei precari delle pubbliche amministrazioni, del settore dell'editoria, dei lavoratori a rischio di perdere la cassa integrazione, di sostenibilità finanziaria dei bilanci degli enti locali, del settore farmaceutico e dell'emergenza terremoto. Tutti ci rendiamo conto di quanto questi temi siano attuali e con quale urgenza Governo e Parlamento devono dare una risposta a tutti coloro che sono destinatari diretti e indiretti delle norme in questione.

Tra i punti qualificanti del decreto-legge, sembra doveroso fare riferimento alla proroga degli incarichi della squadra dedicata alla tutela e alla valorizzazione del sito di Pompei, recentemente al centro della visita della commissaria europea. Continuano così per altri dodici mesi gli incarichi di collaborazione per le attività progettuali e di supporto al Grande progetto Pompei.

In materia ambientale, viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Relativamente al settore della pubblica amministrazione, viene prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10 per cento degli emolumenti per i componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e il blocco dei canoni di affitto pagati dalle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le assunzioni, continuano ad avere validità le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato (compresi i Corpi di polizia), i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e quelli del personale delle Province e delle Città metropolitane destinato ai centri per l'impiego.

Nel settore degli interventi emergenziali, viene ampliata la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l'anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare i danni del terremoto e facilitare la ricostruzione. È infatti prorogata al 31 dicembre 2017, con l'investimento di 32 milioni di euro, nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 la sospensione dei mutui e altri finanziamenti e per altri sei mesi delle fatture di gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI, e quant'altro, e l'avvio di interventi di ricostruzione per cui si sia già in possesso di progetti esecutivi e cronoprogramma.

Viene rifinanziato anche il contributo straordinario per la ricostruzione del Comune di L'Aquila. In materia di lavoro, viene prorogato per il 2017 l'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa e viene rifinanziata la cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, con opportuna integrazione derivante dall'esame in sede referente della 1a Commissione.

Per quanto riguarda il settore delle forze di sicurezza, vorrei segnalare le disposizioni che consentono per un altro anno agli agenti dei servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati per prevenire atti terroristici, quelle che prorogano a tutto il 2017 la possibilità per l'Arma dei carabinieri e per le altre forze di polizia di assicurare al personale il regolare pagamento delle ore di lavoro straordinario sin dal mese di gennaio di quest'anno.

Infine, vorrei ricordare la norma con la quale si assegna più tempo affinché Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici elaborino piani straordinari di edilizia residenziale per costruire immobili da affittare a tariffe convenzionate al personale statale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata.

Altrettanto significative sono state le modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ad esempio relativamente al capitolo del turismo, con la posticipazione del termine per l'adeguamento antincendio delle strutture alberghiere, e al capitolo imprese, con la proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova normativa sugli obblighi assunzionali e con il rinvio di un anno dell'obbligo della tenuta telematica del libro unico del lavoro.

Slitta al 31 dicembre 2017 il termine per i Comuni per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione delle scuole per non perdere le risorse assegnate a tale scopo dal decreto del fare. Gli edifici scolastici avranno un anno in più, con scadenza al 31 dicembre 2017, per adeguarsi alla normativa antincendio. La presentazione della documentazione era inizialmente prevista per il 31 dicembre 2016.

Signor Presidente, questi sono alcuni dei punti centrali di un provvedimento foriero di ricadute positive per l'economia e per i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE)).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, oggi celebriamo una triplice sconfitta per questo Parlamento e questa classe politica, cominciando dall'ennesima fiducia che non consente al Parlamento di legiferare e confrontarsi come sarebbe opportuno per un Parlamento serio.

La seconda sconfitta è il milleproroghe, che rappresenta l'incapacità di una classe politica di fare programmazioni a lungo termine e non ritrovarsi costantemente a dover prorogare norme e codicilli che, invece, necessiterebbero di un'azione politica seria.

Vorrei far notare poi che c'è un fallimento nei rapporti con l'Unione europea: mentre noi siamo chiusi qui dentro e fuori gli ambulanti giustamente protestano, in sede europea è stato appena approvato il Comprehensive economic and trade agreement (CETA), il trattato di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada, nel silenzio di tutti. Questo trattato è assolutamente devastante proprio per la piccolissima imprenditoria agricola italiana che si vedrà recapitare in Italia grandi quantità di prodotti che transitano attraverso gli Stati Uniti in Canada e poi arrivano in Europa. Sono prodotti a basso costo e di pessima qualità con i quali i nostri piccoli agricoltori non potranno competere.

E veniamo al milleproroghe. Vorrei soffermarmi sulla direttiva Bolkestein, per la quale da giorni stanno protestando gli ambulanti qui fuori, sostanzialmente inascoltati. Per chi non lo sapesse, la direttiva Bolkestein è una direttiva del 2006 che è stata recepita *in toto* solamente dall'Italia e dalla Spagna. Noi che siamo sempre tardivi nel recepire le direttive che ci impone l'Unione europea - che sono, a volte, di perfetto buonsenso, come nella gestione dei rifiuti - ci affrettiamo invece a recepire direttive che ci danneggiano. La direttiva Bolkestein doveva consentire la libera imprenditoria su tutto il territorio dell'Unione europea e, quindi, il libero scambio di merci, come prescrive il trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tuttavia, il fatto che l'abbiamo recepita *in toto* solo noi e la Spagna (che, tra l'altro, l'ha posticipata nel suo completo recepimento tra settantacinque anni) significa che gli spazi pubblici che i nostri ambulanti, con fatica, occupano da tanti anni per reggere quella microimprenditoria che tanto ci fa bene, potranno essere ottenuti solo partecipando a bandi europei. A questi bandi europei i nostri ambulanti potranno partecipare spendendo soldi senza la garanzia di ottenere gli spazi che adesso occupano, mentre non sarà possibile partecipare a gare in altri Paesi dal momento che gli altri Paesi non hanno recepito la direttiva. Ci saranno persone che verranno a investire in Italia, ma noi non potremo andare a investire in altri Paesi membri, perché sono stati molto più furbi di noi.

L'articolo 12 della direttiva Bolkestein, per l'appunto, metterà in ginocchio un'imprenditoria che conta 200.000 operatori in tutta Italia, 20.000 solo nel Lazio, e una grande parte delle campagne di questa nostra bella Italia che con lo stabilimento di prezzi che nemmeno riescono a coprire i costi di produzione dei prodotti agricoli, trovano nella vendita diretta l'unico modo per sopravvivere.

Non voglio dilungarmi sull'annosa questione della direttiva Bolkestein, ma credo che abbiamo tutti il dovere di rispondere agli ambulanti che stanno manifestando qui fuori. Purtroppo, avete addirittura imposto ai Comuni di iniziare ad emanare i bandi entro il 2018, ma la storia non può finire qui. Passata questa ennesima fiducia - cui naturalmente noi voteremo no - bisogna che il Governo ascolti

seriamente le istanze di questi piccoli e piccolissimi commercianti: si sieda a un tavolo con le Regioni e con gli operatori e dia finalmente dignità a una classe di piccoli imprenditori che non sappiamo più tutelare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, avevo deciso di non intervenire, dal momento che parliamo inutilmente, in un dibattito che è diventato tra sordi: anche questa volta pare che metterete la fiducia. Tuttavia, mi sono posto un problema, che mi deriva dalla competenza che discende dalla piena cognizione delle problematiche che pone la gestione del reale.

Devo registrare un errore formidabile nell'emendamento del Governo 10.2000, che modifica il termine di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 solo per gli uditori di prima nomina. Signor Sottosegretario, probabilmente non si ha cognizione di che cosa sia l'organizzazione giudiziaria e perciò avete immaginato, prima, di sopprimere i tempi del pensionamento, poi, avete prorogato i termini, rifiutando un mio emendamento che vi aveva programmato l'entrata in funzione complessiva secondo gli anni e gli scaglionamenti fino al dicembre 2017, poi avete emanato una prima proroga uguale al mio emendamento e, infine, avete immaginato una seconda proroga solo per alcuni, non rendendovi conto che questo determina uno squilibrio, che ora viene ulteriormente accentuato. Non ho bisogno di fare ricorso a particolari esperienze o a particolari cognizioni: anche un bambino capirebbe cosa significa ridurre il tempo a tre anni per un gruppo di magistrati di prima nomina, lei lo capisce benissimo. Se io fossi un magistrato a Milano e chiedessi di esercitare in Sicilia, perché magari voglio dare un contributo nella lotta alla mafia, dopo tre anni avrei maturato il mio diritto a essere trasferito; voi avete prolungato il tempo necessario per maturare tale diritto a quattro anni e lo avete, invece, ridotto a tre anni solo per gli uditori di prima nomina: ciò significa che il posto di giudice che avrei voluto ricoprire andrà a un giovane e che il mio sacrificio sarà stato inutile.

Tutto questo è veramente assurdo. Non solo gli emendamenti che avevo sottoscritto, ma anche quelli del senatore Cuomo e di altri senatori del Partito Democratico, come quello del senatore Cucca, ponevano in evidenza questa problematica che voi non avete per nulla esaminato, né la Commissione, né il Governo (non so se la Commissione sia stata indotta dal parere contrario del Governo). Allora mi devo lamentare.

E mi rivolgo al Vice Presidente della 1ª Commissione, che ringrazio per aver accolto il mio emendamento 10.26, anche se previa riformulazione e limitatamente alla prima parte. Questo emendamento riguarda l'avvocatura. Che cosa è avvenuto? Quando abbiamo discusso la riforma della professione forense abbiamo abolito la possibilità agli scritti di consultare il codice commentato. Perché? La legge che prevedeva la consultazione del codice commentato era sacrosanta, dal momento che nessun avvocato svolge la professione senza consultare il codice e i commenti della giurisprudenza; il problema è che erano stati stampati codici commentati che riportavano anche la dottrina. Per questo motivo, giustamente, è stato escluso il codice commentato dalle prove scritte.

Questo emendamento, che è stato accolto nella sua prima parte fino alla parola: «cinque», prevedeva poi che si modificasse la norma prevedendo l'utilizzo del codice commentato, ma solo con i richiami della giurisprudenza.

Basterebbe che ci fosse un minimo di organizzazione in questo Parlamento. Non possiamo andare avanti ragionando soltanto sul termine di proroga delle milleproroghe. Voglio soltanto far capire che, se c'è un errore, dovremmo avere la possibilità di discuterne. Ma con chi ne discuto? Con chi, se gli organismi e i rappresentanti del Governo competenti non sono presenti?

Signor Sottosegretario, le sto chiedendo di rendersi conto di quale sia la problematica sottesa a questo: voi state distruggendo una serie di giovani. Non è più tollerabile che debbano arrivare a trent'anni per iniziare l'attività professionale di avvocato e a trentadue e trentatré anni per iniziare quella di magistrato. Vi rendete conto che con quello che avete fatto, improvvisamente calato dall'alto, avete determinato che alcuni soggetti, entrati in magistratura a trentadue-trentatré anni, non hanno la possibilità di maturare il tempo della pensione?

C'erano emendamenti che correggevano la norma non in termini negativi o diversi dal verbo renziano, ma in termini la cui fondatezza è stata riconosciuta dallo stesso Ministro della giustizia in un'intervista. Lei sa meglio di me che, dopo aver votato la fiducia in quest'Aula, su vostra richiesta, per non apportare alcuna modifica a quel termine di pensionamento che avevate indicato, abbiamo visto, il lunedì successivo, in televisione, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati scendere da Palazzo Chigi e affermare che il Presidente del Consiglio aveva garantito una temporanea valenza dei settantadue anni. Credendo e dando affidamento alle parole del Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo individuato - non solo noi, ma anche i senatori del Partito Democratico - brevi periodi di sospensione di quelle norme. Lo stesso Ministro della giustizia ha detto, in una riunione con l'Associazione nazionale magistrati, che si era individuata forse la riforma del processo penale in cui inserire queste norme. Ma vi rendete conto che la questione non è dove inserire queste norme? Infatti, un eventuale ritardo significa né più né meno quello che si sta verificando: avete visto quali sono i dati statistici dopo la vostra maledetta riforma? Che cosa ha portato? Sono aumentati o diminuiti i tempi dei processi?

Di fronte a questo, mi trovo costretto a chiedere: con chi devo parlare, Sottosegretario, di una questione di competenza, di un errore scritto, per quanto riguarda il vostro emendamento, e del non aver compreso la necessità di intervenire con urgenza anche per quanto riguarda l'esame dell'avvocatura? Il che cosa vuole dire? Avete ridotto a un anno la proroga, il che significa che l'anno prossimo faremo un'altra proroga, ma non possiamo abituare i nostri giovani ad avere una proroga annuale e a non poter programmare la propria preparazione e il proprio modo di rapportarsi agli studi per poter superare l'esame di avvocato, che è un esame e non un concorso.

Signor Sottosegretario, conoscendola e apprezzandola, mi auguro veramente che lei abbia la forza e la capacità di imporsi affinché, nel momento in cui si dovesse apporre la fiducia, prima si facciano due ore di discussione su questi emendamenti, in modo che si possano eventualmente correggere con un intervento del Governo e inserirli nel testo su cui voi andrete ad apporre la fiducia. Mi auguro che lei abbia la forza, la volontà e la capacità di farlo, perché questo significherebbe fare qualcosa per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, diceva il senatore Collina, il relatore, nella sua relazione che il milleproroghe è un'occasione per fare il punto sulle politiche pubbliche ed è assolutamente vero. Permettetemi di cogliere l'occasione per ringraziare il senatore Collina, il sottosegretario Pizzetti e la Commissione tutta per un lavoro molto complicato, che riguarda anche alcune materie molto vicine alla sanità e che la Commissione sanità ha, pressoché all'unanimità, sottoscritto in un emendamento, come dirò, sull'Istituto superiore di sanità per quel che riguarda la proroga della sperimentazione animale.

Il rammarico è che sul tema dell'innovazione in generale vi sia sempre una difficoltà reale da parte di tutto il Parlamento e credo anche del Governo. Riuscire a puntare sull'innovazione indubbiamente comporta delle scelte che non sempre possono portare all'unanimità, ma del resto, se vogliamo cambiare questo Paese e modernizzarlo, non abbiamo altra scelta se non andare avanti nelle nostre convinzioni per il bene dei cittadini italiani. Veniamo - lo sappiamo tutti molto bene - da politiche pubbliche che sono state protezionistiche, da politiche pubbliche che hanno sprecato, da un debito molto alto ed io credo che i finanziamenti vadano indirizzati proprio su quella parte che può dare il di più, che può dare quella spinta al Paese di cui il Paese ha bisogno.

Vengo al primo punto. In occasione delle interrogazioni parlamentari si replica dichiarandosi molto soddisfatti, parzialmente soddisfatti o del tutto insoddisfatti. Ebbene, più che parzialmente soddisfatti possiamo dirci in relazione all'emendamento che ha riguardato la proroga della moratoria sulla sperimentazione con uso di animali, di cui tanto si è parlato anche in quest'Aula.

Al riguardo, signor Presidente, può darsi che io abbia capito male - e in tal caso mi scuso anticipatamente - ma ho sentito, nell'intervento della senatrice Fucksia, la definizione «deviazioni mentali». Magari mi sbaglio, ma glielo segnalo perché un po' di attenzione anche al linguaggio non

guasterebbe.

PRESIDENTE. Verificheremo, può darsi che ci sia sfuggito.

DE BIASI (PD). La ringrazio, signor Presidente, perché stiamo parlando di una questione molto importante, che ha a che fare con il futuro dell'Italia e di tante persone. Non si tratta solo delle persone che fanno ricerca, e guardate che sono persone non incasellabili semplicemente negli interessi costituiti, come qualcuno vorrebbe. Telethon, ad esempio, che è visto da milioni di spettatori e a cui contribuiscono milioni di persone, non si può certamente dire un'organizzazione *profit*: è un'organizzazione che cerca di finanziare, per quel che possibile, la ricerca su malattie tremende, che bisognerebbe provare ad avere e sapere se in casa c'è qualcuno che le ha avute prima di dire cose che non stanno né in cielo, né in terra. Non intendo polemizzare. Ognuno ha le sue opinioni, ma deve essere molto chiaro che c'è una coerenza nella battaglia. Non vogliamo l'utilizzo nella ricerca di animali, peraltro circoscritti ad alcune specie, in particolare i piccoli topi? Bene, ma allora non vogliamo neanche la derattizzazione.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 17,30\)](#)

(Segue DE BIASI). Cerchiamo di essere fino in fondo, una volta tanto, coerenti.

Non è pensabile che si ricorra ad artifici come quello di fare il paragone con i cani che hanno salvato le persone. Non stiamo parlando di questo. Non è possibile che si faccia sperimentazione su alcun cane. È evidente che si è in malafede, mentre dobbiamo parlare del merito della questione.

Quanto agli xenotrapianti, sapete che l'Italia ha una prassi più restrittiva rispetto a quella degli altri Paesi. Gli xenotrapianti non sono un problema? Sono un tipo di trapianto che ha consentito a persone, più o meno famose, di sopravvivere perché, ad esempio, si è impiantata una valvola cardiaca. Certo, potrà non interessare, perché forse si preferisce sperimentare sull'uomo. Forse è questo il problema? Dobbiamo tornare a pratiche che vorremmo davvero dimenticare, come la sperimentazione sull'uomo? Non credo.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale, che piaccia o non piaccia, è accreditato presso il Ministero della salute e scrive molto chiaramente nella sua relazione che, per quel che riguarda le sostanze psicoattive, l'unica alternativa attualmente disponibile è la sperimentazione del volontario sano oppure di soggetti utilizzatori di sostanze. La relazione termina dicendo che pertanto, alla data odierna, la completa sostituzione del modello animale non è realizzabile in quanto non esistono metodi alternativi in grado di valutare gli effetti comportamentali neurobiologici e psicologici indotti dall'assunzione e somministrazione di una sostanza. Questa è gente che studia. Ripeto: questa è gente che studia e non fa le riunioni con le associazioni animaliste.

In secondo luogo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale ha dato il suo parere anche in tema di xenotrapianti, dicendo che al momento non esistono metodi alternativi a tale tipo di sperimentazione. Arrendetevi! Arrendetevi e insieme lavoriamo per cercare metodi alternativi che però, allo stato attuale, non ci sono. I ricercatori sarebbero i primi a essere contenti di metodi alternativi che, purtroppo, oggi non esistono.

C'è poi una novità, caro Presidente. Poche ore fa la Commissione europea ha mandato una lettera all'Italia, ricordando l'obbligo di adempiere entro due mesi all'adeguamento alla direttiva europea sulla sperimentazione animale. Arrendetevi, non c'è altra strada. Lavoriamo insieme. Non raccontiamo bugie alle persone, non muoviamo la pancia, teniamo la testa!

Aiutiamo i giovani ricercatori a progredire in questo Paese! (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Rizzotti*). Ampliamo le sedi e facciamo in modo che la ricerca venga finanziata e finanziata meglio, in modo anche più trasparente. Facciamo insieme questa battaglia.

La proroga di tre anni non è abbastanza? Io, insieme a chi ha sottoscritto il mio emendamento (maggioranza e opposizione), avrei preferito di gran lunga una proroga di cinque anni perché, come sapete, un bando e una ricerca hanno questa durata. Chi dice che si può fare in poco tempo non sa di cosa sta parlando. Chi dice che è solo l'industria farmaceutica a fare ricerca, dice una bugia clamorosa, perché in questo Paese la ricerca di base è grande. Certo, ci dovrà essere anche una ricerca applicata,

ma perché dobbiamo mandare a monte il lavoro prezioso delle nostre università? Perché mai? In nome di alcune idee che non hanno fondamento nella realtà?

C'è una sfiducia profonda nell'uomo e nelle sue possibilità etiche di migliorare, con la scienza e la ricerca, la vita dei suoi simili e io questo non lo condivido. Per questo motivo, sono felice che l'Europa ci intimi di adeguarci e, allo stesso modo, sono contenta che ci sia una proroga triennale, nella speranza che, in futuro, ci siano meno timidezze su questo punto anche da parte del Governo. Per carità, come si dice dalle nostre parti, piuttosto che niente è meglio piuttosto, anche se non è di totale soddisfazione, però, dicendo di sì e votando questa fiducia, penso anche ai giovani ricercatori di Pro-Test, che sono andati in piazza; si tratta di ragazzi giovanissimi che vogliono davanti a sé un futuro, che noi non possiamo negare loro per fondamentalismi ideologici che non hanno fondamento nella realtà.

Il secondo punto, sul quale vado a concludere, è un punto di straordinaria soddisfazione. Lo voglio dire, perché è la risposta positiva ad un emendamento sottoscritto dall'intera Commissione sanità. Si tratta di un emendamento molto importante: erano tre anni che provavamo a farlo approvare, in tutte le sedi possibili e immaginabili, ma c'era sempre stato detto di no, questa volta apprezzo e ringrazio nuovamente la Commissione e il Governo per aver espresso un parere positivo. Mi riferisco alla stabilizzazione dei precari dell'Istituto superiore di sanità. Abbiamo 2.500 persone che lavorano all'Istituto superiore di sanità, che allo stato attuale è il punto di riferimento di certezza scientifica che noi abbiamo e che fa capo al Ministero della salute. Di questi 2.500, 530 erano e sono precari, alcuni anche da quindici anni. Tutti noi abbiamo avuto la possibilità di apprezzare il lavoro dell'Istituto superiore di sanità: quando abbiamo un problema, chiamiamo l'Istituto superiore di sanità. Qui abbiamo espresso dei pareri grazie all'aiuto dell'Istituto superiore di sanità, quando c'è stato il caso Stamina, ad esempio, su cui non ho sentito nessuna voce dal mondo animalista di aiuto e di sostegno a questa battaglia di civiltà che abbiamo condotto in quest'Aula, vincendola.

Bene, ora, con questo emendamento, ci sarà la possibilità di fare concorsi, con l'assunzione di 230 persone; gli altri saranno stabilizzati a scaglioni, con i fondi dell'Istituto superiore di sanità (mi sembra anche questa una buona pratica). Ora voi direte: perché l'Istituto superiore, sempre la sanità e non altro? Per il semplice motivo che la legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, che noi abbiamo votato di recente in Aula, prevede che le linee guida delle società scientifiche vengano accreditate dall'Istituto superiore di sanità, secondo il modello inglese NICE. Ora, noi siamo più poveri e non sto a spiegare quella struttura, comunque, è il loro Istituto superiore di sanità. Di fronte a un compito così importante, è chiaro che noi dobbiamo avere un Istituto stabile nelle sue assunzioni, perché non possiamo affidare una responsabilità così grande a un precariato che va e che viene. In secondo luogo, ci sono i registri; anche ieri abbiamo parlato del registro dei tumori. Insomma, tutti questi registri, quello delle malattie materne, quello dei tumori e quant'altro, faranno capo all'Istituto superiore di sanità. L'Istituto superiore è quello che ha lavorato sul caso ILVA, ad esempio. Esso ha quindi un'importanza tale che richiede ovviamente una stabilizzazione. Dico questo, e concludo, perché c'è un punto molto importante: la ricerca non è solo una questione di affari, ma è carne e sangue delle persone che lì dentro lavorano, che hanno tenuto duro in questi anni, che hanno occupato l'Istituto - e guardate che un Istituto occupato non lo si era mai visto - e perché? Perché vogliono bene al loro lavoro, vogliono bene al loro Istituto, un Istituto che non era messo tanto bene dal punto di vista dei conti e che è stato risanato. Quindi si sono messi in una condizione importante e favorevole per il cambiamento. Questa è gente che ha famiglia, ma ha preferito magari tirare la cinghia e anche tanto, su un lavoro nobile e intellettuale: nobile come tutti i lavori, ma di carattere intellettuale avanzato. In altri Paesi, avrebbero fatto loro ponti d'oro, mentre qui sono stati con stipendi risicati e per un certo periodo neanche troppo certi. È carne e sangue, perché si preferisce la vocazione alla ricerca piuttosto che i soldi. È un monito importantissimo questo, sono persone di altissimo livello. Una di queste persone, un ricercatore dell'Istituto superiore di sanità in un'intervista ha detto una frase che mi ha colpito tantissimo: «Il bicchiere è mezzo pieno, ci eravamo abituati a vederlo mezzo vuoto».

Bene, riflettiamo! Vuol dire che anche in un provvedimento apparentemente un po' freddo come il

milleproroghe - mi perdoni il relatore - ci può essere dentro l'umanità, il cambiamento e la voglia del Paese di ripartire. Lo dico a proposito delle norme sulla sperimentazione animale e lo dico sui ricercatori dell'Istituto superiore di sanità: in Italia si riparte con la ricerca e con la valorizzazione delle capacità dei nostri ricercatori. Il presidente Obama, a suo tempo, ha fatto uscire gli Stati Uniti dalla crisi attraverso la ricerca e la stessa cosa ha fatto la cancelliera Merkel. Mi chiedo perché dobbiamo rimanere dietro questi Paesi, quando potremmo essere i primi!

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 17,41\)](#)

(Segue DE BIASI). Quando ci mettiamo, siamo i primi del mondo nella ricerca e quando i nostri ricercatori vanno fuori dal nostro Paese, per loro si fanno ponti d'oro. Piuttosto che avere ponti d'oro all'estero, preferisco che i nostri ricercatori stiano con noi, in una pianura qualche volta un po' paludosa, ma che davvero può portare alla prateria dell'innovazione e del benessere per tutti. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Cattaneo, Bianconi, Giovanardi e Rizzotti. Congratulazioni).*

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[COLLINA](#), relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti in discussione e che hanno avuto modo di approfondire gli aspetti più particolari del provvedimento in esame, che sicuramente è molto vasto e articolato. Per quanto la mia relazione potesse essere lunga, non poteva entrare nel merito e nei particolari, per esplicitare le ragioni e descrivere lo spaccato di vita del Paese che sta dietro ad un provvedimento come il milleproroghe. Ringrazio quindi i colleghi che hanno svolto approfondimenti, tutti portatori di temi appassionati, come abbiamo sentito. Credo che con grande competenza in Commissione abbiamo saputo trovare dei punti di caduta sulle normative che sono state affrontate e prorogate.

Desidero fare alcune precisazioni rispetto a quanto fatto in Commissione, a proposito di due emendamenti. Chiaramente, i lavori della giornata di ieri si sono prolungati e sono andati avanti senza sosta e quindi qualche elemento è stato messo a fuoco solamente in tempi successivi. Mi riferisco all'emendamento 9.67, riferito alla legge di stabilità per il 2016, che proroga una misura provvisoria che peraltro la successiva legge di bilancio per il 2017 ha già messo a regime, senza termine di scadenza, risultando pertanto già assicurato il fine perseguito. L'emendamento 14.29 prevedeva misure analoghe, concernenti la medesima platea di possibili beneficiari, rispetto all'emendamento 14.18, già approvato in precedenza, rispetto al quale risultava in parte assorbito e in parte improcedibile, in quanto ispirato a criteri applicativi diversi rispetto al predetto emendamento e inoltre poneva profili di criticità quanto alla copertura finanziaria, che la riformulazione poneva a carico di un fondo non specificamente dedicato alla finalità considerata.

Ringrazio di nuovo tutti i colleghi, il Governo, i funzionari di Commissione, il Vice Presidente della 1a Commissione e il Presidente della 5a Commissione per il lavoro svolto e ora ci accingiamo a proseguire con i nostri lavori.

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[PIZZETTI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, com'è noto il testo ha avuto un lungo lavoro di gestazione in Commissione e sono stati approvati numerosi emendamenti: ben 96. Il decreto-legge deve essere ancora inviato alla Camera dei deputati e scadrà il 28 di questo mese. Questa è la ragione per la quale il Governo è intenzionato a porre la questione di fiducia sul decreto-legge.

Naturalmente la mole degli emendamenti, peraltro provenienti da pressoché tutti i Gruppi parlamentari, richiede un lavoro di costruzione del maxiemendamento che non è ultimato. Chiederei quindi a lei, signor Presidente, e all'Assemblea la cortesia di dare il tempo alla Ragioneria di bollinare il testo del maxiemendamento su cui poi la Ministra porrà la questione di fiducia. Le chiederei quindi una sospensione dei lavori dell'Assemblea per darci questo tempo.

[PRESIDENTE](#). Quali sono le sue previsioni?

[PIZZETTI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Penso che verso le ore

19 il testo possa essere depositato alla Presidenza.

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, apprendiamo da notizie di stampa di una forte irritazione del presidente Mattarella circa la natura *omnibus* del provvedimento, così come licenziato dalla Commissione. Non è dato sapere se questo si riferisca alla fase emendativa parlamentare o al provvedimento così come è nato, ma mi verrebbe naturale pensare alla prima ipotesi. Vorrei quindi capire dal Governo se il testo del maxiemendamento sarà o meno conforme a quello proposto dalla Commissione, perché eventuali modifiche potrebbero comportare la conferma della censura da parte del Presidente, di cui apprendiamo dal quotidiano «Il Sole 24 Ore», ma soprattutto richiederebbero un adeguato vaglio prima di procedere con la discussione sulla questione di fiducia.

[CENTINAIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, prendo atto delle parole del senatore Pizzetti, tuttavia, visto che si sta ancora scrivendo il maxiemendamento, invito il Governo a considerare quello che sta succedendo fuori da quest'Aula. Fuori da quest'Aula e in tutte le piazze italiane ci sono cittadini che stanno protestando, in modo animato ma molto democratico, per la questione relativa alla direttiva Bolkestein, quindi stiamo parlando degli ambulanti e dei tassisti. Con il provvedimento in esame rischiamo infatti di mandare sul lastrico decine se non centinaia di migliaia di aziende e, conseguentemente, di famiglie italiane.

L'invito che rivolgo al Governo è quello di tenere in considerazione non tanto la protesta, quanto il rischio di uccidere alcuni settori importanti della nostra economia e soprattutto danneggiare persone che stanno lavorando e che hanno lavorato una vita e che nel giro di qualche minuto vedranno venir meno il sudore di anni e anni di lavoro. Vi chiedo di mettervi una mano sul cuore rispetto a questa vicenda. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non voglio ripetere le osservazioni giuste che sono state fatte adesso dai miei colleghi, tuttavia, rivolgendomi al relatore e al Governo, devo dire che a mio avviso tutti noi abbiamo bisogno anche di ulteriori chiarimenti. Ieri, in Commissione, ho chiesto esplicitamente delucidazioni sull'emendamento che sta preoccupando tanto, anche gli operatori, e da parte del relatore è stata data una spiegazione tranquillizzante, assicurando che esso non avrebbe assolutamente impattato né sulla vicenda Uber, né su altre questioni che allarmano moltissimo l'intero settore, che da molto tempo dovrebbe essere oggetto di norme chiare e certe.

Mi associo quindi al fatto che vi sia una situazione di allarme e che sarebbe assolutamente necessario che su tale questione fossero forniti precisi elementi di chiarimento.

Io ho chiesto rassicurazioni, che erano state date dal relatore, sul fatto che questa fosse semplicemente una proroga dell'entrata in vigore del regolamento sugli NCC e che non avrebbe avuto nessun tipo di impatto, visto che vi erano altri emendamenti riguardanti Uber, e chiedo anche qui, a questo punto al Governo, e di nuovo anche al relatore, di avere una chiara certezza su quanto è stato approvato effettivamente in Commissione. Infatti, ieri abbiamo affrontato il problema degli ambulanti, oggi la situazione dei taxi; non possiamo lasciare tutti questi settori nella totale incertezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, non è intenzione del Governo andare a modifiche di ordine politico rispetto alle scelte compiute dalla Commissione con il voto degli emendamenti. Ciò, come lei sa, non solo non è nelle nostre volontà, ma persino ci è impedito.

L'intenzione del Governo, ma soprattutto della Ragioneria generale dello Stato, è quella di verificare la

dinamica delle coperture da inserire.

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle ore 19,08).

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

Colleghi, vi è un'ulteriore richiesta di dilazione dei tempi. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 20. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,08, è ripresa alle ore 20,03).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Non essendo ancora pervenuto l'emendamento del Governo e poiché l'orario previsto per la conclusione dei nostri lavori è già stato raggiunto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 876

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuta la richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 876, relativo alla società Acquedotto pugliese SpA. La predetta deliberazione sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 febbraio 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 20,04)*.

[Allegato B](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinna', Dalla Zuanna, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fissore, Gentile, Giannini, Monti, Morra, Napolitano, Nencini, Nugnes, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Schifani, Sibilìa, Stucchi, Tocci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Bertorotta e Zin, per attività della 3a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Razzi, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare ha

comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Milo;

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Milo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 15 febbraio 2017, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 9 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee (*Doc. XVII*, n. 8).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del parlamento e dei consiglieri regionali (2699)

(presentato in data 15/02/2017);

senatore D'Ascola Nico

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa dell'ente e dei poteri dell'organismo di vigilanza (2700)

(presentato in data 14/02/2017);

DDL Costituzionale

senatore Palermo Francesco

Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo in materia di scuola (2701)

(presentato in data 15/02/2017);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio, De Petris Loredana

Disposizioni per la salvaguardia della sicurezza dei prodotti alimentari (2702)

(presentato in data 15/02/2017);

DDL Costituzionale

senatrice De Pin Paola

Modifiche agli articoli 70, 75, 77, 81, 83, 87, 97, 116, 117, 119, 120 della Costituzione (2703)

(presentato in data 15/02/2017).

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Cappelletti, Girotto e Endrizzi. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob" (*Doc. XXII*, n. 37), previ pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della salute, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0129, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 163/1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03456 della senatrice Di Giorgi.

Interrogazioni

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

secondo una recente indagine statistica, più del 20 per cento degli italiani utilizza medicinali omeopatici almeno una volta l'anno e il 4,5 per cento della popolazione si affida alle cure complementari con una frequenza quotidiana o settimanale;

i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano, alla data del 6 giugno 1995, godono di un'autorizzazione *ope legis* che ne consente la permanenza in commercio fino al 31 dicembre 2018. Dopo tale data, questi medicinali potranno continuare ad essere commercializzati solo se avranno ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 590, ha fissato al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo da parte delle aziende e al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la relativa permanenza sul mercato;

in vista del rinnovo, le aziende sono chiamate ad una serie di adempimenti assolutamente nuovi e, sotto alcuni profili, particolarmente onerosi, da cui dipende la permanenza sul mercato di molti medicinali e, quindi, la tenuta dell'intero settore produttivo;

il comparto ha la necessità di disporre di un lasso di tempo congruo rispetto alla complessità e alla rilevanza della procedura di rinnovo, in quanto la pendenza di un giudizio amministrativo ha impedito alle aziende di pianificare e di intraprendere le attività strumentali all'avvio delle prescritte procedure; inoltre, molti aspetti procedurali e numerose questioni tecnico-operative non risultano disciplinati dalla normativa vigente;

sugli organi di stampa è stato recentemente pubblicato un appello del Presidente di Omeoimprese, l'associazione che rappresenta aziende italiane ed estere produttrici di medicinali omeopatici e antroposofici, rivolto al Ministro in indirizzo, che paventa il rischio chiusura di molte piccole e medie aziende, stante l'oggettiva impossibilità di rispettare i termini di legge per l'espletamento delle procedure di rinnovo,

si chiede di sapere:

per quali ragioni la problematica non sia stata risolta nel recente decreto-legge n. 244 del 2016, recante proroga e definizione di termini, attualmente all'esame del Parlamento;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di modificare le tempistiche previste dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato, così da scongiurare la crisi del comparto e il rischio chiusura di molte piccole e medie aziende;

in caso negativo, quali siano le motivazioni che impediscono la soluzione della problematica.

(3-03503)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nonostante le ampie competenze acquisite durante il percorso universitario, le materie che un laureato in veterinaria può insegnare nella scuola secondaria superiore sono un numero assai limitato;

con la laurea in Medicina veterinaria si può infatti accedere alla sola classe di concorso "Zootecnica e scienza della produzione animale", codice A-52, ex 74/A, nella classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato sul supplemento ordinario n. 5/L alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 43 del 22 febbraio 2016;

alla medesima classe di concorso hanno, tra l'altro, accesso ben 7 titoli di laurea, ovvero: Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze della produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali, Agricoltura tropicale e subtropicale, Scienze agrarie, Scienze forestali; per i medici veterinari è possibile, quindi, insegnare solo in tre categorie di istituti: i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per l'agricoltura. Di contro, le altre lauree citate dispongono di un ventaglio ben più ampio di possibilità;

il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, un ventaglio di conoscenze molto ampio, che spazia dalla biologia animale e vegetale alla chimica e biochimica, dalla zootecnica

all'alimentazione animale, all'igiene e tecnologia degli alimenti. La normativa in vigore in tema di classi di insegnamento non rende quindi giustizia alla preparazione scientifica del medico veterinario; appare a giudizio dell'interrogante assolutamente incomprensibile l'esclusione, nella revisione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, del medico veterinario da altre classi di concorso;

il numero totale di iscritti agli ordini professionali dei veterinari è pari, al 31 dicembre 2016, a 32.239 e, di questi, il numero di iscritti inoccupati (con dichiarazione dei redditi pari a zero) è di circa 3.380. L'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado può quindi ben rappresentare una valida alternativa occupazionale per una categoria, che negli ultimi anni fatica a individuare sbocchi professionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito dell'auspicata revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 relativo alle classi di concorso, per la quale sono in corso riunioni presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, intenda prevedere una modifica, affinché i titolari di diploma di laurea in Medicina veterinaria, già ammessi alle classi di concorso e di abilitazione 74/A, previste dalla tabella A allegata al decreto del Ministero dell'istruzione 2 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, possano accedere all'insegnamento anche delle seguenti classi: Chimica agraria (classe 13/A); Chimica e tecnologie chimiche (classe 33/A); Educazione tecnica (nella scuola secondaria di primo grado, classe 57/A); Scienza degli alimenti (classe 59/A); Scienze matematiche, fisiche e naturali (nella scuola secondaria di primo grado, classe 60/A); Scienze naturali; Chimica; Geografia; Filopatologia; Entomologia agraria; Microbiologia.

(4-07003)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 190 del 14 (legge di stabilità per il 2015) all'art. 1, commi 332-333, detta disposizioni in materia di supplenze brevi, rispettivamente per il personale ATA e per quello docente;

dette norme stanno suscitando gravi ed evidenti disagi gestionali ai dirigenti delle scuole e, quale conseguenza diretta, all'utenza;

molti dirigenti scolastici hanno, da tempo, messo in evidenza alcune forti criticità derivanti dall'applicazione di queste norme e del conseguente impatto sulla gestione ordinaria delle istituzioni scolastiche pubbliche, nonché sulla legge di riforma della scuola (legge n. 107 del 2015);

i commi 332-333 citati hanno previsto che i dirigenti scolastici, dal 1° settembre 2015, non potranno: nominare il supplente nel primo giorno di assenza del docente; conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza; conferire supplenze al personale ATA, in presenza di più di 2 unità in servizio. Una tale disposizione, se poteva trovare fondamento nella prevista disponibilità dell'organico di potenziamento di cui alla legge n. 107 del 2015, non risulta essere idonea a far fronte alle differenti e numerose problematiche proprie delle diverse realtà scolastiche. Quotidianamente, infatti, si verificano situazioni di assoluta emergenza, soprattutto nei plessi con poche classi o nel caso di assenza contemporanea di più docenti, dove non è possibile adottare misure organizzative ricorrendo ad altre risorse professionali in servizio. Tali evenienze (tutt'altro che ipotetiche, soprattutto nel periodo autunnale, in cui le epidemie influenzali sono ricorrenti) risultano particolarmente gravi nelle scuole dell'infanzia e primarie, quelle in cui, non a caso, era da sempre consentito nominare supplenti fin dal primo giorno. Il dirigente scolastico, perciò, è costretto ad organizzare quotidianamente l'attività didattica in ciascuna delle sedi dove risulteranno assenti una o più unità di personale docente unicamente attraverso l'utilizzo delle scarse risorse a disposizione quali: il personale interno non impegnato nelle lezioni frontali o assegnato come organico potenziato o, ancora, distribuendo gli studenti nelle altre classi;

considerato che:

per il personale ATA, la situazione presenta evidenti difficoltà per quanto riguarda gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici. Per i primi, la norma vieta in modo assoluto la nomina di supplenti quando l'organico di diritto abbia 3 posti o più; ciò significa che se in un istituto di grandi dimensioni fossero assenti 6 collaboratori amministrativi su un totale di 10, il dirigente non sarebbe

nelle condizioni di sostituire nessuno degli assenti e gli uffici vedrebbero l'organico ridotto al 40 per cento dell'effettiva forza lavoro. Non è infrequente inoltre che, nelle scuole con 3 o 4 assistenti in organico, gli assenti siano più di uno, ma vi siano ad esempio soggetti in situazione di *handicap* grave non in condizioni di svolgere le comuni mansioni previste dal contratto, beneficiari della legge n. 104 del 1992, con lunghi ricoveri e riabilitazioni; la sostituzione del personale amministrativo non è prevista neanche nel caso di assenze per maternità. Appare illogico che il parametro di riferimento sia l'organico di diritto e non la situazione di fatto;

vi sono molte scuole, soprattutto primarie e istituti comprensivi, al di fuori delle grandi aree metropolitane, in cui per numerosi plessi è prevista in via ordinaria la minima presenza di un solo collaboratore scolastico; si tratta, per lo più, di plessi decentrati in frazioni o piccoli comuni nei quali, se l'unico collaboratore è assente, diventa problematico perfino aprire la scuola, per non parlare della vigilanza sugli accessi, o di quella sugli alunni quando escono dalle aule per recarsi ai bagni e potrebbero uscire dall'edificio senza che nessuno li fermi;

le suddette norme, se sono utili a determinare un risparmio per le casse dello Stato, di fatto determinano pesanti disservizi per tutti gli utenti delle scuole;

i dirigenti non possono essere ritenuti responsabili delle eventuali ripercussioni in termini di "danno erariale", dovuto all'inderogabile necessità di nominare i supplenti per far funzionare regolarmente le classi, contravvenendo così alle regole citate, assumendosi le responsabilità conseguenti alla nomina dei supplenti di fronte alla Corte dei conti. L'alternativa, in osservanza della legge, sarebbe quella di dover chiamare le famiglie, di volta in volta, per comunicare loro che il docente è assente e che, quindi, non è possibile garantire il servizio scolastico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere una soluzione normativa che consenta ai dirigenti scolastici di nominare un docente supplente sin dal primo giorno di assenza, qualora non sia possibile utilizzare il personale previsto nell'organico di potenziamento o provvedere in altro modo;

se, per quanto attiene al personale ATA, intenda emanare una nota interpretativa che elimini il divieto di nominare un supplente prima del settimo giorno di assenza, se non con la diretta responsabilità e rischio economico per i dirigenti scolastici stessi, e se intenda prendere in considerazione le particolari esigenze dei plessi scolastici in cui sia di fatto in servizio un solo collaboratore scolastico.

(4-07004)

IDEM - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, ha disciplinato l'organizzazione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei scientifici (LiSS);

l'obiettivo di tali sezioni è rivolto "all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto" ed allo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze "necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport" (articolo 2);

in materia di accordi e collaborazioni, nell'ambito delle misure operative previste dalla fonte regolamentare e oltre a quelli con comitati regionali del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpico) e soggetti associati, si stabilisce la possibilità per i singoli istituti di stipulare convenzioni apposite con "università statali o private, province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva" (articolo 4, comma 1, lettera c));

tale possibilità, quindi, risulta essere un elemento centrale per gli obiettivi didattici dei licei sportivi, insieme alle intese intercorse con il mondo sportivo federale (secondo il monitoraggio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il primo anno di istituzione dei LiSS, il 70 per cento delle collaborazioni ha coinvolto le federazioni e le società sportive);

molti licei scientifici con sezioni ad indirizzo sportivo, difatti, non dispongono degli spazi, delle

strutture e delle attrezzature necessarie ad una didattica fondata sulla preponderanza dell'attività motoria e fisica (in primo luogo, le palestre, che rappresentano un luogo fondamentale per lo svolgimento dell'attività motoria e fisica), dovendo giocoforza appoggiarsi a strutture esterne al complesso scolastico;

in conseguenza, qualora non si stipulino convenzioni, un istituto può incontrare molte difficoltà nel trovare gli spazi necessari per l'espletamento dell'attività didattica, trovandosi nella condizione di utilizzare la sola palestra dell'istituto che, chiaramente, non è sufficiente;

c'è necessità, dunque, di una maggiore promozione di quelle forme di collaborazione, che sono volontarie secondo le disposizioni del regolamento presidenziale istitutivo dei LiSS, con quei soggetti che dispongono di palestre, strutture o impianti che possono essere funzionali all'attività dei licei, indirizzando le possibilità di accordo offerte ai vari istituti all'interno di un quadro operativo maggiormente stabile (ad esempio, potrebbero essere pensate forme di collaborazione permanente con le forze armate), al fine di favorire una maggiore razionalizzazione nell'utilizzo di strutture che sono già presenti sui territori, a maggior ragione se non utilizzate durante parte della giornata;

in conclusione, nonostante i dati del monitoraggio ministeriale sui LiSS siano piuttosto incoraggianti (l'86 per cento delle scuole afferma di collaborare con altri licei sportivi; altre collaborazioni sono definite come "significative in termini percentuali", quelle con gli enti locali, o "interessanti", quelle con aziende private), c'è necessità di supportare in modo più adeguato e strutturale la ricerca di spazi e impianti di cui possono usufruire le sezioni ad indirizzo sportivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche tramite l'attività svolta sui territori dagli uffici scolastici regionali competenti e nel rispetto dell'autonomia scolastica, non intenda promuovere, con l'adozione di apposite linee guida o di indirizzo, ovvero provvedimenti specifici, una maggiore collaborazione tra i singoli istituti e gli enti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del presidente della Repubblica n. 52 del 2013, al fine del reperimento sui territori di maggiore disponibilità di spazi fisici, quali palestre o impianti sportivi, mezzi, strumenti o risorse umane, che sono indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività didattiche delle sezioni ad indirizzo sportivo, istituite nei licei scientifici.

(4-07005)

[GIOVANARDI](#), [AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [QUAGLIARIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa* - Premesso che:

il generale Bruno Stano che guidava la brigata Sassari a Nassiriya è stato assolto in via definitiva, dopo un lungo iter processuale penale, dall'accusa di imperizia e negligenza relativi all'attentato che colpì la base dei Carabinieri "Maestrale" in Iraq nel 2003;

lo stesso generale è stato viceversa condannato in sede civile a pagare circa 80.000 euro di spese e a risarcire i parenti delle vittime sulla base di un reato che non ha commesso;

come ha scritto l'esperto di strategia militare Gianandrea Gaiani: "risulta a dir poco contraddittorio che un comandante non sia stato condannato da Corti marziali o tribunali penali ma venga poi costretto a risarcire le famiglie delle vittime per altro già indennizzate dallo Stato per la morte dei loro cari. Il precedente risulta devastante per la credibilità militare dell'Italia e per il messaggio che trasmette ai comandanti di oggi e di domani. Quale generale sarà sereno nel guidare i suoi uomini in operazioni se rischierà di dover rispondere di tasca sua per feriti e caduti? Né certo potrà esserlo un giovane capitano nell'ordinare alla sua compagnia di attaccare terroristi o miliziani. Le guerre sono piene di errori di valutazione ma un soldato può risponderne davanti ad una Corte marziale non in termini di risarcimenti"; continua dicendo: "se le truppe italiane in Iraq avessero avuto più unità del Genio avrebbero potenziato in tempo utile le mura delle basi, se avessero avuto i carri armati avrebbero potuto porli a difesa degli accessi a ponti e basi bloccando ogni minaccia",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda immediatamente assumere per risolvere questa imbarazzante e contraddittoria situazione di contrasto fra giustizia penale e giustizia civile e se non ritenga che sia lo Stato a doversi far carico di quanto accaduto a Nassiriya, viste le regole di ingaggio imposte ai militari italiani nelle "missioni di pace" o umanitarie all'estero che

avvengono, ad avviso degli interroganti, senza dotarli dei mezzi necessari a contrastare con efficacia il nemico.

(4-07006)

[CIAMPOLILLO](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il comma 329 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha abrogato l'articolo 459 (come modificato dall'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) del decreto legislativo n. 297 del 1994, e ha rinviato la disciplina dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, di cui può beneficiare il vicario o collaboratore del dirigente scolastico, alla legge di riforma della scuola, legge n.107 del 2015;

con la nota n. 1875 del 3 settembre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha autorizzato le scuole per l'anno accademico 2015/2016 a procedere alle nomine dei vicari con esonero o semi esonero e alle relative sostituzioni, in attesa del completamento della fase C, secondo le procedure previste dal menzionato art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

l'articolo 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 29 novembre 2007 afferma che: "Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e";

l'articolo 88, comma 1, dello stesso contratto stabilisce che le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il piano dell'offerta formativa, su delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (scuola, ospedali, carceri, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazioni dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi, a parere degli interroganti, dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione;

l'articolo 88, comma 2, lettera f), sancisce che con il fondo d'istituto (FIS) sono retribuiti "i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL";

il fondo d'istituto, previsto dalla legge n. 440 del 1997, è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alla realizzazione del POF ed alla qualificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio;

l'articolo 33, comma 3, del contratto collettivo del 29 novembre 2007 recita che: "Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio"; considerato che:

l'articolo 29 prevede che ogni ora di lezione sia considerata doppia rispetto alle ore funzionali e che, pertanto, il vicario o il collaboratore del dirigente scolastico in esonero totale debba restituire 36 ore settimanali oltre all'essere esonerata dalle 80 ore previste dall'articolo sopracitato;

dall'esame del contratto integrativo dell'istituto di istruzione secondaria "Pietro Sette" di Santeramo in Colle (Bari), in particolare dalla lettura dell'informazione successiva, che verifica se le risorse del FIS, contrattate nell'anno scolastico 2015/2016 siano state ripartite ed assegnate nel modo previsto, come recita il contratto collettivo del 2007, art. 6, comma 2, lettera o), e dalla presa visione dell'informazione preventiva, per l'anno scolastico 2016/2017, si evince che al primo collaboratore della dirigente scolastica siano stati assegnati i seguenti compensi: a) 3.650 euro forfettari per svolgimento ruolo di collaboratore vicario; b) ulteriori 630 euro forfettari per il ruolo di collaboratore vicario; c) 350 euro per attività aggiuntive relative a progetti per alunni con BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) per un totale di 20 ore nonché per altre 20 ore; d) aggiuntivi 350 euro per attività aggiuntive relative a progetti di RAV (rapporto di autovalutazione) e 3.000 euro per la docenza dei corsi IDEI (interventi didattico educativi integrativi), per un totale di 60 ore, considerando che lo stesso docente dai primi giorni di dicembre 2015 si trova in una situazione di esonero totale dall'insegnamento; e) 900 euro per 53 ore di attività per trasferimento;

a giudizio degli interroganti tale situazione mostra un palese sbilanciamento della ripartizione delle risorse finanziarie dell'istituto a scapito di un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione. Il caso è solo un esempio del malcostume, diffuso sul territorio italiano, da parte di alcuni dirigenti scolastici di considerare il FIS come un proprio fondo dal quale retribuire alcuni docenti a scapito di altri, dando adito a contrattazioni troppo clientelari e lesive della dignità della professione di insegnante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che il comportamento del dirigente dell'istituto "Pietro Sette" sia compatibile con un corretto uso della spesa pubblica o se invece non rappresenti un *modus operandi* da evitare per escludere una mala gestio delle risorse finanziarie della scuola;

se ritenga lecito che una stessa docente venga sottoposta ad un carico di lavoro straordinario di circa 400 ore di attività aggiuntive e, soprattutto, se sia coerente con quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007;

se intenda attivarsi presso le sedi di competenza affinché sia chiarito il criterio in base al quale vengano assegnati incarichi aggiuntivi ad un solo docente, come nel caso di specie quello di collaboratore della dirigente scolastica, considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe stato meglio suddividere i compiti tra il personale docente, distribuendo così anche i compensi accessori;

se intenda adottare le opportune iniziative presso le autorità coinvolte affinché venga valutato l'eventuale mancato monitoraggio da parte degli organi competenti.

(4-07007)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03503, del senatore Centinaio ed altri, sul rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici.

1.3.2.2. Seduta n. 764 (ant.) del 16/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

764a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 765 del 21 febbraio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (Relazione orale)(ore 9,37)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2630.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2630, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che recepisce sostanzialmente le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito e sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,11).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge proroga di termini.

Per la discussione sono stati ripartiti quarantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama che avrà luogo intorno alle ore 12.

Subito dopo il voto di fiducia si passerà alla deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza relativa al disegno di legge n. 876.

In relazione all'andamento dei lavori, il *question time*, previsto nella seduta pomeridiana di oggi, è rinviato ad altra seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 e della questione di fiducia (ore 10,12)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, in un intervento svolto per delega del Capogruppo nella seduta pomeridiana di ieri, ho tentato di portare a conoscenza dell'Assemblea ciò che era avvenuto in un'aula di giustizia bolognese.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falanga, forse c'è un equivoco. Siamo in fase di discussione sulla questione di fiducia.

FALANGA (ALA-SCCLP). Certo, Presidente, ma c'è un nesso con quanto sto dicendo. Per arrivare a tale nesso vorrei ricordare quegli emendamenti che prevedevano l'età pensionabile dei magistrati a settantadue anni e che, con una strana alchimia, questa maggioranza ha espunto dal provvedimento, ovvero non ha consentito la discussione su una questione così delicata, peraltro voluta dalla maggioranza di questo Senato, e ha posto la fiducia oltre che su questo problema, ovviamente, anche sugli altri. Poiché non sono un tuttologo, concentro la mia attenzione su tale specifica questione.

Come ho detto, ieri ho cercato di informare l'Assemblea in ordine a ciò che era accaduto in un'aula di giustizia bolognese. Parliamo di un'udienza che trattava di una custodia cautelare, quindi non di un risarcimento danni di poche migliaia di euro in un incidente stradale ma della libertà di un soggetto, chiunque esso fosse. Ebbene, all'avvocato veniva notificata l'ordinanza del tribunale che decideva sulla causa il giorno prima dell'udienza. Il giorno successivo, quando l'udienza si è tenuta, l'avvocato ha esibito in tribunale tale ordinanza e il tribunale, ovviamente notevolmente imbarazzato, si è riunito in camera di consiglio, dopodiché ha dichiarato di astenersi dal giudizio sulla causa in questione per evitare, così diceva il Presidente, che vi fossero dubbi sulla correttezza del giudizio. Per la verità, sul punto, la giunta dell'Associazione nazionale magistrati liquida la questione dicendo che non si può porre in discussione, ovvero non si può porre in dubbio, la buona fede dei magistrati.

Perché mi riaggancio alla questione di fiducia? Noi chiedevamo, con alcuni emendamenti, di prevedere l'età pensionabile dei magistrati a settantadue anni. La storia dell'età pensionabile è antica e risale al 1946. Vi è stato un balletto: prima l'età pensionabile era settant'anni, poi, nel 2003, venne accolto dal Parlamento un mio emendamento, che portò l'età, a richiesta dell'interessato, a settantadue anni. Ricordo che feci cenno all'età pensionabile di altre figure professionali: i notai vanno in pensione

a settantacinque anni, così come i professori universitari e i medici e, paradossalmente, anche i cardinali vanno in pensione a ottant'anni. Ebbene, nel nostro Paese si pensa che un uomo a settant'anni, piuttosto che darci, in un settore così delicato come quello della giustizia, prestazioni di saggezza - perché l'età è importante e, come dicevo ieri, l'era dei giudici ragazzini è finita - debba andare in pensione.

Oggi avremmo potuto consentire a un magistrato di offrire ancora la saggezza che l'esperienza e l'età gli hanno fatto acquisire; invece no, per un'opposizione ingiustificata. Va bene la fiducia, ma perché non accogliere nel maxiemendamento la richiesta che veniva, oltre che dai banchi del Partito Democratico (perché anche due senatori del PD avevano presentato emendamenti in questa direzione), anche da Forza Italia e da altre forze politiche? Gli emendamenti davano il segnale chiaro che vi era una maggioranza straripante d'accordo su questa soluzione. L'arroganza del Governo e di una parte della maggioranza che segue il Governo ha fatto sì che venisse posta la fiducia.

La fiducia è posta su un provvedimento che include, peraltro, una serie di disposizioni che non soddisfano, ora una parte stessa di questo Senato, ora talune fasce della popolazione. Per raggiungere questa mattina Palazzo Madama abbiamo avuto notevolissime difficoltà e alle ore 9 ho informato la Segreteria della Presidenza per avvertire che molti colleghi non potevano raggiungere Palazzo Madama a causa dello sciopero dei tassisti in atto fuori dai palazzi. Ebbene, non ci si preoccupa di tutto questo e si va avanti con la fiducia.

Addirittura la fiducia è stata preceduta da atteggiamenti, a mio avviso, scostumati sotto il profilo istituzionale da parte di qualcuno che ha pensato di applicare la regola, per la verità da me non condivisa, in base alla quale in Commissione il senatore dovrebbe seguire necessariamente le linee del partito e non potrebbe esprimere una posizione individuale, a differenza di quanto avviene in Assemblea (questa distinzione tra Assemblea e Commissione mi pare addirittura paradossale). Sono stati, perciò, sostituiti addirittura due senatori che la pensavano diversamente su una questione, in particolare su quella cui ho fatto cenno.

Questo atteggiamento, questa testardaggine nel non voler consentire ai senatori di esprimersi su questioni estremamente delicate, che incidono anche sull'economia del nostro Paese, cosa deve indurre a fare una forza politica responsabile? Una forza politica che non ha mancato di dare il proprio sostegno al Governo, quando si è parlato di riforme costituzionali, una forza politica che si è esposta all'opinione pubblica, anche sottoponendosi ad accuse di atteggiamento politico incline a compromessi per fini diversi da quelli che poi sono i fini nobili della politica. Ebbene, questa forza politica non può che dire: ora basta, però!

Ora basta. Voi non potete continuare ad avere un atteggiamento nei confronti del Parlamento così istituzionalmente scostumato. Potrei dire di più, ma rischierei di essere interrotto e ripreso dalla Presidenza, perciò non lo faccio. Non lo faccio, però devo dire che questa maggioranza, con questo Governo, non può venire a chiedere a noi il voto di fiducia su un provvedimento come questo.

Le cose sarebbero diverse se avessero accolto qualche nostra proposta all'interno del maxiemendamento e, per quanto mi riguarda personalmente, se avessero condiviso che è corretto e giusto portare l'età pensionabile dei magistrati a settantadue anni, non fosse altro perché si sarebbe andati ad eliminare quel profilo di incostituzionalità, che pur non ho mancato di denunciare in quest'Aula, quando abbiamo prorogato l'età pensionabile di taluni magistrati ai vertici della magistratura italiana.

Ho citato l'episodio di Bologna non per fare una critica alla magistratura. Io ho fatto il concorso per entrare in magistratura e quindi ho nei confronti di questa categoria professionale, sin dalla mia giovanissima età, un ossequio e un rispetto che non mi è mai mancato nell'esercizio della mia professione. Ed è alla luce di questo rispetto che dico di tutelare tutta quella magistratura sana e di proteggerla da taluni personaggi, pochi per la verità, che offendono l'intera categoria, perché emettere una sentenza prima dell'udienza significa infatti eliminare dal nostro ordinamento il diritto di difesa. Peraltro, l'avvocatura in questo momento è silente su un episodio così grave, mentre una magistratura sana, quella responsabile, avrebbe dovuto a mio avviso intervenire immediatamente. Lo stesso

Consiglio superiore della magistratura, ancorché informato, non ha ritenuto di assumere i provvedimenti cautelari che pure sarebbe stato opportuno assumere.

Per queste ragioni, io personalmente e il mio Gruppo non daremo la fiducia al Governo su questo provvedimento. *(Applausi del senatore Barani)*.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Forse sono stato disattento, ma stiamo facendo la discussione generale su un maxiemendamento che in questo momento è all'esame della Commissione bilancio. Mi chiedo come abbia fatto il senatore Falanga a fare un intervento e a parlare senza neanche sapere quello che sta succedendo e quello che c'è scritto in quel documento.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, lei era con noi in Conferenza dei Capigruppo.

CENTINAIO (LN-Aut). Infatti le ho detto che sono stato disattento, signor Presidente. Se non fossi stato disattento, le avrei detto che è da pazzi. Glielo dico adesso. Stiamo facendo la discussione generale su un provvedimento del quale non sappiamo neanche cosa sta succedendo.

PRESIDENTE. Non è la prima volta che succede, senatore Centinaio.

CENTINAIO (LN-Aut). Forse il senatore Falanga è teleguidato da chi ha in Commissione e allora magari è come Ambra Angiolini ai tempi e qualcuno gli dice cosa deve dire. Ma, oggi come oggi, parlare e mettersi qua a svolgere interventi su delle cose, senza sapere cosa uscirà da quella Commissione, mi sembra realmente inaudito. Lo dico da persona che ha sbagliato in Conferenza dei Capigruppo.

[PRESIDENTE](#). Sì, però, siccome si è venuti tutti, mi dispiace per la sua disattenzione, senatore Centinaio, ma per noi c'era l'unanimità nel decidere di iniziare così. Le ricordo che ciò che deve verificare la Commissione bilancio sono le coperture finanziarie.

CENTINAIO (LN-Aut). Ma sono delle coperture finanziarie...

PRESIDENTE. Quando verrà il Presidente della 5a Commissione a riferirci, allora eventualmente, se ci sarà necessità, riapriremo il dibattito. Va bene?

CENTINAIO (LN-Aut). La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

[CIOFFI](#) (M5S). Signor Presidente, indubbiamente è strano parlare di un testo di cui non si conosce la versione definitiva. Ne avevamo discusso anche ieri, come ha detto ora il senatore Centinaio.

Ci troviamo un'altra volta di fronte a un Governo, rappresentato da un suo esponente, che ci chiede di dargli fiducia. Non è la prima volta: è capitato molte volte in questa legislatura, anche con questo Governo fotocopia che attualmente dovrebbe dirigere la baracca. Però, siccome poi leggiamo nei testi delle cose quantomeno singolari, non possiamo far altro che dirgli che non ci fidiamo, come non ci fidavamo di quello precedente.

Oltre tutto, parliamo di un provvedimento come il milleproroghe, che non fa altro che testimoniare l'incapacità del Governo perché questo provvedimento serve esattamente a questo: a dire che l'Esecutivo non è stato capace di fare delle cose e chiede di prorogare i termini. Tra i tanti termini che ci ha chiesto di prorogare, ci sono quelli per l'adeguamento antincendio delle strutture alberghiere. Visto quanto succede nelle tante emergenze di questo Paese, prorogare il termine per l'adeguamento antincendio è quantomeno singolare e pericoloso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse sarebbe il caso di dire no: non si proroga più niente, chi ha fatto, ha fatto e chi non ha fatto o chiude o si prende una multa. Se proroghiamo, non ha senso parlare di prevenzione. Ma quale prevenzione! Ci sarebbe da riflettere, quando si prendono queste decisioni.

Veniamo ora ad altre cose singolari di cui si sta parlando diffusamente. Ci riferiamo all'emendamento 9.20, presentato dalla senatrice Lanzillotta sui taxi e i noleggi con conducente. L'emendamento è molto singolare ed è molto particolare che il Governo, il relatore e nessun altro si sia accorto di nulla e sia

stato espresso parere favorevole. Ci sarebbe da complimentarsi per la maestria con la quale la senatrice Lanzillotta scrive i suoi emendamenti.

Ma qual è il prodotto di questo emendamento? Il prodotto di questo emendamento è che una norma emessa nel 2008, sospesa fino al 2010 ed entrata in vigore appunto in questo anno, viene magicamente sospesa nel 2017. Per sette anni è vigente e poi, con un colpo di genio, viene sospesa. Ciò significa che tutto ciò che è avvenuto in questi sette anni scompare con un tratto di penna. Cosa accade a tutte le cause fatte e alle multe somministrate ai noleggi con conducenti, che dovevano avere la rimessa e la residenza nel Comune dove esercitano? Adesso possono averla ovunque in Italia. Ritorniamo alla situazione antecedente, quando questa norma è stata vigente per sette anni: abbiamo scritto di prorogare una sospensione di questa norma che era vigente dal 2010.

Vorrei allora chiedere al Governo se dorme. È sveglia? Si è preso il caffè la mattina? E il relatore che fa? Ma nessuno della maggioranza prova vergogna per queste cose? Macché, il Governo non è presente! Giusto! Presidente, allora propongo di fare una cosa: siccome non c'è il Governo, sospendiamo il decorrere dei tempi per il mio intervento e aspettiamo che torni! *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. Il Governo è qui.

CIOFFI (M5S). Mi complimento con il Governo che è mobile.

PRESIDENTE. Il Governo mobile.

CIOFFI (M5S). Sì, il Governo mobile. Non si deve preoccupare, Presidente: quello muove e muove, ma prima o poi cade, come sempre succede. *(Applausi del senatore Crosio)*.

Ritorniamo al nostro discorso. Ci troviamo di fronte a tutto ciò. Certo, dobbiamo dare onore ai tassisti onesti. Poi magari in tutte le categorie ci sono i disonesti e quelli che non sono corretti vanno perseguiti. Però non si può ritornare nel *far west*: se qualcuno è amante di un'ideologia non liberale, ma liberista, a questo punto bisogna avere il coraggio di liberare tutti. Leviamo le regole pure ai tassisti, allora, se amate così questo vostro liberismo sfrenato, altrimenti favoriamo qualcuno sì e qualcun altro no. E siccome ogni volta succede che qualcuno si salvaguarda e qualcun altro no, ci viene un dubbio e quindi potremmo chiedere a colui che ha scritto l'emendamento: qual è l'interesse a fare un emendamento che favorisce solo qualcuno? Magari ce lo spiegherà, saremmo curiosi di saperlo. Vorremmo sapere se per regolamentare una cosa così specifica ci sono una passione o un interesse, diretto o indiretto. Vorremmo capire perché si fanno questi emendamenti. Magari un domani ci verrà spiegato, a noi, alla categoria dei tassisti, a quella degli NCC e soprattutto a tutti coloro che hanno fatto cause e adesso vedranno sballare il sistema giudiziario, perché se prima c'è una norma, poi ce n'è un'altra, che in seguito viene cambiata e ricambiata ancora, il principio del *favor rei* produrrà un ennesimo caos giudiziario.

Per adesso, le persone non prendono i taxi, perché i tassisti protestano a causa della senatrice Lanzillotta! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, svolgerò l'intervento con difficoltà, perché è oggettivo: in questo momento, siamo costretti ad intervenire senza conoscere se il testo che è uscito dalla Commissione è il medesimo che il Governo ha presentato con il maxi-emendamento. Prima, il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro ha detto che è «sostanzialmente uguale», non ha detto che è uguale, il che significa che ci sono state modifiche ed è oggettivamente impensabile che si possa sviluppare un dibattito serio, senza conoscere ciò su cui si va a dibattere. Sfidio chiunque, qualunque cittadino, a prendere una di queste 28 pagine che abbiamo avuto a disposizione non più di mezz'ora fa, infarcite di emendamenti che si aggiungono al testo originario e si incastrano con leggi esistenti, e a riuscire a districarsi in pochi minuti e a capire che c'è qua dentro.

Questo è il metodo che utilizza il Governo per imporre le leggi al Paese: non al Parlamento, ma al Paese e ai cittadini! Questo è un metodo da sudditi, non rispettoso nei confronti di chi paga le tasse e vuole semplicemente esercitare diritti: tramite queste leggi infatti non si consente di esercitare diritti,

ma si impongono gli interessi delle *lobby*. Questo è quello che sta accadendo, ancora questa volta.

Quanto sta accadendo qua fuori in piazza e in tutte le altre piazze d'Italia dovrebbe essere un serio campanello d'allarme per un Governo che tiene non alla propria reputazione in quanto tale, ma all'interesse e al bene del Paese. Domandatevi perché i cittadini stanno protestando e manifestando! E non date una risposta come quella che diede Maria Antonietta, quando le venne fatto presente che il popolo aveva fame e non aveva più il pane: «Dategli le *brioche*». Questo è il vostro atteggiamento: irridere, non prendere sul serio le cose. E allora noi vi ammoniamo, per l'ennesima volta: state scherzando col fuoco, perché la gente è arrabbia e non per caso, ma perché vede calpestati i propri diritti.

Qui dentro - questo sono riuscito a trovarlo, a pagina 8, non si sa poi cos'altro c'è - è presente l'emendamento presentato dalla senatrice Lanzillotta, quello a cui già accennava il collega Cioffi, e che, come si suol dire, fa carne di porco di tutto il sistema, che dovrebbe essere legale, della gestione del trasporto con conducente, dei taxi e delle licenze.

Vede, signor Presidente, ormai siamo abituati a ricordarci che non c'è niente di più definitivo in Italia di ciò che è provvisorio. Solo in un Paese come questo esiste il decreto milleproroghe, con cui annualmente il Governo, anziché affrontare i problemi, li trasferisce all'esercizio successivo. Questo sistema oggi è diventato non solo un modo per dilazionare la soluzione dei problemi, ma addirittura per consentire a chi si approfitta della illegalità di poter continuare ad esercitare nell'illegalità: è questo il paradosso cui si è arrivati. Tra una pagina e l'altra di questo decreto-legge, signor Presidente, si nascondono queste. (*Il senatore Candiani sventola una mazzetta di banconote false*). Le mazzette! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Quello che si nasconde in questi decreti è la corruzione, altrimenti ci si deve spiegare come può il Governo presentare questo disegno di legge, Atto Senato 2630, presentato dal presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze Padoan: lo stesso Padoan che va in Europa e poi torna in Italia e viene a dire che bisogna essere credibili e seri per poter avere spazio per ulteriori concessioni quando si deve approvare il bilancio. Come si può essere credibili e seri - lo chiedo a lei e a me, signor Presidente - se a pagina 28 della relazione al disegno di legge di conversione il Governo scrive: «Si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto con cui (...) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative» - udite! - «tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente». Qui il Governo ha scritto che la situazione di abuso è nota e che, anziché affrontarla, ne dilaziona il termine al futuro. E questo avviene da anni! Ma fino a quando possiamo consentire che un Governo getti nel ridicolo il nostro Paese? Fino a quando si può consentire che si scriva nelle leggi che esistono gli abusi, che il Governo lo sa e che anziché affrontarli li sposta in avanti?

Se poi a questo si aggiungono emendamenti come quello presentato dalla senatrice Lanzillotta, il famigerato 9.20, e la piazza si incavola, la piazza ha ragione, perché qui c'è scritto che le regole non valgono più. Questo è quello che sta succedendo: le regole non valgono, perché c'è sempre qualcuno cui qualcun altro consente di approfittarne, i cosiddetti amici degli amici. E basta con il sistema degli amici degli amici! Abbiamo già assistito alle cene tra Uber ed i componenti del Governo, agli incontri tra Uber e Renzi per declinare le modalità secondo cui devono essere fatte le leggi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*). Queste cose ce le ricordiamo e la gente - stia sereno presidente Renzi, stia sereno presidente Gentiloni Silveri - non se le dimentica.

Presidente Grasso, il Comune di Firenze, negli scorsi mesi, ha bandito 70 nuove licenze per il servizio di taxi a titolo oneroso: per avere quel diritto a lavorare, cittadini che pagano le tasse hanno pagato 175.000 euro. Con questa modifica delle regole, voi dite che quella è carne di porco, che non vale niente e che chiunque opera nell'abuso può continuare a farlo, dite che un sistema finanziato da una multinazionale come Uber può operare sul nostro territorio senza regole. Questo è quello che sta succedendo e questo è quello che avete scritto in questo provvedimento e a cui noi ci opponiamo

fermamente, perché non è serio nei confronti di chi è onesto, di chi vuole lavorare onestamente.

In questo provvedimento ci sono proroghe per la gestione del terremoto dell'Irpinia, che va avanti da 37 anni. Qui dentro ci sono proroghe per i pagamenti dei cittadini che hanno subito il terremoto negli scorsi anni e negli scorsi giorni: non l'annullamento delle cartelle, non l'esenzione dalle tasse, ma la loro posticipazione, per cui alla fine riceveranno un'altra mazzata. C'è poco da andare in giro a dire che il Governo si sta attivando per aiutare quelle popolazioni a risollevarsi, se non riesce a chiudere la gestione commissariale del terremoto dell'Irpinia di 37 anni fa ed inserisce la proroga per il pagamento delle tasse dei cittadini terremotati di oggi. Ma chi volete prendere in giro? Date le licenze a chi non le ha e lasciate che vi sia abusivismo, là dove esso dovrebbe invece essere scovato e cancellato.

Siamo disgustati da questo milleproroghe e la protesta che c'è qua fuori è una protesta legittima, fatta da gente che chiede solo di lavorare in un Paese serio, in un Paese in cui si conoscano le regole.

È ora di finirla di mettere una persona contro l'altra, senza garantire il rispetto delle regole. Abbiamo visto qua dentro come è stata modificata la Costituzione e - bontà di Dio - il popolo ha fatto capire che su quella strada non si va da nessuna parte. A quanto pare però il Governo, che è la fotocopia del Governo Renzi, non ha capito la lezione, perché continua ad avere a che fare con le *lobby*, continua ad avere a che fare con chi gli interessi li porta avanti non alla luce del sole.

Noi chiediamo solo questo, che ci sia serietà, che la finiate con le riunioni al Nazareno imposte poi al Paese con fibrillazioni costanti, che produrranno semplicemente l'exasperazione dei cittadini. Piantatela. Andiamo a votare, riportiamo la democrazia in questo Paese e lasciamo fuori le *lobby* dal Parlamento. Altro che presentare alla Camera dei Deputati un disegno di legge - che sostiene, tra l'altro, il tesoriere del PD Bonifazi - che vuole intervenire per regolamentare la gestione tra politica e *lobby*. Eccolo qua come agisce la politica del PD con le *lobby*! Eccolo qua come agisce la politica del PD con le *lobby*! (*Il senatore Candiani mostra una mazzetta di banconote false*). Questo è il vostro modo di fare! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Di questo noi ci vergogniamo; un provvedimento del genere non è degno di entrare in queste Aule.

Presidente, lei ha fatto bene la settimana scorsa quando, come ha scritto qualche giornale, ha salvato la faccia al Governo dichiarando inammissibile quell'emendamento che nulla c'entrava con il decreto-legge che avevamo in conversione per dare i soldi a Monte dei Paschi, un emendamento che invece voleva dare i soldi per coprire, con una garanzia fideiussoria, la Ryder Cup, una gara di golf. Ha fatto bene. Chiedo ancora a lei, Presidente, di guardare questo provvedimento e chiedo a chi poi lo dovrà controfirmare, al Presidente della Repubblica, di rifletterci bene, perché questo provvedimento nulla ha a che fare con le aspettative di serietà che i cittadini hanno all'esterno e nemmeno con il predicato di serietà che il Governo va enunciando sui giornali o quando si deve recare all'estero.

Voi tradire sistematicamente gli impegni. Sistematicamente. È sempre lo stesso *refrain* dello stesso Renzi che, quando deve mettersi in gioco, dice «me ne vado dalla politica, se perdo il *referendum*» e adesso sta facendo carte false per rientrare in campo. Finché lo fa con il proprio partito, peggio per loro, ma quando queste fibrillazioni si trasferiscono sul Paese, dico «dannazione a voi», perché mandate il Paese in rovina! (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Questo è quello che state facendo. La serietà, la parola data: «Me ne vado dalla politica». Ma vattene! E lascia che i cittadini possano esprimersi liberamente con elezioni democratiche! State facendo carte false e l'avete fatto anche nelle scorse ore.

Presidente, lei è al corrente che, per l'ennesima volta, due senatori del Partito Democratico, Gotor e Migliavacca, sono stati sostituiti in Commissione affari costituzionali perché avrebbero espresso un parere ed un voto non allineati con la linea politica del segretario del Partito Democratico Renzi? (*Commenti della senatrice Albano*).

Lei sa che questo è avvenuto? Questo non rispecchia il diritto di esprimersi liberamente che devono avere i rappresentanti del popolo. Questo è avvenuto ed è lo stesso metodo che abbiamo visto quando il PD ha messo mano alla riforma costituzionale e continuano a farlo perché il Governo Gentiloni Silveri è la brutta copia, la fotocopia in peggio, con il manovratore che sta sopra, del Governo Renzi,

con lo stesso modo di fare. Ma che Renzi se ne vada e faccia quello che gli è più congeniale: il piazzista. Vada a fare la Wanna Marchi in televisione, vada a vendere le padelle, almeno avrà una ragione di vita. Si trovi un lavoro dignitoso! Faccia qualcosa che lo renda utile, perché l'unica cosa che ha fatto finora è parlare, fare il politicante. Viene a dire qua dentro le cose e poi fa il contrario nel suo partito. Piuttosto, vada linearmente a fare quello che ha fatto il suo compagno e sodale Tony Blair: vada a fare il rappresentante di JP Morgan o di Goldman Sachs. Almeno lo farà alla luce del sole, almeno si saprà che è un lobbista; non lo faccia fare ai senatori attraverso emendamenti presentati al milleproroghe per andare a fare favori agli amici e ai lobbisti. No, Presidente, noi diciamo no! Diciamo no alla Bolkestein; diciamo no a questo modo di fare; diciamo no a questo Governo. Dovete andarvene subito!

Voteremo no a questo provvedimento, perché vogliamo che là fuori si sappia che qui dentro c'è ancora chi difende il popolo: non ci sono solo i rappresentanti delle lobby, perché la Lega difende il popolo e i diritti di chi vuole lavorare in un Paese libero, con regole serie, riconosciute e vere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Prima andrete a casa, prima si tornerà alle urne, prima la pianterete con questa pantomima e il Paese tornerà finalmente a essere serio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea docenti, allieve e allievi dell'Istituto tecnico agrario «Vittorio Emanuele II» di Catanzaro, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2630](#) e della questione di fiducia (ore 10,46)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSLA *(Misto)*. Signor Presidente, ieri abbiamo avuto modo di discutere e, nel corso della discussione, sono venute fuori argomentazioni ancora più vergognose di quelle contenute nel cosiddetto milleproroghe.

Non voglio fare polemica, ma chiarezza. Non accetto che qualcuno accusi qualcun altro di "parlare alla pancia", perché cuore e pancia sono due concetti completamente diversi, e soprattutto perché ciò che è stato argomentato non è stato frutto della pancia ma di un ragionamento oggettivo che altre persone, invece, non hanno fatto. Nessuno qui vuole mettere una barriera, un impedimento alla ricerca; ci mancherebbe: vogliamo più cultura, più ricerca; vogliamo più scienza e più competenza. Vogliamo anche maggiore obiettività nelle affermazioni che si fanno. Non accetto, allora, che una Presidente di Commissione dica: «E guardate che sono persone non incasellabili semplicemente negli interessi costituiti». Cosa significa «interessi costituiti»? Poi si parla di Telethon. Facciamo tutti le donazioni, però ci chiediamo allora, una volta per tutte, cosa producono i soldi di Telethon? Ai ricercatori viene data una miseria e vengono sfruttati in modo indegno per un Paese civile che voglia fare ricerca seria. Vediamo piuttosto quali sono gli interessi e chi ci guadagna dietro un'associazione di questo tipo.

Si fa ulteriore disinformazione - cosa gravissima, ripeto, perché arriva dalla Presidente della una Commissione igiene e sanità - perché un conto è la ricerca (per i tumori, per le malattie rare), altro conto è voler giustificare l'utilità di capire, ad esempio, i danni da fumo. I danni da fumo sono certi: il fumo è cancerogeno, provoca l'arteriosclerosi, l'invecchiamento e tutta una serie di altri problemi. Non abbiamo bisogno di ulteriori sperimentazioni che certificano quello che la medicina e la scienza sanno da anni. Dobbiamo allora fare dei distinguo.

Se non abbiamo recepito bene le direttive europee, come spesso ci capita, facciamo allora dei provvedimenti *ad hoc* e diamo anche un indirizzo in Europa, perché avrà pure un senso se in Europa siamo uno dei Paesi più importanti, pur con tutti i difetti e le problematiche. Affrontiamo le questioni nel merito una volta per tutte e nelle sedi giuste. È inutile che su alcune materie legiferiamo più volte, e quindi facciamo confusione, per poi andare in deroga perché le norme sono complicate e non applicabili.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

FUCKSIA (*Misto*). Quindi, dobbiamo ritornare indietro e dove, invece, è necessario legiferare non si legifera. A tal proposito, signor Presidente, visto che c'è lei a presiedere i lavori - e di lei mi fido - sollecito nuovamente la famosa calendarizzazione del disegno di legge n. 1482 a mia firma. Quando lo discuteremo avremo modo di affrontare questi temi una volta per tutte, per fare chiarezza sulla base dell'infrazione che l'Europa ci contesta, ma facendola vedere al Parlamento, non postulandola, inventandola o minacciandola, ma ragionando su quello che ci è stato chiesto esattamente, perché altrimenti si fa confusione.

A parte il discorso sul riordino e sulla Bolkestein, una direttiva che bisognerebbe rivedere facendo sentire la nostra presenza in Europa diversamente, l'ultimo punto che vorrei infine affrontare riguarda l'età pensionabile. Non tutti i lavori sono uguali: rivediamo una volta per tutte il discorso dell'età pensionabile, perché c'è differenza tra chi fa il notaio, il magistrato o il professore universitario (professioni dove l'esperienza fa valore aggiunto) e chi svolge un lavoro usurante. Si tratta di una questione importante. Affrontare questi temi significherebbe dare una dimostrazione al Paese che questo Parlamento ha senso di responsabilità e interesse verso i cittadini.

Termino il mio intervento evidenziando che, rispetto ai quattro provvedimenti milleproroghe che abbiamo votato, quest'ultimo, per come è posto oggi, è in assoluto il più indegno. Anticipo quindi il mio voto contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, cercherò di utilizzare i pochi minuti a mia disposizione per affrontare una questione sollevata anche dai senatori che mi hanno preceduto. Se siamo messi nella condizione di non conoscere il merito certo di un provvedimento che affronta tematiche molteplici e delicatissime, almeno cogliamola come un'occasione per determinare ancora delle modifiche. E lo facciamo al buio, perché ce ne sono alcune che gridano vendetta, perché ci sono impegni disattesi non dalle opposizioni o da pezzi di maggioranza, ma dai Ministri che dirigono queste politiche.

Per quanto riguarda la vicenda e le scelte da fare nel trasporto pubblico locale e le responsabilità concernenti alcune categorie, nei mesi scorsi abbiamo avuto un confronto impegnativo, ed anche l'opposizione si è fatta carico di dire a quelle categorie di fare di più, di dare un contributo a questo Paese in un settore delicatissimo nelle grandi città, che rischia di fare acqua da tutte le parti, per poter affrontare insieme e risolvere dei problemi fondamentali. Il diritto al trasporto, in un Paese moderno, è un diritto fondamentale: quando viene negato, in alcuni casi le conseguenze sono tragiche e cambiano le condizioni di vita materiali. Ho visto che quelle categorie hanno fatto dei passi in avanti straordinari rispetto ad atteggiamenti anche recenti - non ho paura di dirlo - segnati dal corporativismo; ripeto, hanno fatto passi straordinari facendosi carico di problematiche come quelle nei confronti delle popolazioni disagiate o degli anziani. In sintonia con gli enti locali più virtuosi, queste categorie si sono fatte carico e praticano tali attività nei confronti degli anziani e dei disabili negli orari più difficili.

Ma tutte quelle promesse di tavoli al Ministero e di incontri con le parti sono stati sistematicamente disattese, salvo "infilare" di notte emendamenti che vengono dalle grandi *lobby*. Conosciamo benissimo non solo il nome e il cognome delle senatrici e dei senatori che li firmano, ma sappiamo di chi sono quegli emendamenti: delle grandi *lobby* che non pagano le tasse nel nostro Paese, che non si fanno carico di quelle figure sociali che richiamavo prima. Mi riferisco, ad esempio, ad Uber e al turboliberismo. Noi critichiamo quell'Europa, che non è sociale, e a volte il Governo fa finta, così

come l'ex Presidente del Consiglio, di mettere in discussione quell'Europa, ma è proprio in casi come questo che la si mette in discussione: quando si permette ad un tessuto che fa parte del mondo del lavoro, come quello dei trasporti privati, di crescere, facendosi carico anche di aspetti sociali, o quando non si contrasta la visione iperliberista della direttiva Bolkestein, che permette l'invasione da parte delle grandi multinazionali e consente loro di espiantare un tessuto commerciale, caratterizzato anche dall'elemento locale. Con questo mio intervento voglio lanciare un ultimo appello, visto che c'è stato detto che il testo, che ancora non conosciamo e su cui è stata posta la fiducia, può essere oggetto di alcuni interventi e - aggiungo - di alcuni espliciti tagli. Sarebbe un fatto positivo se nel documento finale non trovassimo gli emendamenti che fanno riferimento al trasporto pubblico privato e alla brutta vicenda degli ambulanti. Questo ci permetterebbe di essere credibili, come istituzioni, anche in relazione ad un'altro adempimento, che mi aspetto da parte del ministro Delrio: la convocazione del tavolo, che più volte era stato promesso (ma le parti non sono mai state chiamate), finalizzato ad affrontare tali problematiche in maniera organica insieme agli enti locali. Altrimenti a vincere saranno solo i soggetti più forti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Cervellini.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Con il provvedimento in esame state mettendo le dita negli occhi a centinaia di migliaia di donne, di uomini e di famiglie e state dicendo che chi ha in spregio le regole è più forte e quindi vince la competizione, mentre chi si fa carico dei problemi più generali delle nostre città è sempre destinato a subire. Dove vivete? Forse vivete solo nei centri storici delle città e non conoscete le sterminate periferie, che andrebbero nella paralisi e si imballerebbero, se queste categorie non si facessero carico dei loro problemi. Abbiamo e avete ancora alcuni minuti, o forse alcune ore per evitare che questo provvedimento milleproroghe produca la devastazione di ciò che è rimasto del nostro tessuto produttivo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare la collega Lanzillotta, che con la sua fulgida iniziativa emendativa ha messo in grandi difficoltà tutti coloro che oggi sono giunti a Roma per lavoro e si sono trovati, come me, nella necessità di prendere d'urgenza un taxi, per raggiungere il centro storico o il Senato. Tutte le persone che, come me oggi, avranno la necessità di prendere un taxi d'urgenza, magari per recarsi in ospedale o al Pronto soccorso o per un qualunque altro fatto della propria vita, dovranno ringraziare sentitamente la senatrice del PD, Linda Lanzillotta. Cittadini, ricordatevelo!

Voglio ora ricordare cosa accade con il provvedimento milleproroghe in esame per ciò che riguarda il campo dei beni e delle attività culturali. Il ministro Franceschini e il Governo hanno deciso di non prorogare la previsione relativa agli importi derivanti dalla bigliettazione del Colosseo e degli scavi di Pompei, ovvero due beni appartenenti a due soprintendenze speciali, che finiscono direttamente nelle casse del Ministero e sono quindi sottratti alle casse di tali soprintendenze speciali, secondo quanto previsto in un emendamento della legge di stabilità.

Noi avevamo chiesto una proroga perché il ministro Franceschini per prima cosa deve smettere di fare delle riforme attraverso emendamenti o atti che in Parlamento arrivano solo per l'espressione di un parere.

Lo ha fatto con la riforma del Fondo unico per lo spettacolo, che è il fondo più grande al quale si attingono risorse per finanziare le attività e le istituzioni culturali; lo ha fatto con la riforma dell'organizzazione del Ministero; lo ha fatto quando ha istituito i grandi musei e lo rifà adesso: con un emendamento alla legge di bilancio sottrae risorse alle soprintendenze speciali (poi sicuramente le rielargirà, ma intanto le sottrae direttamente e incassa milioni di euro). Noi avevamo chiesto una proroga per permettere alle soprintendenze speciali di organizzarsi; tuttavia, con la battaglia politica in corso a Roma, attraverso il ministro Franceschini il Governo si è ben guardato dal capire la necessità di una proroga.

Si proroga invece la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 500

funzionari; si sa, infatti, che il Ministero è sotto organico e gran parte dei problemi della tutela del nostro patrimonio artistico derivano dalla mancanza di un organico numericamente adeguato, ma il Ministero proroga le procedure di selezione perché preferisce affidarsi al volontariato, in barba alle competenze che ci vogliono per la tutela del nostro patrimonio, o affida alla società ALES SpA queste attività per colmare le lacune.

Si potrebbe poi parlare dei contratti di collaborazione continuativa (i co.co.co), che rischiano di restare senza lavoro, avendo eliminato questo tipo di contratto e non avendo sanato la situazione.

Nella scuola è poi prevista una proroga per la riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici: un bel fallimento per lo spot dell'ex *Premier* (oggi *Premier* ombra? Boh, chissà) Matteo Renzi sull'edilizia scolastica. Ricordate quando mostrava le sue *slide* sulle scuole belle, le scuole sicure, le scuole nuove? Sembrava che da lì a pochi mesi in Italia avremmo avuto tutte scuole adeguate con classi adeguate, magari anche efficientate e messe in sicurezza; invece ci troviamo esattamente al punto di partenza, come in tanti altri campi, perché, al di là dello *spot* e dell'annuncio, l'ex Governo Renzi non è stato in grado di fare altro che *marketing* e questa volta sulla pelle degli studenti.

Poi cosa abbiamo ancora di bello? È stata prorogata la *card* cultura, non solo perché è finita in vendita su eBay, alla faccia del cambiamento culturale. Tante di queste *card* sono finite su eBay, perché evidentemente anche in quel caso il nostro ex *Premier* e la nostra ex ministra Giannini (che forse non è mai scesa dalle torri d'avorio del rettorato dell'università e non conosce il mondo della scuola pubblica e dei giovani) hanno pensato bene di fare questa *card* ma senza poi monitorare la situazione per sincerarsi che ci fosse un numero adeguato di esercenti che avesse aderito a questa campagna e che fosse possibile avere un *account* digitale funzionante per poterla utilizzare. Insomma, le solite cose fatte all'italiana: si è annunciata la *card* cultura perché nel 2016 c'era bisogno dei voti di questi diciottenni, però poi tali *card* vengono rivendute su eBay o chi la vuole utilizzare non può farlo.

Infine c'è la proroga degli stanziamenti milionari per le fondazioni lirico-sinfoniche, grazie a un bell'emendamento della senatrice Puglisi, che evidentemente ha a cuore il loro destino e quello che sta succedendo all'Arena di Verona in questo momento e quindi si permette di prorogare l'erogazione dei soldi destinati alle citate fondazioni. Il teatro comunale di Bologna ringrazia la senatrice Puglisi.

Queste osservazioni mirano solo a fare un volo panoramico, in quanto vi sarebbe altro da dire, ad esempio sulle misure a favore dei giovani musicisti emergenti, che non sono state rinnovate. Quindi, è grazie ad altri circuiti che un giovane può sperare di diventare un cantautore e di poter vivere della propria arte, non certo per questi contributi che non sono stati rinnovati. (*Applausi della senatrice Serra*).

Tutte queste persone, il mondo della cultura e della scuola, ringraziano nuovamente il Partito Democratico e i suoi emeriti senatori per queste bellissime misure che sono confluite nel milleproroghe. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole al provvedimento da parte mia e dei colleghi che fanno riferimento alle nuove iniziative politiche in materia di organizzazione di un campo politico a sinistra, cioè del campo progressista, per i contenuti, in via generale, necessari di questo provvedimento e per alcune questioni che sono state trattate e risolte.

Colgo l'occasione per citarne una che riguarda l'arteria Sassari-Olbia, in quanto essa è stata oggetto di un intervento della Ragioneria generale dello Stato in materia di contabilità speciale che ha avuto poi in Commissione un esito positivo. Noi, finalmente, potremo, nei prossimi mesi (e comunque entro il 2020), vedere completata una arteria che è nota per essere l'arteria delle morti e dei lutti. Un'arteria stradale che aspetta di essere conclusa da decenni e che, finalmente, rimanendo nella contabilità speciale cui è assegnata, potrà essere ultimata.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.800.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, la 5a Commissione, riunita fino a pochi minuti fa, ha preso in

esame, come da mandato, i profili di copertura, come da lei precisato nella richiesta di convocazione, ovviamente, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo. Questa doppia espressione ci dice l'ambito nel quale la Commissione si muove: in questo caso, la Commissione non esprime un parere con un voto, perché, appunto, siamo in una fase nella quale il Governo ha posto la questione di fiducia su un testo.

Quindi, la Costituzione prevede un percorso molto chiaro su tale aspetto, come anche il Regolamento del Senato. Tuttavia, è giusto che vi sia questo esame dei profili di copertura, e che esso si svolga nell'ambito di una prassi ormai consolidata, una prassi convenzionale che invita il Governo a porre la questione di fiducia non su un testo qualunque, ma sul testo votato e quindi emerso dai lavori della Commissione di merito. Questa prassi si è instaurata nella XIV legislatura, con l'ormai famoso lodo Morando-Pera. Essa fu applicata innanzitutto per la legge finanziaria, come si chiamava allora, poi divenuta legge di stabilità e oggi legge di bilancio. Poi, per analogia, è stata estesa a tutti i disegni di legge sui quali il Governo pone la questione di fiducia, in particolare quando si tratta di testi molto complessi, che comportano un lavoro anche certosino di attenzione ai dettagli, ai particolari, ai rimandi e ai rinvii, con un lavoro tecnico molto complesso come quello che richiede il milleproroghe.

Per quanto riguarda questa verifica di omogeneità del testo proposto al voto con la questione di fiducia, quindi il testo del maxiemendamento, con il testo emerso dai lavori della Commissione di merito, si segnalano solo due modifiche di carattere, diciamo così, prettamente tecnico.

La prima riguarda l'emendamento 13.2002 che è stato recepito nel testo del maxiemendamento espungendo l'allegato che conteneva l'accordo tra Fondo monetario internazionale e Banca d'Italia, per ragioni evidentemente di carattere istituzionale. Innanzitutto si tratta di un testo scritto in inglese, e dunque sarebbe piuttosto irrituale inserire in una legge della Repubblica italiana, un testo scritto in inglese, e poi contiene un evidente richiamo alle procedure che si usano nelle ratifiche, e ovviamente sarebbe improprio inserire una ratifica nel testo di una legge ordinaria.

La seconda modifica è relativa all'emendamento 9.67, che pure era stato approvato dalla Commissione, che in sostanza introduceva una proroga rispetto ad una norma introdotta dalla legge di stabilità del 2015, una norma tra l'altro già prorogata nella legge di bilancio in vigore e quindi sarebbe stato un *bis in idem* del tutto improprio.

Dunque, il Ministro ha parlato di un testo sostanzialmente identico e il testo è in effetti sostanzialmente identico, al netto delle suddette modifiche che, come l'Assemblea potrà cogliere (e certamente questo è stato il parere condiviso in Commissione bilancio), sono meramente tecniche.

Abbiamo, poi, un tema più complesso: la relazione tecnica allegata al maxiemendamento è stata bollinata, e quindi approvata dalla Ragioneria generale dello Stato, però con tre condizioni che riguardano tre punti dei quali si chiede o la modifica o l'espunzione dal testo del maxiemendamento.

Il primo punto riguarda l'emendamento 9.56 (testo 3) del senatore Uras, approvato in Commissione, e rispetto al quale la relazione tecnica dice che, in sostanza, la prevista proroga della contabilità speciale che riguarda l'arteria Sassari-Olbia fino al 2020, si pone in contrasto con le previsioni della legge rinforzata n. 243 del 2012. Questa osservazione del Ragioniere generale dello Stato è ineccepibile. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 243 - che è una legge rinforzata e quindi per noi assolutamente importante e che deve prevalere su qualunque legge ordinaria - si legge: «Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie a bilancio dello Stato». È evidente, quindi, che la proroga di una contabilità speciale entra in conflitto con questa norma prevista dalla legge n. 243. Tuttavia, la norma non è perentoria perché parla di «progressivo superamento» e naturalmente, in questo caso, bisogna capire che cosa si intenda con tale espressione. Ora, è evidente che siamo in presenza di un'opera in fase avanzata di realizzazione per la quale il cambiamento di contabilità rischierebbe di portare ad una interruzione o ad un ritardo nel suo completamento. Credo dunque che il carattere assolutamente strategico per una Regione come la Sardegna e il carattere di eccezionalità di tale opera possano aiutarci a superare l'obiezione della Ragioneria che, in ogni caso, non può configurarsi come un'obiezione *ex* articolo 81 della Costituzione

perché non ha a che fare con i profili di copertura, come ci è stato chiesto dal Presidente del Senato di rilevare. Pertanto, rilevando il carattere eccezionale della norma, che non deve costituire precedente in quanto la disposizione prevista dalla legge n. 243 del 2012 circa il progressivo superamento deve essere mantenuta e rafforzata, tuttavia a noi non sembra vi possano essere gli estremi per un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione (ove fossimo in quella sede). La nostra raccomandazione al Governo è, quindi, quella di mantenere nel testo del maxiemendamento l'emendamento presentato dal senatore Uras, così come avviene nel testo attuale.

Diverso è, invece, il caso di altre due osservazioni della Ragioneria, che riguardano, la prima, l'articolo 13, comma 2-*bis*, sul contenzioso sulle accise di autoproduzione d'energia e, la seconda, l'articolo 14, commi 7-*ter* e 7-*quater*, sui mutui dell'Emilia e la sospensione dei tributi: entrambe le osservazioni hanno rilievo dal punto di vista della copertura. Nel primo caso, la Ragioneria si esprime in maniera assolutamente perentoria: «L'emendamento è suscettibile di determinare minori entrate non quantificate e non quantificabili»; pertanto, in una sede ordinaria della 5a Commissione per la valutazione del testo formuleremmo un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nel caso dell'altra disposizione, sia pure con una formula più tenue, tuttavia si dice che «la disposizione non è assentibile, in quanto priva di una valutazione tecnica della quantificazione degli oneri indicati»; il Dipartimento del Tesoro aggiunge che ha espresso parere contrario sulla disposizione «in considerazione della sua inapplicabilità a causa del legame della proroga con il completamento dell'erogazione dei contributi per la ricostruzione», che dovrebbe essere verificato per ciascun beneficiario. In entrambi i casi si tratta, dunque, di pareri contrari sotto il profilo della copertura e perciò raccomandiamo al Governo di tener conto dei rilievi del Ragioniere generale.

Inoltre, dalla discussione in Commissione sono emerse due ultime osservazioni: da parte della senatrice Comaroli è stato fatto osservare come il parere di *nulla osta* espresso sul comma 14-*quater* del maxiemendamento a suo avviso presenti dei profili di criticità, in quanto la norma che proroga una scadenza può portare a un minor gettito (si fa riferimento alla norma che riguarda la lotteria sugli scontrini). Tuttavia, la Ragioneria sostiene e certifica che da questa norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica; riferisco quindi la questione sollevata dalla senatrice Comaroli, sulla quale però non emergono elementi che consentano di chiedere al Governo un cambiamento del testo.

Infine, è stata sollevata una questione che concerne la vita interna al Senato, in particolare da parte del senatore Azzollini, ma con la condivisione più ampia della Commissione, a proposito dell'ex emendamento 13.2002, da cui è stato espunto l'allegato di cui parlavo prima. In tale proposta si affronta infatti una questione di merito talmente complessa e rilevante che, a parere di alcuni commissari, avrebbe raccomandato una lettura in sede referente congiunta con la Commissione bilancio, data l'importanza del tema proposto. Si tratta di un tema che consegno alla nostra riflessione e, in particolare a quella del Presidente, per le prossime volte.

Con ciò, ho concluso il mio rapporto all'Assemblea sul lavoro svolto dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze, dottor Morando. Ne ha facoltà.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo ha preso atto, già nel corso dei lavori della Commissione, di quanto adesso il presidente Tonini ha richiamato a proposito del testo del cosiddetto maxiemendamento. Quindi il Governo, in forza della sottolineatura, che il presidente Tonini ha appena riproposto qui in Aula, dell'eccezionalità di questo parere della Commissione bilancio, accetta di mantenere, a proposito della Sassari-Olbia, il testo del maxiemendamento così com'è, non modificandolo come invece richiesto dalla relazione tecnica, per una precisa ragione. Se infatti la Commissione fosse stata nell'esercizio normale della sua attività, su quel testo non avrebbe potuto esprimere parere contrario *ex* articolo 81. Resta che quella norma, così com'è, conservando una contabilità speciale, si pone in violazione dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 243 del 2012 (la legge rinforzata che presiede alla contabilità e alla decisione di bilancio). Quindi è in forza solo di questa eccezionalità che noi accettiamo di lasciare il testo così com'è.

Invece il Governo accetta la proposta di espungere dal testo i due emendamenti su cui la Commissione

ha convenuto, sia pure senza un voto, ma - come ha richiamato il presidente Tonini - con un parere sostanzialmente condiviso, sulla base di valutazioni tecniche e non politiche. Il Governo accetta quindi di espungere dal testo ciò che si riferisce alle altre due eccezioni sollevate nella relazione tecnica, cioè l'articolo 13, comma 2-*bis* (emendamento 13.7), e l'articolo 14, commi 7-*ter* e 7-*quater* (emendamento 14.29), su cui si sono proposti problemi che, se la Commissione fosse stata in sede di esercizio normale della sua attività, avrebbe certamente deciso di cassare con un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della decisione del Governo.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, circa il tema del milleproroghe e la necessità di ricorrere a provvedimenti come il milleproroghe non voglio cedere all'ipocrisia, che potrebbe essere quella facile di dire che questo Governo utilizza il milleproroghe perché non è efficace nella sua azione, perché tutti i provvedimenti dovrebbero essere portati a scadenza a prescindere da lungaggini o da incertezze amministrative, che poi necessitano di termini più lunghi. Questo lo potrebbe dire chi vuole solamente fare una facile demagogia e utilizza il metodo dell'ipocrisia per valutare l'azione del Governo. È normale che per qualsiasi Governo, che sia il Governo centrale o quello di enti meno complessi, come Regioni ed enti locali, alcune questioni debbano trascinarsi di anno in anno e di bilancio in bilancio, perché questo fa parte dell'ordinarietà delle cose. Da parte mia non c'è quindi una condanna per l'utilizzo di questo tipo di strumento. Certamente, in un decreto-legge come il milleproroghe non si può pensare però di risolvere anche cose che si trascinano da un anno all'altro solo per dei ritardi minimi. Il problema dell'utilizzazione di uno strumento come il decreto-legge milleproroghe è proprio quello di rimandare di anno in anno ogni questione, perché magari non si è avuto il coraggio di fare delle scelte o perché non si è seguita, da parte del Governo, una linea di attuazione dei precedenti programmi e progetti e si cerca semplicemente di tergiversare, non avendo ben chiaro quale vuole essere l'approdo finale.

Farò degli esempi in questo senso più avanti che testimoniano proprio questo. D'altronde, nel passaggio di testimone tra il Governo Renzi e quello Gentiloni si è acuita l'idea di rinviare alcune questioni perché la cifra distintiva del Governo Renzi era proprio quella di occuparsi di alcune grandi enunciazioni *spot* - lo abbiamo ripetuto tante volte - che rientravano nella narrazione quotidiana del presidente Renzi; grandi *spot* lanciati attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e i *social* che poi si sono tradotti in grandi fallimenti o grandi incompiute. È inutile citare i casi della buona scuola e del *jobs act* sottoposto a *referendum*. La buona scuola è stata oggetto della ribellione del mondo scolastico, perché di fatto non va nella direzione auspicata dal Governo. La stessa riforma Madia è stata soggetta a più interventi di valutazione di legittimità costituzionale e comunque di attenzione anche da parte del Consiglio di Stato. È stato infatti dimostrato che già la legge delega aveva dei difetti, e che anche i decreti attuativi pongono problemi importanti. Poi, certamente, l'azione di Governo è ristagnata ulteriormente durante il periodo referendario, che ha comportato un'inerzia, una paralisi, totale del Governo perché tutte le attenzioni erano rivolte al buon esito del *referendum*. Da questa inerzia è nata l'esigenza del milleproroghe, che non si occupa delle proroghe necessarie e sacrosante che possono essere connaturate all'azione di Governo, ma di tutta una serie di incompiute e di questioni irrisolte. Ne potrei citare tante. Alcuni provvedimenti sono certamente apprezzabili. Penso alla deroga per quanto riguarda le regole sulle assunzioni annuali della polizia penitenziaria con lo scorrimento delle graduatorie, ma è una piccola cosa rispetto a problemi molto più ampi che riguardano la polizia penitenziaria e il mondo che ruota intorno ad essa, ovvero l'organizzazione del nostro sistema carcerario. Si tratta infatti di un piccolo palliativo che non risolve niente.

Prima di giungere alla conclusione, vorrei citare il caso più eclatante di questi giorni: le ribellioni e le proteste relative alla direttiva Bolkestein. A prescindere dal merito dell'emendamento introdotto nel decreto milleproroghe, deve essere censurata la inattività del Governo Renzi degli ultimi tre anni, che ha tergiversato riguardo alle modifiche della legge di recepimento della direttiva Bolkestein per il demanio marittimo e per la questione degli ambulanti e del commercio su area pubblica, attendendo decisioni da parte della Corte di giustizia europea che si sono poi rivelate infauste per i nostri operatori. Solo da qualche giorno c'è un disegno di legge del Governo, ma le incertezze sono totali e si trascinano di anno in anno e anche la proroga prodotta in questi giorni è semplicemente un ulteriore elemento di confusione che non risolve la questione. Il Governo doveva decidere; non l'ha fatto perché era preso da azioni demagogiche e dal grande *referendum*, che poi ha rappresentato il grande tracollo di un'epoca che ormai è conclusa.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo Conservatori e Riformisti. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. Vorrei approfittare un attimo per richiamare l'attenzione del presidente Tonini, che ha fatto un'osservazione sull'assegnazione dei provvedimenti da parte della Presidenza.

Rispetto a questa riflessione, che certamente accetto, ricordo che non è immaginabile che l'assegnazione del provvedimento possa essere condizionata dagli emendamenti che vengono presentati. Per definizione questi sono eventuali, quindi, nel momento in cui ve ne sono, la 5^a Commissione ha la possibilità in questa sede di fare le proprie osservazioni, così come ha fatto. L'idea di una co-assegnazione in relazione a un emendamento è una prassi parlamentare che non è mai stata seguita.

Ringrazio quindi per l'osservazione, però mi dispiace, dovremo continuare così.

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ricordo che l'anno scorso l'abbiamo fatta congiunta la Commissione, proprio per evitare queste questioni.

PRESIDENTE. Sto parlando dell'assegnazione iniziale in funzione degli emendamenti presentati. Quello è un altro problema: se viene ritenuto di fare un'assegnazione congiunta la si fa sin dall'inizio, non in funzione degli emendamenti che sono presentati. È questo il punto, senatrice Comaroli, forse non ero stato chiaro.

COMAROLI (LN-Aut). Grazie per la precisazione, signor Presidente. Comunque, indubbiamente non siamo noi a dire che il milleproroghe non serve, ci mancherebbe. Quello che fa specie, in modo particolare, sono le norme in esso contenute.

Dispiace infatti vedere alcune norme di proroga, soprattutto su questioni che abbiamo appena affrontato. Faccio un esempio: poco tempo fa abbiamo affrontato il provvedimento sul terremoto e adesso in questo milleproroghe ci ritroviamo proroghe che avevamo già evidenziato in quel provvedimento, con emendamenti che questo Governo ha respinto: guarda caso, adesso, ritroviamo quelle proroghe.

Con riferimento ai terremoti che si sono verificati nel 2016, facciamo l'esempio del posticipo delle rate dei mutui e delle bollette del gas, dell'elettricità e quant'altro, che avevamo già evidenziato; adesso, però, il Governo finalmente ha capito che quello che avevamo detto era corretto e ha previsto la proroga.

Ancora, è corretto fare la proroga per le Province e le Città metropolitane, che addirittura possono assumere personale anche se non hanno raggiunto l'equilibrio e rispettato gli obiettivi. Anche in questo caso, però, da quanto tempo diciamo che i continui tagli fatti alle Province non le mettono in condizione di erogare i servizi? Finalmente, anche in questo caso il Governo si è accorto che c'è qualcosa che non va.

Quanto alla proroga dell'adeguamento delle norme antincendio nelle scuole, poi, è pazzesco pensare di prorogare una norma sì da consentire di rinviare la messa in sicurezza degli istituti e le norme

antincendio delle scuole frequentate dai bambini. Interrogiamoci però sul motivo per cui si deve arrivare a questo punto e prevedere una proroga: anche in questo caso, il Governo ha fatto continui tagli ai Comuni, che non hanno i fondi per poter rispettare norme che dovrebbero essere inderogabili.

Ci sono ancora norme di proroghe per Pompei. In quanti provvedimenti abbiamo trovato il complesso di Pompei? È mai possibile che non si abbiano né un coordinamento né un obiettivo prefissato con tutto il progetto culturale che c'è intorno a Pompei? No: si arriva a un punto e, anche qua, sottolineano l'inadempienza del Governo.

Quanto al *jobs act*, considerato un grande provvedimento, si prevede una proroga anche in questo caso, consentendo alle amministrazioni pubbliche di stipulare i contratti di collaborazione vietati dal *jobs act*. Ma perché viene consentito alla pubblica amministrazione di stipulare i contratti di collaborazione mentre tutti gli altri, privati e aziende private, non lo possono fare? O si ha una linea, o non la si ha, ma non si può impedire agli altri di fare una cosa che invece la pubblica amministrazione può fare in deroga alla legge.

Parlando poi di commissari, si può capire l'utilità di prorogare i commissari per assolvere agli ultimi atti che restano da espletare, ma non si capisce la proroga del commissario per il terremoto avvenuto negli anni Ottanta: si parla di quasi trentasette anni fa, quindi forse c'è qualcosa che non va ed anche in questo caso bisognerebbe mettere maggiore attenzione nel fare le cose.

Un altro punto che non comprendiamo riguarda la RAI. Tutti, dai Comuni alle Province, devono operare dei tagli, con i problemi che poi questo genera e che ho spiegato prima, mentre la RAI invece può evitare di farlo grazie a questa proroga che viene concessa. Sarebbe invece stato importante approvare quell'emendamento, che mi rammarico sia stato respinto, che chiedeva di prorogare un contributo di 10 milioni di euro per il finanziamento delle terapie innovative per i malati oncologici, tanto più quando pensiamo ai 290 milioni che invece vengono erogati per il *bonus* maggiorenni, che era talmente importante che i beneficiari non ne hanno neanche usufruito totalmente.

Infine, avevamo sottoposto il problema dei prodotti omeopatici. Molte aziende, dal momento che è cambiata la normativa e devono rinnovare le licenze, avevano chiesto di posticipare i termini per presentare tale richiesta, proprio per la difficoltà tecnica nel predisporre tutta la documentazione necessaria. In questo caso invece il Governo ha detto di no, non pensando a tutte le aziende che ci sono dietro a questi prodotti, che vengono utilizzati dal 20 per cento delle persone in Italia.

È invece positivo il fatto che il Governo abbia capito l'importanza di dare un contributo alla associazione ANMIL, che svolge un ruolo importantissimo fornendo un supporto alle persone che hanno subito un infortunio sul lavoro, cambiando loro la vita.

Detto tutto questo, signor Presidente, esprimendo anche il rammarico per come si sono svolti i lavori della 5a Commissione (che, come ha già detto anche il suo Presidente, forse avrebbe potuto intervenire in modo più proficuo ed incisivo sulla questione), noi diciamo convintamente no a questo provvedimento, perché evidenzia quello che il Governo non ha fatto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del cosiddetto decreto milleproroghe è diventato un appuntamento ormai abituale per le Aule parlamentari. Un provvedimento che contiene un po' di tutto e che consente di prorogare appunto diversi termini in scadenza.

Tuttavia, è inevitabile constatare, come abbiamo sentito più volte in quest'Aula, che ancora una volta il Governo ricorre in maniera astuta alla fiducia con la conseguenza che una frequenza tale viene oramai percepita come una quasi costante della procedura legislativa nazionale. E quindi anche noi, oggi, non fosse altro che per testimoniare che non ci siamo assuefatti a un abuso del genere, evidenziamo il persistente e inappropriato uso di questo specifico strumento, respingendo l'idea che il Governo sia legittimato a ricorrere al voto di fiducia sui suoi provvedimenti in qualsivoglia maniera o momento.

Infatti ciò che pare essere totalmente ignorato è che il valore politico della fiducia parlamentare, posta con una tale frequenza, cessa di possedere quel carattere positivo e nobile di garanzia dell'azione governativa, per cui il potere esecutivo finisce per sostituirsi con una forma negativa e sprezzante, a quello legislativo.

Vincolare così frequentemente i provvedimenti del Governo, ponendo su di essi la questione di fiducia appunto, porta sulla scena un imbarazzante ricatto politico nei confronti dell'Aula parlamentare. In un certo senso, quindi, le Camere di rappresentanza si sentono obbligate a esprimere un giudizio di approvazione, decentrando così l'attenzione: anziché esprimere il proprio parere sull'eventuale bontà del decreto e della norma in sé, la maggioranza si limita a confermare (a prescindere dal contenuto) il sostegno compatto al Governo in carica, onde evitare spiacevoli ripercussioni di sistema e di equilibrio politico.

Questo è, inoltre, un atteggiamento che contrasta fortemente con la logica e il principio della Repubblica parlamentare. La centralità del corpo rappresentativo per eccellenza si trova, difatti, minacciata da un prevalere di sollecitazioni ed imposizioni che suonano come degli *ultimatum* da parte dell'organo esecutivo, il quale finisce per sostituirsi al legittimo destinatario del potere legislativo, che è il Parlamento.

Scenario del resto confermato dalla elevata quantità di leggi nate attraverso la mera conversione di decreti-legge o di leggi delega, ovvero forme riconosciute come prerogative esclusive del Governo.

Le conseguenze di un insistente ricorso allo strumento della fiducia sono, di conseguenza, decisamente gravi, soprattutto per il valore e il significato politico che racchiudono in sé. Un simile istituto dovrebbe in realtà essere contraddistinto da un carattere del tutto eccezionale, speciale e straordinario, così da intenderne e sottolinearne un uso modesto, se non addirittura raro. Non si tratta di rimproverare una banale questione di forma o una sempliciotta prassi procedurale nei lavori interni ai due rami del Parlamento; piuttosto, c'è la consapevolezza di un attacco ai principi base della rappresentanza e della sovranità politica che varrebbe la pena interrompere, ripristinando completamente una saggia separazione dei poteri fra Governo e Parlamento o, più semplicemente, recuperando un nobile e solido rispetto delle singole prerogative affermate.

Queste valutazioni fanno il paio con l'abuso del ricorso alla decretazione di urgenza incarnata nei decreti legge, alla cui base dovremmo sempre individuare le caratteristiche della necessità e dell'urgenza. Infatti, al netto delle proroghe che riguardano il pubblico impiego con il differimento dei termini a favore dei 40.000 precari della pubblica amministrazione, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma, i 2.000 contratti a tempo determinato che vengono allungati di un anno ancora, ci troviamo di fronte a delle proroghe che potremmo definire seriali, nel senso che anno dopo anno ce le ritroviamo sul tavolo, senza che si possa ricondurre a normalità una disposizione di legge nata per governare la temporaneità di una situazione.

Mi riferisco, ad esempio, all'ennesima proroga (la quarta) dell'operatività del Sistri, ovvero del Sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti, senza la quale verrebbe meno sia il doppio sistema di registrazione (cartaceo e informatizzato) per i rifiuti speciali e soprattutto troverebbe immediata applicazione il regime sanzionatorio per chi non si adegua.

Come pure è curioso che sotto la voce emergenza si vada a prorogare ancora una volta l'unità tecnica amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania, che resterà operativa fino al 31 dicembre.

Per non dire della dodicesima proroga che viene prevista per i poteri ai prefetti chiamati a sollecitare i Comuni nell'approvazione dei bilanci di previsione.

Siamo all'undicesima proroga per il contrasto alle pratiche abusive dei servizi di taxi e noleggio con conducente.

Per non parlare del fatto che continuerebbe ad avere carattere d'urgenza quanto previsto all'articolo 9, cioè consentire al commissario *ad acta*, nominato nel lontano 1980, per il terremoto dell'Irpinia di restare in carica almeno per tutto l'anno 2017.

La cosa che sconcerta in casi come questo è che tale previsione viene giustificata con il

completamento di opere infrastrutturali rimaste abbandonate per anni, di schemi viari funzionali, di chiusure amministrative, tecniche, contabili ed espropriative. Si fa riferimento con disinvoltura alla complessa opera relativa alla costruzione di nuove infrastrutture e allo sviluppo industriale delle aree terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, avviata dalla legge n. 219 del 1981.

Cari colleghi, sono passati trentacinque anni da quella legge e oggi che siamo entrati in un nuovo secolo dobbiamo sentirci dire ancora che il mancato completamento delle attività nei termini previsti dalla legge non è stato causato da inerzia o ritardi del commissario e della relativa struttura di supporto, bensì dalla difficoltà - si dice - di gestire opere, vertenze e procedure complicate, a cui si aggiunge la necessità di interventi su opere rimaste per anni in stato di abbandono.

Sono queste le nostre preoccupazioni, signor Presidente, e il fatto che oggi parliamo ancora di terremoti che hanno devastato le nostre terre in decenni passati ci fa essere anche piuttosto tristi e pessimisti rispetto agli eventi calamitosi di quest'anno.

Sono questi i motivi per cui il nostro Gruppo voterà contro la fiducia posta dal Governo.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, questo ennesimo milleproroghe rappresenta l'emblema di un sistema normativo che non riesce mai a essere puntuale nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Lo ha correttamente riconosciuto lo stesso relatore Collina, al quale diamo atto del grande lavoro di mediazione svolto in 1a Commissione su punti cruciali del provvedimento. Certo, riprendendo le parole del relatore, il milleproroghe è anche uno strumento di enorme importanza per dare una soluzione, anche se parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare le situazioni di emergenza che si sono verificate drammaticamente negli ultimi mesi. Tuttavia, in una democrazia parlamentare funzionante, questo strumento dovrebbe rappresentare un'eccezione, un'anomalia, e invece dal 2001 a oggi è diventato una regola su cui si sono adagiati Governi di ogni colore, compresi quelli cosiddetti tecnici.

Bisognerebbe porsi tutti un problema politico fondamentale: come può uno Stato chiedere ai contribuenti di rispettare le scadenze che vengono loro sistematicamente imposte se poi ogni anno, negli ultimi giorni utili, i Governi emanano un decreto - il milleproroghe, appunto - che fin dal nome suona come una sorte di presa in giro?

Di fatto, questo provvedimento è una congerie di provvedimenti particolari che spesso complica la vita dei cittadini introducendo cambiamenti e rinvii in materia fiscale fuori tempo massimo.

La civiltà di un Paese si misura anche dalla certezza del diritto. Molti Presidenti del Consiglio hanno riconosciuto la necessità di una riforma del procedimento legislativo, che così com'è rende impossibile sia programmare la produzione normativa, sia, per i cittadini, stare al passo di cambiamenti continui e spesso disordinati. Allo stesso modo, dal Quirinale, da molti anni a questa parte, sono giunti alti moniti agli Esecutivi di non varare provvedimenti disomogenei, e dunque in contrasto con la Costituzione. Eppure, nulla è mai veramente cambiato, come dimostra, appunto, il riproporsi periodico di questo provvedimento pieno di contenuti eterogenei, che conferma così le difficoltà strutturali del nostro sistema politico-amministrativo.

Il milleproroghe anche quest'anno contiene proroghe disparate che investono i più diversi settori: pubblica amministrazione, lavoro, politiche sociali, istruzione, università e ricerca, competenze dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze. E poi, ancora, comunicazione ed editoria, salute, infrastrutture e trasporti, cultura, ambiente, fino alla proroga dei termini relativi a interventi emergenziali, come quelli sul terremoto. Quasi l'universo mondo, insomma, e questo proliferare di proroghe è il segno più tangibile di un modo di legiferare caotico e inefficiente, molto lontano dalle necessità del Paese reale, dai problemi quotidiani che devono affrontare i nostri cittadini e le nostre imprese, ma anche gli amministratori locali.

Un esempio per tutti: la proroga dei contratti a tempo determinato e a progetto per le Province è l'ennesima conferma del fallimento della legge Delrio, che dal 2014 a oggi ha svuotato questi enti di

personale e soprattutto di risorse, ma non di funzioni fondamentali, come la pianificazione territoriale, le strade, l'edilizia scolastica, il trasporto pubblico e privato. Un'incertezza normativa che era congenita a una riforma mal concepita e che è stata aggravata dalla bocciatura della riforma costituzionale, che aboliva le Province e riduceva le competenze legislative delle Regioni.

La legge Delrio ha trasformato le Province in enti di area vasta, ma le Province continuano ad esistere come anatre zoppe anche se restano nella nostra Costituzione. A questo va aggiunto il combinato disposto dell'insuccesso della riforma della pubblica amministrazione, di cui questo decreto-legge si è dovuto far carico attraverso tutta una serie di proroghe che riguardano anche le Regioni, le Province e gli enti locali. In questo modo, le Province potranno perlomeno approvare i propri bilanci per l'anno in corso, ma si tratta di un cerotto che non sana la piaga che si è determinata.

Sempre in tema di pubblica amministrazione, il Governo sembra essersi accorto solo a dicembre che, a causa del *jobs act*, che contiene il divieto di rinnovo dei contratti a termine e delle collaborazioni, 40.000 precari della pubblica amministrazione sarebbero rimasti nel 2017 senza lavoro. Problematiche evidentemente sfuggite nell'*iter* di attuazione della cosiddetta riforma Madia. Certo, per quanto riguarda gli enti locali, qualche passo in avanti è stato fatto, cercando di superare la stagione dei tagli lineari e le rigide regole del patto di stabilità interno, ma è evidente che ci vorrà ben altro per garantire al settore un quadro di stabilità normativa e finanziaria fatto di regole certe e durevoli.

Detto questo, ci sono poi - e sono state già citate in precedenti interventi - proroghe a dir poco preoccupanti come quella del termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, che viene ancora una volta prorogato. Qui si parla della messa in sicurezza dei 42.000 edifici scolastici italiani, e il paradosso è che stiamo parlando dell'applicazione di regole che risalgono al 1992, ma che le proroghe sistematiche hanno vanificato in tutti questi anni. Eppure la sicurezza di alunni e insegnanti dovrebbe rappresentare la priorità delle priorità per lo Stato.

Sappiamo che la proroga dipende dal taglio delle risorse ai Comuni e alle Province, ma il precedente *Premier*, se non ricordo male, aveva assicurato che la stabilità delle scuole è più importante della stabilità finanziaria dell'Unione europea. Cerchiamo, almeno d'ora in avanti, di essere conseguenti, perché non è più tollerabile che il 60 per cento delle scuole italiane non sia a norma. La stessa considerazione vale per decine di migliaia di strutture alberghiere non adeguate alla prevenzione degli incendi.

Poi ci sono delle norme barzelletta, come quella relativa ai giochi olimpici di Torino 2006, e la già citata proroga che riguarda il commissario per il terremoto in Irpinia, che risale a trentasette anni fa.

Nulla di nuovo, solo la prosecuzione automatica di un malcostume tutto italiano, di una cattiva eccezione diventata regola. Per questo voteremo contro la fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, in Commissione affari costituzionali, come Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE, abbiamo concorso ad un esame approfondito di merito del provvedimento, che ha consentito anche di introdurre modifiche e novità rispetto al testo del decreto-legge governativo. Abbiamo apprezzato la posizione di dialogo e confronto costruttivo che il Governo ha saputo proporre con i Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Come Gruppo per le Autonomie abbiamo avanzato proposte di differimento dei termini, non in contrapposizione alle disposizioni di legge, ma con la finalità di rendere le norme sostenibili ai fini del governo territoriale o della tutela delle categorie economiche, produttive e sociali interessate. Non possiamo che apprezzare che siano state accolte molte delle nostre proposte.

Abbiamo ottenuto, ad esempio, una proroga dei termini entro i quali i rifugi alpini avrebbero dovuto far fronte agli adempimenti in materia di prevenzione incendi, previsti dal nuovo regolamento introdotto nel 2011. Aver ottenuto una proroga alla fine del 2017, rispetto al termine precedente, per i soli rifugi alpini, è indice della consapevolezza maturata in ordine alla loro peculiarità ed alla

particolare complessità e onerosità degli interventi di adeguamento in alta montagna.

Positiva è anche la proroga in merito all'adeguamento della normativa antincendio per alberghi con oltre venticinque letti fino alla fine del corrente anno. L'ammodernamento richiesto dalla nuova normativa impone infatti interventi strutturali particolarmente onerosi, soprattutto in tempi di crisi. Le imprese alberghiere non chiedono eccezioni, ma tempi e modalità progressive di adeguamento a costi praticabili.

Con la proroga dei termini per l'adeguamento dei piccoli impianti agricoli, soggetti alle nuove disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, si prevedono ora condizioni di adeguamento più agevoli per le imprese agricole, con una sensibile diminuzione dei costi che dovranno sostenere, ad esempio, in relazione ai serbatoi di rifornimento dei macchinari agricoli.

Nel contempo, la proroga del termine per conseguire l'abilitazione all'uso delle macchine agricole consentirà a tutte le circa 500.000 persone coinvolte di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento relativi, cosa che fino ad oggi per motivi organizzativi era possibile solo per una piccola parte degli interessati, evitando così ricadute negative per l'agricoltura.

Per quel che riguarda il grande problema dell'abrogazione del sistema Intrastat e dell'introduzione del nuovo spesometro, abbiamo concorso a trovare una soluzione accettabile per tutte le categorie interessate.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di stigmatizzare l'uso continuo, ormai quasi tradizionale, del decreto milleproroghe a fine anno, che anche oggi, come per tradizione, si conclude con un voto di fiducia. Esso è infatti la spia più grave dell'inefficienza generale dell'apparato dello Stato e del Governo e talvolta risponde, più propriamente, ad una precisa volontà del Governo di disapplicare alcune norme o di non voler affrontare in modo strutturale alcuni problemi. Purtroppo il decreto milleproroghe diventa anche lo strumento attraverso il quale molte *lobby* si esercitano per avere soddisfazione, utilizzando sia la proroga, sia la mancata proroga.

L'incapacità del Governo di affrontare in modo strutturale alcuni problemi emerge con chiarezza a proposito dell'annosa vicenda dei precari della pubblica amministrazione. Siamo molti contenti che siano state inserite norme riguardanti l'assunzione delle 887 unità di personale della polizia penitenziaria, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISTAT, che tra l'altro ci sono costate molto impegno e molta fatica. Rimane purtroppo intatta una serie di altri problemi ed è molto grave che, mentre da una parte si approvano leggi in cui si vieta l'utilizzo delle assunzioni a tempo determinato, all'interno del pubblico impiego si continuano a reiterare di anno in anno i contratti precari, senza affrontare in modo strutturale la questione. Ci dispiace anche molto che gli emendamenti che abbiamo presentato su tutte le vicende relative al mondo della scuola e dell'università non siano stati accolti, perché anche in quel caso ci troviamo di fronte ad una serie di problemi anche molto gravi.

Signor Presidente, all'interno del provvedimento in esame è anche emersa una serie di questioni che non si sono volute affrontare in modo strutturale e che denotano l'idea del Governo secondo cui, grazie alla bacchetta magica del liberismo e del libero mercato, si può offrire una risposta innovativa al Paese. Mi riferisco ad esempio alla vicenda della direttiva Bolkestein. Abbiamo sempre contestato e avvertito che nel recepimento si sarebbe dovuto essere molto attenti ad adattarla alle situazioni del nostro Paese. Ci siamo trovati di fronte, anche questa volta, ad un intervento riguardante la questione del commercio ambulante, che aveva la necessità di una proroga vera, per poter affrontare con serietà - speriamo ancora che lo si possa fare e per questo lavoreremo - il fatto che, a nostro avviso, una serie di settori come questo dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della direttiva. L'intervento contenuto all'interno del decreto milleproroghe evidentemente non è rispondente a questa esigenza. Infatti da una parte c'è una proroga e dall'altra c'è la riaffermazione zelante dell'applicazione della direttiva stessa.

Mi lasci poi dire, signor Presidente, che noi troviamo gravissima la proroga approvata in Commissione di ulteriori due anni rispetto al termine posto dal Governo, cioè fino al 2020, dell'entrata in vigore del divieto di sperimentazione animale per xenotrapianti e sostanze da abuso; tra l'altro ci sono stati interventi molto sgradevoli da questo punto di vista. Ieri in quest'Aula abbiamo sentito risuonare interventi con toni da guerra, da crociata, di un integralismo incredibile, che tacciano tutti coloro che pongono questioni molto serie, non dal punto di vista etico ma anche scientifico, di essere quasi contrari alla ricerca. Devo dire che sono state anche utilizzate frasi che purtroppo qualificano anche le persone che le hanno pronunciate e che io trovo molto gravi. A questo proposito vorrei solo dire che sono le stesse parole che abbiamo sentito risuonare per 25 anni nel nostro Paese da quanti si opponevano al divieto di effettuare i test dei cosmetici sugli animali; divieto poi entrato in vigore a livello europeo, che ha dimostrato come i test sostitutivi siano molto importanti per la ricerca stessa; sono le stesse forze che non hanno fatto partecipare l'Italia ai numerosi bandi comunitari per l'assegnazione di risorse economiche per lo sviluppo di metodi alternativi alla vivisezione, contribuendo ancora una volta a far scappare all'estero i ricercatori italiani, bloccati dal dogma della sperimentazione sugli animali. In tutti questi anni, insieme a numerosi scienziati, epidemiologi, ricercatori di università pubbliche (da quelli di Pisa a quelli della Sapienza di Roma), proprio per la ricerca abbiamo disperatamente chiesto di poter investire nei metodi alternativi, di poter fare un salto in avanti per il bene non soltanto degli altri esseri viventi, delle altre specie, ma anche della specie umana. Non si tratta quindi solo di una questione etica, anche se io ritengo che la ricerca debba avere un fondamento e una responsabilità sociale ed etica. Io credo che l'investimento sui metodi alternativi consentirebbe al nostro Paese e a tutta la ricerca di compiere un grande passo in avanti.

Signor Presidente, oltre a questo, c'è anche una serie di altri motivi che potremmo elencare: penso a una serie di proroghe seriali, che ormai si riproducono di anno in anno e che ormai sono molto gravi. Vorrei soltanto stigmatizzare quella che ancora una volta proroga il termine per l'adeguamento di tutti gli impianti antincendio - che trovo gravissimo - all'interno degli asili nido e potrei ancora elencare una serie di proroghe che riteniamo molto gravi.

Per tutti questi motivi i senatori di Sinistra Italiana non voteranno la fiducia e voteranno convintamente contro il provvedimento in esame.

Aggiungo infine solo la vicenda riguardante i tassisti di cui ci stiamo tutti occupando. Signor Presidente, non solo bisogna assolutamente affrontare la questione con serietà, ma anche finirla, una volta per tutte, con l'illusione che il liberismo e il libero mercato possano dare una prospettiva al nostro Paese; non è così, ci stiamo riempiendo di operatori che non pagano le tasse in questo Paese, ma magari in altri Stati, e se continueremo in questo modo rischiamo veramente di avere ulteriori problemi per le famiglie e per i tanti lavoratori. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, nonostante il provvedimento milleproroghe rappresenti storicamente un elemento di fragilità o di debolezza del sistema politico, credo che in certi casi sia indispensabile per dare continuità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa.

Mai come in questo caso devo dire che il provvedimento è stato esitato grazie al lavoro meticoloso e puntuale della Commissione affari costituzionali diretta dal vice presidente Torrisi, con l'impegno del relatore Collina, alla presenza dei sottosegretari Pizzetti e De Micheli; ciò ha consentito di portare in Aula un provvedimento che porta con sé tutte quelle proroghe che sono assolutamente necessarie e indispensabili per un buon proseguimento all'azione amministrativa dello Stato. Devo dire che i criteri adottati, assolutamente stringenti, hanno consentito di fare una selezione importante delle proposte emendative che - come sappiamo - erano più di 1.200 e sono state ridotte del 60 per cento, proprio perché il criterio di assoluta attinenza e rispondenza alla effettiva necessità di introdurre regimi transitori o proroghe è stato assolutamente rispettato.

Proprio per questo si è evitato di ricorrere alla tentazione d'introdurre misure che potessero richiamare una finanziaria *bis* o, addirittura, un provvedimento *omnibus*.

Alcune misure del milleproroghe, quali quelle sulle Province, sul Corpo di polizia penitenziario, sui precari dell'ISTAT, sull'istruzione, sul terremoto, sono ritenute unanimemente utili.

Restano, chiaramente, dei punti oscuri nel provvedimento che devono essere necessariamente chiariti. Mi riferisco al problema degli ambulanti e della direttiva Bolkestein. È ingiusto, signor Presidente, che l'onere di una decisione così importante venga spostato dal Governo alle Commissioni e alle Assemblee parlamentari.

Io auspico che, in occasione del prossimo milleproroghe, se ancora sarà in carica questo Governo, non si continui a parlare di tali questioni, perché una decisione deve essere necessariamente presa, anche se impopolare, per non trovarci di fronte al fatto di continuare ad alimentare i cosiddetti privilegi localistici e di non rispondere all'esigenza che viene da un mercato globale. Su questo punto dobbiamo intenderci e sicuramente essere determinati, e ciò spetta soprattutto al Governo.

Resta in piedi un altro problema, trattato in un mio emendamento che è stato trasformato in ordine del giorno, del quale il Governo dovrà necessariamente occuparsi. È il problema dei medici ex condotti, che sono stati equiparati a dirigenti sanitari e hanno diritto a riscuotere quei rimborsi che fino a questo momento sono stati negati. Ho saputo che il sottosegretario De Micheli si è attivato in questo senso e sono fiducioso che, già dal prossimo milleproroghe, non vi saranno più siffatti problemi.

C'è la necessità, signor Presidente, di accettare - da un lato - anche questo tipo di provvedimenti e - dall'altro - di dare anche continuità e certezza al diritto dell'ordinamento, senza ricadere nella tentazione di una legge finanziaria *bis*.

Il Gruppo di Area Popolare chiaramente voterà a favore del provvedimento, al fine di proseguire nel lavoro di riforma del nostro ordinamento, volto a rafforzare i criteri di efficacia, di razionalizzazione e di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, nella speranza e nell'auspicio di ridurre al minimo in futuro la necessità di ricorrere ai provvedimenti di proroga termini. *(Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE)).*

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace che il tempo sia veramente poco perché, trattandosi di un provvedimento milleproroghe, ci sarebbe bisogno di molto tempo per discutere.

Il provvedimento in esame è proprio lo specchio dell'Italia: mille proroghe che sono una sanatoria per l'inefficienza e l'inefficacia dell'amministrazione, in particolare dei Governi che si sono succeduti, di sinistra e di destra. È un'inversione dell'ordine: il Parlamento fa le leggi e il Governo semplicemente non le applica e, di anno in anno, il Parlamento è costretto a prorogare i tempi per la loro applicazione e così accade - ad esempio - quello a cui oggi stiamo assistendo, cioè le proteste in atto fuori da questo palazzo.

Dopo mesi di digiuno legislativo, causati dal Parlamento ostaggio dei capricci di Renzi, in questo provvedimento c'è stato l'assalto alla diligenza e si è scatenata la bulimia legislativa, con tutta una serie di emendamenti. Si tratta di un vero e proprio assalto alla diligenza che ha trasformato questo milleproroghe in un provvedimento elefantiaco.

La proroga dei termini legislativi - è importante dirlo - non rende giustizia ai cittadini nel momento in cui non hanno la certezza dell'applicazione della legge. Ci sono categorie di cittadini che ormai hanno la certezza di poter evitare di applicare le leggi perché ci sarà una proroga. Così, quando si fa una legge - ad esempio - per obbligare i Comuni e i privati a mettere a posto gli asili nido secondo la normativa antincendio, o quando si fa una norma per obbligare gli albergatori a mettere a norma antincendio le proprie strutture, costoro sanno che quella norma sarà rimandata, che quell'obbligo sarà rimandato e non provvederanno neanche questa volta perché sanno che arriverà un milleproroghe che prorogherà ancora una volta i termini, e questo magari sulla pelle dei nostri bambini.

Ancora una volta è stato previsto un rinvio del deposito dei rendiconti dei partiti, un'ulteriore proroga per evitare quella multa di 200.000 euro che qualcuno aveva disegnato pensando di applicarla a noi. Peccato che noi siamo in regola, lo eravamo e continuiamo a esserlo, a differenza di qualcun altro, e

oggi questa norma vi si ritorce contro e dovete prorogarne ancora una volta i termini.

Segnalo, inoltre, un aspetto particolare sfuggito nel marasma generale delle norme che intervengono e creano un disagio sociale come quello cui assistiamo oggi con le proteste dei tassisti e degli ambulanti. Le norme di contenimento delle spese - la *spending review* per intenderci - non si applicano alla società Expo; norme che intervengono oggi e non prorogano qualcosa che già c'era: semplicemente dice che le norme del 2009 alla società Expo non vanno applicate. Le norme di contenimento delle spese per consulenze di ogni tipo, per perizie e quant'altro non vanno applicate a Expo. Cosa c'è dietro? Forse qualcosa di legato alle indagini che stanno facendo su Expo e sul suo commissario Sala, oggi sindaco di Milano? Forse vogliamo sanare per legge qualcosa che la magistratura aveva visto e che violava, invece, la normativa attuale? Lo vedremo nei prossimi giorni. Lo vedremo a poco a poco, quando verranno fuori le carte, ma di questo ovviamente non si parla, si parla di altro.

Poi ci sono le proroghe che in realtà sono proroghe di poltrone. Abbiamo la proroga dei COCER, i sindacati dei carabinieri, in attesa di fare il riordino della rappresentanza sindacale. È come se dicessimo che, dato che è incardinata la legge elettorale, il Parlamento può essere prorogato *sine die* finché la legge elettorale stessa non viene approvata. È questo il concetto. Ricordo poi la proroga del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la proroga del Consiglio dell'Albo nazionale degli autotrasportatori: tutta una serie di proroghe per garantire la prosecuzione di alcune poltrone.

Poi abbiamo alcune norme devastanti, come - per esempio - quelle relative alla sperimentazione animale in alcuni ambiti. Una legge voluta da questa maggioranza nell'agosto 2013 prevedeva che, entro il 2017, si sarebbero dovuti interrompere alcuni tipi di sperimentazione animale. Bene, siamo nel 2017, sono passati quattro anni e oggi la norma viene prorogata di altri tre anni. C'erano quattro anni di tempo per adeguarsi e oggi qualcuno ci racconta che le sperimentazioni e le ricerche hanno bisogno di cinque anni, di un quinquennio. Peccato, però, che lo si sapeva da prima! Ma quando avete approvato quella norma avevate bisogno di fare del populismo e dovevate andare incontro alle esigenze degli animalisti. Avete allora fatto la norma populista, consapevoli che tanto l'avreste prorogata. (*Applausi dal Gruppo M5S*). O lo fate adesso: addirittura volevate prorogarla al 2022 e l'avete prorogata al 2020, ed è giusto che si sappia.

Non parliamo poi della norma sui magistrati, con la quale si chiedeva la sospensione dell'utilizzo improprio della legge sull'età pensionabile dei magistrati che interviene su un organo indipendente. Il Parlamento, intervenendo ogni volta sull'età dei magistrati, manipola le nomine, magari togliendo a un magistrato il diritto di partecipare a una delle nomine a capo dell'ufficio, oppure impedendo le proroghe. Con la mancata sospensione, che avete bocciato in Commissione, avremo la procura di Napoli e una serie di uffici in difficoltà, con la stessa procura nazionale antimafia che - come lei ben sa - ha bisogno di due cicli, di almeno due periodi, per poter svolgere appieno il proprio lavoro. Ebbene, il procuratore nazionale antimafia, grazie alle norme emanate da questo Governo, completerà il suo primo ciclo e non potrà essere prorogato, come è successo invece a tutti i suoi predecessori, per completare l'attività di coordinamento.

Infine, vi è la norma sui taxi, infilata di soppiatto dalla collega Lanzillotta, che prevede «la proroga della sospensione dell'efficacia»; un'efficacia che in realtà non era sospesa, perché da sette anni la sospensione è efficace. Non si può prorogare una cosa che in realtà non c'è; si sarebbe dovuto scrivere «risospensione» o «nuova sospensione», e invece no, si scrive: «proroga della sospensione dell'efficacia», con conseguenze che possono determinarsi anche in ambito giudiziario. Ricordo che sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di alcuni NCC che hanno violato le norme in vigore in questi sette anni e che, grazie a questo provvedimento, potrebbero adesso ricorrere, perché ovviamente si deve applicare la norma *in favor rei*.

Concludo, signor Presidente, con quella scellerata scelta di non prorogare l'applicazione della direttiva Bolkestein agli ambulanti. Siamo l'unico Paese, insieme alla Spagna, ad aver incluso gli ambulanti nella direttiva Bolkestein. Siamo l'unico Paese in cui potranno intervenire le grandi società multinazionali dall'estero e partecipare ai nostri bandi, a discapito degli ambulanti italiani, che sono una realtà importantissima. E, invece, i nostri operatori non potranno andare in Francia, in Germania o

in Spagna, perché in quei Paesi non si fanno bandi. (*Commenti del senatore Marino Luigi*).

Per queste regioni noi voteremo no alla fiducia posta sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio iniziare la mia dichiarazione di voto con lo stato d'animo che ieri sera ho avuto modo di vivere. E lo voglio esprimere attraverso una breve strofa di una nota poesia, che recita nel modo seguente: «È fosco l'aere, Il cielo è muto!.. Ed io sul tacito Veron seduto, In solitaria Malinconia, Ti guardo, e lagrimo», Italia mia! «Le ultime ore di Venezia», 1849. Scriveva così Fusinato, giovane volontario a difesa della Repubblica veneta che oggi immagino, trasponendola - solo in termini temporali ma non nell'attualità - in un Paese che sta vivendo un momento estremamente difficile.

Ho visto in questi giorni manifestare prima gli ambulanti e poi i tassisti. Sono cose che fanno male a un Paese che ormai da troppo tempo se le trascina dietro ed è il fanalino di coda dei 28 Paesi dell'Unione europea. Siamo soli vicini alla Grecia e alla Finlandia e siamo a un tasso di crescita che fa inorridire se paragonato a quello della Romania, che è del 4,4 per cento. Una situazione che ci lascia sgomenti, signor Presidente. Leggerò l'intervento su questo milleproroghe, perché di fatto voglio rappresentare anche quanto il mio Gruppo e i suoi componenti desiderano evidenziare in questa occasione.

Ancora una volta un voto di fiducia che rispecchia le difficoltà di questa maggioranza e che impedisce un confronto e un approfondimento di cui questo provvedimento avrebbe avuto assoluto bisogno. Si tratta infatti di un testo talmente eterogeneo che riguarda quasi tutti i settori in cui è intervenuto l'Esecutivo del Partito Democratico negli ultimi tre anni, senza evidentemente risolvere alcun aspetto pendente.

L'esempio più evidente ce lo fornisce la parte riguardante la pubblica amministrazione, dove la lunga serie di proroghe proposte sta a dimostrare quanto il Governo abbia mancato tutti gli obiettivi programmatici che esso stesso si era dato. Si continua a navigare a vista, tra bocciature di legittimità e provvedimenti inefficaci. Il risultato è che, solo per la parte riguardante la pubblica amministrazione, sono presenti 15 proroghe. Si va dalle graduatorie dei concorsi pubblici approvate alla data del decreto n. 101 del 2013 ai concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria, dai contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province alle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia - mentre la riforma Madia è stata bocciata dalla Consulta proprio su questo punto - fino al differimento del termine per l'utilizzo dei segretari comunali (altro punto controverso della riforma).

Vi è poi la proroga dei termini per le assunzioni nel comparto sicurezza-difesa, dei Vigili del fuoco e in altre amministrazioni pubbliche, come il Ministero dei beni culturali, dove ci saremmo aspettati negli ultimi mesi un'accelerazione amministrativa che invece, nonostante gli annunci, non c'è stata. Insomma, l'incertezza normativa che si porta dietro la cosiddetta riforma Madia si riverbera su questo provvedimento attraverso tutta una serie di proroghe che riguardano anche Regioni, Province ed enti locali.

Per non parlare degli effetti pratici delle politiche messe in campo per l'istruzione. Restano gli *slogan* autopromozionali, "scuole belle" e "buona scuola", ma dietro l'apparenza e la propaganda ci sono solo problemi irrisolti, se non addirittura acuiti. Pensiamo infatti alla mancanza di professori, alla scopertura dei ruoli e delle supplenze, ai precari, che attendono da tanti anni e si vedono superare da persone senza titoli e ruoli per poter ambire a posti che sarebbero loro. Ciò non si era mai verificato prima. Abbiamo assistito, nell'ultimo anno, a veri e propri crolli o cedimenti di parti strutturali degli edifici scolastici. Per non parlare delle competenze rimaste alle Province, alle quali sono però state tolte tutte le risorse, o dei tanti istituti che durante le scorse settimane sono rimasti chiusi, in quanto sprovvisti di impianti di riscaldamento adeguati.

Quindi non si fa altro che rinviare nuovamente la messa a norma degli edifici al 31 dicembre

prossimo: una proroga della proroga, mentre nessun atto concreto è stato adottato per consentire l'utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Non parliamo poi delle strade, delle quali le Province, per mancanza di fondi, fanno fatica anche a mantenere l'ordinaria manutenzione.

Dobbiamo prendere atto del fatto che ancora una volta si approvano proposte, provvedimenti, riforme e poi non si arriva mai alla conclusione del loro *iter*, perché in realtà non ci sono la capacità amministrativa e una visione organica e sistemica dei comparti coinvolti.

Da questo punto di vista, come possiamo non valutare con assoluta contrarietà gli errori commessi nel campo della giustizia, a partire dal pasticcio sull'età pensionabile dei magistrati? Ci si è preoccupati di mettere a riposo anticipato i capi degli uffici direttivi, senza tener conto dei tempi per l'inserimento dei vincitori dei nuovi concorsi: un problema al quale Forza Italia aveva già provato a dare una soluzione in legge di bilancio, in linea con quanto chiesto da tutti gli operatori della giustizia. Anche in questo caso, attraverso alcuni emendamenti qualificanti, dai senatori di Forza Italia sono state presentate soluzioni di assoluto buon senso, che si sono però scontrate con quella che sembra una vera e propria presa di posizione imposta dall'alto. In questo caso, dobbiamo parlare, quindi, di fallimento auto-imposto dalla stessa volontà del Governo.

C'è poi il fallimento della riforma dell'editoria, considerato che viene prorogata la tracciabilità delle vendite, dei resi dei quotidiani e dei periodici e delle agevolazioni per la spedizione di prodotti editoriali. C'è il fallimento della *governance* dei grandi eventi e, quindi, assistiamo alle «code» di operatività sia dell'unità operativa speciale di Expo 2015, sia dell'agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici di Torino 2006.

C'è il fallimento dei tanto sbandierati ambiti territoriali e, quindi, si rinvia il termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, che avrebbe dovuto essere definito entro il dicembre 2014. Se ne parla da tanto tempo per nulla. Apparentemente una proroga non si nega a nessuno e - come si suol dire - neanche al maggiordomo: si va dalla riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico, all'obbligo di installazione di un contatore per il consumo di riscaldamento, dalla gestione stralcio della contabilità del Corpo forestale dello Stato dopo la confluenza nell'Arma dei carabinieri - c'è stato lo smantellamento totale di un corpo che era l'orgoglio del nostro Paese e che oggi senza competenze si trova a rivestire ruoli di cui non gli appartiene neanche la formazione e la storia - alla gestione commissariale nei Comuni terremotati degli anni 1980-1981 nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Oltre trentacinque anni non sono evidentemente bastati.

Sulle iniziative post terremoto mi corre l'obbligo di porre l'accento anche sulle cose buone che sono state inserite come miglioramento del testo originario. Sappiamo tutti - e i drammatici eventi di questi mesi ce lo ricordano quotidianamente - di quanto siano necessarie le attività di prevenzione, in particolare nelle tante aree a rischio sismico della penisola. Si tratta di una priorità assoluta - concetto ribadito anche in quest'Assemblea recentemente dal Governo - che non può che partire dagli edifici pubblici e, in particolare, dalle strutture scolastiche. Questa priorità chiama in causa direttamente anche i Comuni e gli enti locali, anche quando questi non hanno nei loro bilanci le necessarie disponibilità di spesa.

E allora, proprio in quest'ottica, mi fa piacere poter segnalare un piccolo ma significativo messaggio di buonsenso che attraverso il lavoro fatto in Commissione possiamo mandare ai territori e agli amministratori locali. Ringrazio particolarmente la collega Bernini per il lavoro e i risultati prodotti insieme. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Ringrazio per l'impegno profuso anche da altri colleghi della maggioranza che oggi siedono in questi banchi. Abbiamo presentato diversi emendamenti per posticipare le rate dei mutui dei Comuni delle zone colpite dal terremoto del 2012 (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia) che devono sostenere per opere pubbliche precedenti, perché il problema continua a esistere. Aver dato a quei Comuni maggiori spazi di manovra significa in concreto avere, subito, risorse per verifiche, controlli, adeguamenti, servizi sociali, attività e quant'altro è fondamentale per i Comuni. È un'esigenza che il Governo e la maggioranza hanno condiviso e che ci

pone nelle condizioni di poter favorire la prevenzione di cui tanto si parla subito dopo gli eventi, ma che con il tempo rischia sempre di finire nel dimenticatoio.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Per una cosa positiva ce ne sono però troppe che non condividiamo: si proroga l'emergenza rifiuti in Campania e, solo all'ultimo momento, ci si ricorda che l'indennità di disoccupazione per i collaboratori è scaduta il 31 dicembre e, quindi, si mette l'ennesima pezza.

Insomma si fa un autentico «minestrone» *made in Italy*, che purtroppo non ci fa onore quando questo *brand* diventa esempio di qualità per il mondo. La qualità nel milleproroghe non c'è: anzi, si mostra quanto questo Paese sia lontano dall'essere stato riformato e sia completamente imbrigliato. Voglio anche citare velocemente il problema delle banche.

PRESIDENTE. Deve concludere, avendo superato gli undici minuti.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Ci sono i temi della direttiva Bolkestein e del commercio ambulante. È possibile che un individuo con un banco sia costretto a osservare dei bandi? Presidente, mi dia un altro minuto, e le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento.

Dove siamo arrivati? I tassisti onesti vivono un momento difficile con le loro imprese private familiari e, se vanno male, non chiedono niente a nessuno. Invece di metterli in difficoltà, dobbiamo aiutarli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Questo è il fulcro della nostra società e della nostra economia.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Concludo, signor Presidente, dichiarando voto assolutamente contrario a questo milleproroghe.

Ho iniziato con la strofa di una poesia e voglio concludere con lo stesso autore, quando dice: «Il morbo infuria... Il pan ci manca... Sul ponte sventola Bandiera bianca!». *(Brusio)*.

Presidente, il Paese non ne può più. Dobbiamo dare risposte pronte e immediate a questa situazione di crisi. Non c'è più tempo di aspettare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli allievi e le allieve dell'Istituto tecnico industriale statale «Guido Dorso» di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2630](#) e della questione di fiducia (ore 12,31)

***PAGLIARI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà la fiducia a questo provvedimento. Lo farà con quel senso di responsabilità che l'ha sempre guidato, che impedisce che nella logica degli atteggiamenti e degli orientamenti di voto passino posizioni condizionate dalle contingenze del momento e da strumentalizzazioni politiche che con l'interesse generale non hanno nulla a che fare.

Dire che il milleproroghe è un provvedimento incostituzionale significa non tener conto di una prassi parlamentare né di un orientamento che la Corte costituzionale non ha mai espresso quanto all'incostituzionalità del provvedimento né di un'esigenza che tutti i Governi - credo più o meno dal 1948 in avanti - hanno dovuto soddisfare con questo tipo di provvedimento.

La seconda considerazione che si fa è che questa è la prova del fallimento di un Governo e di una pubblica amministrazione. Anche in questo caso, allora, tutti i Governi che ci sono stati dal 1948 ad oggi hanno fallito, perché i milleproroghe li hanno fatti esattamente tutti i Governi. E dove eravate? Perché avete votato contro la riforma della pubblica amministrazione se il milleproroghe è causato dalla sua crisi? Neanche a quello avete voluto collaborare, perché la vostra è la politica del nulla, del no e dell'opposizione a tutti i costi, come se questo fosse nell'interesse del Paese. *(Applausi)*. Voi state scherzando con l'interesse del Paese.

Può esserci qualcosa che non soddisfa nelle misure, però vorrei ricordare, prima di tutto, quello che è stato fatto in termini positivi andando avanti col milleproroghe. Ci sono misure sulla rivalutazione delle pensioni; ci sono misure che agevolano il rientro dei cervelli e che allungano le abilitazioni universitarie per consentire a chi ne ha ottenuta una di avere un'aspirazione di cattedra che le contingenze finanziarie nell'immediato non consentono; ci sono misure per le fondazioni sinfoniche, per i distretti turistici, per i terremoti dell'Emilia e dell'Abruzzo, con misure, le più variegate, per le alluvioni di Olbia, di Nuoro, dell'Ogliastra; ci sono misure di lotta all'evasione e assunzionali, proroghe di graduatorie e stabilizzazioni, e l'introduzione per la prima volta, sia pure fino al giugno 2017, di un'indennità di disoccupazione per i co.co.co.

Dovevamo evitare di fare il provvedimento? O forse queste sono misure che hanno senso civico e sociale e un'attenzione ai diritti e alle posizioni di persone e categorie in difficoltà? Credo che siano queste. Sotto questo profilo, forse la rabbia oppositiva al provvedimento in esame nasce anche dalla valenza di alcune di queste misure, però vorrei aggiungere un altro tema a tutta questa discussione.

Ho sentito in quest'Aula, una volta di più, il giustizialismo politico, che passa attraverso la criminalizzazione dei singoli, come è avvenuto nei confronti della senatrice Lanzillotta e del senatore Cociancich, cofirmatari dell'emendamento sui taxi. Credo che, da questo punto di vista, debba essere chiaro che è la maggioranza che fa proprio un emendamento e ne ha la responsabilità. Noi questa responsabilità ce la prendiamo, pur nella consapevolezza della delicatezza della questione e colgo qui l'occasione per aggiungere che il ministro Delrio ha comunicato al nostro Capogruppo che oggi, alle 14,30, riceverà le rappresentanze dei tassisti per trovare una soluzione a questo problema. La proroga incriminata, peraltro, è una proroga che consegue alla proroga principale contenuta nel decreto-legge e che è relativa al tempo entro il quale il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, deve adottare misure per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Questo è il senso dell'emendamento, questa è la portata della misura conseguente dell'altro emendamento, ma il tema è sul tavolo del Ministro e noi crediamo che con il Ministro si troverà una soluzione equilibrata al problema e si darà attuazione ad una legge che risale ormai al 2009. Vorrei a tal proposito anche richiamare alla coerenza rispetto alle scelte operate quando si era al Governo e quando si era in maggioranza. I colleghi del Gruppo di Forza Italia stanno urlando contro misure che sono state volute dai loro Governi ed anche questo con la serietà della politica e delle posizioni politiche ha poco a che fare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nulla aggiungo sulla questione degli animali, perché troppo bene ha parlato la senatrice De Biasi ieri: è una questione delicata, di coscienza, ma è una questione sulla quale la politica purtroppo deve prendere delle decisioni e noi le abbiamo prese responsabilmente.

Vorrei solo concludere accennando brevemente all'altra questione aperta, quella degli ambulanti. Anche a questo proposito vogliamo essere precisi e ricordare che, dal 2012, la Conferenza Stato-Regioni e Comuni ha deliberato che si dovessero applicare queste misure, che - come le altre - non sono state votate da un Governo di centrosinistra, a partire dal maggio 2017. Vogliamo dire che questa previsione ha da un lato garantito che tutte le concessioni, anche quelle già scadute, restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 e dall'altro ha salvato le concessioni che hanno una durata superiore e ha posto semplicemente il problema, nella logica del mercato, della concorrenza, della chiarezza e della tutela delle posizioni individuali, dell'attuazione da parte dei Comuni di quei piani che devono ordinare il commercio ambulante sul proprio territorio. Si tratta quindi di una misura che, nella logica della

legalità, non danneggia ma tutela. Anche su questo provvedimento, comunque, ci sarà uno spazio di dialogo e di confronto che mai è stato negato.

Per questo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CUOMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CUOMO (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso dalle dichiarazioni rese a nome del Gruppo parlamentare del Partito Democratico dal senatore Pagliari, partendo proprio da una delle sue affermazioni: ci può essere qualcosa che non soddisfa in questo provvedimento?

Io temo, dal mio punto di vista, che vi sia pochissimo che ci può soddisfare in questo provvedimento. Ciò che più colpisce è la mancanza di buonsenso da parte del Governo e spiegherò pochissime cose sulle quali bisognerebbe focalizzare l'attenzione.

Intanto, vorrei iniziare dal solito balbettio sulla vicenda della proroga delle concessioni demaniali, con il rinvio ormai consueto ad una disciplina organica che dovrebbe affrontare la direttiva Bolkestein. Non so quanti anni siano passati da questa direttiva, una marea di anni, e ogni volta che troviamo uno snodo nel quale dobbiamo affrontare questo tema, in qualche modo diciamo che faremo una disciplina organica che poi, però, non facciamo mai.

Devo altresì dire che c'è un'assoluta mancanza di buon senso quando si respinge, o non si tiene in alcuna considerazione, un emendamento a prima firma della senatrice Granaiola, da me sottoscritto, che disciplinava la problematica del certificato di navigazione dei marittimi: una misura di buon senso, che non impegnava il Governo in chissà quale spesa e che doveva modificare gli atteggiamenti assunti da una direzione ministeriale su orientamenti fatti da una funzionaria che si è fissata pervicacemente che bisogna perseguire un certo tipo di procedura.

La cosa che più mi rattrista, signor Presidente - mi rivolgo a lei, ma anche ai colleghi senatori - è la vicenda che riguarda il trattenimento in servizio dei magistrati. Ho presentato gli emendamenti 10.37 e 10.44 con l'obiettivo di trattenere in servizio i magistrati oltre il 72° anno di età, eventualmente fino al 2020 o fino alla copertura dell'organico. Il Ministro della giustizia ci ha spiegato che era contrario a questo innalzamento del trattenimento in servizio... (*Brusio*). Presidente, vorrei però un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Sì, senatore Cuomo, ma le ricordo che ha tre minuti per concludere il suo intervento.

CUOMO (PD). Ho difficoltà anche a sentirmi.

Per quanto riguarda il trattenimento in servizio dei magistrati, ritenevo e ritengo che ci debba essere una linea di coerenza con le decisioni che abbiamo assunto non molto tempo fa con un decreto-legge che riguardava il trattenimento in servizio di alcuni magistrati per garantire l'efficienza del sistema giudiziario. Mi riferisco ai magistrati della Cassazione. Noi abbiamo prorogato il trattenimento in servizio di quei magistrati, ritenendo che dovevamo garantire l'efficienza del sistema giudiziario. Reputo quel provvedimento giusto e ne rivendico il voto a favore. Trovo, però, sorprendente e grave la decisione che ha assunto la 1ª Commissione di voler bocciare gli emendamenti da me presentati perché delle due l'una: bocciando questi emendamenti, abbiamo stabilito che la norma approvata per trattenere in servizio i giudici della Cassazione sia *ad personam* e, contemporaneamente, nel bocciarli, stiamo stabilendo che il provvedimento in esame assume le vesti di una norma *contra personam*.

Per queste ragioni, signor Presidente, non ho ritenuto di intervenire martedì nel dibattito quando il senatore Crimi e altri senatori si sono esercitati in un confronto che riguardava anche il Gruppo parlamentare del Partito Democratico. Posso testimoniare che il Capogruppo, il senatore Zanda, con il quale mi onoro di avere un rapporto di amicizia, non ha mai immaginato, neanche lontanamente, di condizionare il mio vincolo di mandato. Anzi, ci siamo confrontati nel merito dei provvedimenti, ognuno con la propria idea, nella libertà che la Costituzione assegna ad ogni parlamentare.

Per queste ragioni, signor Presidente, colleghi senatori, non ritengo di poter partecipare a questo voto di fiducia.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Monti).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Monti.

PETRAGLIA, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Giacobbe, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pizzetti, Puglisi, Puppatò

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Augello, Azzollini

Barani, Barozzino, Bernini, Bignami, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina
Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gasparri, Gibiino, Giovanardi, Giro, Giotto
Iurlaro
Lezzi, Liuzzi, Lucidi
Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Puglia
Rizzotti, Rossi Mariarosaria
Scibona, Scilipoti Isgro, Scoma, Serafini, Serra, Simeoni, Stefani
Taverna, Tosato, Tremonti
Vacciano
Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	153
Contrari	99

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 244.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(876) CIAMPOLILLO ed altri. - Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (ore 13,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 876.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Ciampolillo per illustrare la richiesta.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, il presente di disegno di legge ha a oggetto la ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese.

L'acqua è un bene comune, patrimonio universale dell'umanità e diritto fondamentale di ciascuna persona umana. Non riconoscere il diritto all'acqua equivale a negare il diritto alla vita, come del resto avviene in tante parti del mondo, dove l'egoismo e gli interessi di pochi oscurano la drammatica realtà

di intere popolazioni e di tanti bambini che vivono con risorse idriche del tutto insufficienti.

L'acqua è un bene pubblico che non può essere assoggettato alle regole del mercato, né tantomeno costituire oggetto di squallide speculazioni in danno della salute e del benessere della popolazione. In tal senso si sono espressi anche i cittadini italiani, con il noto *referendum* del 12 e 13 giugno 2011. Molti sembrano averlo già dimenticato. Occorre allora passare con decisione dalle parole all'azione. In questa prospettiva, la società Acquedotto pugliese SpA rappresenta un esempio emblematico dell'incapacità della politica di fare scelte coraggiose.

Il disegno di legge in oggetto mira a conferire natura pubblica allo storico ente che, gestendo una risorsa fondamentale per la vita e l'economia di una parte importante del Meridione d'Italia, deve necessariamente orientare la propria attività a logiche estranee al mero profitto. La speranza è di operare realmente per garantire a ogni individuo il diritto all'acqua pubblica.

In tale linea, pertanto, si devono inquadrare il presente disegno di legge e la relativa richiesta di urgenza. Ebbene, è ormai prossima la scadenza della gestione da parte dell'Acquedotto pugliese SpA. La prospettiva tracciata dalla Giunta pugliese presieduta da Michele Emiliano è quella, alquanto confusa, di mettere di fatto sul mercato l'Acquedotto pugliese, esponendo così al rischio dell'ingresso di soggetti privati che, direttamente o con società private, o indirettamente, con prevedibili acquisizioni di partecipazioni della società pubblica, si troverebbero a gestire, con finalità ovviamente lucrative, il bene pubblico per eccellenza. Occorre intervenire con la massima urgenza per scongiurare questo pericolo e lanciare un chiaro segnale a tutti coloro che pensano di poter sfruttare i bisogni primari delle persone per arricchirsi sulla pelle dei cittadini. I beni comuni devono essere di tutti e, quindi, devono essere pubblici.

Il caso dell'Acquedotto pugliese ha dimostrato, del resto, come in Italia le privatizzazioni, lungi dal rappresentare uno strumento di maggiore efficienza della pubblica amministrazione, siano state vissute quali imperdibili occasioni per la vecchia politica di aggirare gli obblighi di legge in tema di assunzione del personale e di gestione delle procedure di evidenza pubblica negli affari di ogni giorno.

Le privatizzazioni hanno consentito alla vecchia politica di riempire gli enti di mogli, mariti, parenti e amici vari, senza passare dai concorsi pubblici, nonché, nella migliore delle ipotesi, di assicurare agli amministratori e consulenti lauti guadagni, sostanzialmente scevri da ogni effettivo controllo. Al diritto di tutti i cittadini ad avere l'acqua comune si è preferito il privilegio di pochi, i soliti noti. È arrivato il momento di invertire la rotta. Occorre impedire a Emiliano e alla sua Giunta di consentire l'ingresso dei privati nella gestione dell'acqua pubblica. Occorre impedire a questi fantomatici profeti della verità di proseguire il loro disegno di smantellamento della cosa pubblica.

L'assoluta incapacità di amministrare emersa in Puglia, così come in tante altre Regioni gestite dalla vecchia politica - mi riferisco a quella stessa vecchia politica che, quotidianamente, sui *media*, ingannando i cittadini, tenta di apparire come il nuovo - non può giustificare l'abbandono del pubblico in favore dei privati. Lo Stato non può rinunciare alla sua funzione pubblica essenziale, che è quella di garantire a tutti i cittadini il diritto ai beni primari essenziali, fra cui, appunto, l'acqua. Ebbene, nonostante gli sforzi e le denunce del Gruppo Movimento 5 Stelle in Puglia, dell'amica Laricchia e di tutti i consiglieri, Emiliano, sconfessando gli impegni pubblici più volte assunti per l'apertura di un tavolo tecnico e, ancor di più, tradendo la volontà dei cittadini espressasi con il *referendum* del 2011, prosegue spedito nel non fare nulla per impedire che l'Acquedotto pugliese vada a finire nelle mani di imprenditori privati.

Per questo motivo, il disegno di legge in oggetto assume carattere di assoluta urgenza e, per tali ragioni, ho formulato richiesta di una sua pronta e immediata trattazione. Il disegno di legge può costituire un passaggio importante per tutti coloro che credono e vogliono, non solo con le parole, che l'acqua sia veramente un bene di tutti, specie dei più deboli e bisognosi. È tempo che lo Stato torni a essere al servizio dei cittadini, è tempo che l'acqua torni definitivamente a essere un bene di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[TOMASELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, vorrei esprimere il parere contrario del Partito Democratico alla proposta in esame, anche alla luce dell'illustrazione che il collega Ciampolillo ha appena fatto, in cui si sovrappongono questioni del tutto ultronee. Nessuno mette in discussione l'acqua come diritto pubblico; altra cosa è la modalità di gestione di un servizio idrico integrato e ancora altro le modalità di gestione delle concessioni.

In particolare, si parla dell'Acquedotto Pugliese, una società per azioni, totalmente a capitale pubblico, della Regione Puglia, titolare della concessione per il servizio idrico integrato di quella Regione: una concessione la cui scadenza è fissata al 31 dicembre del 2018.

Proprio in vista di questa scadenza, da qui a un anno e mezzo circa, in quella Regione è in corso un dibattito che vede protagonisti, in particolare, oltre alle forze sociali e alle comunità locali, le stesse istituzioni, a cominciare dalla Regione Puglia, insieme ai Comuni e all'Autorità idrica che segue i temi, appunto, dell'approvvigionamento e dello stesso servizio idrico: un dibattito volto a definire i meccanismi, le modalità e la natura stessa della concessione che sarà da qui a un anno e mezzo oggetto di rinnovo, nonché le modalità - qui faccio riferimento in particolare al dibattito che nella Regione Puglia si sta svolgendo, rispetto al quale lo stesso Partito Democratico ha avanzato una proposta esplicita - di mantenimento della natura pubblica della stessa società di gestione, Acquedotto Pugliese, di cui non si può certo immaginare una sua ritrasformazione con modalità ormai superate sia dalle normative nazionali che comunitarie. Qui richiamo in particolare la normativa comunitaria che definisce qualifiche e servizio idrico integrato come un servizio pubblico di interesse economico. Tra queste proposte vi è quella di mantenere la pubblicità del soggetto di gestione della concessione, ad esempio attraverso l'ingresso degli stessi Comuni nella compagine sociale. È in corso un dibattito su queste modalità, sulla natura della concessione e sulla sua *governance*.

Quindi, anche alla luce di questo dibattito, oltre che per un dissenso di merito rispetto alla proposta avanzata dal collega Ciampolillo, ma anche e soprattutto rispetto alle modalità che vedono protagonisti in questo tempo le istituzioni pugliesi e le loro comunità, credo che la discussione debba procedere nelle prossime settimane e mesi e certo arriverà il tempo in cui sarà necessaria probabilmente anche una norma di legge. Per quel tempo però saremo pronti e faremo una discussione adeguata.

Per questa ragione oggi il voto del Partito Democratico è contrario alla proposta di deliberazione d'urgenza sulla proposta di disegno di legge di cui parliamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 876, avanzata dal senatore Ciampolillo.

Non è approvata.

PUGLIA (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, il tragico suicidio del ragazzo di Lavagna, trovato in possesso di dieci grammi di hashish, impone a tutti noi una riflessione, come suggerito ieri anche da Roberto Saviano, a cui va sul punto il mio sincero apprezzamento. Anzi, più che una riflessione io

intendo urlare tutto il mio sdegno per la vergognosa ipocrisia che regna in quest'Assemblea e nell'intera società italiana. Comprendo e rispetto il dolore dei parenti del ragazzo, ma la domanda che ci dobbiamo porre è chi sia il vero responsabile di questa assurda morte.

In Parlamento, anche con il supporto del Partito Democratico, giace un disegno di legge del senatore Della Vedova sulla legalizzazione dell'uso della *cannabis*. Personalmente ho più volte denunciato il fatto che questo disegno di legge non avrebbe mai visto l'approvazione e che era solo un tipico modo ipocrita per tenersi buoni gli ambienti del variegato mondo di fannulloni ed incapaci che compongono il partito di Renzi, Boschi e compagnia cantante. Di certo lor signori, oggi con le sembianze del Governo Gentiloni, sono molto più attenti ai destini delle banche e dei bancarottieri di famiglia, piuttosto che ai veri problemi dei nostri giovani. Ma torniamo al nostro interrogativo: chi ha ucciso veramente il ragazzo di Lavagna? La *cannabis* o l'ignoranza e l'ipocrisia di chi ci circonda?

Vorrei ricordare uno dei due padri ispiratori della legge vergogna ed assassina che regola oggi l'uso della *cannabis*, ossia il signor Gianfranco Fini, noto alle cronache di questi giorni per la sua presunta nobile attività a vantaggio della criminalità organizzata delle *slot machine*. La legislazione vigente è l'esempio emblematico di una politica lontana dai bisogni veri dei giovani, ma attenta unicamente, in nome di falsi principi, a compiacere e servire i poteri forti e le *lobby* delle grandi società che controllano il nostro Paese. Del resto, cosa ci si può aspettare da questi politici che parlano di etica e di moralità e poi aiutano i delinquenti a diffondere il vizio del gioco d'azzardo o fanno leggi che condannano i risparmiatori e salvano i parenti dei Ministri? Ebbene, questa classe politica ha voluto far credere che i prodotti derivati dalla *cannabis* fossero sullo stesso piano di prodotti stupefacenti, come l'eroina o la cocaina; quest'ultima, peraltro, almeno in apparenza, tanto cara, per quanto emerso in passato dalla stampa, anche a rappresentanti dei passati Governi e delle loro abituali compagnie serali. Così facendo, grazie ai cari Fini e Giovanardi ed oggi a questo Partito Democratico, ipocrita e falso, i ragazzi vengono perquisiti a casa, trascinati nei commissariati o nei comandi delle Forze dell'ordine e trattati come criminali. I nostri ragazzi sono così costretti spesso ad avere rapporti clandestini con la criminalità organizzata, per una scelta personale, ossia l'assunzione di *cannabis*, di certo non diversa dall'assunzione di alcol o tabacchi; scelta in altri Paesi, non meno civili del nostro, ampiamente consentita e quindi tutelata. Nessuno in questa Italia ha il coraggio di dire veramente che la *cannabis* non fa male, come l'alcol e il tabacco.

La *cannabis* peraltro non produce alcuna forma di dipendenza, come viene falsamente detto. Il tabacco è legale, ma lo Stato stesso ci dice che il tabacco uccide. La *cannabis* non ha mai ucciso nessuno, non crea dipendenza eppure è illegale e, nonostante le dichiarazioni del ministro Lorenzin, la vendiamo in farmacia per curare migliaia di malati anche gravi, come quelli che soffrono di sclerosi multipla. Non mi risulta che in farmacia si venda il tabacco per finalità terapeutiche; ciò anche se per acquistare le sigarette lo Stato ci chiede la tessera sanitaria. Eppure è così! Questa è l'Italia oggi. Sfido chiunque a provare che vi sia stata una sola vittima legata direttamente all'assunzione di *cannabis*. Nessuno ha mai pensato di vietare il tabacco nel nostro Paese; anzi lo Stato, come a tutti noto, fa del tabacco una fonte reddituale di assoluta importanza. Lo stesso potrebbe valere per gli alcolici. Nessuno però su questo ha il coraggio di prendere una posizione coerente.

Il ragazzo di Lavagna è oggi trattato da tutti come un debole, un tossicodipendente. Io non conosco la sua storia e rispetto il dolore dei suoi parenti, a cui va tutto il mio cordoglio. Temo, però, che il ragazzo di Lavagna meriti almeno oggi quel rispetto che l'ignoranza e l'ipocrisia di questa società evidentemente non gli hanno regalato. Sono certo che se in Italia fosse lecito e consentito ad ognuno di coltivare per uso personale quattro piante di *cannabis* - come da me proposto con un disegno di legge che giace inascoltato qui in Senato - questa tragedia, come tante altre, non sarebbe mai avvenuta ed oggi quel ragazzo sarebbe ancora tra noi a sognare il proprio futuro.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, purtroppo ogni anno 500 ragazzi si suicidano: è la seconda causa di morte, segnale di una fragilità della situazione giovanile in

Italia che, per molteplici aspetti, sicuramente deve preoccupare e preoccuparci tutti.

In questo contesto, segnalo lo struggente, intenso, drammatico, commovente intervento della madre adottiva di questo ragazzo, che io ho proposto venga diffuso nelle scuole perché è la prova della dignità di una donna di fronte alla tragedia che l'ha coinvolta, che è quella poi di tanti genitori. Stamattina ho visto altri di questi genitori in alcune trasmissioni televisive: uno, per esempio, il cui figlio è morto per una pasticca di *ecstasy*...

CIAMPOLILLO (*M5S*). L'*ecstasy* è una droga pesante!

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, lei ha già fatto il suo intervento: non ha diritto di parola.

Prego, senatore Giovanardi, prosegua.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Sto spiegando semplicemente che anche quegli altri genitori toccati da questa tragedia hanno, con coraggio e determinazione, girato per le scuole per spiegare ai giovani come l'approccio a ogni tipo di droga comporti drammatici problemi.

Ho visitato decine di comunità di recupero, alcune delle quali specializzate nei ragazzi tra i quindici e i diciott'anni, che già a quell'età sono irrimediabilmente segnati dalla droga, a cominciare dalla cannabis, e tentano disperatamente di uscirne. Tutti sappiamo, infatti, che dai tredici ai diciott'anni i principi attivi della cannabis provocano danni irreversibili al cervello. Sono dati scientifici assolutamente dimostrati e dimostrabili. Del resto, in tutte le proposte di legalizzazione - bisognerebbe dirlo a Saviano - vengono esclusi i minorenni. È chiaro che se anche si arrivasse alle stanze del fumo, i minorenni sarebbero totalmente esentati.

Ecco che allora sorge un grande problema educativo e si apre un grande tema di solidarietà nei confronti di quella madre o di quel padre. Guai se pensassimo di criminalizzare la madre, il padre o la Guardia di finanza perché quei genitori, disperati, hanno tentato anche quella strada per interrompere un processo che avrebbe comportato enormi disagi al figlio.

Presidente, credo quindi che oggi si debba piangere questa tragedia, ma soprattutto omaggiare le parole educative di quella mamma rispetto a quel figlio e veramente creare un'alleanza tra le scuole, i genitori, la società, le agenzie educative, perché l'appello di quella madre non rimanga inascoltato.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per parlare dei Vigili del fuoco.

Questa mattina erano presenti in migliaia a Montecitorio dove c'è stata una manifestazione solenne. Sono persone venute a Roma, nonostante si siano destinati al comparto 70 milioni di euro (la qual cosa dovrebbe farci porre delle domande); non vengono però riconosciuti i diritti del personale di questo Corpo. In realtà, i milioni destinati non saranno neppure del tutto assegnati a coloro che operano nel concreto per le emergenze di ogni tipo.

I Vigili del fuoco intervengono continuamente nelle emergenze di questo Paese e nei salotti televisivi e nei telegiornali tutto ciò viene riconosciuto; si continua, invece, a ignorare i loro diritti. Essi chiedono l'adeguamento del loro trattamento retributivo alle altre forze di polizia. Sabato scorso, signor Presidente, c'è stato anche un servizio su «Striscia la notizia», che ha messo in luce e illustrato il trattamento che la politica sta riservando ai precari dei Vigili del fuoco.

Questo è un tema molto importante e le Assemblee parlamentari non possono continuare a sottovalutarlo. Un Governo che utilizza continuamente la loro dedizione e la loro professionalità, che è stata riconosciuta anche dai colleghi qualche giorno fa quando abbiamo trattato il provvedimento sulla protezione civile; un Governo che riconosce che nelle emergenze serve questo corpo di sicurezza, non può continuare a ignorare il rispetto di un diritto. A tal proposito ho presentato un disegno di legge in merito e ritengo doveroso che vengano riconosciuti la professionalità e i sacrifici che ogni giorno i Vigili del fuoco mettono in campo.

Auspico che questi temi vengano presto trattati nelle nostre Aule (non soltanto la salvezza delle banche o altro). Auspico altresì che ci sia ben presto la discussione di questi disegni di legge.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, seppure con l'Aula ormai vuota perché ho ascoltato l'intervento del senatore Ciampolillo e la replica del senatore Giovanardi, che purtroppo si è allontanato dall'Aula. Vorrei solamente che rimanesse agli atti una richiesta che noi facciamo affinché quanto sostenuto dal senatore Giovanardi, ossia che l'uso della *cannabis* provochi danni in maniera diretta, sia comprovato in maniera scientifica. Quindi vorrei rivolgere un invito al collega Giovanardi a produrre la documentazione scientifica che lo attesti, perché nel suo intervento abbiamo notato una certa confusione quando ha parlato di *ecstasy* e delle frequentazioni che lui fa di centri di recupero. A noi non risulta, e non risulta a chi si occupa professionalmente della materia tristemente nota della dipendenza da stupefacenti, che ci siano persone ricoverate o sotto terapia per il consumo della sola *cannabis*. Ci tenevo a lasciare traccia di questo mio questo intervento, così il senatore Giovanardi lo leggerà e magari darà soddisfazione a questa curiosità.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per martedì 21 febbraio, alle ore 15.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 21 febbraio 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi martedì 21 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 13,54).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. [\(2630\)](#) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.800

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.800 \(in formato PDF\)](#)

.

1.800 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

[Emendamento 1.800 \(testo corretto\) \(in formato PDF\)](#)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
 - b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
 - b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».

10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017»,

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.

12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;

b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».

13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziare per tale

finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.

4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;

c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
- b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 18, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 2, comma 6-*quiquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
8. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

10. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-*sexies* dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-*ter* e 1-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;

b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;

- c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.
9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
- b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
- b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
- b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
 - b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 1, comma 99-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

Articolo 11.

(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di ambiente)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-*bis*, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»;

alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»;

al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
6. L'articolo 34, comma 6, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

Articolo 14.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera: «*Oa*) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;

b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».

8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al comma 4-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.

Articolo 15.

(Variazioni di bilancio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «approvate successivamente» con la seguente: «vigenti».

1.2

[LO MORO, DI GIORGI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il presente comma e il comma 368 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

1.3

[PUGLISI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il presente comma non si applica agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

1.4

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni del comparto ministeri, con qualifica non dirigenziale; che alla data del 30 dicembre 2016 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.

1-ter. Il personale di cui al comma 1 non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico, è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio; entro il trenta dicembre 2019, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel comma precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Dall'attuazione del presente articolo derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

[LO MORO](#)

Precluso

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 2016, n. 31, è prorogato, con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera e) della medesima legge n. 124 del 2015, di dodici mesi».

1.6

[VICECONTE](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 2016, n. 131, è prorogato, con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera e) della medesima legge n. 124 del 2015, di dodici mesi».

1.7

[CIRINNA'](#), [PARENTE](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti delle disposizioni sulla proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici contenute nei provvedimenti normativi adottati in precedenza e nel presente articolo, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009».

1.8

[GINETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'assunzione di complessive n. 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi al comma 2 del presente articolo, si procede in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare mediante lo scorrimento delle graduatorie».

1.9

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il termine per il richiamo in servizio nel grado e ruolo di cui agli articoli 628 comma 1, lettera *d*), e 812, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo ruolo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, partecipante alla procedura bandita dal ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché non risulti già titolare di rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione si provvede mediante stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Missione ordine pubblico e sicurezza».

1.10

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Amministrazione economica-finanziaria è autorizzata, per l'anno 2017, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

1.11

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In conseguenza di quanto disposto al comma 2 e al fine di incrementare l'efficienza delle carceri, l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria n. 887 unità, mediante lo scorrimento, in via prioritaria, delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera *b*), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

1.12

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),

[PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2017 al 2019, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *a*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto dei soggetti che hanno maturato, alla data di approvazione della presente legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».

1.14

[SANTINI, CASSON](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"; le parole: "alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016"; le parole: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando" sono sostituite dalle seguenti: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenza dell'amministrazione che emana il bando";

b) al comma 6, terzo periodo, le parole: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016";

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "riferita agli anni dal 2013 al 2016" sono inserite le seguenti: "e riferita agli anni dal 2017 al 2019" e le parole: "alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016";

d) al comma 9, secondo periodo, le parole: "La proroga può essere disposta" sono sostituite dalle seguenti: "La proroga e le riattivazioni possono essere disposte"; le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2019"»;

1.15

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"; le parole: "alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016" e le parole: "con contratto di

lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando" con le seguenti: "con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando";

b) al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" con le seguenti: "a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016";

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "riferita agli anni dal 2013 al 2016" inserire le seguenti: "e riferita agli anni dal 2017 al 2019" e sostituire le parole: "alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 ottobre 2016";

d) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "La proroga può essere disposta" con le seguenti: "La proroga e le riattivazioni possono essere disposte" e le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2019"».

1.16

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2019" e dopo le parole: "possono prorogare" inserire le seguenti: "anche in deroga per il 2017";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017";

c) al terzo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale" con le seguenti: "degli obiettivi di finanza pubblica per il 2016"».

1.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "del patto di stabilità interno" sono soppresse».

1.18

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017" e le parole: "del patto di stabilità interno" sono soppresse».

1.20

[MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «31 dicembre 2017» inserire le seguenti: «, fermo restando che la proroga disposta senza soluzione di continuità non si configura come nuova assunzione».

1.19

[ASTORRE](#), [MATURANI](#), [LUCHERINI](#), [SPILABOTTE](#), [SCALIA](#), [PARENTE](#), [DI BIAGIO](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che a seguito dell'obbligo di ricollocazione del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non abbiamo potuto completare le procedure programmate, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, volte alla stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, alla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si intende riferito anche al personale che ha superato le prove selettive previste dall'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in ogni caso, portare a termine le suddette procedure. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzate alle assunzioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai precedenti periodi si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali».

1.21

[AIELLO, MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo la parola: "province"» sono inserite le seguenti: «nonché le regioni».

1.22

[DE BIASI, FLORIS, GRANAIOLO, D'AMBROSIO LETTIERI, MATTESINI, GAETTI, SIMEONI, DIRINDIN, ROMANO, PADUA, AIELLO, BIANCO, MATURANI, RIZZOTTI, ZUEFFADA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. 1. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto Superiore di sanità, è prorogato alla data di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, Il Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi dello articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 8.000.000 per il 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2017 e ad euro 6.585.840 a decorrere dall'anno 2018 a carico del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 quanto ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.23

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis si applicano ai lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali in servizio al momento dell'avvio della liquidazione, anche se successivamente licenziati».

1.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.25

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La validità delle graduatorie di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è prorogata al 31 dicembre 2019. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale, di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della Salute.

1.26

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [GUERRA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 776, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.27

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 776 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31

dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.28

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

1.29

[BERTUZZI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di ripristinare il regime ordinario per le assunzioni delle posizioni dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla data della pubblicazione Sentenza della Corte costituzionale, 9 novembre 2016, n. 251 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 11 e 17 della legge n. 124 del 2015, non si applicano i limiti e i vincoli relativi ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, previsti in via transitoria dall'articolo 1, commi 219 e 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

1.30

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

1.31

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 10 gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.32

[LAI](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#), [VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.34

[ZANONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali sono inquadrati nel

corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.300

[Eva LONGO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. «Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nei ruoli dirigenziali delle amministrazioni che hanno conferito l'incarico».

1.35 (testo 2)

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato».

1.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "2017 e 2018" con le seguenti: "2017, 2018 e 2019" e dopo le parole: "25 per cento" inserire le seguenti: "per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019".

6-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

6-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.

6-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

6-novies. A decorrere dal 10 gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

1.37

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorse indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2017».

1.38

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [GUERRA](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2017».

1.39

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare un adeguato supporto da parte della Guardia di Finanza nell'attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, la disposizione di cui all'articolo 16-ter del D.L. 19-6-2015 n. 78, come convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, nella parte riguardante l'assunzione di 400 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è prorogata per gli anni 2017 e 2018, a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2018 e 2019

previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attingendo in via prioritaria in deroga all'articolo 2199 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 661 e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine 2011 e 2012, ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.

6-*ter*. Il termine di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2018».

1.40

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125", sono aggiunte le seguenti: "attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data del 31 dicembre 2016 e fino al loro completo esaurimento"».

1.41

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le procedure di assunzione di cui all'articolo 1 comma 8-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 convertito con modificazione dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 sono prorogate per gli anni 2018 e 2019 nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente comma è garantita a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2016, n. 13».

1.42

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 776, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "31 dicembre 2015", con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

1.43

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

1.44

[BERGER](#), [LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al secondo periodo, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

1.45

[BERGER](#), [LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [PICCOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. I provvedimenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con cui le amministrazioni pubbliche effettuano il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui

detengono partecipazioni sono adottati a decorrere dall'anno 2018».

1.46

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

1.47

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza-pubblica per l'anno 2016"».

1.48

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. 1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016"».

1.49

[RUTA](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Alle condizioni di cui al comma 9, le Province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato 3 anni di servizio alle proprie dipendenze in data successiva al 30 ottobre 2013 o abbiano superato le cinque proroghe».

1.50

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, esclusivamente per l'esercizio dei predetti servizi. All'onere derivante dal presente comma, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.51

[DIRINDIN](#), [MATURANI](#), [LEPRI](#), [BIANCO](#), [CORSINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [SILVESTRO](#)

Precluso

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2017, e concludere, entro il 30 giugno 2018»;*
b) *alla lettera b), sostituire le parole «31 ottobre 2017», con le seguenti: «30 aprile 2017».*

1.301

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 776, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai dirigenti non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono incarichi a tempo determinato, ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della durata superiore ai trentasei mesi, a condizione che il conferimento discenda da una procedura di evidenza pubblica».

1.52

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore della norma, di cui all'articolo 1, comma 273, della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata al 10 gennaio 2019».

1.53

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore della norma, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata al 10 gennaio 2019».

1.54

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore della norma, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata al 10 gennaio 2018».

1.55

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il numero 27-ter del comma 1 dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che le prestazioni di cui al citato articolo sono esenti da IVA indipendentemente dalla natura giuridica e dalla forma sociale dell'ente che le ha rese».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282».

1.56

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 13.

1.57

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

«13. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9-*bis*:

1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera *e*) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto *d*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno";

2) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";

3) al settimo periodo, le parole: "Per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018".

b) dopo il comma 9-*ter*, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*quater*. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al Comma 9-*sexies*. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinarie ai sensi articolo 36, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-*quinquies*. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie e all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6 quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

9-*sexies*. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 9-*quinquies* che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il

bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie ai inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fini dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.

9-septies. Per le finalità di cui al comma *9-sexies*, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dal 10 gennaio 2018. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le Regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

9-nonies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma *9-septies* non risulti assunto a tempo indeterminato".

13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *13-ter* e *13-septies*.

13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

13-quater. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento",

13-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*quinqies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

13-*septies*. Le modifiche introdotte dai commi 13-*ter* e 13-*sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

1.58

[ORRU](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *d*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla proroga di cui al comma 13 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 243, comma 1, del medesimo decreto».

1.59

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.60

[MANGILI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 30, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. L'unità operativa speciale di cui al comma 1 svolge i propri compiti di sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza degli appalti ed in generale dell'attività svolta da parte della società Arexpo Spa, nella fase di smantellamento e recupero delle aree del *sito* connesse allo svolgimento dell'evento Expo 2015, con particolare riferimento al processo di progettazione urbanistica, infrastrutturazione e trasformazione dell'area del *sito* espositivo"».

1.61

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 15.

1.62

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 15.

1.64

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

1.65

[SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

1.66

[ASTORRE](#), [MATURANI](#), [LUCHERINI](#), [SPILABOTTE](#), [SCALIA](#), [PARENTE](#), [DIBIAGIO](#),
[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché di aver adottato ulteriori misure di razionalizzazione della spesa relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali».

1.67

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017", le parole: "alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2017" e al secondo periodo dopo la parola: "2016" è aggiunta la seguente: "2017"».

1.68

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi"».

1.69

[SACCONI](#), [PARENTE](#), [BERGER](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#),
[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili»"
- b) le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis è applicabile ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.72

[SILVESTRO](#), [MATURANI](#), [MATTESINI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 534, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti" sono sostituite dalle seguenti: "o con altre forme di rapporto di lavoro diretto o mediato o flessibile con i medesimi enti».

1.74

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il termine di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è prorogato al 31 dicembre 2017».

1.75

[GRANAIOLA](#), [PIGNEDOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.76

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

1.77

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 6 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "non superiore a un anno", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore alla scadenza del mandato"».

1.78

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2012, n. 65, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o che, in relazione allo svolgimento dei Giochi, risultino ricompresi in accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata"».

1.302

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. «A fronte della conclamata e documentata impossibilità di riscuotere per l'intero crediti derivanti da qualsiasi titolo, ivi compresi i titoli esecutivi nascenti da sentenze passate in giudicato, tenuto conto degli aspetti oggettivi e soggettivi del debitore, e previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, o, per le amministrazioni diverse da quelle statali, previo parere dell'Avvocatura interna, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono stipulare atti di transazione con i soggetti debitori, nella misura non inferiore al 20 per cento del credito originario. Il credito originario non sarà gravato né da interessi né da more né da altri oneri eventualmente maturati. Il debito potrà essere anche corrisposto attraverso una rateizzazione che tenga conto della capacità retributiva del debitore. L'Amministrazione competente, interessata dalla richiesta di transazione è tenuta ad accettare o negare l'atto transattivo entro giorni trenta».

1.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità giornaliera di euro 200,00 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) le attività di udienza svolte nello stesso giorno;

b) la redazione di decreti, ordinanze e sentenze e, comunque, ogni altra attività e/o provvedimento, diversi da quella di cui alla lettera a), delegabili a norma delle vigenti disposizioni di legge";

2) al comma 1-*bis* apportare le seguenti modifiche: l'importo di "euro 98" è sostituito dall'importo di "euro 200,00"; dopo le parole: "cinque ore" è inserita la parola: "giornaliere";

3) al comma 2 apportare le seguenti modifiche: l'importo di "euro 98" è sostituito dall'importo di "euro 200,00". Alla lettera a), dopo le parole: "partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega" sono inserite le parole: "e studio dei relativi fascicoli";

4) al comma 2-*bis* apportare le seguenti modifiche: l'importo di "euro 98" è sostituito dall'importo di "euro 200,00";

5) al comma 2-*ter* apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: "delle attività di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 1, lettera b) ed"; le parole: "è rilevata dal procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "è rilevata, rispettivamente, dal presidente del tribunale, per i giudici onorari, e dal procuratore della Repubblica, per i vice procuratori onorari."; subito dopo è inserita la frase: "In alternativa, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari possono documentare mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, le attività giornaliere espletate";

6) dopo il comma 2-*ter* inserire i seguenti:

"2-*quater*. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, anche se svolte cumulativamente, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari devono assicurare la presenza nei rispettivi uffici per almeno dieci giorni al mese. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica possono esentare il magistrato onorario, che ne faccia motivata richiesta,

dall'osservanza del predetto obbligo, per motivi di salute o di studio o di famiglia o di lavoro o professionali.

2-quinques. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica verificano le attività giornaliere espletate, rispettivamente, dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari addetti al proprio ufficio e, in ogni momento, propongono al consiglio giudiziario competente la revoca del magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico".

16-ter. Alla lettera c), comma 1, articolo 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 (oggi 557) del codice di procedura penale," inserire le seguenti: "nonché, per la redazione degli avvisi di conclusioni delle indagini ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p. e dei decreti di citazione a giudizio di cui all'articolo 552 c.p.p., limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 550 del codice di procedura penale,".

16-quater. Dall'attuazione dei commi 16-bis e 16-ter non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.80

[EASANO](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. L'intervento previsto dall'articolo 14-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2017 nel limite di spesa di euro 500.000.

16-ter. All'onere di cui al comma 16-bis, pari a euro 500.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria.

16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.81

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. In considerazione dell'avvio, previsto per i primi mesi del 2017, del Censimento permanente, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è autorizzato a procedere alla stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro non a tempo indeterminato attraverso una procedura concorsuale pubblica entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 16-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.84

[RUVOLO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 331 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituire le parole: "a decorrere dal 10 settembre 2015" con le seguenti: "a decorrere dal 10 settembre 2018"».

1.85

[LAI](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [IDEM](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#), [VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico».

1.86

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta". Al primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "tutti gli incarichi degli organi diversi dai" sono inserite le seguenti: "presidenti e dai". Al secondo periodo dopo le parole: "componenti del collegio dei revisori dei conti" sono aggiunte le seguenti: "e dei presidenti"».

1.87

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Le procedure di rinnovo degli organi delle camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75 mila imprese, in corso o da avviare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte o comunque non avviate e i relativi organi sono prorogati fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219».

1.90

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la preselettiva o una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto o una sentenza positiva almeno di primo grado alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.91

[CONTE](#), [CARDINALI](#), [Luciano ROSSI](#), [ANITORI](#), [DALLA TOR](#), [PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 1 comma 87 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 e la relativa procedura si applicano ai partecipanti al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. del 15 luglio 2011, 40 Serie Speciale, n. 56, i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del seguente decreto soddisfino i seguenti requisiti:

1) abbiano un giudizio pendente concernente il predetto concorso;

2) abbiano, inoltre, proposto ricorso avverso la loro mancata ammissione al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1 commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, anche se deciso con sentenza non passata in autorità di cosa giudicata».

1.92

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 5, comma 3 del D.lgs.178 del 2012, le parole: "e dei farmacisti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei farmacisti e dei cappellani"».

1.93

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: "con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori *senior*," aggiungere le seguenti: "personale medico ed infermieristico, biologi e psicologi",».

1.94

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente."».

1.303

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti"».

1.304

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis: Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni è

sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. I suddetti limiti non si applicano altresì ai costi sostenuti per il funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999"».

1.306

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"28-bis All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata non si applicano, altresì, per il medesimo triennio, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento"».

1.305

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"5-bis. AI fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2017-2019, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e comunque nel limite delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata"».

1.307

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 6 agosto 2015 n.125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31 comma 26, lettera a), dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengano meno gli effetti, nei confronti dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario nell'anno 2014"».

1.308

[RUVOLO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 331 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituire le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2015" con le seguenti: "a decorrere dal 1° settembre 2018"».

1.309

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, che stiano assolvendo alla carenza della propria dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto, con procedure di evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi ed i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi 5 anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le deroghe ai limiti contrattuali vigenti siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi del previgente articolo 5 comma 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, possono prorogare o rinnovare, con risorse proprie, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31/12/2016, fino al 31/12/2017. Per il personale e individuato dal precedente punto a) possono altresì trovare applicazione le procedure di cui all'articolo 1 comma 529 della legge 27 dicembre 2013, come modificato dall'articolo 1 comma 776 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da concludersi entro il 31/12/2018».

G1.100

[MANGILI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premesso che:

il comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) si avvale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014;

ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), al Presidente dell'Anac sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015, per assolvere ai quali lo stesso si avvale dell'Unità operativa speciale in argomento, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Lo stesso comma 1 dispone che, per le predette finalità, l'Unità operativa speciale operi fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse all'evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, termine prorogato, dalla disposizione in commento, al 31 dicembre 2017;

valutato altresì che:

con deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2011, n. 1789, la regione Lombardia ha deliberato la costituzione della società Arexpo S.p.A., costituita in data 10 giugno 2011, attualmente partecipata da:

- regione Lombardia che detiene il 34,67 per cento del capitale;
- comune di Milano che detiene il 34,67 per cento del capitale;
- Fondazione Fiera di Milano che detiene il 27,66 per cento del capitale;
- città metropolitana di Milano che detiene il 2,00 per cento del capitale;
- comune di Rho che detiene l'1,00 per cento del capitale;

il governo (Ministero dell'Economia e delle Finanze) è entrato nella compagine societaria in occasione dell'assemblea dei soci del 30 novembre 2016 con il versamento di una quota di 50 mln '. L'attuale capitale sociale della società ammonta a circa 100 milioni di Euro;

la Società Arexpo Spa ha, in sintesi, le seguenti finalità:

a) l'acquisizione delle aree del sito espositivo Expo 2015 dai soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di atti di conferimento;

b) la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. per gli interventi di progettazione e realizzazione della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata;

c) il monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area medesima anche nella fase post-Expo;

d) il coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei Soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, relativamente alla fase post-Expo, tenendo conto della disciplina urbanistica e del *mix* funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante l'Accorò di Programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 7471;

e) la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale, anche attraverso la possibile alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della Società nella fase post-Expo;

la Società Arexpo Spa potrà inoltre occuparsi dell'elaborazione della progettazione urbanistica dell'intervento post-Expo, curando la formazione di un Programma Integrato di Intervento che dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti delle amministrazioni comunali di Milano e di Rho e delle altre amministrazioni pubbliche competenti;

impegna il Governo:

al fine di mantenere alto il controllo sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'Expo 2015 e del post-Expo, nonché provvedere alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e alla promozione della cultura della legalità e trasformare in *best-practice* l'esperienza Expo e post-Expo, ad estendere anche ad Arexpo Spa e al suo operato, il controllo dell'Unità operativa speciale dell'ANAC, costituita in occasione del Grande evento Expo Milano 2015, in modo da adottare ogni iniziativa utile per la tutela della legalità anche nella fase di smantellamento del sito.

G1.101

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2630, «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini»,

premesso che:

il comma 11 dell'articolo 1 dispone la proroga al 28 febbraio 2017 del termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 15 aprile 2016, avrebbe dovuto concludersi la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact);

considerato che:

a far tempo dal 16 settembre 2015, nella *Gazzetta ufficiale* n. 215 è stato pubblicato il «Bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»;

considerato altresì che:

stante che le domande di partecipazione al concorso dovevano essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre 2015, alla procedura di selezione potevano partecipare coloro che - alla data di pubblicazione del bando - fossero in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo n. 182 e dall'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero svolto già attività di restauro utili

elencate nell'articolo 3.5 del bando stesso;

con decreto del direttore generale Educazione ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 novembre 2015 è stata costituita la Commissione di valutazione delle domande pervenute al Ministero: il termine dei lavori della Commissione era previsto per il 31 maggio 2016, con eventuale proroga di 60 giorni;

a selezione ancora in corso, il 19 maggio 2016 è stato pubblicato il bando «Ripam» finalizzato all'assunzione di 500 funzionari, fra cui 80 restauratori; tra i requisiti richiesti vi era, infatti, anche quanto previsto dal sopra citato articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

valutato inoltre che:

a pochi giorni di distanza dalla chiusura dei lavori della Commissione (il termine dei lavori della quale è stato prorogato di 60 giorni, dal 31 maggio al 31 luglio 2016), finalizzati alla pubblicazione dell'elenco restauratori, il 21 luglio 2016 è stato diffuso un elenco parziale che anticipa il riconoscimento della qualifica di «restauratore» agli aventi diritto; solo a costoro, in meno di 900 casi (858 per la precisione), è stato consentito di partecipare al concorso per funzionari restauratori in quanto diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero;

considerato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* a carico dei partecipanti al bando per il riconoscimento della qualifica di restauratore è intervenuta un'ulteriore proroga dei lavori della commissione al 30 giugno 2017; nel frattempo, gli aspiranti restauratori non rientranti nell'elenco, pur se altamente qualificati, non potranno vedersi riconosciuto alcun titolo;

la pubblicazione dell'elenco pregiudica i diritti di coloro che sono rimasti esclusi pur partecipando al bando, anche in considerazione del fatto che l'articolo 182 del codice dei beni culturali elenca i requisiti per la qualifica di restauratore e che tra questi non risulta il possesso del diploma ottenuto presso le scuole di alta formazione;

impegna il Governo:

ad assicurare, nei termini della proroga concessa di cui al comma 11 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il rispetto di titoli e requisiti previsti, di cui all'articolo 182 e all'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione alle qualifiche e alle competenze di coloro che svolgono la professione di restauratore, affinché la pubblicazione dell'elenco provvisorio non si riveli componente pregiudiziale e lesiva dei diritti degli altri restauratori che hanno partecipato al bando di selezione pubblica e che attendono le valutazioni dell'apposita commissione esaminatrice.

1.0.1

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti motivazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

- le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».

1.0.50 (già 13.0.4)

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016»».

1.0.51 (già 5.8)

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
- b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.52 (già 5.0.6)

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.53 (già 5.0.7)

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza; tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.54 (già 5.0.8)

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.55 (già 5.0.9)

[PAGLIARI, PADUA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma-7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- le parole: "anche nel case di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.56 (già 5.0.10)

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"».

1.0.57 (già 5.0.11)

[D'ALI, MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per assicurare l'esercizio delle funzioni di area vasta)

1. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
b) le parole: "anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le-entrate finali e le spese finali"».

1.0.2

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro per i magistrati)

1. È in facoltà degli appartenenti alle categorie di magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo massimo di un quinquennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

2. La facoltà di cui al comma 1 non può comportare, in nessun caso, il trattenimento in servizio

oltre il compimento del settantaciquesimo anno di età».

1.0.300

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il comma 438 è sostituito dal seguente:

"438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali', con una dotazione di 968,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 969,6 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047"».

Consequentemente dopo il comma 438, inserire il seguente:

«438-*bis*. All'articolo 1, il comma 346 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

"346. AI fine di governare e di gestire il ruolo di Capitale europea della cultura' riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1 comma 236 della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui per gli anni dal 2017 al 2019"».

2.300

[GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2017».

2.1

[AMATI](#), [FABBRI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua dei giornalisti (FPC), il termine di scadenza triennale del primo periodo formativo, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 decorre dallo gennaio 2014, è prorogato al 31 dicembre 2017».

2.2

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 entra in vigore nell'esercizio successivo a quella di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge».

2.3

[SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [PEZZOPANE](#), [SCALIA](#), [MANCUSO](#), [VALDINOSI](#), [IDEM](#), [SONEGO](#), [FRAVEZZI](#), [FAVERO](#), [CONTE](#), [ANGIONI](#), [MASTRANGELI](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198».

2.4

[MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge, 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198».

2.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge 26 ottobre 2016, n. 198».

2.5

[CALDEROLI](#), [CROSIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziati, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";

2) il secondo periodo è soppresso».

2.6

[MALAN](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziati, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";
- 2) il secondo periodo è soppresso».

2.8

[CRIMI](#), [CIOFFI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";
- 2) il secondo periodo è abrogato.»

2.301

[MAZZONI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "in favore" sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";
- b) il secondo periodo è soppresso».

2.9

[Stefano ESPOSITO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente; dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore" sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, e successive modificazioni, e";

2) il secondo periodo è soppresso».

2.10

[MANCUSO](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente».

2.12

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "in favore" sono aggiunte le seguenti: "degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";

2) il secondo periodo è soppresso».

2.14

[MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di uniformare il periodo elettorale per il rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali dei Chimici in scadenza per l'anno 2017, i Consigli Direttivi in carica sono prorogati sino al 31 ottobre 2017».

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti, nonché dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali dei Chimici)».

2.0.1

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 4-septies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "con il limite massimo di durata corrispondente a quattro mandati consecutivi"».

3.1

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «117 milioni» con le seguenti: «216 milioni».

3.2

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dopo il comma 34, è aggiunto il seguente:

"34-*bis*. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, l'esonero di cui al precedente comma in ogni caso non si applica nei casi di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di *call center*. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma, rispetto alle minori entrate di cui al comma precedente, sono trasferite al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 al fine di finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni"».

3.3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017, 250 milioni a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 gennaio 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-*ter*».

3.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2017".

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, uno scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma *1-ter*».

3.300

[PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017".

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis*, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro nel 2017, 150 milioni per il 2018 e 250 milioni a decorrere dal 2019, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 150 milioni di euro nel 2017, 200 milioni di euro per il 2018, 150 milioni di euro a decorrere dal 2019 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.5

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di consentire la liquidazione delle relative istanze inoltrate da marittimi imbarcati su navi da pesca, ivi compresi gli armatori ed i proprietari-armatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

3.6

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di consentire la liquidazione delle relative istanze inoltrate da marittimi imbarcati su navi da pesca, ivi compresi gli armatori ed i proprietari-armatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e

successive modificazioni».

3.7

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di consentire la liquidazione delle relative istanze inoltrate da marittimi imbarcati su navi da pesca, ivi compresi gli armatori ed i proprietari-armatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

3.8

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, in materia di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, è prorogato al 31 marzo 2017».

3.9

[LUCIDI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.10

[GRANAIOLA](#), [SILVESTRO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Fino ai sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino ai 12 mesi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri di cui al precedente periodo restano comunque in vigore fino alla definizione e alla messa in opera di procedure telematiche di raccolta delle informazioni contenute nei registri stessi, al fine di consentire la continuità delle attività di monitoraggio dei rischi di infortunio e dei rischi connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici sia da parte dell'INAIL sia da parte degli organi deputati alla vigilanza"».

3.13

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di giugno 2019". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.14

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di giugno 2019"».

3.15

[DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "a partire dal mese di gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal mese di giugno 2019"».

3.18

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 12 marzo 2018».

3.51

[BERTUZZI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato A), punto 9.4, dell'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, le parole: "entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

3.19

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».

3.20

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».

3.21

[DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018».

3.22

[IURLARO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

3.23

[D'ADDA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 240, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "per l'anno 2017." è inserito il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata la concessione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio del 2009, n. 2, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call center*. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.24

[D'ADDA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti al 31 dicembre 2013 si applicano, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra l'1 gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento-del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle aziende di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3-ter. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 3-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del comma 3-bis, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

3-quater. I trattamenti pensionistici di cui al comma 3-bis sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.13

[BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituire le parole: "35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2018" con le seguenti: "32 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 10 gennaio 2018"».

Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 282.

3.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la costituzione di un Polo Unico di medicina fiscale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 2017, allo scopo di condurre un efficiente ed efficace controllo sul fenomeno dell'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, che non potranno essere inferiori all'ottanta per cento delle risorse impegnate dall'INPS prima della entrata in vigore della suddetta legge.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma 1 e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso INPS, le risorse residuali di quelle assegnate alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 5-bis, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

3-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le Pubbliche Amministrazioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi

dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.27

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, e s.m.i., e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.306

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), legge 7 agosto 2015, n.124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211 e s.m.i. e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di cui al presente comma, richiedono gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 per l'effettuazione delle visite mediche di controllo, ivi comprese le attività ambulatoriali e di istruttoria, dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.28

[SPILABOTTE](#), [PARENTE](#), [FABBRI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 274, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 275, le parole: "nel corso degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 276, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 14 milioni per l'anno 2019 e a 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.29

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 354 è sostituito con il seguente:

"354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a quindici giorni per l'anno 2017, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3-*quater* e 3-*octies*.

3-*quater*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68' sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66'.

3-*quinquies*. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare'.

3-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.';

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.';

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento' sono sostituite dalle seguenti: nella misura dell'82 per cento'.

3-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2016.

3-octies. Le modifiche introdotte dai commi *3-quater* e *3-sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

3.30

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 31 dicembre 2015", sono sostituite con le seguenti: "il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare".

3-ter. All'onere derivante dal comma *3-bis*, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *3-quater* e *3-octies*.

3-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-octies. Le modifiche introdotte dai commi *3-quater* e *3-sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

3.31

[MALAN](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Fino al 31 dicembre 2018, l'articolo 10, comma 1, numero *27-ter*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle strutture socio-sanitarie e sanitarie private costituite in forma di società commerciali, direttamente o per convenzione o contratto di appalto, accreditate o riconosciute».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

3.32

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 47, comma 2 del D.lgs. n. 151 del 2001, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni" e le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici anni"».

3.34

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 793 è abrogato».

3.35

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente entra in vigore alla scadenza della composizione della Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014"».

3.36

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente entra in vigore alla scadenza della composizione della Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014"».

3.37

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito alla fine il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente entra in vigore alla scadenza della composizione della Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014."».

3.38

[MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 98, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea LSNT/4 in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui ai Decreti MIUR n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, e n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004"».

3.40

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, dopo le parole: "anni 2015 e 2016", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", 2017, 2018 e 2019".

3-ter. All'onere recato dal comma 3-bis, pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come incrementato dall'articolo 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

3.41

[GIACOBBE](#), [TURANO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2016 si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e nelle condizioni ivi indicati.

3-ter. I soggetti di cui al precedente comma in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo stabilito dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

3.45

[BERGER](#), [SACCONI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2017".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 3-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.42

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017".

3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni per il 2019, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

b) quanto a 130 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018, 50 milioni di euro per il 2019 e 200 milioni di euro per il 2020 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.46

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017". Il comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso».

3.47

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017".

3-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.48

[FABBRI](#), [SANGALLI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017"».

3.49

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "ed entro il 31 dicembre 2017"».

3.50

[D'ADDA](#), [SACCONI](#), [PARENTE](#), [BERGER](#), [SANTINI](#), [ANGIONI](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#),
[PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è prorogato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.180 (già 7.0.4)

[CALDEROLI](#), [STUCCHI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - è prorogata nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente alla Tabella A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 voce: Ministero

dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000.

3.52

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017". Al maggior onere finanziario che deriva dal primo periodo, pari ad euro 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

3.53

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "data del 31 dicembre 2012", con le seguenti: "data del 31 dicembre 2016";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012", sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2017";

c) al primo periodo, sostituire le parole: "con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare", con le seguenti: "con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare";

d) al secondo periodo, sostituire le parole: "la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014", con le seguenti: "la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017"».

3.54

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. In caso di utilizzo parziale del fondo di cui al comma 2 nel triennio 2014-2016 gli avanzi di bilancio sono destinati a prorogare le disposizioni del comma 1 ai successivi esercizi fino all'impiego dell'intero fondo"».

3.56

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, cessano i loro effetti il 31 dicembre 2016».

3.58

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.62

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "10 gennaio 2017", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018"».

3.59

[DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018"».

3.60

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.61

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.63

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 le parole: "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018"».

3.64

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.66

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e successive modificazioni, le parole: "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018"».

3.67

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cessano i loro effetti al 31 dicembre 2016 per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale».

3.12

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2-ter. A decorrere dall'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

3.68

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017";

b) al terzo periodo le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli episodi di disoccupazione verificati sia decorrere dal 10 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2017";

c) all'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: "nell'anno 2017" e le parole: "dal 10 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "dal 10 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016" e infine le parole: "entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 maggio 2017, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2017"».

3.69

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 e a 24 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 - 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero, e quanto a 24 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.305

[MILO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "c-bis", della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituire le parole: "in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale" con le seguenti: "con un punteggio, totalizzato sulla base delle attività individuate dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, non inferiore a 70.000 punti attività accertati in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali comprensivi degli interventi avviati con modalità telematiche».

3.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "11.000 soggetti," inserire le seguenti: "ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità"».

3.71

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli allegati C ed E annessi all'articolo 1, commi 179 e 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) "Cuochi"».

3.72

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti non possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per i due mandati precedenti».

3.73

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle

disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per un massimo dei due mandati precedenti».

3.74

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005».

3.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire le risorse finanziarie per il proseguimento del pagamento delle attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, la Convenzione tra il Ministero del lavoro e la regione Puglia è rinnovata per l'intero 2017 e è sottoscritta entro e non oltre il giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter Ai fini dell'attuazione del comma 3-bis, è autorizzata la spesa di 7,8 milioni di euro nel 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 7,8 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.76

[MANASSERO](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis dopo le parole: "2016" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2017" e prima delle parole: "ad eccezione di prestazioni di mini-Aspi e di NASpI" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al 2016";

b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

"4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016, in 158 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni per l'anno 2018, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 158 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

3.301

[PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.307

[PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "2016" sono aggiunte le seguenti: "e nel 2017" e prima delle parole: "ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al 2016". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.77

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato sino al 31 dicembre 2017 a dare attuazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 403 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

3.78

[MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2017, al fine di migliorare l'efficienza delle procedure amministrative, di assicurare la correttezza dell'erogazione delle prestazioni e di limitare il rischio di erogazioni indebite e di frodi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a stipulare accordi con istituzioni pubbliche di Paesi esteri per lo scambio dei dati anagrafici, dello stato civile e della notizia dei decesso di tutti i titolari delle prestazioni gestite, sia in regime nazionale che in regime di totalizzazione internazionale.

3-*ter*. Gli accordi di cui al comma 3-*bis* potranno essere stipulati con le istituzioni di Paesi con cui non sono in vigore convenzioni internazionali di sicurezza sociale previo assenso dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.79

[MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione

degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. AI relativo onere pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.302

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre del 1996, n. 564 che non hanno presentato la domanda di contribuzione figurativa per l'anno 2013 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.303

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.181 (già 4.12)

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.304

[MILO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 30 marzo 2001 dopo la lettera *c-ter*) sono aggiunte le seguenti:

"*c-quater*) le disposizioni di cui alla lettera *b*) comma 1 dell'articolo 2 e alle lettere *c-bis*) e *c-ter*) comma 2 dell'articolo 16, non trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgano in via esclusiva di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi ed abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 70 per cento della popolazione italiana come accertata nell'ultimo censimento nazionale».

G3.100

[CRIMI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premessi che:

l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito al pagamento di pensioni da parte dell'INPS;

considerato che:

l'articolo 35 comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito già in godimento;

in base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 10 gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:

1. dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1388/71, conseguiti nello stesso anno;

2. dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

Con riferimento all'applicazione del citato comma 8, alcuni dubbi sono stati sollevati in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l'attività di lavoro per acquisire la pensione diretta e a tal proposito, l'INPS chiedeva chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

l'INPS pubblicava quindi il messaggio 15 agosto 2015, n. 5187 con il quale, nel recepire l'indicazione ricevute dal Ministero (nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015), si chiariva che «ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell'anno in corso»;

dunque, l'INPS, precedentemente al parere ministeriale da esso stesso richiesto, ha interpretato ed applicato la richiamata disposizione, in maniera errata e fortemente penalizzante per gli assicurati ai fini del riconoscimento e della corresponsione del trattamento legato al reddito;

nel medesimo messaggio tuttavia l'Istituto stabiliva che: «il criterio sopra descritto si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016 »creando però in tal modo una grave sperequazione tra coloro che sono andati in pensione antecedentemente al gennaio del 2016 e coloro che vi sono andati successivamente;

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, opportuni provvedimenti finalizzati a sanare le situazioni di disparità create a seguito dei provvedimenti sopra illustrati e in particolare a rivedere il citato termine di gennaio 2016.

G3.101

[COCIANCICH](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 232 del 2016 ha comportato un irrigidimento della normativa in materia di delocalizzazione dei servizi di *call center*, prevedendo una parificazione della normativa prevista in caso di chiamate *inbound* (utente che chiama il *call center*) e di chiamate *outbound* (*call center* che

chiama l'utente);

questa parificazione della normativa tra *inbound* ed *outbound* sembra del tutto ingiustificata, in quanto si tratta di due casistiche per loro natura molto diverse. Nelle chiamate *inbound* il cliente chiama il *call center* per risolvere una problematica verosimilmente connessa con la fruizione del servizio principale. È dunque un suo interesse ottenere modalità di contatto che gli permettano la risoluzione del problema. Nel caso invece delle chiamate *outbound*, è il *call center* a contattare il cliente per proporgli offerte commerciali, che vengono spesso declinate dal cliente. Si tratta quindi di un'iniziativa del *call center*, non connessa con una specifica esigenza del consumatore;

pertanto, anche a livello pratico non si comprende l'effettivo vantaggio per l'utente di prevedere, anche in caso di chiamata *outbound*, la possibilità di poter richiedere di essere chiamato da un operatore sito in UE, di cui deve essere altresì garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della stessa chiamata. Posto che nelle chiamate *outbound* è il *call center* a chiamare (e non il cliente), se quest'ultimo non desidera ascoltare l'offerta commerciale perché illustrata da un operatore sito in un paese extra UE, sarà per lui sufficiente concludere la telefonata (come già avviene oggi);

l'equiparazione tra *inbound* e *outbound* comporta inoltre per le aziende nuove oggettive spese legate alle funzionalità tecniche ed operative richieste, costi che gravano sulle aziende senza comportare un effettivo vantaggio per gli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di distinguere e disciplinare diversamente, nell'ambito della normativa in materia di delocalizzazione dei servizi di *call center*, i casi di chiamata *inbound* e di chiamata *outbound*, prevedendo per il caso dell'*outbound* il solo obbligo per il *call center* di informare l'utente sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato, anche al fine di evitare per le aziende nuove oggettive spese del tutto ingiustificate.

G3.102

D'ADDA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il regime sperimentale «opzione donna» è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180»;

con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps ha applicato a tale regime sperimentale un elemento ulteriore, dopo le modifiche introdotte dalla «riforma Fornero» (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), prevedendo, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita, escludendo così le lavoratrici nate nel quarto trimestre 1957/1958;

considerato che:

la legge di bilancio 2017, come uscita dal voto della Camera dei deputati, ai commi da 222 a 225, sana tale ingiustizia, prevedendo una estensione di sette mesi, con uscita al 31/07/2016, che fa rientrare le lavoratrici escluse e, così, supera le criticità emerse dalle circolari INPS;

al fine di raggiungere tale risultato, sono stati essenziali il monitoraggio e i fondi del contatore,

inizialmente stanziati in 2,5 miliardi di euro;

tali fondi consentono di valutare la possibilità di una ulteriore proroga, da valutarsi fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento delle risorse stesse;

impegna il Governo:

a mantenere l'impegno preso con la legge di stabilità per il 2016 di prevedere una relazione alle Camere da parte del Governo stesso, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall'Inps nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione;

a valutare l'opportunità, nel caso in cui dall'azione di monitoraggio dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, di considerare, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse giacenti per la prosecuzione della sperimentazione fino al 31/12/2018, iniziando un percorso di complessiva rivalutazione del regime pensionistico delle donne, che sani quelle disuguaglianze di genere create da una situazione sociale complessiva che ha radici nel passato e, pur tuttavia, continua ad ipotecare presente e futuro.

G3.103

[FABBRI](#), [BORIOLI](#), [GRANAIOLA](#), [FAVERO](#), [ROMANO](#), [FASIOLO](#), [D'ADDA](#), [BAROZZINO](#), [BERGER](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, modificando il comma 6 dell'articolo S3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proroga - da sei a dodici mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale con cui vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro - il termine entro cui restano in vigore le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;

il SINP è stato istituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di assicurare la concentrazione di tutti i dati in possesso dei vari enti e amministrazioni in materia di controlli, vigilanza e prevenzione sui luoghi di lavoro; per la sua piena attuazione era, tuttavia, necessario un provvedimento di fonte normativa secondaria;

nel 2016, proprio per dare operatività al SINP, è stato emanato il suddetto regolamento interministeriale, dando così finalmente riscontro - dopo otto anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 - alle legittime aspettative dei lavoratori, delle imprese, degli enti, delle associazioni e delle pubbliche amministrazioni;

il funzionamento effettivo del SINP costituisce un'innovazione indispensabile, efficiente, e moderna per il coordinamento e l'organizzazione della prevenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui effettivo funzionamento non risulta ulteriormente procrastinabile;

considerato che:

il SINP peraltro porterà anche ad una serie di economie di scala nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili per la vigilanza sui luoghi di lavoro;

impegna il Governo:

a verificare costantemente che la proroga prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sia funzionale sin da subito ad ogni adempimento tecnico, amministrativo e organizzativo per il funzionamento reale, effettivo e operativo del SINP;

a destinare tutte le risorse economiche e personali necessarie per rispettare il termine di dodici mesi in modo da assicurare la completa attuazione del coordinamento amministrativo e informatico dei dati in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;

a vigilare affinché tutti gli enti e le amministrazioni tenute a far confluire i propri sistemi informati nel SINP si attivino tempestivamente.

3.0.1

[AIELLO](#), [MANCUSO](#), [BILARDI](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno un'età pari a 62 anni ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui. Durante gli anni dello scivolo, l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del venti per cento fino al conseguimento dell'età pensionabile per legge. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo, da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.

2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 100 milioni annui a decorrere dal 2017 si provvede:

a) per un importo pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) per un importo pari a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

3.0.50 (già 7.51)

[AIELLO](#), [MANCUSO](#), [BILARDI](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [MILO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

3.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [ROCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2».

3.0.3

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";*

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter».

3.0.60 (già 3.43)

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.61 (già 6.118)

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

3.0.4

[MANELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

3.0.5

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

3.0.6

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2021"».

3.0.7

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».*

3.0.9

[MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.10

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";*

b) *al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

3.0.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per l'anno 2017, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni

a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo.

2. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 201, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.2

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.3

[LUCIDI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.5

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.6

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

4.8

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a*), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma».

4.9

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto

all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a*), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma».

4.10

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a*), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma».

4.11

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato o di formazione, contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, nonché di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un "Elenco nazionale dei ricercatori" dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti.

3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative in base alle quali le università possono attingere dall'elenco nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza, di cui al comma 5-*bis*, per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato.».

4.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo sostituire le parole: "sesto anno", con le seguenti: "decimo anno", e al terzo periodo sostituire le parole "settimo anno", con le seguenti: "undicesimo anno"».

4.14

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire: «2019-2020», con: «2018-2019».

4.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I docenti che conseguono l'abilitazione entro l'anno accademico 2017-2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive, a decorrere dal primo aggiornamento utile.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107, avverrà annualmente. Risulta pertanto abrogato il comma 10-bis, dell'articolo 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21.».

4.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all'anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del medesimo articolo 19, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.17

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all'anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.18

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2015-2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo.

4-ter. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20 mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al comma 4-ter».

4.19

[RUTA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016.

4-ter. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento"».

4.20

[BUEMI, ROMANO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 e indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano, alla data dell'approvazione della presente legge, un contenzioso in relazione al concorso suddetto.

4-ter. All'attuazione delle procedure di cui al comma 4-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.21

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni è inserita una fascia aggiuntiva di docenti purché siano in possesso di abilitazione all'insegnamento e siano inseriti nelle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini e le modalità per l'inserimento nella predetta graduatoria aggiuntiva».

4.22

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [CONTE](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2020, alle Università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500,00 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionale ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.23

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

4.24

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dal 10 settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 10 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.

5-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-*ter* a 5-*octies*.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 460 milioni di euro, a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-quater* a *5-octies*.

5-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *5-quater* a *5-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5-octies. Le modifiche introdotte dai commi *5-quater* e *5-sexies*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016».

4.25

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Sono prorogati fino al 2018-2019 i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente della scuola dell'Infanzia, nonché per il personale Ata e per il personale educativo socio-pedagogico, nelle more dell'attuazione dei principi di delega di cui ai commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 9.000 unità per il personale docente della Scuola dell'infanzia, a 6.000 unità per il personale Ata e a 1.000 unità per il personale educativo socio-pedagogico.

5-quater. Alla copertura dell'onere derivante dal comma *5-bis*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-quinquies* a *5-nonies*.

5-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-sexies. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-*quinquies* a 5-*septies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5-nonies. Le modifiche introdotte dai commi 5-*quinquies* e 5-*septies*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

4.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno ed il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dallo aprile 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

5-*ter*. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

5-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

5-*quinquies*. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: ", nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura".

5-*sexies*. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) costituito presso il Ministero dei beni e le

attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

5-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

5-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

5-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi *5-bis*, *5-sexies* e *5-octies*.

5-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019; quelli derivanti dal comma *5-sexies* al comma *5-octies* sono quantificati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Agli oneri di cui ai precedenti periodi si fa fronte, fino al fabbisogno, con le maggiori risorse derivanti da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208».

4.27 (testo 2)

[RICCHIUTI](#), [AMATI](#), [BARANI](#), [CORSINI](#), [PADUA](#), [SCALIA](#), [COMPAGNONE](#), [GINETTI](#),
[Luciano ROSSI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato almeno una prova d'esame o abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

5-ter. All'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: "106,95 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "105,95 milioni di euro per il 2018, 104,402 milioni di euro per il 2019, 113,45 milioni di euro per il 2020, 107,45 milioni di euro per il 2021, 99,45 milioni di euro per il 2022, 89,45 milioni di euro per il 2023, 77,45 milioni di euro per il 2024, 64,45 milioni di euro per il 2025 e 50,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

4.28

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Tutti i docenti precari abilitati, compresi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio e nuovo ordinamento, insegnanti tecnico pratici diplomati ante 2001/2002 e docenti precari abilitati all'estero possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che fissa i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per tre annualità, anche non consecutivi, nell'arco di 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto».

4.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all'estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fisserà i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto».

4.30

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno scolastico 2017-2018 sono inseriti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), e comma 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018-2019».

4.31

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli

incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento della dotazione organica più il 100 per cento delle cessazioni. I posti vacanti in pianta organica saranno ripartiti assegnando il 50 per cento dei posti alle graduatorie di cui al comma 2-*bis* e il 50 per cento dei posti a concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell'articolo 2 comma 7 lettera *e*) della legge n. 508 del 1999 e articolo 19 comma 01 della legge n.128 del 2013, fermo restando il ricorso in via prioritaria alle pregresse graduatorie nazionali ad esaurimento per gli insegnamenti in cui queste, risultino non ancora esaurite.

5-quater. Nelle more dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5-*ter* recante le nuove norme sul reclutamento, si fa ricorso alle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-quinquies. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 5-*bis* sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*.

5-sexies. Per quanto previsto dai commi 5-*bis*, 374-*ter*, 5-*quater* del presente articolo, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 5-*bis* a 5-*sexies* del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 68,95 milioni di euro per il 2017, di 96,75 milioni di euro per il 2018, di 110,402 milioni di euro per il 2019, di 119,45 milioni di euro per il 2020, di 113,45 milioni di euro per il 2021, di 104,45 milioni di euro per il 2022, di 95,45 milioni di euro per il 2023, di 83,45 milioni di euro per il 2024, di 70,45 milioni di euro per il 2025 e di 56,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

4.32

[AMIDEI](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

5-quater. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

4.33

[COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituire dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il

Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.";

b) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti purché non inferiore al decimo degli iscritti.";

c) Il comma 12 è abrogato».

4.94

[SILVESTRO](#), [MATURANI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per garantire il corretto ed efficiente svolgimento delle procedure di rinnovo dei vertici previste all'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e per assicurare la piena operatività dell'Ente, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica, unitamente a tutti i Consigli territoriali, è prorogato nelle sue funzioni fino al 31 dicembre 2018».

4.34

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti," sono sostituite dalle seguenti: "in un tempo, di almeno 5 anni, e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti,"».

4.36

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, resta fermo all'anno scolastico 2016/2017 per il triennio successivo al solo fine di aggiornare il punteggio. È confermata la proroga all'anno scolastico 2017/2018 per le richieste di trasferimento da una provincia all'altra».

4.37

[AIELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno"».

4.38

[PUGLISI](#), [PAGLIARI](#), [DLGIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [EATTORINI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo anno" e le parole: "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "undicesimo anno"».

4.39

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno scolastico 2017/2018, i requisiti minimi per acquisire o mantenere l'autonomia scolastica previsti dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, non si applicano agli istituti comprensivi dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

4.40

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.41

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107-bis, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

4.42

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.43

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018"».

4.90

[DE POLI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli aspiranti alla dirigenza scolastica che alla data di entrata in vigore della legge n.

107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, sono prorogati i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge».

4.45

[STEEFANO, URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge».

4.50

[BLUNDO, PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, s'intendono prorogati, fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i termini di cui all'articolo 1, comma 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

4.47

[MANCUSO, BIANCONI, CONTE, TORRISI, PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 31 dicembre 2017».

4.48

[ORRU', LUMIA, URAS, STEEFANO, Luciano ROSSI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 31 dicembre 2017».

4.302

[SCAVONE](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti che hanno partecipato al corso di formazione intensivo previsto dal comma 87 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono ammessi a svolgere la prova ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, entro il 31 dicembre 2017».

4.49

[Mauro Maria MARINO, LUMIA, ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive, volto all'immissione

nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015».

4.51

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 101, le parole: "anno scolastico 2015/2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018". Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 16.000 unità per il personale decente della scuola dell'infanzia. La copertura finanziaria sarà garantita dai risparmi conseguenti alle mancate assunzioni nell'anno scolastico 2015/2016 ammontanti a 400 milioni. Come per gli altri ordini e gradi di scuola, le assunzioni devono avvenire secondo le graduatorie ad esaurimento vigenti alla data di pubblicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e secondo le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento medesime come per tutte le altre graduatorie comprese nel piano straordinario di assunzione».

4.52

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 i posti confluiti nell'organico dell'autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 95, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ripartiti tra i gradi di istruzione, fermi restando i criteri di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 95, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della citata legge, nel limite della spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della medesima legge».

4.53

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" con le seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018" e le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017" con le parole: "Per l'anno scolastico 2017/2018" e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: "Per l'anno scolastico 2017/2018, in sede di mobilità dei docenti, è prioritariamente consentita la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2016/2017, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della scuola e Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'Istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

4.55

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018" e le parole: "entro l'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2016/2017";

b) al sesto periodo le parole: "per l'anno scolastico 2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018"».

4.300

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 comma 108, della legge 13 luglio 2015 n. 107, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno scolastico 2017/2018 è autorizzato un piano di mobilità territoriale e professionale a carattere interprovinciale, a domanda, in deroga al vincolo triennale - di cui all'articolo 399, comma 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, rivolto ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016. Tale mobilità avviene esclusivamente sugli ambiti richiesti dal docente, sulla totalità dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia"».

4.301

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis All'articolo 1 comma 108, della legge 13 luglio 2015 n. 107, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "E prorogato per l'a.s. 2017/2018, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, quanto previsto all'articolo 1 comma 108 della legge n. 107 del 2015"».

4.57

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso».

4.58

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/17" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b)" e dopo il comma 131, sono aggiunti i seguenti:

"131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

1) una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

2) una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

3) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli"».

4.59

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "10 settembre 2016", sono sostituite con le seguenti: "10 settembre 2019"».

4.60

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 10 settembre 2019, coerentemente con il rinvio all'anno scolastico 2018-2019 dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c)*, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, come disposto dall'articolo 1, comma 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21».

4.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-bis. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 133 è sostituito con il seguente:

"133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data del 31 agosto 2016, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, transita per mobilità intercompartimentale, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

4.62

[RICCHIUTI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca trasmette alle Camere un rendiconto sull'ammontare delle somme erogate all'istituzioni scolastiche, sulla loro destinazione e sui contatti ricevuti dal portale di cui al comma 149";

b) il comma 148-bis è abrogato».

4.63

[PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 147, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola "spese" sono aggiunte le seguenti: "per gli interventi che migliorano l'occupabilità degli studenti,"».

4.64

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso».

4.65

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo sostituire la parola: "novanta", con la parola: "trenta"».

4.66

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

4.67

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [PIGNEDOLI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come emendamento dall'articolo 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e per quello successivo", sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

4.68

[PAGLIARI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [EATTORINI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "e per quello successivo", sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

4.69

[MILO](#), [BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 607 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "2016", è sostituita dalla seguente: "2018"».

4.70

[BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.72

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, dopo le parole: "si intendono", le seguenti: ", previa modificazione del vigente Accordo di partenariato in accordo con la Commissione europea,"».

4.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 620 è abrogato».

4.74

[CONTE](#), [VICECONTE](#), [AIELLO](#), [MANCUSO](#), [GIACOBBE](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1, articolo 3, del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n.716, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per non medici incardinate in Dipartimenti/Scuole/Strutture di Area Sanitaria che hanno avuto attivati i propri percorsi didattici in epoca precedente al presente decreto, fruendo di apposita rete formativa anche in regime di convenzione con Facoltà/Scuole di Medicina di altra sede, possono continuare la propria attività didattica, convenzionando la propria rete formativa con una omologa Scuola di

Specializzazione, incardinata presso Facoltà/Scuole di Medicina di altra sede"».

4.75

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono in possesso del titolo di studio di accesso; subordinatamente all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ride finite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;

b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti"».

4.76

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni (Testo Unico). Ai fini di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico».

4.77

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni».

4.78

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more del completamento dell'integrazione con l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui in favore della Fondazione Ri.MED di cui all'articolo 1, comma 341,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di assicurare l'attuazione del suo piano programmatico e garantire la continuità dei progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie e della biomedicina sino alla completa realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) in Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.80

[PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per almeno 65 ore, svolgono un tirocinio formativo in tempi, forme e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un dirigente scolastico, nominato tutor formativo. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, e a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, i soggetti di cui al primo periodo, secondo l'età anagrafica, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, a partire dal primo settembre 2017. Coloro i quali dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.81

[ORRU', LUMIA](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 8 luglio 2015, n. 107, per almeno 65 ore, svolgono un tirocinio formativo nei tempi, nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto ministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, affiancando il dirigente scolastico senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

5-ter. A conclusione del periodo di tirocinio formativo di cui al comma 1, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, i soggetti al comma 1 sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 a decorrere dal 10 settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

5-quater. I soggetti di cui al comma 1 che restano esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

4.82

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

All'onere di cui al comma 5-bis, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.303

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

4.150 (già 4.0.6)

[MANCUSO](#), [PAGANO](#), [GUALDANI](#), [MARINELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da DM emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

4.83

[MATTESINI](#), [LUMIA](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, l'efficacia delle graduatorie dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata al 31 dicembre 2017 ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della medesima legge 13 luglio 2015 n. 107, che abbiano comunque superato la prova preselettiva o una o più fasi del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e abbiano un contenzioso ancora in corso o avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.84

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza delle istituzioni scolastiche, sono ammessi ad un corso intensivo senza oneri a carico dello Stato; da tenersi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, protocollo n. 499, i soggetti di cui all'articolo 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nelle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e successive modificazioni. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. Nell'ambito della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero dell'Istruzione Università e ricerca è autorizzato nel triennio 2017-2019, sui posti effettivamente vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2017-2018, ad assumere a tempo indeterminato i dirigenti scolastici tra i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al periodo precedente, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio medesimo. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, stimati in 5 milioni di euro per il 2017, 10 milioni per il 2018, e 15 milioni a decorrere dal 2019, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.85

[MARINELLO](#), [PAGANO](#), [GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, evitare disparità di trattamento tra concorrenti dei concorsi 2004-2006-2010 (previsti dalla 107/2015) e 2011 e risolvere definitivamente i contenziosi ancora pendenti, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti

scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata precipuamente ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano svolto con esito positivo il corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono, altresì, ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e/o una prova d'esame con un contenzioso in corso. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili in legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.86

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area "B" all'area "D", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A.

L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.87

[CONTE](#), [CARDINALI](#), [DALLA TOR](#), [ANITORI](#), [Luciano ROSSI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ai quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto ed alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.88

[SOLLO](#), [SAGGESE](#), [ROMANO](#), [LAI](#), [LUMIA](#), [ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la preselettiva o una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto o una sentenza positiva almeno di primo grado alla data di entrata in vigore della sopracitata legge 107 del luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.89

[GIRO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.91

[CONTE](#), [PAGANO](#), [GUALDANI](#), [MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca disciplina con proprio decreto lo svolgimento della prova scritta finale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 per i soggetti ammessi alla partecipazione del corso intensivo di formazione di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

4.92

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico universitario. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento

sono mantenuti come assegni "*ad personam*" riassorbibili».

4.93

[CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I docenti in possesso del titolo di dottore di ricerca, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e ai punteggi maturati a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fisserà i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019».

4.95

[MANCUSO, BIANCONI, Giuseppe ESPOSITO, CONTE, FAZZONE](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.97

[MANCUSO, BIANCONI, Giuseppe ESPOSITO, CONTE](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.99

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo finanziario annuo previsto dalla legge 10 febbraio 2005, n. 31 in favore del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara è incrementato per il solo 2017 di un importo pari a 500.000 euro. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

4.100

[GATTI, LO MORO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di far cessare entro il 30 giugno 2017 la gestione commissariale straordinaria dell'Istituto "Domus Mazziniana", alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Sono soci benemeriti coloro i quali hanno contribuito significativamente all'incremento, alla conservazione ed alla valorizzazione delle raccolte dell'Istituto. La qualifica è conferita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del loro rappresentante nel suo seno.

Sono soci perpetui coloro i quali abbiano conferito al- patrimonio dell'istituto la somma, all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a mille euro.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *1.* Il presidente dell'Istituto è nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro una terna di candidati predisposta dal Consiglio di amministrazione riunito sotto la presidenza del componente più anziano di età.

2. L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) il rettore dell'università degli studi di Pisa;

b) il direttore della Scuola normale superiore;

c) il direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" in Pisa;

d) il sindaco di Pisa;

e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana;

f) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) un rappresentante dei soci benemeriti, eletto ogni tre anni;

h) un rappresentante dei soci perpetui, eletto ogni tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. Le funzioni di presidente, vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, né ammesso alcun rimborso di spese.

4. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti rappresentati nei suo seno. L'amministrazione dell'Istituto è assicurata congiuntamente dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" sulla base di una convenzione appositamente stipulata e rinnovata ogni tre anni, che ripartisce le rispettive funzioni. A questo scopo, il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che si avvale degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria e compie ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *1.* Un docente di ruolo della scuola secondaria superiore è assegnato annualmente all'Istituto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222.

2. Gli enti rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione possono utilizzare, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, proprio personale presso l'Istituto, con particolare riguardo alla tutela ed alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari e documentari"».

G4.100

PICCOLI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2, del citato decreto, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento;

al riguardo, si ricorda che l'articolo 10-*bis* del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che le vigenti disposizioni Legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia

scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno - che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. Successivamente, l'art. 4, comma 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) ha disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10-*bis* del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

secondo censimenti recenti il 58% delle scuole italiane è, ad Oggi, privo della certificazione antincendio;

nonostante da tempo si parli del piano di edilizia scolastica, fortemente pubblicizzato dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, fin dal suo discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014, viene ulteriormente riproposta l'ennesima proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;

considerato che:

nell'ambito della normativa antincendio rientrano gli impianti di produzione di calore. Tale materia è di particolare attualità a causa delle problematiche che stanno attraversando molti istituti scolastici per il problema delle c.d. «scuole fredde»,

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti volti ad avviare un percorso normativo che permetta ai proprietari degli edifici scolastici di procedere all'adeguamento sulla base di progressività degli adempimenti e che permetta, inoltre, di raggiungere l'obiettivo di «prevenzione incendi», attraverso incrementi di sicurezza successivi.

G4.101

AMIDEI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

i Conservatori italiani rappresentano una Istituzione storica di altissimo livello nonché un organismo di alta produzione artistica e di ricerca che ad oggi conta 50.000 studenti - di cui il 10% stranieri -, 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

il sistema Conservatori è volto allo sviluppo di distretti culturali, con il conseguente rilancio delle città e con la possibilità di creare sinergie con i territori per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici in cui insistono, con l'ulteriore possibilità di ricevere sovvenzioni con progetti a livello europeo;

i Conservatori, altresì, favoriscono i rapporti internazionali (progetti Erasmus, Socrates ...), gli scambi di docenti e studenti con i paesi esteri - non solo Europei -, ma anche del resto del Mondo (Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Sud America, Federazione Russa ed ex repubbliche sovietiche);

il sostegno all'operatività dei succitati istituti deriva dalla necessità di salvaguardare un sano localismo e una presenza diffusa sul territorio italiano di Istituzioni Musicali di Alto Livello che ancor oggi rappresentano un'eccellenza di fama mondiale;

da anni viene promessa una riforma del summenzionato settore (la precedente risale al 1999), ma ad oggi si sono alternati più di 8 ministri e ancora nulla è mutato;

i docenti precari della legge n. 128/13 sono stati assunti sulla base di titoli artistici conseguiti in oltre dieci anni di graduatorie di istituto scaturite da leggi nazionali e quindi da procedure istituzionali nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati all'immissione in ruolo dei docenti che si trovano all'interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128.

4.0.2

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario)

1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al 31 dicembre 2020 è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni i cui all'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137».

4.0.3

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica)

1. Dopo il comma 488 della legge 232/2016 è aggiunto il seguente:

"488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

4.0.4

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior rischio sismico nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione emessa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 1 o del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, devono essere corredati di valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella

programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili».

4.0.5

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(*Scuole innovative*)

1. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui si è proceduto alla ripartizione delle risorse tra le regioni di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da adottare sentita la Conferenza Unificata, è trasmesso alla stessa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "triennio 2015-2017" sono inserite le seguenti: "nonché ulteriori 70 milioni nell'anno 2018";

b) dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2018" sono aggiunte in fine le seguenti: "e 2,1 milioni annui a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204"».

5.1

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "soccorso pubblico", aggiungere le seguenti: "nonché nei confronti del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia locale"».

5.2

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3

5.3

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

5.4

[CRIMI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

5.5

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 756 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,";

b) alla lettera a), del medesimo comma, le parole: "per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2016 e 2017"».

5.7

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.11

[SCIBONA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

5.12

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro la data del 10 gennaio 2017, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 10 gennaio 2018. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2018, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

5.13

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-ter. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

5.14

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

5.15

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [AMATI](#), [SONEGO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

5.16

[VACCARI, GUERRA](#)

Precluso

Al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo 2017», con le seguenti: «30 aprile 2017».

5.19

[SPOSETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2017 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013, 2014 e 2015.

11-*ter*. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sette addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli";

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

11-*quater*. Le disposizioni del comma 11-*ter*, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 11-*ter*, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2016, che è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.20 (testo 2)

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,](#)

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-*ter*. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo e al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo";

al comma 2, dopo le parole: "ciascun partito e movimento politico" aggiungere le seguenti: "che abbia un rappresentante eletto, con proprie liste, almeno in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sia iscritto al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014".

11-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 11-*ter* si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96».

5.301

[MAZZONI](#), [BARANI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-*ter*. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo e al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole «che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»; al comma 2 dopo le parole: «ciascun partito e movimento politico» aggiungere le seguenti: «iscritto al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014».

11-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96».

5.300

[MAZZONI](#), [BARANI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015»..

5.22

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2019, per le strutture destinate all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino a una capacità ricettiva di 50 persone.

11-ter. Fino al 31 dicembre 2018, stante l'urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e gli acquisti relativi all'approntamento di strutture da destinare all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano applicazione fino a una spesa di 250.000 euro per immobile».

5.23

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018";

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

5.24

[DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

5.25

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018";

11-ter. La proroga del termine di cui al comma 11-bis si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, entro il 10 novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento».

5.26

[PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno la facoltà di deliberare, entro il 30 aprile 2017, un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18

agosto 2009, n. 267. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

5.27

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 6-*ter*, comma 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2017"».

5.28 (testo 2)

[PERRONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017"».

5.29

[PERRONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 gennaio 2017, sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244"».

5.30

[BROGLIA](#), [PIGNEDOLI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2017"».

5.31

[PERRONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

All'articolo 5, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: "31 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2017"» .

5.32

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 476, è aggiunto il seguente:

"476-*bis*. Le sanzioni di cui al precedente comma 475 non si applicano agli enti locali che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti, nel caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, qualora lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo del saldo finanziario non negativo sia in misura non superiore all'importo della spesa sostenuta per la copertura di posizioni debitorie finanziate con indebitamento previsto nel piano"».

5.33 (testo 2)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#), [GUALDANI](#), [PAGANO](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-*bis*. Ai fini della determinazione del contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2017».

5.34

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BUEMI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 7 ottobre 2018».

5.35

[BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.36

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.37

[BOCCA](#), [BERNINI](#), [PICCOLI](#), [VILLARI](#), [MANDELLI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.38

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 11, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.39

[CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CENTINAI](#)O, [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.40

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.41

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.42

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

5.43

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, al primo capoverso, la parola: "tre" è sostituita con la parola "diciotto"».

5.44

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 6-ter, comma 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto per legge per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali per l'anno 2017"».

G5.100

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

preso atto che il provvedimento AS 2630 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini» all'articolo 5, comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del termine previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, da Ua legge 35/2012;

rilevato che il sopra citato comma 4-*quater* prevedeva la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, in materia di dichiarazioni sostitutive di stranieri non UE, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, a partire dal 10 gennaio 2013 e che tale termine è stato oggetto di diverse proroghe, in particolare ai 30 giugno 2014 per effetto del d.l. 150/2013, al 30 giugno 2015 con cl.l. 119/2014, al 31 dicembre 2015, a seguito del d.l. 192/2014 ed infine al 31 dicembre 2016 con il d.l. 210/2015;

rilevato altresì che tale ulteriore proroga, disposta dal sopra citato articolo 5, comma 3 dell'AS 2630 attualmente all'esame, discende dalla circostanza che il Ministero dell'Interno non ha ancora emanato il decreto, previsto dal comma 4-*quinquies* sempre dell'articolo 17 del d.l. 5/2012, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con cui avrebbero dovuto essere disciplinate le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, delle informazioni oggetto di autocertificazione, nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della relativa documentazione;

impegna il Governo

ad adottare il decreto ministeriale di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 17 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012, in tempi celeri ed opportuni, anche al fine di non dover procedere ad ulteriori proroghe.

5.0.2

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementate di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituenti città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituenti città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già

determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.4

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituenti città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.5

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituenti città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

5.0.12

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.13

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.14

[D'ALI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.16

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.17

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria del bilancio delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento ai bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.18

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.19

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#),
[GUERRIERI PALEOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.20

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.100 (già 13.122)

[LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.101 (già 13.0.5)

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016"».

5.0.21

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 756 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*) le parole: "Per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017";

- al comma 712-bis dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468"».

5.0.22

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#),
[GUERRIERI PALEOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 756 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*) le parole: "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017";

- al comma 712-bis dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468"».

5.0.500

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756 le parole: "Per l'esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera *a*) le parole: "Per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 712-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468";

b) al comma 756 sostituire le parole: "Per l'esercizio 2016", con le seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017" e alla lettera *a*) sostituire le parole: "Per la sola annualità 2016" con le seguenti: "Per le

annualità 2016 e 2017"».

5.0.25

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.26

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.27

[D'ALI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468, della medesima legge"».

5.0.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.29

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui

all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.30

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

5.0.31

[BISINELLA, BELLOT, MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.32

[BRUNI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono -sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016 e 2017«».

5.0.33

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono-sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016"».

5.0.34

[D'ALI, MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a), le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.35

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016 e 2017"».

5.0.36

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è in fine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.37

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.39

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è in fine, aggiunto, il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.40

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è in fine, aggiunto, il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016"».

5.0.41

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n.232"».

5.0.42

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

5.0.43

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica

degli enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

5.0.45

[D'ALI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse.

2. Alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.46

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abolite».

5.0.47

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse».

5.0.48

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse».

5.0.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.50

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1, comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.51

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.52

[ZANONI, BROGLIA, SANTINI, PAGLIARI, LAI, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017", sono soppresse».

5.0.53

[BISINELLA, BELLOT, MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole: "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate».

5.0.54

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza)

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate».

5.0.55

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza)

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole: "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate».

5.0.56

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#)O, [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'anno 2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352».

6.1

[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «salvo quanto disposto dal comma 1-bis».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo».

6.2

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare una ordinata transizione al nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali di cui agli articoli 5 e 6 e secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, è prorogato al 28 febbraio 2017.

1-ter. Fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, i criteri ivi previsti nell'articolo 5, commi 6 e 7, dell'Allegato A vengono sostituiti con i criteri previsti dall'articolo 1, comma 147, lettera d), capoverso 9-*quinquies* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma: fino ad un massimo di punti 30;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti: fino ad un massimo di punti 40.

1-quater. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'Allegato A alla delibera n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere

formate esclusivamente sulla base della sommatoria dei punteggi riferiti ai criteri di cui al comma precedente, intendendosi per "diffusione del medesimo programma su più regioni" l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.3

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera a) entra in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge"».

6.4

[CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

6.5

[SCIBONA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «1 milione»;*

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-201 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».*

6.6

[CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.8

[EASANO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.9

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.300

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e decreti attuativi, si continuano ad applicare tali disposizioni in quanto compatibili con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

6.301

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché all'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e decreti attuativi, si continuano ad applicare tali disposizioni in quanto già compatibili con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, integrando la documentazione di gara con le disposizioni del medesimo decreto legislativo qualora non già previste».

6.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.15

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso

(VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.16

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.17

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono

prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.18 (testo 2)

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalle Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente ai comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10%, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti i termini di cui al comma 5-bis, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.19

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono

prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.20

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5 bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara».

6.21

[MUCCHETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono prorogate sino al 31 dicembre 2017. A decorrere dal 10 gennaio 2018, tutte le eventuali proroghe per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono disciplinate sulla base dello schema di contratto di servizio tipo di cui al Decreto ministeriale 5 febbraio 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, comunque escludendo espressamente, tra gli obblighi imposti al gestore, quello relativo al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto scaduto».

Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogate.

6.22

[BOCCARDI](#), [BERNINI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 10 gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "strutture che svolgono attività" è aggiunta "Banqueting, nonché". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.23

[MUCCHETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono differite al 10 gennaio 2018, al fine di dare impulso all'avvio delle gare d'ambito territoriale nel settore della distribuzione del gas naturale».

6.24

[COLUCCI](#), [MANCUSO](#), [GUALDANI](#), [AIELLO](#), [Luigi MARINO](#), [VICECONTE](#), [DE POLI](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.25

[GOTOR](#), [LO MORO](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.26

[MUCCHETTI](#)

Precluso

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica per le concessioni per commercio su aree pubbliche, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'Intesa in

Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente, decorrono a partire dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e, fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.27

[Mario MAURO](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.28

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.29

[MIRABELLI](#), [VACCARI](#), [TOMASELLI](#), [VALDINOSI](#), [Gianluca ROSSI](#), [PIGNEDOLI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [LANZILLOTTA](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle- procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.30

[GALIMBERTI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 10 gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo».

6.31

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di superare le molte criticità in fase attuati va dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di allineare le scadenze delle concessioni medesime, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto legge».

6.32

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Ferma restando l'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree-pubbliche, al fine di rendere coerente l'applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno provveduto all'approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, possono adempiere fino al 31 dicembre 2017. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

6.33

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2040».

6.34

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2030».

6.35

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.36

[PERRONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.37

[CASTALDI](#), [CRIMI](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.38

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 8 sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «7 maggio 2020».

6.41

[RUTA](#), [MATURANI](#), [MOSCARDELLI](#), [SPILABOTTE](#), [SANGALLI](#), [FABBRI](#), [SCALIA](#),
[PUPPATO](#)

Precluso

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «7 maggio 2020».

6.42 (testo 2)

[AUGELLO](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire la parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

6.43

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

6.44

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.45

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PADUA](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

6.46

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24 comma 3-*septies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "in base", sono sostituite con le parole: "al momento dell'entrata in vigore"».

6.47

[GRANAIOLA](#), [TOMASELLI](#), [MORGONI](#), [VATTUONE](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#), [PADUA](#),
[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, le parole: "in base" sono sostituite dalle seguenti: "al momento dell'entrata in vigore"».

6.48

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 9, con i seguenti:

«9. Con decorrenza dal 10 gennaio 2018 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

9-bis. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 9 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

9-ter. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

9-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dei commi da 9 a 9-ter».

6.49

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Con decorrenza dal gennaio 2017, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, per l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, auto-consumata in reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, in sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché in sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, e comunque in ogni altro sistema elettrico ammesso, sono applicati all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, escludendo, anche l'applicazione del prelievo in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

6.50

[COCIANCICH](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «Conseguentemente, a decorrere dal 10 gennaio 2017», con le seguenti: «A decorrere dal 10 gennaio 2018».

6.51

[VACCARI](#), [FISSORE](#), [CALEO](#), [MIRABELLI](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: «con obbligo di connessione di terzi» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i sistemi di recupero termico per generazione elettrica, applicati ai processi industriali».

6.52

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Con decorrenza dal 10 gennaio 2018, la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

9-ter. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituiscono attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

9-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o anche di nuova costituzione"».

6.53

[CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con propria delibera la proroga della tariffa D1 per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza».

6.54

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di cui al punto 6) della deliberazione 22 giugno 2015 296/2015/R/ COM recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas, è prorogato di sei mesi».

6.55

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2 sostituire le parole: "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017"».

6.56

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 apportare sostituire le parole: "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017"».

6.57

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, è differita al 31 dicembre 2018 la pretesa tributaria nei confronti dei consorzi che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci. I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di autoproduzione».

6.58

[LUCIDI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 10.

6.59

[MORGONI](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) Nei comuni, individuati negli allegati 1 e 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 gli obblighi di cui alle lettere a) e b) decorrono dal 30 giugno 2018».

6.60

[MANDELLI](#), [BERNINI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione

energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

10-ter. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

10-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma *10-bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.61

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*10-bis.* All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il numero 2), inserire il seguente:

"*2-bis*) al comma 2, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

'*c*) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000,00 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2011".

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *10-bis* valutati in 7 milioni di euro annui per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.62

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) numero 3, capoverso «*2-quater*» della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "degli edifici condominiali", aggiungere le seguenti: ",anche connessi ad interventi coordinati di riqualificazione delle unità immobiliari private del condominio che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari private, previa delibera assembleare approvata con il 51 per cento dei millesimi,"».

6.63

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis.* I soggetti che hanno effettuato spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e adeguamento antisismico di cui al comma 1 possono cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'articolo 1260 e successivi del codice civile. Se il credito è ceduto all'impresa realizzatrice dell'intervento, tale cessione può essere prevista nel relativo contratto. Le quote di deduzione spettanti sono utilizzate dal cessionario come credito d'imposta. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità applicative del presente comma, con particolare riferimento alla evidenziazione della cessione nei documenti fiscali e contabili e alle garanzie necessarie a garantire la neutralità degli effetti della cessione sul gettito fiscale"».

6.64

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico connesso alla sostituzione degli infissi, in attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera *a*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, introduce nel calcolo ponderato dei valori relativi alla sostituzione degli infissi, anche il mantenimento o il miglioramento del Fattore medio di luce Diurna (FLD) così come definito dal Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta-Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190, quale fattore in grado di incrementare l'indice LENI (*Lighting Energy Numeric Indicator*), di cui alla norma UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico nell'edilizia"».

6.67

[D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

«10-*bis*. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) All'articolo 10 comma 1 sostituirete parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni";

10-*ter*. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».

6.71

[STEFANO](#), [URAS](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*). Alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 2 lettera *c*) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione

d'anno per il periodo 2016-2018", con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017";

b) all'articolo 1, al comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse", sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2 le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni", con le seguenti: "50 milioni".

10-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1 comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».

6.303

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) al comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;

10-ter. All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni".

10-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 81 comma 2».

6.306

[AMORUSO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) al comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui

alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;".

10-ter. All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni".

10-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1 comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 81, comma 2».

6.74

SCALIA

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«*10-bis.* In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

10-ter. Per le finalità di cui al comma *10-bis*, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

10-quater. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

10-quinquies. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi *10-ter*, *10-ter* e *10-quater*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.304

MARGIOTTA

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a "Industria 4.0" per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Per le finalità di cui al precedente punto a), la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014 - 2020. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017,

2018,2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017 - 2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

6.76

[VICECONTE](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

10-ter. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

6.77

[MANCUSO](#), [VICECONTE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 44 e successive modificazioni, alla legge 29 marzo 1995 n. 95 e successive modificazioni ed al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016 e di un allungamento delta durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA spa la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo. INVITALIA spa, su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, da rimborsare a tasso zero e con rate semestrali posticipate.

10-ter. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, INVITALIA spa è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale"».

6.78

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal gennaio 2020».

6.79

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.80

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.81

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.83

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.90

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.91

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.92

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

6.84

[MORGONI](#), [GINETTI](#), [Luciano.ROSSI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

del 23 giugno 2016; dopo le parole: "di cui all'articolo 4, comma 3" sono aggiunte le parole: "e per gli impianti solari termodinamici soggetti a procedura d'asta".

10-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per i contingenti non assegnati entro il 10 dicembre 2016 con le procedure di cui al comma 1, relativi agli impianti solari termodinamici, il GSE pubblica un secondo bando entro il 20 agosto 2017. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni"».

6.85

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [BERTACCO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 23 giugno 2016 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, in materia di accesso diretto ai meccanismi di incentivazione, si applica anche agli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016».

6.86

[VATTUONE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, aggiungere il seguente: "3-bis. L'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto per gli impianti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 luglio 2012, per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è prorogato fino al 31 dicembre 2017"».

6.87

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, aggiungere il seguente: "3-bis. L'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto per gli impianti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 luglio 2012, per i quali la comunicazione di inizio lavori abbia data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è prorogato fino al 31 dicembre 2017"».

6.88

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7 comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 giugno 2016 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016 n. 150 le parole: "entro un anno", sono sostituite dalle parole: "entro un anno e sei mesi"».

6.89

[FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 85, secondo periodo, le parole: "per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017";

b) al comma 86, le parole: "fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018.".

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.93

[MANDELLI](#), [BERNINI](#), [BOCCARDI](#), [GIBIINO](#), [MALAN](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 11.500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.94

[FABBRI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2017. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.95

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche all'imprenditore individuale che ha concesso l'unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2017».

6.97

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente: "71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare del reddito eccedente la propria soglia limite sia applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 64 con aliquota pari al 27 per cento. Tale facoltà è esercitabile dal contribuente per non oltre due anni d'imposta, non consecutivi, per ciascun quinquennio".

10-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 10-bis, nel limite di 50 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Qualora le minori entrate superino il limite di cui al periodo precedente, l'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza di euro 50 milioni».

6.101

[STEFANO](#), [URAS](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis) All'articolo 1, comma 147, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'alinea 9-*quinquies*, è aggiunto il seguente periodo: "All'uopo il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30".

10-ter) Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.103

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis) All'articolo 1, comma 147, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'alinea 9-*quinquies*, è aggiunto il seguente periodo: "All'uopo il Ministero dello Sviluppo Economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;
 - b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;
 - c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30".
- 10-ter) Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.302

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1, comma 147, alinea 9-*quinquies*, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere i seguenti:

All'uopo il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- a) Media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;
- b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;
- c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30.

10-ter. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.308

[AMORUSO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1, comma 147, alinea 9-*quinquies*, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere i seguenti commi:

1. All'uopo il Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il piano di numerazione

automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i bandi per l'attribuzione delle numerazioni LCN ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali e nazionali di cui agli articoli 5 e 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 237 /13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013, secondo le modalità previste al comma 3 dell'articolo 9 dell'allegato A medesimo, sostituendo i criteri ivi previsti nell'articolo 5 commi 6 e 7 dell'Allegato A alla suddetta delibera con i criteri previsti nel comma precedente, ai quali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) Media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma, fino ad un massimo di punti 40;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 30;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti, fino ad un massimo di punti 30.

10-ter. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione n. 237/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 21 marzo 2013 dovranno essere formate sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti secondo le modalità previste dal comma 3. A tal fine, per "diffusione del medesimo programma su più regioni" deve intendersi l'interconnessione già esistente all'atto della richiesta della identica numerazione su tutti i bacini serviti, indipendentemente dal numero di ore, fasce orarie, tipologia dei programmi, che non potranno costituire requisiti e/o elementi di valutazione».

6.106

[MANCUSO](#), [PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine della realizzazione di progetti di efficientamento energetico in siti industriali di settori esposti al rischio "*carbon leakage*", all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino ai 31 dicembre 2017" e le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

6.107

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"».

6.108

[DLBIAGIO](#), [BERGER](#), [SCALIA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, capoverso "7-bis" dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra il valore economico dei maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola, uniformemente su base mensile, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 10 luglio 2016,"».

6.109

TOMASELLI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere in fine la seguente lettera:

"c) per l'acquisto e la posa in opera dei micro-cogeneratori sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Per micro-cogeneratori si intendono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 50 kWe che rispettano i vincoli in termini di risparmio energetico definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal DM 4 agosto 2011"».

6.110

CERONI

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.

10-*ter*. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

10-*quater*. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato del comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

10-*quinquies*. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

10-*sexies*. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le

superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. 10-*septies*. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

10-*octies*. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura-similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sui terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

10-*novies*. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per

l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

10-decies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

10-undecies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato.

10-duodecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

10-terdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

10-quaterdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

6.111

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025».

6.112

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».

6.113

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».

6.114

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 al comma 1, dopo il terzo

periodo, è inserito il seguente: "I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA».

6.115

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Sino al 31 dicembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni-attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA"».

6.116

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 70 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2017».

6.117

[AMIDEL](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle province interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*"».

6.119

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assegnato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio. Le Camere devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/06/2017, in categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da "assistente al servizio", abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legate in modo continuativo ed effettivo. Il patto di stabilità non si applica a tali passaggi, che verranno adottati con progressioni verticali, perché non costituiscono - ai fini finanziari - nuova assunzione di personale, ma solo modificazione di un rapporto di lavoro preesistente».

6.120

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni affinché, tra le tipologie di interventi incentivati previsti dall'articolo 4.2 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, sia ricompresa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti

generatori di calore a condensazione, limitatamente agli impianti condominiali centralizzati».

6.121

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è da considerare attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abilitativo e non suscettibile di essere classificata come modifica delle facciate o dei prospetti, l'installazione di strutture semplici quali gazebo, pergole con telo retrattile anche impermeabile, pergole con elementi di protezione solare mobili o regolabili, le tende da esterno, le tende in aggetto, gli ombrelloni, le coperture mobili, i tunnel tessili di ricovero, i magazzini tessili mobili, le tenso-strutture se elementi d'arredo vicini od annessi ad unità immobiliari edilizie aventi destinazione abitativa o commerciale. È permessa la chiusura sui lati perimetrali solo se temporanea e il fissaggio a pavimento per ragioni di miglior sicurezza».

6.305

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al terzo alinea del comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "entro il 30 settembre 2016" sono aggiunte le seguenti parole: "senza ulteriori condizioni di ammissibilità o di accesso, anche in deroga articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma legge 24 marzo 2012 n. 27».

6.309

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per l'esercizio finanziario 2017 è riconosciuto a favore della Fondazione Ottavio Ziino - Orchestra di Roma e del Lazio (I.C.O.) un contributo straordinario di euro 3,5 milioni per il risanamento e il rilancio dell'attività dell'Istituzione Concertistico Orchestrale nel territorio di Roma e del Lazio.

11-*ter*. La fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio beneficiaria del contributo straordinario di cui al comma 11-*bis* è tenuta ad utilizzare, a pena di decadenza, le somme assegnate in maniera coerente con il piano di risanamento e di rilancio dell'attività che deve essere presentato alla competente direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «296,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

6.307

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto dal comma primo, capoverso primo dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 2012. Ferma restando la copertura finanziaria esistente, la produzione di energia incentivata non potrà in ogni caso essere superiore all'80 per cento di quella risultante dalla media

dell'ultimo triennio intero di esercizio degli impianti"».

G6.100

[AMIDEI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», prima della modifica operata dall'articolo 36, comma 2-*bis*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevedeva l'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;

in dettaglio, la suddetta modifica, ha modificato lo scopo del Fondo disponendo che l'istituzione dello stesso ha come finalità la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi,

impegna il Governo:

a modificare, con un prossimo provvedimento legislativo, il testo dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di ricondurre lo scopo del citato Fondo alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle province interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*.

G6.101

[PICCOLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha ulteriormente prorogato dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni;

molte imprese alberghiere, a causa del perdurare della grave crisi economica e della conseguente stretta creditizia, non potranno completare l'adeguamento alla normativa antincendio entro il predetto termine;

occorre evidenziare che le imprese alberghiere sono state costrette a sospendere e rallentare l'esecuzione dei lavori, già avviati, in attesa di conoscere i contenuti del provvedimento di semplificazione delle prescrizioni tecniche, che il Ministro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo II del decreto legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014;

il provvedimento di semplificazione, approvato con DM 14 luglio 2015 ha riguardato solo le strutture con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50;

è stato recentemente approvato il DM 9 agosto 2016 recante «Approvazione di norme tecniche

di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», che ha reso disponibile alle imprese uno strumento alternativo alla vigente regola tecnica;

il Titolo II, dell'allegato al DM 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere», integrato dal DM 6 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003, riporta, con un elenco numerato, le regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con capacità superiore a venticinque posti letto;

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti volti:

a) ad avviare un percorso normativo che permetta ai proprietari delle strutture alberghiere di procedere all'adeguamento sulla base di progressività degli adempimenti;

b) a raggiungere l'obiettivo di «prevenzione incendi» attraverso incrementi di sicurezza successivi;

c) a tenere presente, nel fissare la scadenza temporale dei singoli adempimenti ed interventi, l'effettiva possibilità della realizzazione dei medesimi.

G6.102

[CIOFFI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2630,

premesso che:

l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime;

il decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare;

in applicazione dell'articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012;

considerato che:

in data 3 novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo economico ha aperto il tavolo di confronto sulle criticità attuative dell'Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012. In tale sede, il Governo ha preso atto delle problematiche legate all'attuazione della Direttiva Bolkestein

nell'ambito del commercio su area pubblica,

impegna il Governo:

a risolvere in modo definitivo le criticità del settore, sia in sede di Tavolo ministeriale che in sede di Conferenza Unificata, affinché vengano adottate le opportune iniziative volte a garantire un'attuazione omogenea della normativa in materia di durata delle concessioni da parte di tutti i Comuni;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta ad evitare possibili fenomeni di concentrazione di concessioni da parte di medesimi soggetti e pertanto a prevedere precisi limiti al numero di concessioni ottenibili.

G6.103

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento in esame dispone il differimento al 10 gennaio 2018 dell'applicazione alla RAI delle misure di contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni;

praticamente, questa deroga rinvia di un anno l'obbligo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di rispettare i vincoli su appalti, acquisti e assunzioni cui sono soggetti gli enti pubblici, e quindi anche la Rai visto che da ottobre è stata inserita dall'Istat nel perimetro della pubblica amministrazione visto che i proventi dell'attività commerciale valgono meno del 50 per cento dei ricavi;

se la Rai fosse trattata come una Pubblica Amministrazione a tutti gli effetti dovrebbe poter assumere i propri dirigenti solo per concorso, effettuare acquisti solo attraverso la centrale Consip e rispettare il Codice dei contratti pubblici quando si affidano lavori e forniture o si compra un'opera audiovisiva;

i vertici aziendali avevano già espresso forte preoccupazione per queste limitazioni, temendo la competitività nei confronti degli altri operatori televisivi (nonostante per l'anno 2017 le previsioni stimate di introiti derivanti dal canone Rai sono di circa 2 miliardi, superiori di circa 400 mila euro rispetto a pochi anni fa e gli incassi da pubblicità sono superiori ai 500 mila euro);

la Rai (una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae) opera in concorrenza con le tv generaliste per scelte di programmazione, *audience* e vendita di contenuti, eppure per moltissimi anni ha sostenuto dei costi esagerati rispetto al suo principale *competitor*, soprattutto in relazione ai costi del personale;

impegna il Governo:

a procedere all'applicazione immediata delle disposizioni relative al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni, anche per la concessionaria del servizio pubblico, così come predisposto dall'Istat.

G6.104

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2630 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini»,

premessi che:

a partire dal 13 dicembre 2016 e fino al 13 gennaio 2017 è stata posta in consultazione pubblica la bozza di decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati. Tale decreto, che ha avuto una prima condivisione tra tutti i soggetti coinvolti nei lavori del «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (con rappresentanti del MiSE, MATTM, MIPAAF, MEF, Agenzia Dogane e GSE), voleva essere uno stimolo per un nuovo sviluppo dell'uso del biogas, questa volta non per la produzione di elettricità ma per il suo impiego, come biometano, nel settore dei trasporti;

il termine indicato nella consultazione pubblica è risultato essere troppo breve per potere formulare una proposta compiuta e si chiede una proroga dei termini di ulteriori quindici giorni per potere inviare una proposta alternativa/integrativa a quella formulata dal Governo;

tenuto conto che:

in agricoltura si producono ingenti quantità di CO₂ da processi di fermentazione come ad esempio quello vitivinicolo. L'impiego di questa anidride carbonica, al fine di produrre metano sintetico per autotrazione potrebbe rappresentare un esempio concreto di applicazione dell'economia

circolare;

un modello di questo genere è stato illustrato, come esempio di *best practice*, durante la audizione pubblica del Comitato Economico e Sociale Europeo nel mese di gennaio 2016 che aveva come tema l'economia circolare. Proprio durante questa audizione è stato illustrato il processo di cattura e stoccaggio della CO₂ ottenuta dalla fermentazione dei mosti (settore vinicolo) al fine di produrre metano da impiegare nella coltivazione dei vigneti su trattori opportunamente modificate; sfruttando questa CO₂ per produrre metano ai fini energetici da utilizzare nell'impresa agricola, si potrebbe qualificare l'azienda con etichettature di ridotto impatto ambientale e di ridotta *Carbon Footprint* producendo vino ad emissioni zero;

l'incentivazione di questo metano, prodotto combinando la CO₂ di fermentazione e l'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile, rappresenta, soprattutto se impiegato per autotrazione nella stessa azienda agricola, un sistema efficiente di economia circolare e una fonte di ricchezza per il settore agricolo;

impegna il Governo:

a prorogare al 31 gennaio 2017 la consultazione pubblica di cui in premessa, al fine di raggiungere una più ampia platea di soggetti interessati ad esprimere osservazioni ad estendere le incentivazioni previste nel decreto ministeriale di cui sopra anche ai processi di produzione di metano tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e dalla anidride carbonica prodotta da processi biologici nei settori fermentativi.

7.300

[BARANI, MAZZONI](#)

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alle strutture Sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale non si applica la disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 602/73 al fine di non compromettere la operatività e continuità delle Strutture stesse. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dei soggetti che gestiscono Strutture Sanitarie accreditate non potranno essere eseguite per somme superiori al 10 per cento degli importi annualmente contrattualizzati con il Servizio Sanitario Regionale».

7.2

[BARANI, MAZZONI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I controlli relativi alle prestazioni sanitarie devono essere effettuati entro e non oltre 120 giorni dall'erogazione delle prestazioni Oggetto di controllo.

In caso di non concordanza sull'esito del controllo di cui al precedente comma si procede con un arbitrato tra le Strutture Sanitarie accreditate erogatrici delle prestazioni e la Asl competente. Tale arbitrato è presieduto dal Presidente dell'Ordine dei Medici del territorio in cui hanno avuto luogo le prestazioni».

7.301

[BARANI, MAZZONI](#)

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. L'importo delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie stabilite dalle Regioni non può essere inferiore a quello previsto a livello nazionale».

7.4

[TAVERNA, GAETTI, CRIMI, PUGLIA, PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.5

[CANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In ragione della proroga del termine fissato per la revisione del sistema di governo della spesa farmaceutica disposta dal comma 1 e al fine di consentire alle Regioni interessate la tempestiva iscrizione nei propri bilanci delle somme dovute in relazione a procedure di ripiano della spesa farmaceutica, le determinate dell'AIFA di quantificazione del ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera costituiscono titolo per l'iscrizione delle relative entrate nei bilanci regionali. Ai sensi di quanto disposto dal periodo precedente, le Regioni interessate accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016:

a) per la quota non iscritta nel bilancio 2015, gli importi di propria spettanza inerenti al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo all'anno 2015, come quantificati dalla determina AIFA adottata a norma dell'articolo 21, comma 8; del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;

b) gli importi di propria spettanze inerenti al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo al periodo 10 gennaio - 31 luglio 2016, come quantificati dalla determina AIFA adottata a norma dell'articolo 21, comma 19, del citato decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a prescindere dall'effettivo versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, degli importi dovuti da riassegnare ai "Fondo per *payback* 2013-2014-2015" ai sensi dell'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fermo restando, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto disposto dal comma 19, secondo periodo, del medesimo articolo 21».

7.6

[GRANAIOLO](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I registri di cui al precedente periodo restano comunque in vigore fino alla definizione e alla messa in opera di procedure telematiche di raccolta delle informazioni contenute nei registri stessi, al fine di consentire la continuità delle attività di monitoraggio dei rischi di infortunio e dei rischi connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici sia da parte dell'INAIL sia da parte degli organi deputati alla vigilanza"».

7.7

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.8

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Quanto stabilito dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448, trova applicazione fino al 31 dicembre 2016. Al fine d'incentivare l'organizzazione di incontri a carattere scientifico destinati all'aggiornamento e all'informazione del personale medico si dispone, a partire dal giorno 10 gennaio 2017 l'innalzamento al 40 per cento della quota di deducibilità delle spese sostenute da parte delle imprese ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata altresì all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite Le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.9

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A partire dall'anno di esercizio in corso, si proroga la quota di deducibilità delle spese sostenute da parte delle imprese farmaceutiche, ai fini della determinazione del reddito di impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 85, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge. Si dispone altresì l'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.10

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

7.11 (testo 2)

[ANGIONI](#), [ORRU'](#), [SPILABOTTE](#), [D'ADDA](#), [Elena FERRARA](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [CARDINALI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,".

2-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, anche ai fini delle

disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27."

7.12

[CATALEO](#), [GAETTI](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

7.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221"».

7.14

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#), [PAGANO](#), [AIELLO](#), [ZANONI](#), [FILIPPIN](#), [MANASSERO](#), [SOLLO](#), [ROMANO](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [RIZZOTTI](#), [PADUA](#), [SPOSETTI](#), [COCIANCICH](#), [MILO](#), [LANIECE](#), [BARANI](#), [PAGLIARI](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

7.15

[AMATI](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#), [DE PETRIS](#), [LO GIUDICE](#), [PETRAGLIA](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.16

[DE PETRIS](#), [REPETTI](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.17

[GRANAIOLA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.18

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.19

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018».

7.20

[GRANAIOLA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018».

7.23

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è differita al 1° luglio 2017».

7.24

[GRANAIOLA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, si applicano a decorrere dal 10 luglio 2017».

7.21

[GRANAIOLA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018».

7.22

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è differita al 1° gennaio 2018».

7.25

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è differita al 1° luglio 2017».

7.26

[GRANAIOLA](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si applicano a decorrere dal 10 luglio 2017».

7.302

[GIOVANARDI](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

7.27

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1 gennaio 2018» con le seguenti: «1 gennaio 2023».

7.28

[DE BIASI](#), [PADUA](#), [AIELLO](#), [BIANCO](#), [MATURANI](#), [RIZZOTTI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#),
[MATTESINI](#), [ZUFFADA](#), [CHITI](#), [DIRINDIN](#), [ROMANO](#), [CATTANEO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «10 gennaio 2018» con le seguenti: «10 gennaio 2022» e aggiungere, in fine: «e le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

7.29

[COCIANCICH](#), [RUSSO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «10 gennaio 2018» con le seguenti: «10 gennaio 2022».

7.30

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1 gennaio 2018» con le seguenti: «1 gennaio 2020».

7.31

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.32

[GRANAIOLA](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2017».

7.33

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «30 aprile 2017».

7.34

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

3-ter. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio in cui al comma 3-bis.

3-quater. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, con una dotazione annua, a decorrere dal 2017, pari a 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

3-quinquies. Il Fondo di cui al comma 3-quater è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

3-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3-quater per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dai farmacisti».

7.35

[AIELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione sono soppresse";

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata", aggiungere le parole: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,".

3-*ter*. All'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, anche ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27".

3-*quater*. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei comuni sotto i 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5000 euro; dal pagamento della tassa di concessione governativa sono esentate le farmacie con sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016».

7.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini dell'ulteriore copertura degli oneri per la prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 1 commi 541-543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono assegnate alla regione Puglia risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, finalizzate al contrasto delle criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche e per la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari nel territorio della provincia di Taranto assicurando l'assunzione, la stabilizzazione del personale del Servizio sanitario Nazionale nonché l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello da parte dell'azienda sanitaria locale di Taranto.

3-*ter*. All'onere recato dal comma 3-*bis*, pari a 70 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.37

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 6 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.38

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 10 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.39

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 3 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.40

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A 1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del D.M 8 giugno 2001".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 5 mln di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.41

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.306

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 comma 14 D.L. 95 6 Luglio 2014, convertito con modificazioni, nella Legge 135 del 7 Agosto 2012 e s.m.i, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2014-2016". All'onere del provvedimento valutato in 280 milioni a partire dal 2017 si provvede a carico del SSN mediante rimodulazione delle somme stanziare per le differenti finalità. Con successivo decreto del Ministero della salute si provvede alle necessarie compensazioni».

7.42

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

7.43

[FAVERO](#), [D'ADDA](#), [Elena FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [GIACOBBE](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni

per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.44

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla tabella B - Area-di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia" sono soppresse.

3-ter. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa».

7.45

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, dopo le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2016", inserire le seguenti: "e 43 milioni per l'anno 2017".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 43 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

7.46

[ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5000 euro"».

7.47

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso

incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000».

7.48

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

7.49

[PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. È fatta salva la possibilità di istituire, per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, in deroga alle previsioni sulle classificazioni ospedaliere e per ragioni di salute inerenti l'eccezionale afflusso di immigrati, la presenza di più presidi ospedalieri sede di D.E.A. di I livello, nell'ambito del modello denominato *hube and spoke* di cui all'articolo 1, comma 5, lettera i) del citato decreto, non rilevando, al fine della costituzione di tali strutture ospedaliere, i limiti previsti nell'ambito dei bacini di utenza che sono prossimi ai luoghi di ingresso nel territorio dello Stato. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai presente comma provvede, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.50

[TAVERNA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità si avvia un piano straordinario di assunzioni secondo le modalità previste dai commi 4 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Al fine della realizzazione del piano straordinario di assunzioni è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e la validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato è prorogata sino al 31 dicembre 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.52

[DE BIASI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di incentivare le attività di ricerca per la lotta al melanoma, è stanziata a favore della Fondazione Luigi Maria Monti - IDI IRCCS la somma di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 - 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.53

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), provvede all'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993. Qualora il decreto non venga emanato entro il termine indicato nel precedente periodo, gli importi della tariffa dei medicinali si intendono rivalutati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 10 ottobre 1993. I successi vi aggiornamenti biennali della tariffa dei medicinali sono effettuati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo».

7.54

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di container messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale».

7.55

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. - 1. Nel caso in cui sulla base del monitoraggio consuntivo a fine anno predisposto da AIFA, la spesa per la farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultasse inferiore al tetto di spesa programmato, il relativo differenziale viene attribuito al tetto della farmaceutica per gli acquisti diretti, di cui al comma 398 dell'articolo 1 della medesima legge».

7.56

[SAGGESE](#), [BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti Uffici dell'Unione europea, può adottare, entro il 31 marzo 2017, una nuova campagna informativa ed un nuovo piano triennale per il contenimento e la eradicazione della brucellosi secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7.58

[BORIOLI](#), [FABBRI](#), [Stefano ESPOSITO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3. Le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in

favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, estese con l'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli eredi dei deceduti nel corso del 2015, sono erogate anche agli eredi dei malati deceduti nel corso dell'anno 2016, che presentino istanza secondo le stesse modalità, a valere sulle risorse indicate, e nella misura definita per ciascuna singola prestazione, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015».

7.59

[BORIOLI](#), [FABBRI](#), [Stefano ESPOSITO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Qualora il totale delle prestazioni da erogare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del precedente comma, risulti eccedente rispetto alle disponibilità di risorse fissate per lo stesso anno dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015, si provvede in via prioritaria e sino ad esaurimento, attingendo alle risorse stanziare per il 2015, ed eventualmente non impiegate, dal medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

7.60

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La validità delle graduatorie concorsuali di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

7.61

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";
- b) sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019";
- c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco"».

7.62

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [URAS](#), [MASTRANGELI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";
- b) sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con i seguenti: "31 dicembre 2019";
- c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione

all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».

7.63

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo, sostituire le parole: "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";
- b) al quarto periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019";
- c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».

7.64

[PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.65

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis: "Al comma 590 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo "30 giugno 2017" con le seguenti: "30 giugno 2018";
- b) al quarto periodo sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

7.66

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola: "2020" è sostituita con "2025";
- b) al comma 3-bis le parole: "per gli anni dal 2013 al 2019" sono sostituite con "per gli anni dal 2013 al 2024"; le parole "negli anni dal 2015 al 2019" sono sostituite con "negli anni dal 2015 al

2024"; e le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite con "nell'anno 2025"».

7.69

[DE POLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater* del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia rurale, è richiesta esclusivamente la pratica professionale della durata di dodici mesi, certificata dall'autorità sanitaria competente"».

7.70

[DE POLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.86

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

7.71

[COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

7.72

[AIELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al punto 4) del capoverso "comma 15-*ter*", lettera *b*) del comma 382 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "30 aprile 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

7.73

[DIRINDIN](#), [CORSINI](#), [LAI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [SILVESTRO](#), [MIGLIAVACCA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 395 e 396 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 10 gennaio 2019».

7.74

[DIRINDIN](#), [LEPRI](#), [CORSINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 10 gennaio 2019».

7.75

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 818 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modifiche:

a) Sopprimere le parole "del direttore scientifico";

b) Aggiungere infine il seguente periodo: "La carica di direttore scientifico è compatibile con lo svolgimento dell'attività professionale, con una riduzione del 30 per cento della retribuzione"».

7.76

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 7 dell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sono soppresse le parole "che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'età"».

7.77

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

7.78

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole "valida per due anni" con le seguenti: "valida per cinque anni"».

7.83

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018";

b) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019";

c) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendano richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».

7.84 (testo 2)

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2025";

b) al comma 3-*bis* le parole: "per gli anni dal 2013 al 2019" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2013 al 2024"; le parole: "negli anni dal 2015 al 2019" sono sostituite con le seguenti: "negli anni dal 2015 al 2024"; le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "nell'anno 2025".

3-*ter*. È fatto salvo l'equilibrio del sistema sanitario così come certificato dal Tavolo di monitoraggio per la verifica degli adempimenti regionali ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005».

7.303

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

7.304

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

7.305

[MAZZONI](#), [BARANI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis* Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.307

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo capoverso sostituire le parole: "28 febbraio 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2017"».

7.308

[MANCUSO](#)

Precluso

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. all'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo capoverso sostituire le parole: "28 febbraio 2007" con le seguenti parole: "31 dicembre 2017"».

G7.100

[AMORUSO](#), [BARANI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7, comma 2, interviene sul decreto-legge n. 95/2012 (cd. «decreto Balduzzi») prorogando allo gennaio 2018 il termine entro il quale l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da un nuovo metodo, da definirsi con un decreto ministeriale, previa intesa con gli enti locali e sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Aifa per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia;

oggi e in vigore il sistema del *payback* farmaceutico in base al quale le aziende contribuiscono al 50 per cento dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera su base nazionale. Inoltre, le aziende si fanno carico, in proporzione all'oro fatturato, anche dello sforamento imputabile ai farmaci orfani (per le malattie rare) e ai farmaci innovativi;

il sistema del *payback* farmaceutico ha prodotto un forte contenzioso per la definizione delle quote di ripiano dovute dalle aziende farmaceutiche relativamente al triennio 2013-15;

in tale contesto, caratterizzato sia dall'attesa di imminenti novità (sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione) che dal peso di attuali incertezze (contenzioso sul periodo 2013-15), si innesta la situazione del mercato farmaceutico italiano in cui il *payback* equivale, dal punto di vista delle aziende, a un aggravio di costi che, secondo calcoli del 2015, le costringe a restituire al SSN circa il 50 per cento del ricavato dalle vendite di un farmaco nei primi due anni di lancio;

sembra opportuno valutare meccanismi di premialità per le aziende del settore farmaceutico che, oltre a commercializzare in Italia i loro prodotti, diano un reale contributo al «sistema Paese» a livello produttivo, occupazionale e di R

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elaborare, nell'ambito del decreto sul nuovo metodo che dovrà sostituire l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, misure di premialità compatibili con la normativa europea, per le aziende farmaceutiche italiane che contribuiscono allo sviluppo del «sistema Paese».

G7.101

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premesso che:

l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito: «le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;

a seguito dell'entrata in vigore di questa norma, nel marzo 2009 il Ministero della Salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali hanno elaborato lo studio: «linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale»;

in base alle linee di indirizzo sopra richiamate, il 23 marzo 2011 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, d'intesa con il Ministero della Salute, un accordo recante: «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica da laboratorio»;

il Ministero della salute, con circolare n. 11669 del 16 aprile 2015, ha fornito agli Assessorati regionali alla Salute indicazioni sulle modalità di implementazione delle reti laboratoristiche;

benché il termine originario previsto per l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte delle Regioni sia ormai abbondantemente scaduto, finora la normativa di riferimento ha trovato un'applicazione del tutto disomogenea,

impegna il Governo:

ad assumere, nell'ambito delle proprie competenze e alla luce delle norme e dei documenti richiamati in premessa, le iniziative necessarie per sostenere la piena attuazione di quanto previsto e per monitorare il processo di approvazione dei piani regionali.

G7.102

[BARANI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

Sembra improrogabile lo sviluppo della sanità territoriale; uno degli obiettivi di questa nuova organizzazione mira all'integrazione tra il medico di medicina generale e lo specialista ambulatoriale;

emerge l'esigenza di trovare un equilibrio tra l'ospedale e il territorio e lo specialista ambulatoriale si pone al centro tra due livelli d'integrazione;

in questo scenario vanno assottigliandosi le differenze rispetto ad alcuni trattamenti differenziati oggi vigenti fra i medici specialisti del servizio ambulatoriale e i medici del SSN.

Accade infatti che Medici specialisti ambulatoriali SUMAI convenzionati con il SSN con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto previdenziale soggetto all'EMP AM, allorché si trovino in aspettativa non retribuita per mandato istituzionale (membri del governo, parlamentari o consiglieri regionali) non possano utilizzare il metodo di pagamento per il riscatto degli anni in aspettativa, ripartito per quota parte annuale, come invece consentito ai medici del SSN, che ad oggi possono provvedere al pagamento del riscatto annualmente pagando la quota parte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità nell'ambito del decreto, di equiparare il trattamento per il riscatto degli anni di aspettativa per mandato istituzionale dei medici specialisti ambulatoriali SUMAI a quello previsto per i medici dipendenti del SSN con rapporto previdenziale INPS/EX INPDAP.

7.0.50 (già 3.11)

[ORRU'](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n.2537/2004, ed in adempimento dell'obbligo inderogabile di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 10 gennaio 1988 secondo l'andamento contrattuale previsto per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico - veterinaria, i Ministri della salute, dell'economia e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale di cui al comma 2-*bis* sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

7.0.1

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.
(*Medici ex condotti*)

1. Al fine del completamento dell'*iter* amministrativo e normativo già in corso ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs n. 165/2001 per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1 - *bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al perecepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 -secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale-medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alia stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della ottemperanza delle predette decisioni, e per l'attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, già previsti nella norma di presa d'atto di cui all'art. 62, terzo comma del CCNL Area Medico Veterinaria 1998/2001, non attuati nel termine di vigenza di tale accordo del 31/12/2001, e non ancora ultimati, sono adottati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine perentorio del 31/12/2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro anni per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

7.0.2 (testo 2)

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.
(*Medici ex condotti*)

1. Il termine per il completamento dell'*iter* amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001 è prorogato alla data del 31 dicembre 2017.

2. La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata allo stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria,

nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede per gli anni 2017-2019 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto all'anno 2019 mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.3

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato; Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a decorrere dal 10 gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, è istituito presso il Ministero della Salute, a decorrere dal 10 gennaio 2017, un apposito fondo, con una dotazione iniziale annua di 50 milioni di euro. Tale dotazione costituisce il limite massimo della somma erogabile per le finalità di cui al primo periodo.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

8.1

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.2

[SANTINI](#), [LAI](#), [SONEGO](#), [FILIPPIN](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. È fissato al 31 marzo 2017 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata, con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2017.

2-*ter*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine del 31 marzo 2017 di cui al comma 2-*bis* ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2017 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata».

Conseguentemente al presente decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1 (prevista dall'articolo 8)

TermineFonte Normativa31 dicembre 2013 articolo 1, comma 482, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti di spesa.

8.3

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, al secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.4

[CRIMI](#), [FATTORI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, non ricollocati in altra amministrazione statale, il termine del 15 novembre 2016 è deferito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.5

[MANCUSO](#), [PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";
- b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.6

[FASANO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";
- b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.7

[COMPAGNONE](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";
- b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.8

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";
- b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018"».

8.9

[FASANO](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) al comma 1-bis le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2018"».

8.11

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 258 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,625 milioni di euro per il 2017, 3,075 milioni di euro per il 2018, 3,525 milioni di euro per il 2019, 3,975 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.1

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.2

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.3

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.4

[MALAN](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.5

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a): «il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 1 marzo 2017. Entro la medesima data del 10 marzo 2017 è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un nuovo commissario "ad acta" che subentra a tutte le competenze, attività e funzioni del commissario nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003. Il nuovo Commissario "ad acta" cessa alla data del 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente alla lettera a) sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 2».

9.6

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017»

9.7

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "cedimenti" sono inserite le seguenti: ", o a risarcimenti dovuti a privati a seguito di contenziosi in materia di ricostruzione post eventi sismici";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "cedimenti strutturali" sono aggiunte le seguenti: "o a risarcimenti post eventi sismici" e le parole: "ammontare complessivo superiore al 50" sono sostituite con le seguenti: "ammontare complessivo superiore al 10";

c) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: "strutturali," sono inserite le seguenti: "o a risarcimenti post eventi sismici" e dopo le parole: "della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "e/o già liquidati nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti";

d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) del comma 2, le parole: 'e, in via residuale, di' sono sostituite con le seguenti: ', a risarcimenti e a';

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: '2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento'».

9.8

[CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2017».

9.9

[SCIBONA](#), [CRIMI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017».

9.10

[COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui ai Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. Ai fini anzidetti nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata"».

«2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 2-bis entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento,

dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.12

[PERRONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 10 gennaio 2018. Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. Ai fini anzidetti nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa raggruppata.".

2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.13 (testo 2)

[SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1° gennaio 2018. A tale scopo, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma affinché le autorizzazioni all'attività di trasporto possano essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa raggruppata».

9.14

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 10 gennaio 2018. Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento delle attività di trasporto di cui al Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa raggruppata".

2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.300

[MAZZONI](#), [BARANI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016 n. 2321 è differita al 1° gennaio 2018. Conseguentemente, all'articolo 31 comma 31 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti parole: "In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al Reg. (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata".

2-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 30 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».

9.301

[MAZZONI](#), [BARANI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1° gennaio 2018».

9.15

[GAMBARO](#)

Precluso

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,».

9.16

[LANZILLOTTA](#), [COCIANCICH](#)

Precluso

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,».

9.17

[MANCUSO](#), [Luigi MARINO](#)

Precluso

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,».

9.18

[MANCUSO](#), [Luigi MARINO](#)

Precluso

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,».

9.19

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

9.21

[GAMBARO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2017».

9.22

[LANZILLOTTA](#), [COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2017».

9.23

[MANCUSO](#), [Luigi MARINO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2017».

9.24

[GAMBARO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.25

[MANCUSO](#), [Luigi MARINO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.26

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, il decreto di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve essere emanato entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

9.28

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 7, comma 9-*septiesdecies* del decreto-legge n. 78 del 19 giugno convertito nella legge n. 125 del 6 agosto 2015, dopo la parola: "entro" sostituire le parole: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le parole: "30 giugno 2017".

5-ter. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».

9.30

[CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

9.31

[AIELLO](#), [VICECONTE](#), [GUALDANI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [ANITORI](#), [DI GIACOMO](#),
[COLUCCI](#), [BILARDI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

9.32

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 18,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-ter. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

9-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9-bis e 9-ter, pari a 15,2 milioni per l'anno 2017, a 37,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,2 milioni di euro per l'anno-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.33

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2018 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 revisione entro il 31 dicembre 2019 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2021 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2022 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

9.34

[DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

9-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) Tempi Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 Revisione entro il 31 dicembre 2018 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 revisione entro il 31 dicembre 2019 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2021 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 Revisione entro il 31 dicembre 2022 Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

9.35

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere, infine, i seguenti:

«9-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

9-ter. Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno».

9.36

[MIRABELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9-ter. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2017, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i fondi di cui al comma 9-bis in relazione alle annualità pregresse».

9.37

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

9-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

9.42

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50% delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/ CE e successive modificazioni. All'onere di cui al presente comma pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

9.43

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministero della sanità 10 ottobre 1988 n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, a fini del rilascio della stessa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali. Gli oneri connessi all'attività tecnica prevista dal decreto di cui al primo periodo, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre Amministrazioni interessate.».

9.44

[ASTORRE](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 110, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inserite in fine le seguenti parole: "e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2) aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), punto 2) aventi massa complessiva non superiore a 6t, a nome di colui che si dichiara proprietario"».

9.45

[VALENTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sopprimere le

seguenti parole: ", stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179"».

9.46

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si interpreta nel senso che per reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale si intenda il reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327».

9.47

[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'intervento previsto dall'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina, prorogato da ultimo dall'articolo 14-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato per l'anno 2017 nel limite di spesa di euro 500.000. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.49

[SANTINI, FILIPPIN](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le scadenze di revoca dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29 della Legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni, soggetti a revoca in caso di mancato utilizzo vengono prorogate ai fini di un utilizzo che, pur difforme dal progetto originario, riguardi opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, previa specifica e dettagliata comunicazione ai competenti uffici. Analogamente le scadenze della revoca dei medesimi contributi sono prorogate per la realizzazione di interventi parziali che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.»

9.50

[DE POLI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato a dieci anni dall'articolo 29, comma 8-ter, del D.L. n. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012 n. 14 è ulteriormente prorogato di cinque anni».

9.52

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'allegato relativo alla Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, al numero 1 della colonna relativa alle voci merceologiche, limitatamente ai porti ricadenti in territorio insulare nel rispetto della Risoluzione del Parlamento UE del 4 febbraio 2016, aggiungere le seguenti parole: ". Cloruro di sodio". Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 325.000 euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

9.53

[AIELLO, MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane"».

9.54

[DLBIAGIO, BILARDI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera c) della vigente Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi 223.440.000 euro, in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di 74.480.000 euro, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale».

9.307

[MAZZONI, MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3.0, lettera "c" della vigente Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro. 223.440.000 in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di euro 74.480.000, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale».

9.56

[URAS, STEFANO, LAI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 56 del 8 marzo 2013 è prorogato ai 36 mesi alle stesse condizioni previste dall'ordinanza medesima».

9.57

[FILIPPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "2016" inserire le seguenti: "2017 e 2018". Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2017 e 2018 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

9.58

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 1, comma 90, legge 27 dicembre 2013 n.147 dopo "2016" inserire: "2017 e 2018". Alla copertura dell'onere aggiuntivo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

9.59

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

9.61

[GRANAIOLA](#), [ALBANO](#), [CUOMO](#), [FILIPPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 giugno 2017";

b) al comma 2, le parole "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

9.62

[GRANAIOLA](#), [TOMASELLI](#), [MORGONI](#), [VATTUONE](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#), [PADUA](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 7, comma 9-septiesdecies, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "30 giugno 2017". Ai beni del demanio marittimo esclusi dalle disposizioni di cui al medesimo comma 9-septiesdecies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,».

9.63

[FABBRI](#), [AMATI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017". Al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

9.64

[MANCUSO](#), [PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.65

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.66

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tale esonero viene erogato entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013."»

9.68

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2017.»

9.69

[GRANAIOLO](#), [ALBANO](#), [CUOMO](#), [FILIPPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 1 marzo 2016, n. 51 recante Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, le parole "fino al 10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 giugno 2017"».

9.70

[MANCUSO](#)

Precluso

Aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.»

9.71

[DLBIAGIO, BILARDI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è aggiunto il seguente comma 19:

"19. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20% su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa."»

9.72

[DE POLI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere in fine il seguente:

«9-bis. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per la definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti delle procedure di cui al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inerenti al Corpo delle Capitanerie di porto.»

9.302

[MAZZONI, MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016" sono soppresse. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 69 confluisce nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 da destinare alle opere individuate dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

9-ter. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia" e le parole: "Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello" sono

soppresse. Conseguentemente le risorse destinate ai suddetti interventi dai decreti interministeriali previsti dal medesimo comma 2 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 da destinare alle opere individuate dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa».

9.303

[MAZZONI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con la finalità di ridurre l'esposizione per contenzioso di Anas Spa:

a) per gli anni 2017 e 2018 ANAS Spa è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui alla successiva lettera b), a definire con le imprese appaltatrici le riserve iscritte e le richieste di risarcimento, per l'esecuzione di lavori pubblici in corso di esecuzione o conclusi, con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite di 700 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui alla precedente lettera a). Il CIPE individua le effettive disponibilità in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse».

9.304

[MAZZONI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle risorse disponibili in base al contratto di programma in essere fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., al fine di rilanciare gli investimenti nel settore dei lavori pubblici stradali con particolare riferimento alla manutenzione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture di competenza, ad Anas S.p.A. e alle sue controllate e partecipate non si applicano, per il triennio 2017-2019, limitatamente a laureati in materie ingegneristiche o tecniche e al personale tecnico afferente l'area dell'esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle aree amministrative correlate, le disposizioni di contenimento della spesa pubblica in materia di conferimento di incarichi di studio, consulenza e formazione, nonché quelle che impongono limiti e/o divieti in materia assunzionale».

9.306

[MAZZONI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle risorse disponibili in base al contratto di programma in essere fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa, per il triennio 2017-2019 non si applicano ad ANAS S.p.A. e alle sue partecipate:

le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 13, e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

9.41 (testo 2)

[MAZZONI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nei limiti delle risorse disponibili in base al contratto di programma in essere fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 13, e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si applicano ad ANAS Spa ed alle sue partecipate a partire dal 01/01/2020».

9.305

[PAGNONCELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento alle criticità evidenziate nella Viabilità lombarda e al fine di coordinare e accelerare la realizzazione dei necessari interventi, la regione Lombardia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), può attribuire alla società CAL S.p.A., costituita ai sensi del medesimo comma 979 della legge n.296 del 2006, le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade regionali specificamente individuate. Anas S.p.A. può avvalersi di CAL S.p.A. per svolgere i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade statali specificamente individuate».

9.308

[FLORIS, PICCOLI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2018. La Commissione di monitoraggio istituita ai sensi dell'articolo 2 del DM 26 giugno 2014, prosegue i lavori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono dovuti rimborsi spese ed indennità».

9.309

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2014, n.136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2018».

9.0.2

[BILARDI, MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è aggiunto il seguente comma: "19-bis. Le previsioni di cui al comma 18 si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente Codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50% dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2017, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20% su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa"».

9.0.3

[BILARDI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Il comma 7 dell'articolo 84, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori, nei termini che saranno indicati dalle linee guida dell'ANAC da adottarsi; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.».

9.0.300

[MAZZONI](#), [MILO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Il fondo unico di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, è incrementato di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 da destinare alla manutenzione straordinaria e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 da destinare alla manutenzione ordinaria della rete stradale riclassificata nazionale a seguito della procedura di revisione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della presente legge.

2. L'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è abrogato.

3. Il comma 656 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di sopperire alle urgenti priorità di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono assegnati agli enti locali fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, da ripartirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata. La società ANAS è autorizzata a stipulare accordi con le regioni a statuto ordinario e le province delle regioni a statuto ordinario per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base della ripartizione delle risorse.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2017, al fine di contribuire al fabbisogno per la gestione della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate alle regioni a statuto ordinario le risorse annue di competenza dello Stato di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, come modificato dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che

confluiscono in un apposito Fondo nazionale per la viabilità ricadente nelle Regioni a statuto ordinario, al netto della quota delle risorse che confluiscono direttamente all'ANAS Spa"».

9.0.301

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Per consentire la continuità dei servizi dei centri per l'impiego, le Provincie e le Città Metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, alle stesse finalità e condizioni e con scadenza successiva al 31.12.2017. Possono altresì stipulare contratti a tempo determinato per la continuità dei servizi erogati i Comuni, anche in dissesto finanziario, nel caso non vi sia in organico dell'Ente personale, con la stessa qualifica, cui affidare i servizi svolti al 31.12.2016, entro i limiti previsti dal comma 6 articolo 259 decreto legislativo n. 267 del 2011».

10.1

[CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In considerazione della persistente condizione di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine temporale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, è ulteriormente prorogato di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.2

[D'ALI'](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1 gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico - veterinaria, - i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali;

2-*ter*. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della ottemperanza delle predette decisioni, e per l'attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, già previsti nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma del CCNL Area Medico Veterinaria 1998/2001, non attuati nel termine di vigenza di tale accordo del 31 dicembre 2001, e non ancora ultimati, sono adottati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 45

milioni di euro anni per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

10.3

[PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2 lettera *d*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di utilizzare le sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, per i tribunali di cui alla lettera *a*), per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali.

2-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonché ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, purché compresi nel medesimo circondario giudiziario"».

10.4

[PICCOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il primo periodo del comma 1, è sostituito con il seguente: "Avverso il decreto di pagamento emesso a favore del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in ripristino e avverso il decreto di liquidazione degli acconti dell'importo superiore ad euro 5.000,00, emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali, compreso il PM, possono proporre opposizione";

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 15, del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, è sostituito con il seguente: "L'ordinanza che definisce il giudizio avanti al Presidente del Tribunale è sempre appellabile avanti al Presidente della Corte di Appello così come l'ordinanza che definisce il giudizio avanti al Presidente della Corte di Appello è appellabile avanti alla Corte di Appello in composizione collegiale"».

10.5

[GRANAIOLA](#), [TOMASELLI](#), [MORGONI](#), [VATTUONE](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#), [PADUA](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) dopo le parole: "procedimenti giudiziari" sono aggiunte le seguenti: "o amministrativi";
- b*) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite con le seguenti: "del 20 novembre 2016";
- c*) dopo la parola: "canoni" sono inserite le seguenti: ", imposte accessorie".

2-ter. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

10.6

[PELINO](#), [MALAN](#), [BOCCARDI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A causa dell'inadeguatezza ancora permanente del nuovo Tribunale dell'Aquila ad accogliere i procedimenti dei presidi giudiziari di Avezzano e Sulmona, unita alla carenza di strutture e infrastrutture legate alla ricostruzione non ancora completata della città dell'Aquila, e della difficoltà del palazzo di Chieti ad assorbire il carico delle circoscrizioni giudiziarie di Vasto e Lanciano, e considerato che nell'anno 2017 vengono formati i ruoli delle udienze relative all'anno 2018 ed è necessario individuare il luogo di celebrazione delle udienze, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, valutato in 0.5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

10.7

[LO GIUDICE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "cinquemila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro". Al relativo onere, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.301

[CUOMO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione».

10.37

[CUOMO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».

10.300

[CUOMO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016 n.168, convertito con modificazioni dalla legge

25 ottobre 2016 n.197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione».

10.44

[CUOMO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2016, n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, è sospesa sino alla copertura dell'organico della Magistratura. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione.»

10.9

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2019 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore».

10.35

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72° anno di età per tutti i magistrati.»

10.36

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2019 per i magistrati che non abbiano compiuto il 72° anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

10.45

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020».

10.8

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

10.10

[BORIOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 12, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'avvocato o gli avvocati assegnati all'ufficio unico di avvocatura istituito dagli enti locali mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abilitati a svolgere attività di consulenza legale e di difesa e rappresentanza in giudizio a favore di tutti gli enti convenzionati».

10.11

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma, esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

10.12

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a quattro mandati consecutivi».

10.13

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#), [PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è sostituita dalla seguente: "I Consiglieri restano in carica quattro anni dalla data di proclamazione dei risultati e non possono essere eletti per più di due volte consecutive nel ruolo di Presidente"».

10.14

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 71, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 della legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: "del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "e del personale dell'Amministrazione penitenziaria"».

10.15

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le disposizioni, di cui al comma precedente si applicano anche al personale dell'Amministrazione penitenziaria con effetto dal 25 giugno 2008"».

10.16

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2011 n.10, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

10.17

[LUMIA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-septies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

10.18

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impiegano come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge n. 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario».

10.20 (testo 2)

[CUCCA](#), [PAGLIARI](#), [COCIANCICH](#), [MOSCARDELLI](#), [SCALIA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

10.21

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente:

"4. Possono altresì chiedere l'iscrizione secondo la previgente normativa coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultavano iscritti in un albo ordinario circondariale"».

10.22

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.23

[BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.24

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.25

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#), [DE CRISTOFARO](#), [AIELLO](#), [GUALDANI](#), [GALIMBERTI](#), [Luciano ROSSI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [GIOVANARDI](#), [AMORUSO](#), [AUGELLO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#), [Mario MAURO](#), [COLUCCI](#), [STEFANI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, primo periodo, sostituire le parole: "il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», con le seguenti: "i codici commentati esclusivamente con le massime di giurisprudenza"».

10.26

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MANDELLI](#), [SCIASCIA](#), [MESSINA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

Conseguentemente, a partire dallo gennaio 2018, all'articolo 46, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, primo periodo, sostituire le parole: «il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali», con le seguenti: «i codici commentati esclusivamente con le massime di giurisprudenza».

10.27

[CUCCA](#), [COCIANCICH](#), [PAGLIARI](#), [MOSCARDELLI](#), [SCALIA](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente "Sette"».

10.28

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "sette"».

10.29

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

10.30

[ANITORI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".»

10.31

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732 le parole: "giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni", sono sostituite dalle seguenti: "giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 20 novembre 2016 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie";

b) al comma 733 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2017"».

10.33

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "ulteriori tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cinque anni". Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 500.000 euro per il 2018, 2 milioni per il 2019, e 1,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

10.34

[CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per tutti i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in complessivi 85 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.38

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma: «Alla scadenza dei canoni di locazione passiva onerosi di immobili destinati a sedi di uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia, prima del rinnovo dei medesimi, provvede alla ricognizione e all'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari, acquisiti i pareri degli enti locali interessati, del consiglio giudiziario e dell'ordine degli avvocati, presso immobili di proprietà pubblica, interessati da interventi di edilizia finanziati con fondi statali e con vincolo di utilizzo per l'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 19 della legge 30

marzo 1981, n. 119, ed ubicati in comuni del medesimo territorio circondariale.»

10.39

[ANGIONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti conclusi con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione a decorrere dal 10 gennaio 2010.»

10.40

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 932, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prima delle parole: "fino ad un massimo di 5.000 diritti" inserire le seguenti "ivi escluse le scommesse su eventi simulati, ".».

10.42

[LO GIUDICE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 17, lettera b), n. 3) della legge 28 aprile 2016, n. 57, le parole: "3. prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che, per i magistrati onorari di pace in servizio alla data della entrata in vigore del primo decreto delegato, il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b) e c) la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale"».

10.43

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, concernenti la modifica del termine previsto dall'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, hanno avuto assegnata la prima sede. È conseguentemente abrogato il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.».

10.46

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229 del 5 dicembre 2016, le parole "di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49"».

10.302

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La modalità di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'articolo 22, comma 2, legge n. 247 del 2012 trova applicazione esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'iscrizione ad un albo ordinario circondariale a far data dal 18 gennaio 2013.

Coloro che hanno conseguito l'iscrizione ad un albo ordinario circondariale anteriormente al 18 gennaio 2013 potranno presentare direttamente domanda di iscrizione ali/albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori alla maturazione di dodici anni di iscrizione secondo i requisiti previsti dalla normativa previgente all'entrata in vigore della legge 247 del 2012».

10.0.1

[LO GIUDICE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3-bis, lettera a), comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capoverso "1" è sostituito dal seguente:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità giornaliera di euro 200,00 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) le attività di udienza svolte nello stesso giorno;

b) la redazione di decreti, ordinanze e sentenze e, comunque, ogni altra attività o provvedimento, diversi da quella di cui alla lettera a), delegabili a norma delle vigenti disposizioni di legge.";

b) al capoverso "1-bis" le parole "euro 98" sono sostituite dalle seguenti "euro 200,00" e dopo le parole "cinque ore" è inserita la seguente "giornaliere".

2. All'articolo 3-bis, lettera b), comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2. Le parole "euro 98" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200,00";

b) al capoverso "2. lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e studio dei relativi fascicoli".

3. All'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "euro 98" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200,00".

4. All'articolo 3-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "delle attività di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 1, lettera b),";

b) le parole "è rilevata dal procuratore della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "è rilevata, rispettivamente, dal presidente del tribunale, per i giudici onorari, e dal procuratore della Repubblica, per i vice procuratori onorari.";

c) è aggiunto, in fine, il periodo "In alternativa, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari possono documentare mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le attività giornaliere espletate."

5. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, anche se svolte cumulativamente, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari devono assicurare la presenza nei rispettivi uffici per almeno dieci giorni al mese. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica possono esentare il magistrato onorario, che ne faccia motivata richiesta, dall'osservanza del predetto obbligo, per motivi di salute o di studio o di famiglia o di lavoro o

professionali.

2-quinques. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica verificano le attività giornaliere espletate, rispettivamente, dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari addetti al proprio ufficio e, in ogni momento, propongono al consiglio giudiziario competente la revoca del magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico".

6. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, lettera *c*), dopo le parole "del codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: "nonché, per la redazione degli avvisi di conclusioni delle indagini ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale e dei decreti di citazione a giudizio di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 550 del codice di procedura penale,".

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.2

[LO GIUDICE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

2. Ai magistrati onorari è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici rate mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, comma 13, della legge 28 aprile 2016, n. 57, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi.

3. All'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "giudici di pace", sono sostituite dalle seguenti: "magistrati onorari di cui alla legge 28 aprile 2016 n. 57".

4. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 609 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017.

6. Le disposizioni di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

7. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018 e 2019 un incremento di 8.000.000 di euro annui. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.1

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi»;

b) alla lettera *b*), al numero 1), premettere il seguente: «01) al primo periodo, sostituire le parole: "31 gennaio 2019" con le seguenti: "30 giugno 2018"»;

c) alla lettera *b*), al numero 2), sostituire le parole: "10 gennaio 2018" con le seguenti: "30 settembre 2017"».

11.2

[CRIMI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera *b*), sopprimere il numero 1).

11.3

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

11.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 432, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo periodo, sostituire le parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia sul relativo schema di decreto, accompagnato da una relazione che dia conto dell'attività svolta dalle Sovrintendenze speciali di cui al precedente periodo e ne evidenzi risultati e criticità,"».

11.5

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

11.6

[PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione-vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189».

11.7

[DLGIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [FATTORINI](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva.».

11.9

[MARCUCCI](#), [DLGIORGI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di armonizzare la disciplina relativa alla Carta di cui all'articolo 1, comma 979,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche erogati in modalità di abbonamento. Anche i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 possono acquistare le suddette categorie di beni e servizi, purché non abbiano ancora esaurito la disponibilità sulla Carta".

11.11

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

11.12

[ASTORRE](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata, nel limite massimo di 4 milioni di euro, in favore del teatro "Teatro Eliseo", in occasione del centenario dalla sua fondazione".

11.13

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata, nel limite massimo di 8 milioni di euro, al sostegno dello spettacolo dal vivo».

11.14

[LUCHERINI](#), [DIGIORGI](#), [MARTINI](#), [GIRO](#), [SPILABOTTE](#), [DE BIASI](#), [D'ADDA](#), [PUPPATO](#), [LAI](#), [Elena FERRARA](#), [SCALIA](#), [PEZZOPANE](#), [MOSCARDELLI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [LO MORO](#), [LUMIA](#), [MORGONI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «2017.» sono aggiunte le seguenti: «, di cui 3 milioni di euro destinati alle Istituzioni Concertistiche Orchestrali, dando priorità a quelle che versano in situazione di grave dissesto finanziario».

11.15

[MARCUCCI](#), [Maurizio ROSSI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione, agli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che, in ragione del loro rilievo tecnico-industriale, sportivo, estetico o di costume, risultino ricompresi in apposite liste chiuse predisposte dall'ACI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, quali federazioni sportive nazionali competenti. Le liste, da aggiornare annualmente, contengono l'indicazione delle caratteristiche minime di originalità e di conservazione necessarie per ottenere il riconoscimento del requisito di interesse storico e collezionistico. Ai fini di cui al precedente comma, la sussistenza dei requisiti di storicità e lo stato di adeguata conservazione sono dichiarati dal proprietario del veicolo, ove inserito nelle liste di cui al medesimo comma 1, mediante autocertificazione Tesa all'ACI ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non è richiesto a carico del dichiarante alcun obbligo di preventiva iscrizione o di adesione ad associazioni o a registri di veicoli storici. L'ACI provvede d'ufficio, senza oneri a carico del richiedente, alle conseguenti registrazioni in un'apposita sezione speciale dei veicoli di interesse

storico da istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il pubblico registro automobilistico. L'ACI può procedere a verifiche a campione su singoli veicoli per accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati nell'autocertificazione, anche sulla base di eventuali incongruenze riscontrate rispetto alle risultanze del pubblico registro automobilistico.

3-ter. I commi 4 e 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi.

3-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per i veicoli di cui al comma 1 già iscritti nel pubblico registro automobilistico PRA, è ammessa la facoltà del proprietario o dell'avente titolo di ottenere targhe conformi a quelle originali rilasciate all'atto della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato da quelle attuali. Il rilascio delle targhe originali viene effettuato, per conto della Direzione generale della Motorizzazione; a cura degli Uffici del PRA sulla base delle risultanze storiche del pubblico registro automobilistico. Contestualmente alla consegna delle targhe originali, gli Uffici del PRA, sulla base dei collegamenti in essere con il sistema informativo della Direzione generale della Motorizzazione e delle procedure informatiche di cui al DPR 19 settembre 2000 n. 358, rilasciano per conto della stessa Direzione generale della Motorizzazione la nuova carta di circolazione del veicolo e provvedono alla riscossione degli importi dovuti dal richiedente a titolo di imposte e diritti, ivi compresi quelli di competenza degli Uffici della Motorizzazione, e alle relative operazioni di contabilizzazione e riversamento agli Enti beneficiari. La riproduzione delle targhe originali è riservata allo Stato. Il costo di produzione e la relativa quota di maggiorazione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

11.16

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 267 inserire il seguente:

"*267-bis.* Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3-ter. All'onere di cui al comma *3-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

11.17

[GRANAIOLO](#), [MARCUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Per l'anno 2017, il termine di cui all'articolo 3, comma 83, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996 è prorogato al 31 luglio 2017. Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 83, secondo periodo; le parole: "restauro paesaggistico e per attività culturali," sono sostituite dalle seguenti: "restauro paesaggistico, per attività culturali e per la tutela e lo sviluppo dei Carnevali storici e delle attività e manifestazioni ad essi collegate. È destinata ai Carnevali storici una parte della quota di cui al periodo precedente non inferiore al milione di euro"».

11.20

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.21

MARCUCCI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di far cessare entro il 30 giugno 2017 la gestione commissariale straordinaria dell'Istituto "Domus Mazziniana", alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Sono soci benemeriti coloro i quali hanno contribuito significativamente all'incremento, alla conservazione ed alla valorizzazione delle raccolte dell'Istituto. La qualifica è conferita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del loro rappresentante nel suo seno.

Sono soci perpetui coloro i quali abbiano conferito al patrimonio dell'istituto la somma, all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a mille euro.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Il presidente dell'Istituto è nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro una lista di candidati predisposta dal Consiglio di amministrazione riunito sotto la presidenza del componente più anziano di età.

2. L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) il rettore dell'Università degli studi di Pisa;

b) il direttore della Scuola normale superiore;

c) il direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna' in Pisa;

d) il sindaco di Pisa;

e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana;

f) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) un rappresentante dei soci benemeriti, eletto ogni tre anni;

h) un rappresentante dei soci perpetui, eletto ogni tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. Le funzioni di presidente, vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, né ammesso alcun rimborso di spese.

4. Ai fini della gestione dell'Istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti rappresentati nel suo seno. L'amministrazione dell'Istituto è assicurata congiuntamente dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna' sulla base di una convenzione appositamente stipulata e rinnovata ogni tre anni, che ripartisce le rispettive funzioni. A questo scopo, il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che si avvale degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria e compie ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Un docente di ruolo della scuola secondaria superiore è assegnato annualmente all'Istituto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di

promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222.

2. Gli enti rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione possono utilizzare, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, proprio personale presso l'Istituto, con particolare riguardo alla tutela ed alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari e documentari"».

11.22

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [URAS](#), [MIGLIAVACCA](#), [SPOSETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alle parole: "al fine di", sono premesse le seguenti: "Per il triennio 2016-2018," e, al medesimo comma, dopo le parole: "e 2018" sono inserite le seguenti: "; per l'anno 2017, per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è altresì autorizzata la spesa di 700.000 euro". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.23

[SPOSETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prima delle parole: "Al fine di", sono inserite le seguenti: "Per il triennio 2016-2018,"; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "e 2018" sono inserite le seguenti: "; per l'anno 2017, per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è altresì autorizzata la spesa di 700.000 euro". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.24

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertita, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privata, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.25

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.26

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.27

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

11.28

[TOCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 432, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centottanta giorni";
- b) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016" aggiungere le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto, unitamente ad lilla relazione scritta che dia conto dell'attività svolta dalle Soprintendenze speciali di cui al precedente periodo evidenziandone risultati e criticità"».

11.29

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 432, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centottanta giorni";
- b) dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016" aggiungere le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto, unitamente ad una relazione scritta che dia conto dell'attività svolta dalle Soprintendenze speciali di cui al precedente periodo e che ne evidenzi risultante criticità"».

11.30

[COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018 e 2019". Al relativo onere, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.31

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018 e 2019". Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.32

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Sono esclusi dalla sanzione di cui al periodo precedente i tour operator che vendano i titoli di accesso ad attività di spettacolo nell'ambito di pacchetti turistici integrati, a condizione che nel pacchetto il prezzo dei suddetti titoli sia quello di vendita ivi compresi i diritti di prevendita"».

11.33

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta"».

11.34

[LIUZZI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "per gli anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017.

11.37

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "cento venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". A tal fine, al fine di incrementare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo, anche con riferimento al comprensorio di Cinecittà, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari. Per le finalità di cui al presente comma, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle attribuzioni ad essa affidate dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.,

concessionario di servizio pubblico, da approvare entro i trenta giorni successivi alla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico».

11.300

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per assicurare la migliore riuscita del programma di "Capitale europea della cultura 2019", le operazioni di acquisto, effettuate dal Comune di Matera entro il 31 dicembre 2017, di immobili da destinare allo svolgimento di attività e iniziative culturali necessarie all'attuazione del medesimo programma rivestono carattere di indispensabilità e indilazionabilità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

G11.100

[COCIANCICH](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, proroga al 30 giugno 2017 il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, disposto ai fini della registrazione per i beneficiari della Carta elettronica destinata ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria per evitare eventuali problemi che potrebbero derivare da un picco di richieste concentrate entro il termine inizialmente previsto del prossimo 30 gennaio, alla luce del fatto che ad oggi si sono registrati solo 120.000 diciottenni su un totale di circa 570.000 potenziali beneficiari;

la predetta Carta è stata istituita dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016) che ha autorizzato all'uopo la spesa di 290 milioni di euro;

l'articolo 1, comma 626, della legge 28 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha stabilito che tali disposizioni trovino applicazione, nei termini previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017;

considerato che:

i dati sulla lettura di libri in Italia sono tra i più bassi al mondo: nella classifica europea il nostro paese appare addirittura al terz'ultimo posto precedendo solo Grecia e Portogallo. Secondo i dati Istat, tra il 2010 e il 2014 la spesa delle famiglie per libri, giornali e periodici ha subito una contrazione del 18 per cento;

il ricorso al bonus di 500 euro destinato agli acquisti dei neodiciottenni in libri e negli altri prodotti culturali può essere considerato un primo e importante passo avanti, ma non ancora sufficiente a colmare il distacco che caratterizza l'Italia rispetto agli altri paesi europei in tale ambito;

impegna il Governo

a prevedere l'opportunità, nell'ipotesi in cui i fondi stanziati per il finanziamento del bonus cultura per il 2016 e quelli stanziati per il 2017 non vengano utilizzati completamente, di impiegare le somme rimanenti per il finanziamento di nuove misure finalizzate al bilancio della lettura sia in formato cartaceo che digitale e audio.

G11.101

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premessi che:

la legge di bilancio per il 2017 ha previsto al comma 626 dell'articolo 1 il cosiddetto "Bonus Stadivari";

per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di Ie di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi;

al fine di consentire un accesso più equo e razionale all'agevolazione sarebbe opportuno apportare delle modifiche normative per non discriminare gli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, attraverso apposite modifiche normative, di evitare l'accesso al *bonus* previsto dalla legge di bilancio 2017 agli studenti dei conservatori e degli istituti pareggiati che abbiano già usufruito nel 2016 dell'agevolazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

estendere l'ambito soggettivo del *bonus* anche agli studenti iscritti a corsi preaccademici in regime di convenzione.

12.1

[FABBRI](#), [SANGALLI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative al SISIRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 10 aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.2

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dallo aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.3

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative ai SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dallo aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.4

[MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "Fino alla data del subentro della gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017,"; al terzo periodo le parole: "Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 10 aprile 2015." sono sostituite con le seguenti: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, non si applicano." e l'ultimo periodo è soppresso».

12.300

[BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2017».

12.301

[BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», con le seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2017».

12.302

[BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 giugno 2017».

12.6

[NUGNES](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti: «e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma: 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."».

12.7

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

12.9

[MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

12.10

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

12.11

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono ridotte del 50 per cento» con le seguenti parole: «non si applicano».

12.40

[VACCARI](#), [CALEO](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le proroghe di cui al comma 1 non si applicano agli adempimenti relativi all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi».

12.13

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, all'articolo 4, comma 1, della legge 12 agosto 2016, n. 170 è apportata la seguente modificazione:

a) *le parole*: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti*: «entro il 30 giugno 2017»

12.14

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il passaggio dal vecchio al nuovo gestore del sistema di tracciabilità dei rifiuti nei termini previsti al comma 1, entro il 31 dicembre 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Selex service Management s.p.a., per risolvere ogni controversia connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili a legislazione vigente, possono addivenire ad una transazione, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. La transazione deve prevedere comunque il trasferimento al nuovo gestore, da parte della società Selex service Management s.p.a., dei dati informatici presenti nel SISTRI, inclusi i codici sorgente, necessari per lo svolgimento delle operazioni sul sistema, con la relativa documentazione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel predisporre la proposta transattiva, si avvale del supporto di SOGEI per le valutazioni di carattere tecnico-economico, acquisisce il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti.».

12.15

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.5

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2017» aggiungere le seguenti: «o al 31 dicembre 2018 nel caso di edifici produttivi».

Consequentemente al comma 2 lettera b) dopo le parole: «10 gennaio 2018» aggiungere le seguenti: «o dal 10 gennaio 2019 nel caso si tratti di edifici produttivi».

12.303

[BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1° gennaio 2018», con le seguenti: «1° luglio 2017».

12.16

[CRIMI, PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare un ulteriore aggravamento del già allarmante livello di inquinamento ambientale al quale è sottoposta la provincia di Brescia, l'entrata in funzione di tutti gli impianti soggetti ad autorizzazioni ambientali che comportano emissioni inquinanti in atmosfera, ancorché in possesso di autorizzazione alla messa in esercizio ma non ancora funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017, limitatamente al territorio della provincia di Brescia».

12.17

[CRIMI, PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La messa in esercizio di tutti gli impianti di discarica, adibiti a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, nonché degli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti, localizzati nel territorio della provincia di Brescia, non ancora funzionanti ancorché in possesso della relativa autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017».

12.18

[COCIANCICH, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le parole "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione"».

12.19

[TOMASELLI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;

b) al comma 7, primo periodo, le parole: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3.».

12.20

[DLBIAGIO, TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;

b) *al comma 7, primo periodo, le parole: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3.».*

12.21

[VACCARI, CALEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "entro centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi";

b) *al comma 7, alinea, le parole: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3".».*

12.22

[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, con particolare riferimento alla liquidazione delle posizioni debitorie definitivamente accertate e alla deflazione dei contenziosi in essere, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2-ter. Allo scopo di favorire l'esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni locali e degli enti territoriali della Regione Campania, l'Unità Tecnico-Amministrativa di cui al precedente comma è autorizzata, in via transattiva, a stipulare con le predette amministrazioni e i predetti enti appositi piani di rientro, di durata non eccedente i dieci anni, dei debiti definitivamente accertati. I piani di rientro sono definiti con provvedimento del Capo dell'Unità Tecnico-Amministrativa e prevedono l'abbattimento integrale degli oneri accessori maturati alla data di definizione del piano».

12.23

[DALLA ZUANNA, VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

12.24

[PUPPATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "non

si applicano", sono inserite le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali;».

12.25

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, è aggiunto il seguente:

"5. Le sanzioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo per le violazioni commesse dal 10 gennaio 2017".».

12.26

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "le gli eventuali avanzi di gestione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "le gli eventuali avanzi di gestione accantonati ai fini della raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. Non concorrono altresì alla formazione del reddito gli avanzi di gestione eventualmente accantonati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto dai consorzi i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati"».

12.27

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

12.28

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

12.29

[NACCARATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire le parole: "31 dicembre 2016" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

12.30

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [ZANONI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 149, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";*

b) *al comma 150, le parole: "riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio*

2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio

2012" sono sostituite dalle seguenti: "riconosciuto dal comma 1, 10 capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012".».

12.31

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2017-2019, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e comunque nel limite delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata non si applicano, altresì, per il medesimo triennio, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.32

[RUSSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni, nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale».

12.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [ROCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni.

L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. All'onere recato dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione-delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.35

[COCIANCICH](#), [BERTUZZI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».

12.36

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallo luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del-primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.37

[DLBIAGIO](#), [STEEANO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.38

[RAZZI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In seguito agli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Abruzzo nel mese di gennaio 2017, in particolar modo nei Comuni colpiti dal sisma dell'anno 2016, sono stanziati 20 milioni di euro a favore della Regione per far fronte alle esigenze emergenziali e per la messa in sicurezza dei luoghi ove persistono situazioni critiche.

Ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

12.39

[GIBIINO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per favorire lo sviluppo del CSP e la filiera industriale italiana ad esso collegata, il

Decreto FER del 23 giugno 2016 viene prorogato per il 2017, rimettendo all'asta i 100 MW di Solare Termodinamico non utilizzati. Valgono le stesse regole e le stesse somme stanziati col Decreto 23 giugno 2016. Si affida al GSE il compito di indire l'asta per l'assegnazione degli incentivi entro il mese di marzo 2017».

G12.100

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, premesso che il comma 1, dell'articolo 12, prevede la proroga fino alla data di subentro nella gestione del nuovo concessionario, e comunque non oltre un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, delle sanzioni relative al SISTRI, facendo continuare il regime sperimentale di tale sistema elettronico di tracciabilità di rifiuti, ad eccezione delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa, che vengono ridotti al 50 per cento fino alla medesima data;

considerato che non sembra assolutamente chiara la nuova regolamentazione del SISTRI né l'effettiva entrata in vigore del nuovo sistema, anche tenendo conto della serie di proroghe che fino ad oggi sono susseguite;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette alla sospensione dell'obbligo di iscrizione per le imprese e del pagamento del contributo di iscrizione, fino alla data di subentro nella gestione del SISTRI del nuovo concessionario.

12.0.1

[BILARDI](#), [GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per lo smaltimento di sostanze radioattive, alternative ai trattamenti attualmente utilizzati nel settore industriale, è attribuito alla Sogin S.p.A. Società Gestione Impianti Nucleari un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato allo sviluppo e alla realizzazione, in compartecipazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, di un piano per la realizzazione di sistemi di produzione di reazioni a Deformazione Spazio Temporale nella materia (DST) destinati allo smaltimento dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari italiani, nonché delle sostanze radioattive di uso medico ospedaliero. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. La predisposizione e la realizzazione del piano di cui al comma precedente è soggetta al rilascio, da parte della Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di specifico provvedimento autorizzativo».

12.0.2

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Proroghe in materia di pesca)

1. La scadenza del periodo transitorio al fine dell'adeguamento al nuovo regime di gestione elettronica del *logbook* prevista per il 15 gennaio 2017 dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2015,

n. 124, è prorogata al 31 dicembre 2107.

2. Entro il regime di proroga al 31 dicembre 2017 di cui al comma 1, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Artigianale Regione Liguria e Sardegna".

3. Alla categoria "Artigianale Regionale Liguria e Sardegna" è riservato il 18 per cento dell'aumento di 550 T previsto dalla UE della quota totale assegnata all'Italia per l'annualità 2017.

4. A decorrere dall'anno 2018 i nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiscono nella categoria palangari già prevista».

13.1

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21, comma 8, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro".

1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di raggiungimento degli obiettivi di risparmio derivanti da riduzioni della spesa complessiva di funzionamento, da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) può procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 91, o tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa».

13.3

[MATTESINI](#), [BERTUZZI](#), [FABBRI](#), [MORGONI](#), [AMATI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

13.4

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 591, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "Nell'ambito del programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità della missione di spesa Politiche economico-finanziarie e di bilancio, la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 40 milioni a decorrere dall'anno 2016 è prorogata anche all'anno 2017:"».

13.5

[RUSSO](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2017". Il comma 1 del medesimo articolo 3-bis è sostituito dal seguente comma: Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: »In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai prodotti energetici impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica limitatamente ai quantitativi dei medesimi prodotti determinati applicando, all'energia elettrica prodotta dagli impianti medesimi, espressa in chilowattora, i consumi specifici convenzionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale; con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore utile con riferimento all'efficienza media del parco della generazione elettrica nazionale. I consumi specifici convenzionali sono rideterminati su base- quinquennale entro il 30 novembre dell'almo precedente al quinquennio di riferimento. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 31 dicembre 2017 assicurando l'invarianza di gettito"».

13.6

[DLBIAGIO](#), [BERGER](#), [SCALIA](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2017» aggiungere le seguenti: «I previa rimodulazione del valore dei coefficienti di seguito indicati tenendo conto dell'eventuale diverso valore del potere calorifico del combustibile impiegato,».

13.7 (testo 2)

[DEL BARBA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, i giudizi pendenti e le pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, sono sospesi su istanza di parte».

13.8

[GASPARRI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31 dicembre 2018 è sospesa ogni attività di riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera *b*), del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci. I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di auto produzione».

Conseguentemente, ai conseguenti oneri, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282».

13.9

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "aventi ad oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche", inserire le seguenti: "e tabacchi lavorati"».

13.10

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: ". In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra il valore economico dei maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola, uniformemente su base mensile, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sei anni a partire dal 10 luglio 2016"».

13.11

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, al comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2017"».

13.12

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 2 sostituire le parole "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017".».

13.13

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la ricognizione dello stato di fatto delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con l'obiettivo di ultimare le gare ad evidenza pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2020";

d) al comma 2 apportare sostituire le parole "30 aprile 2012" con le seguenti: "30 giugno 2017".»

13.14

[MANCUSO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

13.15

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 13 dicembre 2014.

3-ter. Ai fini dell'imposta di registro, a decorrere dall'anno 2017, agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 10 gennaio 2014, si applica, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota ridotta, purché gli immobili non abbiano i requisiti di case di abitazione di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

3-quater. I commi 3-bis e 3-ter si applicano solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.»

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.16

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) alla predisposizione, nell'ambito del piano triennale di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 novembre 2010, di un piano di alienazione del proprio patrimonio immobiliare non strumentale, con l'obiettivo di pervenire alla completa dismissione del medesimo, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili. La dismissione degli immobili potrà essere effettuata anche attraverso il conferimento degli stessi a fondi immobiliari chiusi istituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero gestiti da altra società di gestione del risparmio individuata con procedure ad evidenza pubblica.

2. Le operazioni di dismissione di cui al comma 3-bis sono subordinate alla verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, il termine per la presentazione del piano triennale d'investimento 2017-2019 è prorogato al 28 febbraio 2017. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando quelli sostenuti per le attività già svolte ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2014, che sono rimborsati alla società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse con vincolo di destinazione assegnate.»

13.17

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. La durata del periodo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

3-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati".»

13.18

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; è prorogato di 12 mesi

3-*ter*. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 2-*bis*, dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati"».

13.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma 2-*bis* dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

13.20

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma 2-*bis* dopo le parole "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati".».

13.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24, gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.22

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.23

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La durata del periodo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.24

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2019,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.25

[SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Al relativo onere, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 23 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.26

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [PERRONE](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, alla fine, dopo le parole: "enti impositori" aggiungere le seguenti: "ovvero, a decorrere dal 10 ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio

che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore".

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 4, si applicano a decorrere dal: "10 ottobre 2017"».

13.27

[COCIANCICH](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «dal 10 luglio 2017» con le seguenti: «dal 31 dicembre 2017».

13.28

[TOMASELLI, VACCARI](#)

Precluso

Al comma 4 le parole: «dal 10 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2017».

13.29

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «10 luglio 2017» con le seguenti: «10 ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-bis citato, aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 10 ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore».

13.30

[RICCHIUTI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.

4-ter. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi:

a) certi, liquidi ed esigibili;

b) la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in legge n. 225 del 10 dicembre 2016;

c) di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.

4-quater. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si

esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali; finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.

4-quinquies. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:

a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;

b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;

c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;

d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

4-sexies. L'affidamento di cui ai commi 462-*bis* e 462-*ter* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente il titolo di ristoro per mancato pagamento.

4-septies. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico».

13.31

[RUTA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, relative al ramo d'azienda trasferito alle società beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono attribuite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le relative funzioni sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3.";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di cui al comma 2-*bis* in relazione alla sole attività attribuite ai semi del medesimo comma";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2017 sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*.";

d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia" sono aggiunte le seguenti: "e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

e) dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente:

"9-*ter*. I criteri di individuazione del personale delle società nate per scorporo di ramo d'azienda di cui al comma 9-*ter* sono definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto

al comma 3-*bis*".

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.32

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*";

d) dopo il comma 9-*bis*, inserire il seguente:

"9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie all'oro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9".».

13.33

[IDEM](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 125, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

"4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 10 gennaio 2017:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;

b) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "nel mese di febbraio", sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio e il 30 aprile";

c) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono abrogati i commi dal a 3;

2) al comma 5, le parole: "ai commi da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4".

4-*bis*. Dal 10 gennaio 2020, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse".».

13.34

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ORELLANA](#), [ZIN](#), [ANGIONI](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RUSSO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2021».

13.35

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ANGIONI](#), [ORELLANA](#), [PEZZOPANE](#), [CONTE](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, Lettera *b*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2018».

13.36

[IDEM](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito; con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 125, le parole: "Dal 10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 10 gennaio 2017, ad eccezione della disposizione di cui alla lettera *b*) prevista dal 10 gennaio 2020"».

13.37

[DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 4, lettera *c*), del decreto-legge 22-ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile"».

13.38

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 4, lettera *c*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 10 ed il 30 aprile"».

13.39

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 1 o febbraio ed il 30 aprile"».

13.40

[FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2016, tra il 10 febbraio ed il 30 aprile"».

13.41

[SPILABOTTE](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano altresì ai debitori beneficiari delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3».

13.43

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [Fausto](#)
[Guilherme LONGO](#), [ORELLANA](#), [ZIN](#), [ANGIONI](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#),
[PUPPATO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

13.44

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire una più equo riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei comuni delle isole minori il criterio degli abitanti ricomprende anche i possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale».

13.45

[RANUCCI](#), [VACCARI](#), [ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "possono istituire" sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dall'anno 2017" e dopo le parole: "di sbarco" sono aggiunte le seguenti: ", di natura patrimoniale";

- b) il quinto periodo è soppresso;
- c) l'ottavo periodo è soppresso».

13.46

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [ZANONI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 è abrogato.

4-*ter*. L'articolo 3 del decreto ministeriale 26 maggio 2016 recante disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori rimpatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 è abrogato».

13.47

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [ZANONI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.238, le parole: "prima del decorso di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "prima del decorso di due anni"».

13.48

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 222 del decreto legislativo 18.08.2000 e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) la parola: "accertate" è sostituita dalla seguente: "riscosse";

b) alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente non può essere pignorata"».

13.49

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 4, dell'articolo 248 del decreto legislativo 18.08.2000 e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti: "e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate";

b) alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: "le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto m) il rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'Ente locale"».

13.50

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articolo 25 e 26 del T.D.B. ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208 lettera b) del decreto legislativo n. 267 del 2000, che alla data del 25.02.1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993, a condizione che la data del 31.12.2015 abbiano un capitale sociale interamente versato no inferiore ad 10.000.000,00 euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria».

13.51

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni previste dalla legislazione vigente a carico degli enti locali non si applicano ai Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

13.52

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ORELLANA](#), [ZIN](#), [ANGIONI](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RUSSO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le comunicazioni di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 nr. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sopprese dal primo gennaio 2017 dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con la legge di conversione del 10 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.53

[IDEM](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 10 gennaio 2020, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono ripristinate.».

13.300

[PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "quattro rate", sono sostituite con le seguenti: "dodici rate";
- b) al comma 2, le parole: "entro il novantesimo giorno", sono sostituite con le seguenti: "entro il centocinquantesimo giorno";
- c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Ed in ogni caso le rate non possono essere versate a scadenze inferiori ai 30 giorni l'una dall'altra"».

13.54

[Mauro Maria MARINO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole da:* «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»;

b) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di assicurare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 5, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole da: "sentite" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4" e i commi da 6 a 11 sono sostituiti dal seguente comma: "1-*bis*. Ai consulenti

finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.";

2) all'articolo 18-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 10 ottobre 2009, la" sono sostituite dalla seguente: "La" e le parole: "sentite lo Banca d'Italia e la CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la CONSOB, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

b) al comma 2, le parole: "sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la CONSOB, stabilisce";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.";

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.";

3) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e Organismo";

b) al comma 4, le parole da: "articolato" fino alla fine del secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo ha diritto di assistere un rappresentante della Consob." e, al terzo periodo, dopo le parole: "strutture e attività.", sono inserite le seguenti: "L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 55 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. Quando le modifiche dello statuto e del Regolamento generale interno dell'Organismo riguardano aspetti inerenti l'attività di vigilanza, l'efficacia degli stessi è sospesa per un periodo di quindici giorni nel corso dei quali la Consob può richiedere che vengano apportate modifiche o integrazioni ai predetti atti";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per l'iscrizione", sono inserite le seguenti: "dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede";

d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b), dopo le parole: "fuori sede", sono inserite le seguenti: ", dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

2. la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4;"

3. dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo";

4. alla lettera g), dopo le parole: "fuori sede", sono inserite le seguenti: ", i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

5. alla lettera h), dopo le parole: "fuori sede", sono inserite le seguenti: ", dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria";

6. la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) all'attività dell'Organismo di cui al comma 4";

7. alla lettera l), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.";

e) al comma 7, le parole: "La CONSOB", "di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e "Essa" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "L'Organismo", "dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria" e "Esso" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché procede ad audizione personale. L'Organismo, nell'esercizio dell'attività ispettiva, può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e

personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Si applica il regime di responsabilità previsto per la Consob dall'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005 n. 262.";

4) dopo l'articolo 31, è inserito il seguente: "Articolo 31-*bis* (*Vigilanza della Consob su!!'Organismo*) - 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adequatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.

3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.";

5) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria";

2. al comma 1, le parole: "La CONSOB", "sede", e "«impartite dalla CONSOB»" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari", "sede, del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria", e "emanate in forza del presente decreto.";

3. al comma 2, le parole: "La CONSOB" e "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "L'Organismo" e "soggetto iscritto all'albo";

6) all'articolo 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "abilitati all'offerta fuori sede";

2. al comma 1, le parole: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

3. al comma 2, le parole: "Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4,";

4. dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8 dell'articolo 195.

5-*ter*. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi in via permanente e continuativa anche all'esito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 5. A tal fine, le misure da adottare sono definite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,

comma 3, del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

5-quater. All'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "qualsiasi altro soggetto" aggiungere le seguenti: "dotato del potere di concludere contratti di credito".

5-quinquies. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole: "concessione di finanziamenti" aggiungere le parole "o alla prestazione di servizi di pagamento".

5-sexies. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, la lettera o) è soppressa».

13.55

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [Fausto.Guilherme LONGO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 21 », del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole: «entro il mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile».

13.56

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.57

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

13.58

[MALAN](#), [BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che

modifica il regolamento (UE) n. 648/2012».

13.59

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.»

13.60

[RICCHIUTI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.»

13.61

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.»

13.62

[PUPPATO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 36, della legge n. 232/2016, sopprimere le seguenti parole: "il 30 giugno e"»

13.63

[ASTORRE](#), [MATURANI](#), [LUCHERINI](#), [SPILABOTTE](#), [SCALIA](#), [PARENTE](#), [DIBIAGIO](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere infine il seguente:

«6-bis. Fermi restando i saldi di finanza pubblica previsti dai commi 465 - 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232", le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate anche per l'anno 2017."»

13.64

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse».

13.317

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Al comma 497, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno" sono sostituite con le parole: "entro il termine perentorio del 20 febbraio di ciascun anno".

6-ter. Al comma 499, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "entro il 15 febbraio di ciascun anno" sono sostituite con le parole: "entro il 15 marzo di ciascun anno".

6-quater. Al comma 501, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 20 febbraio e il 15 marzo" sono sostituite con le parole: "il 20 marzo e il 15 aprile"».

13.65

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 551, le parole: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212" sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016;

b) al comma 552, le parole: "anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2016"».

13.70

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;"».

13.71

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "al 31 dicembre 2016" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017, salvo che l'impresa scelgano di applicarlo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al [me realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13.72

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 431 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, premettere le seguenti parole: "al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"».

13.73

[MANCUSO](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.";

b) al comma 3 dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui al comma 2-bis";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2017 sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di comma 2-bis.";

d) dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

"9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiari e del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9.

9-quater. I criteri di individuazione del personale di cui al comma 9-ter sono definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto al comma 3-bis"».

13.74

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole: "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lettera c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre"».

13.75

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio."

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre"».

13.76

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#), [BERNINI](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) alla lettera c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.77

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.79

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 10 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018,";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.80

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-bis", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.81

[FABBRI](#), [SANGALLI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso "Art. 21", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 691".

b) al comma 2, capoverso "Art. 21-*bis*", al comma 1:

1) sostituire le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21" con le seguenti: "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21";

2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: "La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.";

c) al comma 4:

1) sostituire le parole "entro il 25 luglio 2017." con le seguenti: "entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.";

2) lett. c), sostituire le parole: "30 aprile" con le seguenti: "30 settembre".»

13.82

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

All'articolo 13, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso "art. 21-*ter*", comma 3, primo periodo le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018, salvo che il soggetto passivo non comunichi alla Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, di voler anticipare l'applicazione del nuovo regime a partire dal 10 gennaio 2017."»

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017.

13.83

[MARINELLO](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la lettera b) è soppressa;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse a decorrere dal 31 dicembre 2020".»

13.307

[MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sopprimere la lettera b)».

13.87

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225 è soppresso.

6-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertita dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Dalla gennaio 2020, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, sono soppresse le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

13.86

[BORIOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, la lettera b) è soppressa».

13.88

[FILIPPI](#), [RUSSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della seguente: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.89

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della parola: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.91

[MALAN](#), [MATTEOLI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della parola: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: "fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.92

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: ", previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

b) al terzo periodo le parole: "e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto" sono soppresse e, prima della parola: "l'imposta" sono aggiunte le seguenti parole: ", fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia,"».

13.93

[MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1à dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020.».

13.94

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 4, articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020».

13.95

[MANCUSO](#), [MARINELLO](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. La disposizione di cui alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2020».

13.96

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CARDINALI](#), [CAPACCHIONE](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, è prorogata - limitatamente alla lettera b) - alla data di completa applicazione del Codice Doganale Comunitario prevista per il 10 ottobre 2020, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell'11 aprile 2016».

13.97

[BORIOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, dopo le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge"; le parole da: "Nei restanti casi" fino a: "solidalmente responsabile dell'imposta stessa" sono soppresse».

13.98

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "dal 2000 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2000 al 28 febbraio 2017"».

13.99

[SCIASCIA](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione".

- Al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 6" aggiungere le seguenti: "con esclusione della lettera e-bis ferme restando le sanzioni relative agli illeciti urbanistici".».

13.100

[SCIASCIA](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'Articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione".

- Al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 6" aggiungere le seguenti: "con esclusione dello lettera e-bis».

13.101

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "negli anni dal 2000 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2017".».

13.102

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "notificati, negli anni dal 2000 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "emessi, negli anni dal 10 gennaio 2000 al 28 febbraio 2017».

13.305

[MILO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016 n.225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, al capoverso "Art. 6. Definizione agevolata" apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: "Fermo restando" a: "nel 2018:" con le seguenti: "Fermo restando che un terzo delle somme complessive dovute deve essere versato nell'anno 2017, un terzo nell'anno 2018, e un terzo nell'anno 2019, il pagamento è effettuato per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare per un numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di quattro rate nel 2019:"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

13.303

[MILO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 1 dicembre 2016 n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, al capoverso "Art. 6. Definizione agevolata"

apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: "Fermo restando" a: "nel 2018:" con le seguenti: "Fermo restando che un terzo delle somme complessive dovute deve essere versato nell'anno 2017, un terzo nell'anno 2018, e un terzo nell'anno 2019, il pagamento è effettuato per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare per un numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di quattro rate nel 2019:"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

13.306

[MILO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016 n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, al capoverso "Art. 6. Definizione agevolata" apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: "Fermo restando" a: "nel 2018:" con le seguenti: "Fermo restando che un terzo delle somme complessive dovute deve essere versato nell'anno 2017, un terzo nell'anno 2018, e un terzo nell'anno 2019, il pagamento è effettuato per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare per un numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di quattro rate nel 2019:"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

13.304

[MILO, MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2 della legge 1° dicembre 2016 n. 225, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, sopprimere i commi 2 e 3».

13.321

[CERONI, FUCSIA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. I termini e le attività di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sospesi fino al 31 dicembre 2016, sono ulteriormente sospesi fino al 30 settembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.103

[RANUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017».

13.123

[GASPARRI](#), [MALAN](#), [SCIASCIA](#), [BERNINI](#), [CARRARO](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».

13.104

[Gianluca ROSSI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, Le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 12 mesi".».

13.105

[FABBRI](#), [AMATI](#), [COCIANCICH](#), [CARDINALI](#), [TOMASELLI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2018. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2017". Al relativo onere pari a 700.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.106 (testo 2)

[MANCUSO](#), [PAGANO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 122 del 7 luglio 2016 è sostituito con il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2018. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 5 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

13.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* «è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.», *sono sostituite dalle seguenti:* «è differito per pari importo al 31 dicembre 2017. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2018 e fino al 30 giugno 2020.»

2) *al comma 4, il secondo periodo le parole:* «entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.», *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 15 gennaio 2018, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2018, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

13.108

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.»

13.109

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.»

13.110

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

13.111

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "effettuate entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "effettuate entro il 31 dicembre 2017", Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in euro 18.500.000 per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.112

[FASANO](#), [LIUZZI](#), [BOCCA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 1 comma 132, legge del 28.12.2015 n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma»

13.113

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre-2004, n. 282.».

13.114

[BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282.».

13.115

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1 comma 468, della medesima legge"».

13.116

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.117

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.118

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 712-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si esplicano anche per l'esercizio finanziario 2017 nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.119

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017"».

Conseguentemente, alla lettera a) le parole: «Per la sola annualità 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016 e 2017».

13.121

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare l'apertura, la competitività e la non discriminatorietà della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali in materia, alla scadenza delle concessioni cessano anche i contratti degli attuali concessionari individuati dal suddetto comma 932 con i loro gestori e con i fornitori di servizio di connettività e perdono efficacia anche eventuali clausole di non concorrenza successiva ivi contenute; in aderenza a quanto previsto dal seguente comma 933 della medesima legge, i contratti sono prorogati fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni attribuite con la predetta procedura selettiva».

13.124

[MORONESE](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) il quarto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali.";

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.125

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 547 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "scopo sociale" sono inserite le seguenti: ", ed a decorrere dal 10 gennaio 2017 ai comuni fruitori del fondo di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativamente all'acquisto di beni già autorizzati con dpcm nell'ambito dei progetti Dupim.».

13.126

[BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 47, commi 8 e 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, le parole: "dal 2015 al 2018" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "2015 e 2016".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis pari a 564,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 6-quater a 6-octies.

6-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6-quater a 6-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

6-octies. Le modifiche introdotte dai commi 6-quater e 6-sexies, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

13.127

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRU'](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in euro 22.000.000

per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'art. 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.128

[ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".»

13.129

[MICHELONI](#), [TOMASELLI](#), [Luigi MARINO](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato garanzia.

6-ter. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 6-bis, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55; del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.130

[BERNINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13.131

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13.132

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2017, nell'ambito dei criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per le isole minori la quota demografica include anche i possessori delle seconde case ubicate nei medesimi territori.»

13.133

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2017, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015 non sono applicati nei confronti della regione Valle d'Aosta gli accantonamenti previsti dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 118 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

13.134

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine il seguente periodo: "Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente"».

13.135

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente"».

13.136

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente"».

13.137

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-*bis*. Sono prorogate le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 esclusivamente per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, POR FERS 2007-2013 fondi del programma cosiddetto JESSICA e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni beneficiari. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvederà in linea prioritaria con gli spazi finanziari previsti all'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

13.138

[BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2018"».

13.139

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

13.140

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

13.141

[AMIDEI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorre dal 10 gennaio 2018 nei confronti degli agricoltori esonerati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

13.142

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'apposito fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.144

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

13.146

[SANTINI](#), [PAGANO](#), [MARINELLO](#), [MANCUSO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 339.672 euro per l'anno 2017, 340.632 per l'anno 2018 e 339.672 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni.».

13.147

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. le prestazioni di attività sportive dilettantistiche, svolte anche in via continuativa, a fronte di un compenso, all'interno di società o associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, dai soggetti di cui al successivo comma 6-ter, costituiscono oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a prescindere dalle modalità di esecuzione.

6-ter. Possono svolgere attività sportiva dilettantistica di cui al precedente comma 6-bis, gli atleti, i praticanti, gli istruttori, gli allenatori, i tecnici sportivi, i direttori tecnico-sportivi, i coordinatori delle attività sportive, i preparatori atletici; gli arbitri, i giudici di gara e, comunque, tutti coloro che svolgono le attività sportive dilettantistiche indicate dall'articolo 35, comma 5, del decreto legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e che comunque non abbiano la qualifica di sportivi professionisti ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6-quater. Le prestazioni di attività amministrativo-gestionali, anche in via continuativa, a fronte di un compenso all'interno di società e associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo della legge 17 dicembre 2002, n. 289, costituiscono, salvo espressa diversa volontà delle parti, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

6-quinquies. Ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai commi *6-bis* e *6-quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e all'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Si applica altresì l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6-sexies. All'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

6-septies. All'articolo 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente comma: "2-*bis*. L'equo compenso di cui all'articolo 73 non è dovuto se l'utilizzazione avviene all'interno degli impianti sportivi in occasione dello svolgimento delle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI".»

13.148

[SUSTA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2017 il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: "1-*bis*. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 3.000 per un chilogrammo di nicotina".

6-*ter*. A decorrere dalla data di cui al comma 6-*bis* cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al citato comma 1-*bis* continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

6-*quater*. All'onere recato dal comma 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

13.149

[SUSTA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, i seguenti:

«6-*bis*. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il soggetto passivo può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 10 giugno 2017, specifica richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle

citare imposte. La somma indicata nella richiesta non può essere inferiore al 10 per cento dell'imposta di consumo dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014; 2015 e 2016. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al primo periodo sono irricevibili.

6-ter. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 6-*bis* versa la somma indicata nella richiesta entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. Al soggetto passivo d'imposta è consentito effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 6-*bis*, secondo periodo, mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

6-quater. All'onere recato da commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.151

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Le comunicazioni di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse dal primo gennaio 2017 dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 coordinato con la legge di conversione del 10 dicembre 2016 n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.152

[ANGIONI](#), [ORRU'](#), [PALERMO](#), [SPILABOTTE](#), [D'ADDA](#), [Elena FERRARA](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [CARDINALI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le comunicazioni di cui all'art. 50, com. 6, del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse dal primo gennaio 2017 dal Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 coordinato con la Legge di conversione del 1 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.153

[BERTUZZI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-*bis*. Le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse a decorrere dal gennaio 2017 dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.154

[PAGLIARI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, soppresse a decorrere dal 10 gennaio 2017 dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono ripristinate con decorrenza immediata fino al 31 dicembre 2020.»

13.155

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole: "dottori commercialisti", sono inserite le seguenti: "dei revisori legali";

b) alla lettera e), dopo le parole: "L'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza"».

13.157

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: "La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66." è soppresso».

13.158

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: "La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66." è soppresso».

13.159

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *i-quinquies*) è sostituita dalla seguente:

"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a società o associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

13.160

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."».

13.161

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine il seguente:

«6-bis. All'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo."».

13.162

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole: "volontariamente sostenute";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili".

6-ter. Alla lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: "per un importo non superiore a 210 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 600 euro" e le parole: ", per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni," sono soppresse.

6-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili".

6-quinquies. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"5-ter. L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito".

6-sexies. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre

strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-bis a 6-sexies, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.163

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Anche per l'anno 2017 al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 18 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario, stabilito in euro 250.000».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a euro 250.000 per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

13.165

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Iscrizione all'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari è riservata alle persone fisiche e alle società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

È istituito l'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading su prodotti finanziari. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite la Banca d'Italia e la CONSOB sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo."».

13.166

[BERTUZZI](#), [PANIZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "I produttori agricoli" sono aggiunte le seguenti: "e i raccoglitori di tartufo".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 1.775.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.167

[MANELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del DPR 633/72, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 80.»

13.169

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. La società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro è una società di capitali costituita mediante atto pubblico, secondo le disposizioni del codice civile.

6-ter. Gli statuti delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro devono contenere:

a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro»;

b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute, nonché alla predisposizione di attività volte a favorire l'inserimento sociale di persone con disabilità

c) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

6-quater. I ricavi provenienti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il 50 per cento del loro ammontare.

6-quinquies. Le società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 50.000 euro, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6-sexies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) e all'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6-septies. Le agevolazioni di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9, 11-bis e 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società di cui al comma 75-bis che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

6-octies. Le agevolazioni di cui ai commi da 75-quater a 75-sexies si applicano esclusivamente al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni:

a) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un medico specialista in cardiologia e un medico nutrizionista - dietologo. All'atto di iscrizione tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica presso le società di cui al comma 75-bis sono sottoposti gratuitamente ad uno screening cardiologico e ad una visita nutrizionale per un corretto svolgimento delle pratiche sportive. I contenuti delle visite specialistiche di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto del Ministero della Salute da

emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo screening cardiologico deve essere effettuato obbligatoriamente una volta ogni tre anni;

b) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve stipulare con le scuole secondarie di secondo grado convenzioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) la società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro deve provvedere all'organizzazione di attività motori o espressive rivolte a persone con disabilità intellettivo-relazionali, per favorirne l'inclusione sociale.

6-novies. Al comma 6 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di mancanza di progetti presentati dai soggetti di cui al primo periodo, gli enti locali possono valutare i progetti presentati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro; in tal caso, la gestione dell'impianto da parte della società sportiva non può essere inferiore ai dieci anni ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo che tenga conto del valore dell'intervento effettuato. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI."

6-decies. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche già costituite al 31 dicembre 2016 in una delle forme previste al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono richiedere entro il 30 settembre 2017 la trasformazione in società sportiva dilettantistica avente scopo di lucro a decorrere dal gennaio 2018, mediante le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni l'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, stimati in 3,5 milioni di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.171

[MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE e loro eredi, e da *ex* lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquota del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

6-ter. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero, *ex* iscritti all'AIRE, e da *ex* lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

13.301

[RUTA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

13.312

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 712-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e al risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2016 e precedenti».

13.308

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 921, della Legge dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla esazione della maggiore entrata patrimoniale così dovuta e non pagata dagli operatori della filiera, ciascun concessionario, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, provvede mediante ingiunzione conforme all'articolo 2, comma primo, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Alla successiva riscossione coattiva delle somme oggetto di ingiunzione si procederà, previa formazione del ruolo da parte del concessionario e vidimazione dello stesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"».

13.302

[CRIMI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge medesima».

13.309

[MILO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli enti locali deliberano di affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

13.311

[D'ALÌ](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nel rispetto della disposizione di cui al comma 707, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi le sole previsioni relative ai soli commi 7 e 8, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.313

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 12, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "all'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2017"».

13.314

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 4, dell'articolo 11-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "all'esercizio 2016" sono sostituite con le parole: "all'esercizio 2017"».

13.320

[FASANO](#), [LIUZZI](#), [BOCCARDI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 1 comma 132, legge 28. dicembre 2015 n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 128 del 2015, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

13.315

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 1-octies, dell'articolo 9, del decreto legislativo 24 giugno 2016, n. 113, le parole: "La prima applicazione dei commi da 1-*quinquies* a 1-*septies* è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016", sono sostituite con le parole: "La prima applicazione dei commi da 1-*quinquies* a 1-*septies* è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, al rendiconto 2017 e al bilancio consolidato 2017"».

13.318

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La prima attuazione delle disposizioni cui al comma 3, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 decorre dall'esercizio 2018».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

G13.100

[MALAN](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto legge in oggetto, al comma 3, estende anche al 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali;

tale norma è lesiva dei diritti dei proprietari e comporta la modifica di contratti di locazione liberamente stipulati,

impegna il Governo:

a comunicare l'orizzonte temporale previsto per tale blocco, imposto per il sesto anno consecutivo e a prendere in esame i casi in cui il canone sia al di sotto dei valori di mercato.

G13.101

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

il decreto fiscale del 2016 (d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225), stabilisce, all'articolo 4, a decorrere dal 10 gennaio 2017, l'abrogazione del cosiddetto spesometro annuale per soggetti passiva IVA che sarà sostituito con due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;

nonostante lo stesso articolo 4 stabilisca un credito di imposta *una tantum* per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione dei dati, i tempi dati ai soggetti interessati per il rispettivo adeguamento sono veramente molto brevi;

sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;

l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;

impegna il Governo:

a prorogare al 2018 l'entrata in vigore a regime delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1 e seguenti del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge il 10 dicembre 2016, n. 225, relative alle comunicazioni trimestrali delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di concedere un congruo periodo di tempo per l'adeguamento ai nuovi adempimenti ai soggetti titolari di partite IVA, fermo restando la possibilità di anticipare già al 2017 la nuova disciplina, su spontanea dichiarazione del soggetto interessato all'amministrazione finanziaria.

G13.102

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, premesso che il decreto legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, all'articolo 9, ha concesso la facoltà, per il 2016, alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e alle province di non dare dimostrazione, a preventivo, delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo;

tale facoltà era stata prevista per le Regioni anche nel 2015 dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014);

sarebbe opportuno prorogare tale facoltà anche per l'esercizio 2017, anche alla luce della considerazione che una simile estensione non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica né esonererebbe gli enti locali e territoriali dal rispetto del pareggio di bilancio;

impegna il Governo:

a prevede, nell'*iter* di conversione del presente decreto in legge, la proroga, per l'anno 2017 della facoltà prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine di consentire alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e alle province di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo.

G13.102a

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

con l'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, a partire dal 10 gennaio 2017 è stato soppresso l'obbligo delle dichiarazioni INTARSTAT;

tali dichiarazioni, relative agli acquisti di beni e servizi da Paesi Membri dell'UE, sembrano però necessarie sia allo Stato che alle aziende: senza le dichiarazioni INTRASTAT, infatti, le verifiche dell'Agenzia delle Dogane e della G.d.F. mirate alla lotta all'evasione saranno più difficili e i risultati sin qui conseguiti non saranno più tali. Senza i dati statistico/fiscali delle dichiarazioni INTRASTAT, l'automatismo (INTRA/VIES) che evidenzia le anomalie, le incongruenze relative ad ipotetici «scambi carosello» di beni e servizi verrà a mancare;

inoltre, l'occupazione si ridurrà di circa 10.000 unità. Si tratta di impiegati, tutti con contratto a tempo indeterminato, che in questo difficilissimo periodo economico ben difficilmente potranno trovare inserimento in altri settori, mentre le imprese saranno gravate di pesanti nuovi adempimenti: due nuove comunicazioni trimestrali relative a dati e fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche IVA (in luogo delle annuali);

si registreranno, infine, minori entrate tributarie a causa della riduzione del fatturato di chi cura il settore INTRASTAT (riduzione degli oneri INPS a causa dei numerosi licenziamenti), con i conseguenti costi sociali a carico dello Stato;

non si è tenuto in debito conto che i 28 Paesi dell'Unione europea si sono dichiarati «pronti ai sistemi telematici comuni» solo a far data dal marzo del 2020, anno in cui, a partire dal 10 ottobre, sarà data piena attuazione al codice doganale comunitario, secondo quanto stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di conversione del presente provvedimento, le opportune iniziative legislative al fine di prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recanti la soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni INTARSTAT, almeno fino al 2020, ossia a decorrere dalla piena entrata in vigore del codice comunale doganale comunitario di cui (al Regolamento CE 9 ottobre 2013, n. 952.

G13.103

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
premessi che:

il decreto legge n. 193 del 2016 ha fissato, all'articolo 6-ter, alla febbraio 2017 quale termine per gli enti locali per deliberare sulla rottamazione delle ingiunzioni, ossia per decidere o meno se istituire la sanatoria degli atti di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoni ali notificate dalle amministrazioni locali dal 2000 al 2016;

sarebbe però opportuno riferire suddetto termine alla data ultima per l'emanazione delle delibere e dei regolamenti e per l'approvazione dei bilanci preventivi, fissata con il presente decreto al 31 marzo 2017;

infatti, i due diversi termini, quello per l'adozione dei regolamenti sulle entrate e quello per l'istituzione, sempre con regolamento, della definizione agevolata delle ingiunzioni, causerà difficoltà agli enti locali a causa del breve lasso di tempo a disposizione che rischia, in questo modo, di costituire un impedimento alla deliberazione della sanatoria, ledendo le legittime aspettative dei contribuenti di potersene avvalere;

impegna il governo:

ad adottare, al più presto, le opportune iniziative legislative al fine di concedere agli enti locali un più congruo lasso di tempo per l'adozione dei regolamenti concernenti la sanatoria degli atti di riscossione coattiva delle entrate locali rispetto al termine fissato dall'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2006, n. 225, ricadente attualmente nella data del 10 febbraio 2017.

G13.104

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
premessi che:

la legge di bilancio 2017 (legge 28 dicembre 2016, n. 232) ha previsto, ai commi 17-23, la modifica dell'articolo 66 del Testo unico delle Imposte sui redditi (TUIR) della tassazione dei redditi delle imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa;

nella disciplina precedente, le imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata e che non avevano esercitato l'opzione per il regime ordinario, determinavano il loro reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili) conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso;

attualmente, invece, tali imprese minori continueranno a calcolare l'imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa, ma, rispetto al passato, viene stabilito che entrino nel computo dell'imponibile anche i ricavi, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;

sicuramente è stato previsto un termine di tempo estremamente breve per l'adeguamento alla nuova normativa da parte di queste imprese minori, spesso ditte individuali, che troveranno sicuramente numerose difficoltà ad entrare nel nuovo regime senza l'aiuto di un professionista;

sembrerebbe quindi opportuno prorogare almeno per un anno la precedente disciplina contabile ai fini di concedere un congruo lasso di tempo a queste imprese per ottemperare ai nuovi obblighi, fermo restando la possibilità, per quelle imprese già pronte, di utilizzare il nuovo sistema già a partire da quest'anno;

impegna il governo:

a prorogare al 2018 l'entrata in vigore a regime delle disposizioni contenute nei commi dal 17

al 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di concedere un congruo periodo di tempo ai soggetti interessati per l'adeguamento, fermo restando la possibilità di anticipare già al 2017 la nuova disciplina per le imprese pronte all'ottemperanza ai nuovi obblighi contabili.

G13.105

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premessi che:

l'Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale. In particolare, svolge:

- promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari;

- monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza;

- promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione;

le attività dell'ente sono determinate e definite per legge, quindi non sono suscettibili di flessibilità nell'ambito della gestione del bilancio del Ministero dello Sviluppo economico,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di inserire gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per l'Ente Nazionale per il Microcredito, all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009 e all'articolo 13, comma 1-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, tra gli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

G13.106

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premessi che:

la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, all'articolo 29 contiene disposizioni per il «rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con il diritto comunitario»;

il comma 1 dell'articolo prevede che il termine quinquennale di decadenza previsto dall'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni. Il comma 2, nella formulazione iniziale, invece, prevedeva che i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti;

nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 129 del 9 dicembre 2013, riguardante la norma sopra citata, la Corte conclude che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro assoggetti il rimborso di diritti doganali e di imposte incompatibili con il diritto comunitario a una condizione, quale la mancata ripercussione di tali diritti e imposte su altri soggetti, che spetterebbe

al ricorrente provare;

al tempo stesso, la giurisprudenza della Corte ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario tutte le modalità di prova il cui effetto sia di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso della tassa riscossa, in particolare quando si presume che l'onere fiscale sia stato trasferito su altri soggetti e si impone al contribuente di provare che ciò non è avvenuto. Il diritto comunitario vieta che uno Stato membro subordini il rimborso di dazi doganali e di tributi percepiti in violazione delle norme comunitarie alla condizione che i detti dazi o tributi non siano stati trasferiti su terzi, quando la relativa prova debba essere fornita dal ricorrente,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tutte le modifiche normative necessarie a garantire che il termine ordinario di prescrizione previsto dall'articolo 2946 del codice civile per le domande ed azioni di ripetizione degli aventi diritto al rimborso di imposte e diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, decorra dalla dichiarazione di incompatibilità delle medesime, al fine di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso della tassa indebitamente riscossa.

13.0.21

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi)

1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "I produttori agricoli" sono aggiunte le seguenti: "e i raccoglitori di tartufo".

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro.".

3. Ai proventi derivanti dalla cessione di tartufi da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.22

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Emergenza neve)

1. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

13.0.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.24

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.25

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.26

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.1

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

13.0.2

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei mutui degli enti locali (legge n. 208/2015, comma 456))

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

13.0.3

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Neutralizzazione del taglio incrementale)

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituente città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418».

13.0.6

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga dei termini per gli incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11.500.000 euro per il 2018 e a 23.000.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.7

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga dei termini per gli incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019". Alla copertura del relativo onere, pari a 11.500.000 euro nel 2018 e 23.000.000 nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.8

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane)

1. All'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 756 le parole "Per l'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per gli esercizi 2016 e 2017". Conseguentemente, alla lettera a) le parole "Per la sola annualità 2016" sono sostituite dalle seguenti "Per le annualità 2016 e 2017";

- al comma 712-bis dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468"».

13.0.9

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio)

1. All'art. 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016."».

13.0.10

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 10 marzo 2017"».

13.0.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga tennini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "entro il 10 marzo 2017".

13.0.12

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti «entro il 10 marzo 2017».

13.0.13

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 10 marzo 2017».

13.0.14

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 10 marzo 2017».

13.0.15

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 10 marzo 2017».

13.0.16

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'art. 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

13.0.17

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015)

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono abolite.

13.0.18

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiare sul rispetto del saldo di competenza)

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'art. 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» del comma 463 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate.»

13.0.19

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiaie sul rispetto del saldo di competenza)

1. Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'art. 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole «nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» del comma 463 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate.»

13.0.20

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica)

1. Dopo il comma 488 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: "488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

14.300

[BROGLIA](#), [ZANONI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio, hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.600

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere, la seguente:

«0a-bis) investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.301

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.302

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.303

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

«0a-bis) Investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;».

14.1

[BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino a tutto l'anno scolastico 2018/2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per l'assegnazione delle predette risorse tra gli Uffici scolastici regionali interessati, nonché per il monito raggio delle predette spese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.2

[BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

14.3

[Gianluca ROSSI](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si intende efficace e utilizzabile dai soggetti destinatari a decorrere dalla data di entrata del suddetto decreto legge n. 189 del 2016».

14.4

[FABBRI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: "senza applicazione di sanzioni e interessi", sono inserite le seguenti: "sono sospesi fino al 30 settembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni, e"».

14.5

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «18 mesi».

14.6

[LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle attività industriali, commerciali o professionali, con sede nelle Regioni interessate, che abbiano subito a causa degli eventi sismici un decremento significativo delle relative attività, pari almeno al 40 per cento del fatturato realizzato nello stesso periodo in ciascuno dei tre anni precedenti».

14.7

[MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma si applica anche alla sospensione delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché ad ogni altra tassa o diritto inerenti le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».

14.8

[MORGONI](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma si applica anche alla sospensione delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché ad ogni altra tassa o diritto inerenti le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».

14.9

[LAI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "edifici pubblici ad uso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "edifici privati ad uso pubblico"».

14.304

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione prevista dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e alle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017».

14.10

[CALEO](#), [VACCARI](#), [LAI](#), [AMATI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con ordinanza da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità con le quali le Regioni interessate provvedono affinché le imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti a seguito dei predetti eventi utilizzando la scheda C' allegata alle Ordinanze di protezione civile all'uopo adottate, procedano alla regolarizzazione della predetta segnalazione utilizzando la modulistica di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

5-ter. Per fronteggiare i danni subiti dalle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, ivi comprese quelle di cui al comma 5-bis, si provvede a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-ter, le Regioni e il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali provvedono all'assunzione degli atti relativi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in deroga ai limiti temporali ivi previsti, anche ad integrazione dei provvedimenti già adottati in via ordinaria.

5-quinquies. Alle imprese di cui al comma 5-bis non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dai successivi provvedimenti attuativi.

5-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: "sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: ", sulle risorse del Fondo per interventi in agricoltura a seguito di eventi calamitosi allo scopo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla dotazione iniziale del suddetto Fondo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile. A decorrere dal 2018 la dotazione del medesimo Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge di bilancio"».

14.15 (testo 2)

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati,

senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, per le annualità 2017 e 2018, per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascun anno, si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.11

[Gianluca ROSSI](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza».

14.12

[LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

14.13

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

14.14

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [BUEMI](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «attività economiche e produttive», aggiungere le seguenti: «svolte in immobili danneggiati, inagibili o distrutti».

14.16

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2018".

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 23,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

14.18

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2,

comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

14.305

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017».

14.306

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018».

14.19

[LAI](#), [CUCCA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48", sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49"».

14.20

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 250 milioni di euro per l'anno 2017";

b) al comma 3, dopo le parole: "12 4,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono inserite le seguenti: "e 250 milioni di euro per l'anno 2017";

c) al comma 5, le parole: "259,3 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "259,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 250 milioni di euro per l'anno 2017"».

14.21

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "sono dispensati" sono inserite le seguenti: "fino al 31 marzo 2017"».

14.22

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro"».

14.23

[FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Ai soggetti danneggiati di cui al presente comma, si applicano le eccezioni alla sospensione dei termini per le materie elencate al comma 1".

b) dopo il comma 9-*quater* è aggiunto il seguente:

"9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9-*ter* si applicano esclusivamente in favore di soggetti parti o difensori che siano stati direttamente danneggiati dagli eventi sismici di agosto o di ottobre 2016. Ai fini del presente articolo per soggetti direttamente danneggiati si intendono coloro che, anche al di fuori dei Comuni indicati negli allegati n. 1 e 2 abbiano subito, in conseguenza dei predetti eventi sismici, provvedimenti dell'Autorità di inagibilità o di interdizione all'accesso relativamente alla casa di abitazione, studio professionale o azienda oppure, ove siano in corso le suddette procedure, autocertifichino inagibilità o abbiano subito conseguenze lesive alla propria persona o a quella dei familiari"».

14.24

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti danneggiati di cui al presente comma si applicano le eccezioni alla sospensione dei termini per le materie elencate al comma 1"».

14.25

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti che, alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda"».

14.26

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

"9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6,7, 9-ter si applicano esclusivamente in favore di soggetti, parti o difensori che siano stati direttamente danneggiati dagli eventi sismici di agosto o di ottobre 2016. Per soggetti direttamente danneggiati si intendono coloro che, anche al di fuori dei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 abbiano subito, in conseguenza dei predetti eventi sismici, provvedimenti dell'Autorità di inagibilità o di interdizione all'accesso relativamente alla casa di abitazione, studio professionale o azienda oppure, ove siano in corso le suddette procedure, autocertifichino l'inagibilità o abbiano subito conseguenze lesive alla propria persona o a quella dei familiari"».

14.27

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 362, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "del 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016"».

14.28

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni,

trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6-ter. All'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "all'anno immediatamente successivo", sono sostituite dalle seguenti: "al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo"».

14.29

[BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, 11. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.30

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, le parole: "all'articolo 67-ter, commi 6 e 7", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 67-ter, commi 5, 6 e 7"».

14.32

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A causa delle condizioni di criticità dei territori di L'Aquila e Chieti nonché di tutta la regione Abruzzo in conseguenza dei fatti calamitosi occorsi prima con il terremoto del 2009 e poi con il terremoto del 2016, al fine di poter meglio articolare l'assetto economico, amministrativo e sociale, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

14.34

[BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di agevolare la temporanea delocalizzazione nonché l'immediata ripresa

dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto, è prorogato di sessanta giorni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 15 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

14.35

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2017 sono autorizzati 50 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 10 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal presente, pari a complessivi 60 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"».

14.37

[FATTORI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché per i Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di ulteriori novanta giorni"».

14.38

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione post-terremoto, per gli edifici che risultano lesionati ancorché agibili, a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e sono sottoposti a lavori di miglioramento sismico, anche se non ricompresi negli elenchi 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a) e b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificati dal comma 10, lettere a) e b), dell'articolo 6 del presente decreto, sono

ulteriormente prorogati al 30 giugno 2018».

14.309

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

14.43

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l., nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 gennaio 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori della Regione Puglia colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici nevosi, per il periodo compreso tra il 16 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2017, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010; n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2017 ed il 31 luglio 2017. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2017. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2017:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

9-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 9-bis».

14.44

[BORIOLI](#), [CALEO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FORNARO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dai demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a

carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche. Al relativo onere, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.46

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti"».

14.47

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017". All'onere derivante dal presente comma, pari a 26,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge, 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

14.48

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-ter. Per le amministrazioni destinatarie di risorse per l'acquisizione di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata l'autorizzazione a stipulare contratti di durata massima triennale i cui impegni gravano sulle assegnazioni pluriennali disposte dal CIPE per la medesima finalità e ripartite dalla Struttura di missione *ex* decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 giugno 2014 previa istruttoria del fabbisogno, fermo restando che le erogazioni possono essere effettuate nei limiti delle assegnazioni annuali».

14.49

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 370 dopo le parole: "dalla legge 7 agosto 2012, n. 135," sono inserite le seguenti: "le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012";

b) al comma 371 le parole: "al comma 369" sono sostituite dalle parole "all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

c) dopo il comma 371 è introdotto il seguente:

"371-*bis*: Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

d) al comma 372 le parole: "comma 369" sono sostituite dalle seguenti: "comma 370";

e) al comma 372 dopo le parole: "dei danni riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani"».

14.50

[BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara colpite dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 5 settembre 2015 possono accedere fino al 31 dicembre 2018, ai benefici previsti dal comma 5-*bis*, dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.51

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il pagamento delle rate relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1 agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

14.52

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il termine di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

14.53

[BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciale« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.55

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti individuati ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, godono della precedenza nella mobilità interprovinciale subito dopo la categoria di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992. I soggetti di cui al primo periodo sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico; essi precedono il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata al permanere della posizione di soprannumero».

14.56

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BUEMI](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dichiarati colpiti individuati ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili inorganico».

14.42 (testo 2)

[MILO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nei comuni situati nelle province di Pescara, Chieti, Teramo e l'Aquila, interessati dagli eventi sismici e metereologici avvenuti nel mese di gennaio 2017, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando le disposizioni già previste allo scopo, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017, i pagamenti relativi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 settembre 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui al presente comma 9-bis, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

m) il pagamento delle utenze telefoniche di linea fissa.

9-ter. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 9-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al presente comma 9-bis. Individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9-quater. Fino al 31 dicembre 2017, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui al comma 9-bis da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

9-quinques. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro residenti nei comuni di cui al comma 9-bis risiedevano o avevano sede legale o operativa non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di

lavoro, in scadenza al 31 dicembre 2016.

9-sexies. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui al comma 9-*bis* sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

9-septies. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° settembre 2017.

9-octies. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui al comma 9-*bis*, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017.

9-nonies. Tutti i procedimenti pendenti negli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale, nei quali anche solo una delle parti o anche solo uno dei difensori abbia residenza, sede legale o sede dello studio nei territori delle province di Teramo, Pescara, Chieti e L'Aquila, colpiti dal sisma 18 gennaio 2017 e degli eventi meteo del periodo 15-21 gennaio 2017, sono rinviati, senza che sia necessaria istanza di parte, a data successiva al 31 luglio 2017. È facoltà delle parti rinunciare espressamente al rinvio. È onere delle Cancellerie competenti individuare i procedimenti in cui sono parti o difensori gli aventi diritto al beneficio. I relativi rinvii sono comunicati ai difensori delle parti, tramite PEC o telefax, a cura della Cancelleria.

I termini processuali e procedurali decorsi dal 15 al 31 gennaio 2017, sono prorogati al 28 febbraio 2017.

Le precedenti disposizioni in contrasto con il presente articolo devono intendersi abrogate».

14.311

[MILO](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo s'intendono estese anche nei confronti dei comuni delle province di Pescara, Teramo, Chieti, Aquila, interessati dagli eventi meteorologici, verificatesi nel corso del mese di gennaio 2017».

14.59

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [LANZILLOTTA](#)

Precluso

Al comma 10, aggiungere i seguenti periodi: «Allo scopo di favorire l'esazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni locali e degli Enti territoriali della regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, anche in via transattiva, a stipulare con i predetti Amministrazioni ed Enti appositi piani di rientro, di durata decennale. I piani di rientro sono definiti sulla base di appositi decreti del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa, adottati in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, e prevedono l'abbattimento integrale degli oneri accessori maturati 'alla data di definizione del piano».

14.57

[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, effettua una ricognizione dello

stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito dell'aggiornamento del Piano di emergenza di cui al DPCM 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Con la delibera del Consiglio regionale di approvazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo precedente, il Presidente della Giunta Regionale continua ad esercitare, senza soluzione di continuità, le funzioni di Commissario di Governo attribuite dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887».

14.58

[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, effettua una ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito dell'aggiornamento del Piano di emergenza di cui al DPCM 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Con la delibera del Consiglio regionale di approvazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo precedente, il Presidente della Giunta Regionale continua ad esercitare, senza soluzione di continuità, le funzioni di Commissario di Governo attribuite dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tali disposizioni si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale del Presidente della Giunta regionale della Campania dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80».

14.61

[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le funzioni di commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono prorogate, senza soluzione di continuità, al 30 giugno 2017. Decorso tale termine, previa ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, anche al fine di assicurare l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, la struttura amministrativa regionale competente in materia subentra in tutte le attività, ivi inclusi i rapporti giuridici attivi e passivi in corso».

14.62

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

14.63

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

14.125

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

14.64

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

12-*ter*. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012 destinati al funzionamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

12-*quater*. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter* possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

12-*quinquies*. L'importo dei fondi di cui al comma 12-*bis* e dei contributi di cui al comma 12-*ter* da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla *white list* ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012».

14.65

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto:

a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli

eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto;

b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi;

c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

12-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.

12-quater. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter del presente articolo in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.

12-quinquies. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi.

12-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 12-bis a 12-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.66

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto:

a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto;

b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi;

c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

12-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro duecento e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.

12-quater. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.

12-quinquies. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi».

14.67

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#),
[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.

12-*ter*. L'iscrizione a molo è eseguita dai Presidenti delle Regioni - Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 ovvero, quali soggetti incaricati dai Commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai Comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 12-*bis*.

12-*quater*. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, rimosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni».

14.68

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio, ai sensi dei commi 434 e 435 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 stabilita con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12-*quater*. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli enti e amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto le intese, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci».

14.69

[CALEO](#), [VACCARI](#), [LAI](#), [AMATI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 2017.

12-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-*bis*, nel limite complessivo massimo di euro 700.000 per l'anno 2017 e di euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo comma».

14.70

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006 n.300.

12-*ter*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 finale della Commissione europea del 14 agosto 2015».

14.71

MORGONI

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale, i comuni individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono, con propri provvedimenti e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga alla normativa vigente, prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale, anche dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inquadrato negli uffici direttamente impegnati nella gestione delle attività di emergenza, con particolare riferimento a funzioni tecniche, di sicurezza e polizia locale, amministrative o contabili, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12-*ter*. Per le medesime esigenze, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 12-*bis*, scaduti in pendenza del termine di conversione del presente decreto, possono essere rinnovati ai medesimi soggetti già nominati, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'azione amministrativa gestionale».

14.72

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3 comma 1 lettera *c*) del Protocollo di Intesa tra il Ministro delle Economie e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012, come recepito dall'articolo 11 del decreto legge 174/2012, dopo le parole: "sempreché locati ovvero dati in comodato" viene inserita la parola: "prioritariamente" dopo le parole: "a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi sismici del maggio 2012" sono aggiunte le parole: "ed, in mancanza, ad altri soggetti già residenti nel comune o che intendono trasferirvi la residenza. La locazione è soggetta alla stipula di un contratto con le modalità definite al successivo comma 2"».

14.73

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: ", e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile" sono soppresse.

12-*ter*. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016».

14.74

GIROTTA, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-*bis*. I termini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera *a*), 7, comma 1, lettera *c*), e 10, comma 3, lettera *f*), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 sono prorogati di ulteriori diciotto mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del

Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, per i quali alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale è stato richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione; del titolo concessorio.

12-ter. I termini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 7, comma 1, lettera c), e 10, comma 3, lettera f), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 sono prorogati di ulteriori dodici mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, che alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».

14.75

[CALEO](#), [VACCARI](#), [TOMASELLI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, lettera f) (i), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, sono prorogati di 18 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza avessero richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione, del titolo concessorio.

12-ter. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 7, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 3, lettera f) (i), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, sono prorogati di 12 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».

14.76

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000".

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 339.672 euro per l'anno 2017, 340.632 per l'anno 2018 e 339.672 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni».

14.77

[BRUNI](#), [LIUZZI](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è pari a euro 400.000". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 339.672 euro per l'anno 2017, 340.632 per l'anno 2018 e 339.672 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni».

14.78

[BRUNI](#), [BONERISCO](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 è stabilito in euro 400.000".

12-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 12-bis, valutato in euro 400.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche e integrazioni».

14.80

[SPOSETTI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018"».

14.81

[ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 12-octies, dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017". Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

14.82

[PEZZOPANE](#), [GINETTI](#), [BUEMI](#), [CUCCA](#), [ALBANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.83

[MANDELLI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [AZZOLLINI](#), [MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione,

interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

14.84

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'utilizzo delle graduatorie è esteso anche agli Uffici Speciali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ai comuni, di cui all'allegato 1 del predetto decreto, coinvolti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per le previste esigenze assunzionali».

14.85

[BIANCONI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

14.86

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLLOT](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati».

14.87

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, comma 436, è prorogata al 2017; pertanto al comma 1 le parole: "Per gli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016 e 2017"».

14.88

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [FASIOLO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«1. La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, comma 436, è prorogata al 2017; pertanto al comma 1 le parole: "Per gli anni 2015 e 2016" sono sostituite con le seguenti: "Per gli anni 2015, 2016 e 2017"».

14.89

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse per i periodi di imposta dal 2015 al 2019";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La quota di 20 milioni di euro di cui al comma 7 non fruita rispettivamente per gli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo per l'anno 2017. La medesima quota non fruita per ciascun anno a partire dal 2017 è destinata all'attuazione del presente articolo per l'anno successivo sino a concorrenza delle risorse nel rispetto del comma 6"».

14.90

[PAGLIARI](#), [PADUA](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "1 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2018". Al relativo onere, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.91

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

14.92

[GAMBARO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12 bis. I termini di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a), all'articolo 7 comma 1 lettera c), e all'articolo 10 comma 3 lettera f) (i), del DM23/06/2016 sono prorogati di 18 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale avessero richiesto il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio o, per le fonti per la quale è prevista la concessione, del titolo concessorio.

12-ter. I termini di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a), all'articolo 7 comma 1 lettera c), e

all'articolo 10 comma 3 lettera *f)* (*i*), del DM23/06/2016 sono prorogati di 12 mesi, limitatamente agli impianti a fonti rinnovabili ubicati nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, che alla data di dichiarazione dello stato di calamità naturale abbiano conseguito il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio».

14.93

[LAI](#), [ANGIONI](#), [ALBANO](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [IDEM](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2016, e n. 370 dell'11 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2016, relative agli interventi e alle ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime, continuano a produrre effetti fino al 30 settembre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, senza aumento di costi, con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile».

14.94

[FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [MORGONI](#), [ASTORRE](#), [MATURANI](#), [SPILABOTTE](#), [SCALIA](#), [PARENTE](#), [DLBIAGIO](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

1-*ter*. Le Regioni e gli Enti Locali, oltre i limiti di spesa di cui al comma 1, possono porre a carico dei propri bilanci una quota delle spese relative al personale impiegato presso gli Uffici speciali, in deroga ai vincoli di contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

14.95

[FABBRI](#), [VERDUCCI](#), [AMATI](#), [MORGONI](#), [ASTORRE](#), [MATURANI](#), [LUCHERINI](#), [SPILABOTTE](#), [SCALIA](#), [PARENTE](#), [DLBIAGIO](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o da altre pubbliche amministrazioni"».

14.96

[FABBRI](#), [VERDUCCI](#), [AMATI](#), [MORGONI](#), [ASTORRE](#), [MATURANI](#), [SPILABOTTE](#), [SCALIA](#), [PARENTE](#), [DLBIAGIO](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 3, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono apportate le seguenti modifiche: ". Alle spese di cui al presente comma si provvede"».

14.97

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo"».

14.98

[VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2016, n. 229, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi i e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo"».

14.99

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.100

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.101

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.102

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.103

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.104

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229».

14.105

[MORGONI](#), [GINETTI](#), [CANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"1-bis. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

12-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le ritenute relative al mese di gennaio non sono oggetto di rimborso ed il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017».

14.106

[SIBILIA](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017».

14.107

[FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [MORGONI](#), [ASTORRE](#), [SCALIA](#), [MATURANI](#), [SPILABOTTE](#), [PARENTE](#), [DLBIAGIO](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al personale impiegato presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3"».

14.108

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [PUGLISI](#), [LO GIUDICE](#), [SANGALLI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "progetto esecutivo" sono inserite le seguenti: "o definitivo" e le parole: "redatto e validato in conformità alla vigente normativa" sono soppresse».

14.109

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Dopo il comma 488 della legge n. 232 del 2016 inserire il seguente:

"488-*bis*. Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

14.110

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis* Dopo il comma 488 della legge 232/2016 inserire il seguente:

"488-*bis*. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

14.111

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

"488-*bis*. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamita si nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia

scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017».

14.112

[CALEO](#), [VACCARI](#), [LAI](#), [AMATI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche».

14.113

[CALEO](#), [VACCARI](#), [LAI](#), [AMATI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono, altresì, privi di effetto i pignoramenti comunque notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge».

14.114

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

14.126

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

14.115

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),

[PETRAGLIA, MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. È autorizzata la somma di 20 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017.

"12-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 12-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'1017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciale' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze"».

14.116 (testo 2)

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Considerate le avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione Abruzzo, per i comuni abruzzesi sono sospesi sino al 28 febbraio 2017, senza l'applicazione di more e sanzioni, i seguenti adempimenti relativi al periodo compreso fra il 16 al 30 gennaio 2017:

a) adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, nonché gli adempimenti inerenti procedure concorsuali e ricorsi di natura tributaria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

d) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei suddetti comuni, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

12-ter. Per i comuni di cui al comma precedente:

a) il termine di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 1° dicembre 2016, n. 225, è prorogato di sessanta giorni;

b) il termine del 31 marzo 2017 di cui al comma 11 dell'articolo 5 del presente decreto è prorogato al 30 giugno 2017;

c) il termine per l'approvazione del rendiconto di cui al comma 5 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo 2017 è prorogato al 20 giugno 2017

d) le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previste per il mese di gennaio 2017 e riguardanti la compilazione del nuovo questionario unico dei fabbisogni standard, l'invio dei dati del monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica relativi al 2016, l'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto derivante dall'esercizio precedente e la comunicazione al dipartimento del Tesoro dei dati relativi alle concessioni di beni rilasciate per il 2015 sono prorogate al 31 marzo 2017"».

14.117

[ORRU'](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 2016, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione, nei limiti delle somme assegnate, non spese e certificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.118

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [IDEM](#), [MORGONI](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome sono esonerate dal pagamento dei contributi di cui all'allegato 25, titolo II, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, complessivamente dovuti per i sistemi radio destinati all'esercizio delle competenze in materia antincendi e protezione civile, comprese quelle trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sia in forma che mediante trasmissione dei dati funzionali ai sistemi di allertamento regionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.119

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del settembre 2015, individuati con delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1921 del 24 novembre 2015, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate dalle avversità, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nell'ambito delle risorse già stanziare, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La Regione interessata, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità di tali eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione».

14.120

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa di Risparmio di Roma SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.121

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012 e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.122

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.124

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2017, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

14.602

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

Consequentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.312

[ZANONI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che, nella seconda decade di gennaio, hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 - sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.313

[URAS, STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati le 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.307

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.310

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione».

14.601

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del

periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.314

[BROGLIA](#), [ZANONI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che, nella seconda decade di gennaio, hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 - non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

14.315

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

14.316

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

14.308

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

G14.100

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

a seguito degli effetti congiunti dei nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ci sono circa tremila aziende agricole e stalle sepolte dalla neve nonché nuovi crolli;

dopo i danni provocati da terremoto e neve, la Commissione Europea ha annunciato che aumenterà dall'85 al 100 per cento la percentuale di pagamenti anticipati per alcune misure di sviluppo rurale e rinvierà da marzo a giugno 2017 il termine per la presentazione delle relazioni sui controlli relativi ad alcune misure;

il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) è un programma settennale di finanziamenti europei che nasce dal Regolamento (UE) n. 1305 del 2013. Il programma è ormai la più importante fonte di contributi e di sostegno per gli imprenditori agricoli e forestali. Grazie al PSR gli imprenditori agricoli e forestali possono realizzare progetti e investimenti per il miglioramento delle proprie aziende e del settore agro-foresta. Le domande di contributo al PSR vengono presentate prevalentemente *on-line* e vista la difficoltà nelle comunicazioni, con i ponti radio che non garantiscono le linee telefoniche e in alcuni casi anche la completa assenza di internet, nonché l'impossibilità per molti agricoltori di poter fare una stima dei danni in tempi brevi, al fine di poter inserire detti dati nella domanda, questi attualmente non si trovano nelle condizioni di poter presentare le domande entro la scadenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere interventi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché le regioni interessate dai recenti eventi sismici e atmosferici prevedano di prorogare, almeno di 90 giorni, tutti gli attuali termini di scadenza previsti per le misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di permettere agli agricoltori, attualmente nell'impossibilità di poter assolvere alle

procedure per la presentazione delle domande di contributo, di potervi accedere.

G14.101

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese, e ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;

negli ultimi anni, peraltro, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie e con carenze di organico, a sopperire alle numerose richieste di intervento della popolazione per le piccole e grandi emergenze che hanno colpito il nostro Paese;

va però ricordato che il Corpo dei vigili del fuoco soffre, da sempre, la presenza di una forte componente di personale precario, costituito dai vigili del fuoco ed discontinui, che costituiscono una figura strategica del Corpo nazionale, pur essendo privi di un contratto a tempo indeterminato, e non potendo essere richiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi, e per un massimo di 160 giorni l'anno;

queste professionalità, infatti, venivano frequentemente richiamate in servizio per colmare le cosiddette carenze di organico, garantivano l'operatività dei comandi-provinciali integrando le squadre di intervento e spesso erano utilizzati per svolgere attività di ordinaria amministrazione o attività amministrative all'interno dei comandi;

la figura del vigile del fuoco discontinuo, dunque, non va confusa con quella dei vigili del fuoco volontari che svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari. La sovrapposizione tra queste due figure assai diverse tra di loro, ma definite dalla legge entrambe come «volontarie», è stata accresciuta dalla legge n. 183 del 2011 che ha introdotto al d.lgs n. 368 del 2001 una lettera *c)-bis* con la quale si è stabilito che «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione», determinando così per i discontinui la perdita, su un piano formale, dello status di precari pur avendo riconosciuto un codice di qualifica INPS; pur avendo busta paga con trattenute a livello pensionistico e pur avendo riconosciuto il pagamento del TFR grazie ad alcune sentenze di Stato.

Appare di fondamentale importanza sottolineare la necessità di procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, da inserirsi in un apposito albo dei volontari, e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, da inserire in un diverso albo;

non c'è dubbio infatti che sia giunto il momento di affrontare in modo complessivo e strutturale il fenomeno del precariato anche all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinguendo tra coloro, che sia pur in modo discontinuo, svolgono funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi-a tempo indeterminato, e le funzioni cd. «volontarie», che al pari di quanto avviene per i volontari della protezione civile, sono svolte da chi ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità in caso di emergenza;

alla luce di quanto premesso; si deve, invece, intervenire al fine di ricollocare il personale discontinuo, senza apporre limiti di età, altrimenti verrebbe irragionevolmente dispersa la competenza di persone, dapprima formate dall'amministrazione pubblica e poi alla stessa rese disoccupate;

quindi, in considerazione della competenza e dell'esperienza assunta dai Vigili del Fuoco; per quanto concerne poi i vigili discontinui che successivamente dovessero essere dichiarati non idonei ad

espletare il servizio, si deve prevedere la ricollocazione (non riqualificazione) all'interno del personale non operativo oppure all'interno di enti Statali, Regionali o Comunali.

impegna il governo:

a prevedere l'istituzione di due diversi albi, uno per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, e l'altro il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;

a procedere quanto prima alla soppressione dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*, eliminando così la previsione che i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'Amministrazione;

a non bandire nessun concorso pubblico all'interno del corpo fino a che non sarà assunto tutto il personale discontinuo;

a bandire quanto prima una stabilizzazione di tutto il personale precario senza limiti di età che alla data del 31/12/2016 abbia effettuato da almeno 3 anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva e che abbia dalla data di decreto effettuati almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi;

a prevedere una ricollocazione all'interno del personale non operativo del Corpo Nazionale, della protezione Civile Nazionale o Regionale all'interno di enti Statali, Regionali o Comunali.

G14.102

[CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

premesso che:

l'articolo 14 reca la proroga di termini relativi a interventi emergenziali;

con riferimento agli eventi sismici del 2012 che hanno colpito in particolar modo la Regione Emilia Romagna, il termine originariamente previsto dall'articolo 8 comma 3 del decreto-legge n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 che prevedeva l'esenzione dall'applicazione dell'IMU dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è stato prorogato al 31/12/2016 dall'articolo 13 comma 4 decreto-legge 19/06/2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015;

il perdurare delle attività di ricostruzione rendono indispensabile un'ulteriore proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati inagibili totalmente o parzialmente;

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad un ulteriore differimento del termine dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012.

G14.103

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede l'ennesima proroga, al 31 dicembre 2017, della scadenza per adeguare le scuole italiane alla normativa di prevenzione incendi;

una delle priorità del ormai *ex* governo Renzi, slitta una seconda volta, già a fine 2015 il governo era stato costretto ad inserire una prima proroga di 12 mesi: le scuole avrebbero dovuto adeguarsi al nuovo regolamento entro il 31 dicembre 2015, ma a quella data il nuovo regolamento non era ancora stato pubblicato. Una svista del ministero dell'Interno che aveva costretto a posticipare tutto al 2016. Il decreto è arrivato finalmente lo scorso maggio, sostituendo quello precedente che risaliva

addirittura al 1992;

evidentemente otto mesi non sono bastati agli oltre 43 mila istituti del Paese per ottemperare a tutti i nuovi obblighi, che vanno dall'adeguamento dell'impianto elettrico e di produzione del calore, dalla dotazione di estintori portatili e di un sistema di allarme, alla regolamentazione delle uscite di sicurezza;

secondo l'ultimo censimento di Legambiente, il 58 per cento delle scuole italiane è ancora privo della certificazione antincendio,

impegna il governo:

a monitorare nei prossimi mesi l'andamento di questo adempimento da parte di Comuni e Province, per far sì che davvero tutte le scuole si adeguino tassativamente, entro dicembre 2017, visto che la maggior parte degli istituti scolastici in Italia versano in una situazione di pericolo reale, per migliaia di studenti, docenti e personale in caso di incendio ed evacuazione improvvisa.

G14.104

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012;

nonostante le semplificazioni apportate alla regola tecnica, la stessa rimane di difficile attuazione, se non addirittura impossibile per le attività in esercizio;

l'adeguamento alla normativa antincendio ha un costo elevatissimo e se pure le imprese alberghiere volessero conformarsi pedissequamente entro i prescritti termini, in questo periodo di crisi finanziaria e di chiusura delle banche ad erogare mutui, quasi certamente dovrebbero rinunciarvi per evidente impossibilità economica;

in data 22 marzo 2016 il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha preso atto delle difficoltà di adeguamento per le attività esistenti e ha concordato l'apertura di un confronto tecnico finalizzato ad apportare eventuali modifiche alla normativa;

in attesa dell'esito degli approfondimenti si rende necessaria l'adozione di una proroga del termine per l'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi per quelle le strutture che già hanno implementato importanti misure di sicurezza;

impegna il governo:

ad adottare le opportune iniziative per la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

G14.105

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

l'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il versamento di tale contributo costituisce una "regola" per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato rispetto alla quale viene individuata

la data di cessazione del rapporto stesso;

il successivo comma 29 individua poi un elenco, tassativo, di casi di esclusione del versamento di tale contributo. Rientrano tra questi, tra gli altri, anche i lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico per le attività stagionali di cui al DPR 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per un periodo transitorio che è terminato il 31 dicembre 2015, anche i lavoratori definiti stagionali "dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda il settore turistico, sono compresi in tale tipologia i lavoratori assunti per fronteggiare determinati picchi di attività produttiva nel corso dell'anno,

considerato che:

per il settore turistico, il ricorso ai lavoratori a tempo determinato, in particolare agli stagionali, sia in senso stretto che in senso estensivo, risulta essere fisiologico in quanto è la stessa attività ad essere soggetta ad una domanda ciclica difficilmente programmabile,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di rendere strutturale, per il settore turistico l'esenzione dal versamento del contributo addizionale ed estenderla, inoltre ,ai cd. "lavoratori extra", di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015.

G14.106

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2630 recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premesso che:

con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" si è introdotto, all'articolo 1, comma 20, la deducibilità totale dall'imponibile IRAP del costo del "personale dipendente con contratto a tempo indeterminato",

considerato che:

con la Legge di Stabilità 2016 si è estesa la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco del biennio calcolato a partire dalla cessazione del precedente contratto;

l'intervento del legislatore nel riconoscere la peculiarità del lavoro "stagionale", ha però previsto una deduzione dall'IRAP solo parziale (il 70%), diversamente da quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Una soluzione questa che penalizza il settore turistico alberghiero il cui ricorso al lavoro stagionale risulta necessitato dalla natura stessa dell'attività svolta,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di uniformare le due agevolazioni fiscali, prevedendo, anche per i lavoratori stagionali, l'integrale deducibilità del costo lavoro dalla base imponibile IRAP.

14.0.1

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riduzione differenziale IVA negativo per operatori turistici)

1. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a

diretto vantaggio dei viaggiatori.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 - 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.0.2

[RUSSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con la legge n. 139/16)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3";

4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109 la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-*bis* dopo le parole: "19 luglio 2002" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4 le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5 le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio".

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

3. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio-successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti, dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la

deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoni aie di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

9. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-*quater*, è aggiunto il seguente:

"7-*quiquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro cento cinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-*bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, il 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

14.0.4

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(IMU per il settore alberghiero)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100 per cento) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, e delle relative proiezioni

triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 40 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto al comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.0.5

[MANCUSO, BIANCONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 36 dopo la lettera *p*) aggiungere la seguente: "*p-bis*) quota del corrispettivo totale, dovuto dal turista, non rientrante nel prezzo forfetario e non rimborsabile in caso di recesso del turista o di cancellazione del pacchetto turistico per qualsivoglia causa";

b) All'articolo 42 comma 1 sostituire le parole: "oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta", con le parole: "oppure gli è rimborsato il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso dall'organizzatore con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera *p-bis*)";

c) All'articolo 42 comma 3 dopo le parole: "di forza maggiore", aggiungere le seguenti: ", caso fortuito, calamità naturali, eventi socio politici, atti di guerra o terrorismo che si verifichino nella località di destinazione del viaggio,";

d) All'articolo 42 dopo il comma 3 aggiungere il seguente: ": 3-*bis*. Nei casi di cui al comma precedente il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore con supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. Nel caso di mancata offerta da parte dell'organizzatore o di negata accettazione da parte del turista di un pacchetto turistico alternativo, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al turista il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera *p-bis*). Nei casi di cui al precedente comma il turista non avrà diritto al risarcimento del danno"».

14.0.7

[RUSSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(*Sisma Sicilia 1990*)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze"».

14.0.8

[PADUA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,";

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze"».

14.0.11

[RUSSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni; dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono sospesi fino al 30 settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lettera *b*) è soppressa.

3. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23,24 e 29 del decreto del Presidente-della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

14.0.12

[FABBRI](#), [VERDUCCI](#), [AMATI](#), [MORGONI](#), [VACCARI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Benefici fiscali lavoratori zone terremotate)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dallo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante

ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le ritenute c relative al mese di gennaio 2017 non sono oggetto di rimborso e il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017"».

14.0.13

[LAI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da Regioni, Province e Comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti "da parte Regioni, Province, Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni di livello regionale o locale interessati";

b) al quinto periodo le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "alle spese di cui ai precedenti periodi";

c) il sesto periodo è così riformulato "Fermo le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi sedici milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni di livello regionale o locale interessati per assicurare la funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati, di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. Le assegnazioni delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma sono effettuati con apposito provvedimento del Commissario Straordinario del Governo;

2. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Fermo il limite di duecentoventicinque unità di personale previsto dal secondo comma della presente disposizione, il Commissario straordinario può, con proprio provvedimento, incrementare fino a cento unità l'entità del personale di cui alla lettera a) del precedente terzo comma, destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio".

3. All'articolo 50 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ottavo comma è così riformulato:

"All'attuazione dal presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

14.0.14

[LAI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 5 dell'articolo 34, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con

modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 è così integralmente sostituito:

"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro cinquecentomila, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal precedente periodo. Con i medesimi provvedimenti, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali"».

14.0.17

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Tax credit digitalizzazione strutture ricettive)

1. Alla legge di bilancio 2017 apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 della legge di bilancio 2017, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 è riconosciuto anche per il periodo d'imposta 2017, nella misura del 65 per cento.

b) comma 6, le parole: "dai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti:

"4, 5 e 5-*bis*. conseguentemente al medesimo comma le parole: articolo 10' sono sostituite dalle seguenti, ovunque ricorrano con articoli 9 e 10'."

c) sostituire il comma 625 col seguente:

"625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 48,95 milioni di euro per il 2017, di 91,95 milioni di euro per il 2018, di 90,402 milioni di euro per il 2019, di 99,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026"».

14.0.19

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. È autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche- con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

14.0.22

[RUSSO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Misure di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari)

1. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 sono prorogati al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter*, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

3. Il provvedimento di cui al comma 2, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 10 gennaio 2018.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* sono abrogati.

5. L'articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.

6. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

14.0.300

[CERONI, FUCKSIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente

"Art. 44-*bis*.

1. Al fine di garantire le ulteriori risorse necessarie per fronteggiare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma a partire dal 24 Agosto 2016, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, lo Stato può autorizzare lo svincolo dei propri trasferimenti già assegnati alle Regioni interessate dal sisma e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2016.

Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2016 così svincolate possono essere applicate ai bilanci delle suddette Regioni e non rilevano ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

2. Per l'anno 2017, anche allo scopo di favorire gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, le medesime Regioni conseguono e certificano il saldo non negativo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 soltanto in sede di rendiconti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.0.301

[FUCKSIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Benefici fiscali lavoratori zone terremotate)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati o residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dallo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 le ritenute c relative al mese di gennaio 2017 non sono oggetto di rimborso e il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017».

14.0.302

[CERONI](#), [FUCKSIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Al comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento" sono soppresse».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.0.303

[BARANI](#), [MAZZONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-bis e 8-ter introdotti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

- 1) primo periodo, dopo le parole: "attività bancaria" sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
- 2) primo periodo, dopo le parole: "mutui garantiti da ipoteca" sono inserite le seguenti: "e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";
- 3) secondo periodo, dopo la parola: "banche" sono inserite le seguenti: "ed intermediari finanziari";
- 4) terzo periodo, dopo la parola: "banche" sono inserite le seguenti: "e degli intermediari finanziari";
- 5) terzo periodo, dopo la parola: "mutuo" sono inserite le seguenti: "o della locazione finanziaria";
- 6) terzo periodo, dopo la parola: "mutuatari" sono inserite le seguenti: "o degli utilizzatori";
- 7) quarto periodo, dopo la parola: "banche" sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari";

b) al comma 8-ter, dopo la parola: "ipoteca" sono inserite le seguenti: "o locazioni finanziarie".

2. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari" sono sostituite dalle seguenti: "mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

b) al terzo periodo, dopo la parola: "mutuatario" sono inserite le seguenti: "o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria".

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)»".

1.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

1.22 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019.».

1.35 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato».

1.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di

trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo».

1.66 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.».

1.69 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: »quattro anni« sono sostituite dalle seguenti: »sette anni non rinnovabili«.

15-*ter*. La disposizione di cui al comma 15-*bis* si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonché dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 del 1989, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».

G1.50 (già em. [1.50](#))

[CATALEO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga della facoltà per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a

servizi erogati dai centri per l'impiego;

considerato che:

appare sempre più necessario, anche alla luce degli ultimi dati sul livello della disoccupazione in Italia, assicurare e garantire la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego dando continuità ai contratti in essere senza disperdere le professionalità acquisite dagli operatori;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di prevedere la possibilità per le province e le città metropolitane di assumere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e utilmente collocato in graduatorie vigenti all'esito delle procedure di cui al comma 6 e 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per l'esercizio dei servizi erogati dai centri per l'impiego.

G1.57 (già em. [L.57](#))

[CATALEO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito alla prosecuzione fino al 31 dicembre 2017 dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le Regioni a statuto speciale e loro enti territoriali;

considerato che:

a causa delle limitazioni imposte dalle vigenti normative alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo determinato costituiscono ormai da anni, di fatto, le maggiori (e talvolta le uniche) risorse a disposizione degli enti territoriali interessati dalle disposizioni in premessa per assicurare l'erogazione dei servizi ai cittadini;

al fine di assicurare la continuità di tali servizi e non disperdere le professionalità acquisite dagli operatori appare quindi necessario assicurare una prospettiva di stabilizzazione in costanza di rapporto ai soggetti aventi i requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di prevedere la possibilità per gli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale di porre in essere procedure volte alla progressiva stabilizzazione del personale attualmente impiegato con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, prevedendo in particolare che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tali enti territoriali, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere su apposite risorse finanziarie aggiuntive che dovranno essere individuate da ciascuna regione interessata.

1.0.2 (testo 2)

[BUEMI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro per i magistrati)

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».

1.0.3

[BONERISCO](#), [BRUNI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini relativi al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

1. In relazione alla peculiare congiuntura istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato al 31 marzo 2017. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del Consiglio, fino al completamento delle nuove procedure di nomina restano confermati i consiglieri, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di ventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) tre esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

b) sedici rappresentanti delle categorie produttive, dei quali sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, tre rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e sei rappresentanti delle imprese;

c) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali uno designato dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e uno designato dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è soppresso;

c) al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le parole: "lettere b) e c)" sono soppresse;

d) tutti i termini di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono ridotti a un terzo;

e) le lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono soppresse e le corrispondenti funzioni sono trasferite alla Corte dei conti, nel quadro delle proprie attribuzioni di referto al Parlamento e al Governo;

f) gli articoli 13 e 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati;

g) la dotazione organica della segreteria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è rideterminata in complessive diciannove unità, di cui un dirigente di seconda fascia, dieci funzionari, sei assistenti e due addetti ai servizi ausiliari e di anticamera. Il restante personale è trasferito definitivamente al segretariato generale della Corte dei conti, con conseguente incremento dei relativi posti in dotazione organica e con riallocazione delle correlate risorse finanziarie dal bilancio autonomo del CNEL al bilancio autonomo della Corte dei conti».

2.2 (testo 2, 2.4 testo 2 e 2.15 testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: », al netto del contributo medesimo» sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge».

2.11

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio,».

3.16

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui al predetto articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

3.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2017. Entro 12 mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 del suddetto accordo del 22 febbraio 2012, n. 53».

3.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi"».

3.2001

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016»".

3.20020

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 47 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; viene corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 41 milioni di euro si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;

e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-quater. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 43, comma 6».

3.41 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.58 [id. 3.59 e 3.62]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2018"».

3.60 [id. 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018"».

G3.2 (già em. 3.2)

[CATALEO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che a decorrere dal 10 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 dell'articolo 2 della medesima legge n. 92 del 2012 (c.d. *ticket* licenziamento) non è dovuto nei casi di: *a*) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; *b*) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

impegna il Governo:

nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di non prevedere l'inapplicabilità dell'esonero dal contributo di cui al comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 nei casi di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di *call center*.

G3.29 (già em. 3.29)

[CATALEO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni di proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente;

nello specifico, la disposizione proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il

padre lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il 2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è fruibile anche in via non continuativa e la sua durata è elevata a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) per il 2017 e a quattro giorni per il 2018;

la previsione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente come «istituto sperimentale» e la sua durata alquanto limitata segna ancora una volta il ritardo dell'Italia in materia di politiche sociali e della famiglia al confronto con i più avanzati paesi europei ove il congedo di paternità è un diritto già da molti anni:

- in Danimarca ha una durata di due settimane e va fruito entro le prime 14 settimane di vita del bambino;

- in Francia i padri hanno diritto a 11 giorni di congedo di paternità che deve essere fruito entro quattro mesi dalla nascita del bambino;

- in Norvegia il congedo parentale è di 54 settimane, di cui nove sono per la madre (equiparabili al congedo di maternità) e sei sono per il padre (quota papà), mentre le restanti 39 settimane sono un diritto che può essere utilizzato da entrambi i genitori;

- nel Regno Unito è stato recentemente introdotto un congedo di paternità pari a due settimane delle quali il lavoratore ha facoltà di usufruire in *tranche* di una settimana, entro 8 settimane dalla nascita del figlio, ricevendo un'indennità fissa o il 90% del reddito medio settimanale, se inferiore;

- in Spagna il congedo di paternità è di 15 giorni consecutivi (cui sono aggiunti 2 giorni in caso di nascite multiple) ed è retribuito al 100 per cento;

- in Svezia il congedo per i papà è pari a 10 giorni e viene retribuito all'80 per cento;

- in Portogallo i padri hanno diritto a 20 giorni di cui 10 obbligatori;

- in Belgio il congedo obbligatorio dura 3 giorni, mentre quello facoltativo arriva fino a 10;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di estendere la proroga già prevista 1 comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle citate disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente nella prospettiva di una sua piena messa a regime estendendo altresì il periodo di fruizione a 15 giorni nel primo mese dalla nascita del figlio.

G3.30 (già em. 3.30)

[CATALEO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (AS 2630);

premesso che:

i commi da 3 a 3-ter dell'articolo 3 del decreto-legge in esame recano disposizioni in materia di pensioni;

considerato che:

l'articolo 1, commi 222 e 223, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato l'ambito di applicazione dell'istituto transitorio e sperimentale che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna);

nello specifico, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è stata estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di prevedere una proroga della

sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 prevedendo la data del 31 dicembre 2018 quale termine ultimo per perfezionare i necessari requisiti.

4.8 [id. 4.9 e 4.10]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1».

4.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"».

4.33 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate"».

4.35

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, dello stesso testo unico».

4.40 [id. 4.41 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

4.43 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017"».

4.44

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

4.71

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è sostituito dal termine di quattro mesi».

4.96

[DE POLI](#), [DI BIAGIO](#), [Luigi MARINO](#), [GUALDANI](#), [DALLA TOR](#), [MARINELLO](#), [CONTE](#), [Stefano ESPOSITO](#), [ALBERTINI](#), [PAGANO](#), [CALDEROLI](#), [DEL BARBA](#), [COMAROLI](#), [ZIN](#), [AIELLO](#), [BERGER](#), [SIMEONI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [MALAN](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [REPETTI](#), [COCIANCICH](#), [CIRINNA](#), [MILO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CENTINAIO](#), [BIGNAMI](#), [MANDELLI](#), [FAZZONE](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

4.98

[DE POLI](#), [DI BIAGIO](#), [Luigi MARINO](#), [GUALDANI](#), [MARINELLO](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [Stefano ESPOSITO](#), [ALBERTINI](#), [PAGANO](#), [DEL BARBA](#), [COMAROLI](#), [AIELLO](#), [BERGER](#), [RUVOLO](#), [SIMEONI](#), [CALDEROLI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [MALAN](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [REPETTI](#), [COCIANCICH](#), [CIRINNA](#), [MILO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CENTINAIO](#), [BIGNAMI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

5.20 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.».

5.23 (testo 2 e 5.25 testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017";

11-*ter*. La proroga del termine di cui al comma 11-*bis* si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento».

5.26 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

5.34 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017».

5.35 [id. 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 6.45, 9.59 e 13.128]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

6.5 (testo 2)

[SCIBONA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «1 milione»;
- b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.24 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

6.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"».

6.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.";

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "può presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";

c) dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente: "8.1-*bis*. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".

10-*ter*. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5"».

6.105 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

6.106 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

G6.41 (già em. 6.41)

[RUTA](#), [MATURANI](#), [BUEMI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premesso che:

il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, il 12 dicembre 2006, hanno approvato la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, con lo scopo facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva mediante il decreto legislativo n. 59 del 2010, applicando tale direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche;

il Parlamento europeo, con risoluzione n. 2010 del 2109 (00), ha preso atto tuttavia della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati membri; in tal modo infatti si produrrebbero limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con danno per l'occupazione e la permanenza dei tradizionali mercati rionali;

l'Italia è l'unico Paese nell'Unione, insieme alla Spagna, che ha però fissato in 75 anni la durata di un simile regime transitorio a tutela delle imprese già presenti, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante;

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, considera le aree pubbliche una «risorsa naturale» limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti;

l'articolo 70, comma 1, estende la possibilità di esercitare tale attività anche a società di capitali, trascurando il fatto che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolto da piccole imprese, spesso a conduzione familiare che non hanno modo di fronteggiare la maggior forza finanziaria delle società di capitali, in tal modo facendo venir meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore;

considerato che:

questa tipologia di mercati, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale, necessita di maggiore tutela, in quanto fa parte del tessuto economico delle nostre città, della loro immagine

turistica e delle loro tradizioni;

alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la direttiva Bolkestein al commercio ambulante, o che quantomeno si preveda l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati, così come fatto in Spagna;

l'articolo 70 al comma 5 stabilisce, inoltre; che, in sede di Conferenza unificata; debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; la Conferenza unificata ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati; considerato altresì che:

con Risoluzione n. 34181 del febbraio 2016 il Ministero dello sviluppo Economico ha dato ai Comuni la possibilità di stabilire un secondo periodo transitorio (dopo quello già definito dall'Intesa Stato regioni) che incide sulla interpretazione e sulla applicazione dei criteri di selezione nelle gare bandite dal 2017 in poi;

in data 12 dicembre 2016 l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha inviato alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza Unificata Stato -Regioni, le osservazioni relative alla applicazione della Direttiva Bolkestein, sottolineando i problemi di natura concorrenziale che i criteri tuttora vigenti pongono, nonché quelli relativi alla durata delle concessioni, tanto da auspicare «che i documenti di riferimento nel settore siano modificati» recependo le indicazioni fornite dalla stessa Autorità garante;

- l'Anci -Associazione Nazionale Comuni Italiani- in una lettera al Ministro per lo Sviluppo economico ed in seguito alla nota dell'AGCM, ha esplicitato da un lato la estrema disomogeneità del percorso amministrativo dei Comuni rispetto alla scadenza del 2017, e dall'altro l'incertezza normativa che rende difficile l'avvio dei bandi per le nuove concessioni, alla scadenza della proroga;

alcune associazioni di categoria hanno evidenziato che l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010. escludendo il commercio su aree pubbliche all'applicazione della direttiva 2006/123/CE.

7.11 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,"».

7.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».

7.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

7.0.4

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'**articolo 7** inserire il seguente:

«7-bis.

(Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.)

1. La disposizione di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus è prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente alla Tabella A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000».

8.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2018»;

b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2018».

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.12

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"».

G8.4 (già em. 8.4)

[CRIMI](#), [FATTORI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini;

premesso che:

l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 prevede una disciplina concernente la ricollocazione del personale del Corpo forestale dello Stato, assorbito in altre forze di polizia;

risultano alcuni soggetti già appartenenti al Corpo Forestale non ricollocati in altra amministrazione statale, pur avendo presentato domanda ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo citato;

impegna il Governo:

ad avviare, celermente, il percorso previsto dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ancorché risulti scaduto il termine, al fine di ricollocare il personale in altra amministrazione statale, come previsto dalla legislazione vigente.

9.14 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 615, legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza."».

9.20

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».

9.27

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017».

9.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

9.41 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali.

9-ter. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, e 9-ter si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

9-quinquies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno sono assegnati, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas è autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.».

9.32 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi-strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.

9-quinquies. Agli oneri di cui al comma 9-quater si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-bis.».

9.56 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

9.60

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

9.67

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016 al 2019"».

G9.54 (gia. em. 9.54)

[DLBIAGIO](#), [BILARDI](#), [BARANI](#), [RAZZI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la gestione in concessione delle autostrade A24 e A25 è attualmente affidata alla Società Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., in virtù di Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2009 (c.d. «Convenzione Unica 2009»). L'Autorità concedente è attualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la convenzione regola i rapporti tra concedente e concessionario e stabilisce le modalità di gestione della rete durante l'intero periodo di affidamento (dal 2009 al 2030), prevedendo altresì opportuni meccanismi di revisione periodica delle norme e degli impegni contrattuali;

già a partire dal primo periodo regolatorio (2009-2013) si evidenziarono alcune particolari e rilevanti criticità riguardanti le opere d'arte in elevazione (n. 175 tra ponti e viadotti, sulla rete autostradale in parola) e le esigenze di attuazione di un programma di interventi, in relazione alla loro vulnerabilità sismica e alla necessità di adempiere ai nuovi dettami della normativa antisismica stabiliti dal decreto 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), esigenze divenute sempre più urgenti anche in ragione del grave evento sismico del 6 aprile 2009 i cui effetti sulle strutture evidenziarono condizioni di vulnerabilità soprattutto nei dispositivi di appoggio degli impalcati, costituenti le carreggiate, ed in assenza dei cosiddetti «ritegni antisismici» in grado di limitare e controllare gli spostamenti eccessivi indotti dagli eventi sismici;

le esigenze poste dalle condizioni di vulnerabilità sismica delle opere, inoltre, sono particolarmente cogenti poiché le due autostrade costituiscono vie di comunicazione strategiche. Tale ultimo aspetto è esplicitamente riconosciuto dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 183), che così recita: «In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti...»;

premesso inoltre che:

la Società Concessionaria ha eseguito la verifica sismica di tutti i viadotti pertinenti alle autostrade A24 e A25, così come richiesto dal citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e dalla circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 4 novembre 2010 ed i risultati ottenuti, all'esito dell'attività tecnica svolta, sono stati raccolti in uno studio consegnato al Ministero concedente in data 22 marzo 2013. Lo studio di vulnerabilità è stato successivamente aggiornato e perfezionato ulteriormente, tenendo anche conto degli effetti dell'interazione suolo-fondazione-struttura;

più recentemente, nelle more della definizione del PEF e della conseguente implementazione del piano di investimenti per gli adeguamenti strutturali, la Società ha ritenuto necessario elaborare un piano di intervento urgente per la messa in sicurezza essenziale delle opere d'arte più esposte e critiche. Infatti, dopo le violente e ripetute scosse sismiche verificatesi nel Centro Italia il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, si è valutato che i tempi previsti per l'adeguamento definitivo delle opere in Concessione non risultano più compatibili con le ipotesi di ulteriori forti

scosse che gli esperti dell'INGV prospettano. D'altro canto già le scosse del 2016 hanno causato danni ad alcune strutture delle autostrade, a una distanza di oltre 60 km dall'epicentro; in particolare è fondata la possibilità che, in caso di ulteriori sismi, si creino, come effetto immediato, situazioni di improvviso «scalınamento» tra i livelli di impalcati adiacenti, che potrebbero trovare gli utenti in transito nell'impossibilità di controllare ed affrontare in emergenza tali ostacoli del piano autostradale per l'assenza di adeguati tempi di visibilità e conseguente reazione. Il suddetto PEF, tuttavia, non ha ancora ricevuto l'approvazione da parte del Ministero concedente e, dal tempo della sua stesura originaria, è stato oggetto di numerose modifiche e aggiornamenti;

l'arco temporale così ravvicinato, nel cui intervallo si sono susseguite prolungate scosse sismiche, è indice dell'elevatissimo grado di urgenza con la quale procedere con la massima tempestività all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, in quanto, ogni ulteriore ritardo nella realizzazione del programma di adeguamento, costituisce grave responsabilità rispetto ai principi fondamentali della salvaguardia dell'interesse pubblico, compendiatı, in primo luogo, nella garanzia della sicurezza dell'utenza ed in secondo luogo, nel mantenimento di valide condizioni di percorribilità delle infrastrutture autostradali. È quindi fondamentale farsi carico della responsabilità di valutare *ex ante* azioni di prevenzione e adeguate misure di intervento evitando, in tal modo, il ricorso *ex post* ad azioni di soccorso che poco hanno potuto di fronte alla forza devastante del sisma;

rilevato che:

in merito allo studio di valutazione del rischio sismico sulle opere d'arte principali delle autostrade A24 e A25, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprime con il parere di Assemblea generale n. 68/2014 del 30 gennaio 2015 (Allegato «B») giudicando corretto l'approccio metodologico seguito e le finalità dello studio condotto, ritenendo, in conclusione, che le valutazioni relative al rischio sismico, compiute dalla Società concessionaria a seguito delle verifiche del 2012-13, costituiscono una base di conoscenza consolidata e che la necessità di intervenire tempestivamente sulla gran parte dei viadotti dell'autostrada possa considerarsi definitivamente accertata;

a seguito di tali e ripetuti eventi sismici ad intervalli temporali ridotti, la Società AdP ha proposto e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 18 novembre 2016, i progetti di fattibilità tecnico-economica con relativi quadri economici per gli interventi di Messa in sicurezza urgenti (MISU), di importo complessivo pari a euro 265.147.841,46 di cui euro 194.502.846,42 per gli interventi di «antiscalınamento degli impalcati», da eseguire in via prioritaria onde evitare, come peraltro già avvenuto con il terremoto del 2009, che gli impalcati possano scivolare sul pulvino creando, come più sopra detto, pericolose discontinuità del manto stradale, e mettendo gli utenti in transito nelle più gravi condizioni di pericolo;

l'aver individuato, in accordo con il MIT, quattro possibili viadotti (viadotto svincolo Bussi, svincolo Tornimparte, viadotto S. Onofrio, viadotto Popoli) sui quali procedere alla immediata esecuzione dei progetti esecutivi di messa in sicurezza, non esclude, nell'ambito delle priorità e dell'urgenza, gli interventi sui restanti viadotti, anch'essi interessati dal pericolo di scalınamento degli impalcati lungo tutta l'asta dell'infrastruttura autostradale, nonché gli interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici, così come riportate nell'elenco MISU (Messa in sicurezza urgente) con relativi quadri economici;

per tali interventi urgenti è necessario reperire adeguate risorse finanziarie in quanto lo stato delle predette infrastrutture, in particolare dei numerosissimi viadotti, prevede ingenti costi di realizzazione comunque non sostenibili in base all'attuale PEF in cui, tra gli oneri posto a carico del Concessionario, pesa in modo particolare la rata del prezzo di concessione di euro 55.860.000,00 indicati nell'articolo 3.0, lettera C della Convenzione, riconosciuta dal MIT ma incassata annualmente da ANAS S.p.A.;

per consentire l'avvio immediato dei detti interventi già nell'anno 2017 sarebbe opportuno autorizzare il Concessionario ad utilizzare, per il finanziamento degli stessi, le rate del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di e 223.440.000: di questi, risulta già accantonata, per le

finalità oggi previste in Convenzione, una somma pari ad e 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016. Il versamento di tali somme da parte del Concessionario verrebbe poi effettuata in rate costanti, unitamente alle rate relative alle ultime tre annualità della concessione, e quindi al 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, con maggiorazione degli interessi maturati al tasso legale;

impegna il Governo:

al fine di procedere alla immediata realizzazione dei primi interventi di Messa in Sicurezza Urgenti dei viadotti esistenti lungo le autostrade A24-A25, per tutte le ragioni di provata pericolosità dell'incolumità degli utenti su esposte, ed in particolare agli interventi di «Antiscalinamento» e «Adeguamento sismico edifici strategici», individuati rispettivamente nell'elenco MISU come interventi di tipo A e D, a consentire alla concessionaria AdP, per le finalità sopra evidenziate, l'utilizzo delle rate del corrispettivo di concessione di cui al citato articolo 3.0, lettera C della Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per il complessivo importo di e 223.440.000, posto che, di questi, risulta già accantonata una somma pari ad e 111.720,00 relativa alle annualità 2015 e 2016.

10.20000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017"».

10.22 [id. 10.20 (testo 3)]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.26 (testo 2, 10.28 testo 2, 10.29 testo 2, 10.30 testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

10.32

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e, al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

10.41

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

11.10

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica a partire dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225».

11.13 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole:«entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

11.19

[DLGIORG](#), [PUGLISI](#), [COCIANCICH](#), [Elena FERRARA](#), [FATTORINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: "2014, 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "2017, 2018 e 2019".

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis pari a 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.36

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».

11.37 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, può essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

11.38

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

12.17 (testo 3)

[CRIMI](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La messa in esercizio di tutti gli impianti di discarica, adibiti a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, nonché degli impianti di trattamento dei rifiuti, localizzati nel territorio della provincia di Brescia, non ancora funzionanti ancorché in possesso della relativa autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è differita al 31 dicembre 2017, fatti salvi gli impianti la cui realizzazione è inclusa nel Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.27 (testo 2 e 12.29 testo 4)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

12.35 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154 le parole: "sei mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "un anno"».

Consequentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».

12.36 [id. 12.37]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallo luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del-primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

13.7 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, è sospesa non oltre il 30 novembre 2017.».

13.29 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «1° luglio 2017» con le seguenti: «1° ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-bis citato, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere alla fine le seguenti parole:* «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore».

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'articolo 1, comma 3.».

13.35 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-ter. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

«6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quater. Il provvedimento di cui al comma 2, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-sexies. L'articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

4-septies. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

13.42

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,"».

13.54 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».

13.60 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.».

13.10000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

6-ter. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-bis. - (*Disposizioni finanziarie*) 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

6-quater. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

13.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per ciascun degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie».

13.2001

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo

Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty reduction and growth trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-ter. Sul prestito di cui al comma 6-bis è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-quater. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-ter è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

13.2002

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale, il cui schema è riportato nell'allegato 1 al presente decreto, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-ter. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-bis derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Allegato 1

(articolo 13, comma 6-bis)

Loan Agreement between the Bank of Italy and the International Monetary Fund

1. *Purposes and Amounts.*

(a) To enhance the resources available on a temporary basis to the International Monetary Fund (the «Fund») for crisis prevention and resolution through bilateral borrowing, the Bank of Italy agrees to lend to the Fund an SDR-denominated amount up to the equivalent of EUR 23.48 billion, on the terms and conditions set out below.

(b) This agreement is based on Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement, which authorizes the Fund to borrow from Fund members or other sources if it deems such action appropriate to replenish its holdings of any member's currency in the General Resources Account («GRA»). This agreement must be considered in light of the Guidelines for Borrowing by the Fund (the «Borrowing Guidelines»), which make clear that quota subscriptions are and should remain the basic source of Fund financing, and that the role of borrowing is to provide a temporary supplement to quota resources. This agreement and other bilateral borrowing agreements that the Fund has entered into or amended pursuant to the 2016 borrowing framework shall be referred to each as a «2016

Borrowing Agreement» and collectively as the «2016 Borrowing Agreements». The term «Bilateral Borrowing Agreements» shall have the meaning as defined under paragraph 4(a) of the Borrowing Guidelines.

2. Term of the Agreement and Use.

(a) The term of this agreement shall end on December 31, 2019; provided that the Fund may extend the term of this agreement for one further year through December 31, 2020 by a decision of the Executive Board, taking into account the Fund's overall liquidity situation and actual and prospective borrowing requirements and with the consent of the Bank of Italy.

(b) The 2016 Borrowing Agreements may be activated only after the Managing Director has notified the Executive Board that the Forward Commitment Capacity of the Fund as defined in Decision No. 14906-(11/38), adopted April 20, 2011, taking into account all available uncommitted resources under the New Arrangements to Borrow (the «modified FCC»), is below SDR 100 billion (the «activation threshold»); provided, however, that the Managing Director shall not provide such notification unless (i) the New Arrangements to Borrow («NAB») are activated as of the time of the notification, or there are no available uncommitted resources under the NAB as of that time, and (ii) the activation of the 2016 Borrowing Agreements has been approved by creditors representing at least 85 percent of the total credit amount committed under the 2016 Borrowing Agreements by creditors eligible to vote on such activation. For purposes of conducting a poll of eligible creditors, the Managing Director shall propose in writing the activation of the 2016 Borrowing Agreements and request the creditors' vote. A creditor shall not be eligible to vote on the activation if, at the time of the vote, its 2016 Borrowing Agreement is not effective or the relevant member is not included in the Fund's Financial Transactions Plan for transfers of its currency. Nothing in this paragraph 2(b) shall preclude the Managing Director from approaching creditors before the modified FCC is below the activation threshold, if extraordinary circumstances so warrant in order to forestall or cope with an impairment of the international monetary system.

(c) If the 2016 Bilateral Borrowing Agreements are activated pursuant to paragraph 2(b), they shall be automatically deactivated whenever the NAB is no longer activated, unless there are no available uncommitted resources under the NAB at that time. Separately, the 2016 Bilateral Borrowing Agreements shall be deactivated if the Managing Director has notified the Executive Board that the modified FCC (excluding any amounts available under the Bilateral Borrowing Agreements) has risen above the activation threshold and: (i) the Executive Board determines that activation is no longer necessary; or (ii) six months have elapsed since the date of the Managing Director's notification and, within that period, the modified FCC (excluding any amounts available under the Bilateral Borrowing Agreements) has not fallen below the activation threshold. If, after the deactivation of the 2016 Bilateral Borrowing Agreements under this paragraph 2(c), the modified FCC were to fall below the activation threshold, the provisions of paragraph 2(b) will apply.

(d) During any period after the activation of the 2016 Borrowing Agreements as provided under paragraph 2(b) and for as long as the 2016 Borrowing Agreements remain activated in accordance with paragraphs 2(b) and 2(c), the Fund may (i) use the resources available under this agreement to fund any outright purchases made from the GRA during the term of this agreement and (ii) approve, during the term of this agreement, commitments of GRA resources under Fund arrangements whose purchases could be funded by drawings under this agreement at any time during the period of such commitments, including after the expiration of the term of this agreement and during any period in which this agreement is no longer activated in accordance with paragraph 2(c) of this agreement; provided however that the commitments covered under this clause (ii) shall also include any commitment whose approval caused the activation threshold to be reached.

(e) Following an activation specified in paragraph 2(b), the resources available under this agreement may also be used by the Fund to fund the early repayment of claims under other 2016 Borrowing Agreements if the relevant creditors under those other agreements request the early repayment of their claims in the circumstances specified in paragraph 8. Drawings may be made under

this agreement to fund such early repayment of other creditors' claims for as long as claims under the 2016 Borrowing Agreements remain outstanding, including after the expiration of the term of this agreement or during any period in which this agreement is no longer activated in accordance with paragraph 2(c).

(f) Drawing under this agreement shall be made with the goal of achieving over time broadly balanced positions among creditors under all Bilateral Borrowing Agreements relative to their commitments under these agreements.

(g) Subject to paragraph 14(c), the Fund shall not make a drawing under this agreement if such drawing would result in total outstanding drawings under this agreement exceeding EUR 23,48 billion at the time of such drawing, as calculated pursuant to paragraph 10(b).

3. Estimates, Notices, and Limits on Drawings.

(a) Prior to the beginning of each plan period for the use of bilateral borrowed resources, the Fund shall provide the Bank of Italy with its best estimates of the amounts that it expects it will draw under this agreement during the forthcoming period, and shall provide revised estimates during each period where this is warranted. The Bank of Italy shall not be included in the periodic plan, and no drawings shall be made under this agreement, if Italy is not included and is not being proposed by the Managing Director to be included in the list of countries in the Financial Transactions Plan for transfers of its currency. Moreover, no drawings shall be made under this agreement if the Bank of Italy was included in the periodic plan but, at the time of drawing, euro is not being used in transfers under the Financial Transactions Plan because of Italy's balance of payments and reserve position. Where Italy was not included in the Financial Transactions Plan at the time of the vote on the activation of the 2016 Borrowing Agreements and is subsequently included in the Financial Transactions Plan, drawings may be made under this agreement to fund purchases made and commitments approved during the activation period unless and for so long as the Bank of Italy notifies the Fund that it does not wish to be drawn upon for these purposes.

(b) The Fund shall give the Bank of Italy at least five business days' (Rome) notice of its intention to draw, and shall provide payment instructions at least two business days (Fund) prior to the value date of the transaction by a rapid authenticated means of communication (e.g., SWIFT), provided that in exceptional circumstances where it is not possible to provide at least five business days' (Rome) notice, notification of intent to draw would be made at least three business days (Rome) in advance of the value date, and the Bank of Italy would make best efforts to meet such a call.

4. Evidence of Indebtedness.

(a) The outstanding drawings under this agreement will be included in the statements of Italy's position in the Fund that are published monthly by the Fund.

(b) At the request of the Bank of Italy, the Fund shall issue to the Bank of Italy non-negotiable instruments evidencing the Fund's indebtedness to the Bank of Italy arising under this agreement. Upon repayment of the amount of any instrument issued under this subparagraph and all accrued interest, the instrument shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of such instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as the old instrument.

5. Maturity.

(a) Except as otherwise provided in this paragraph 5 and in paragraph 8, each drawing under this agreement shall have a maturity date of three months from the drawing date. The Fund may in its sole discretion elect to extend the maturity date of any drawing or of any portion thereof by additional periods of three months after the initial maturity date, which extension the Fund shall automatically be deemed to have elected with respect to the maturity dates for all drawings then outstanding unless, at least five business days (Fund) before a maturity date, the Fund notifies the Bank of Italy by a rapid authenticated means of communication (e.g., SWIFT) that the Fund does not elect to extend the maturity date of a particular drawing or portion thereof; provided however (i) that the maturity date of any drawing to fund purchases from the GRA shall not be extended to a date that is later than the tenth

anniversary of the date of such drawing, and (ii) that the maturity date for any drawings to fund early repayments of other creditors' claims in accordance with paragraph 2(e), shall be a single common maturity date that is the longest remaining maximum maturity of any claim for which such early repayment has been requested or the tenth anniversary of the date of the relevant drawing to fund early repayment, whichever is earlier. Notwithstanding the maturity deadlines in the preceding sentence, following an Executive Board determination that exceptional circumstances exist as a result of a shortage of Fund resources in relation to Fund obligations falling due, the Fund, with the agreement of the Bank of Italy, may extend the maximum maturity for drawings under this agreement up to an additional five years.

(b) The Fund shall repay the principal amount of each drawing or relevant part thereof on the maturity date applicable to that drawing or part thereof pursuant to subparagraph (a).

(c) After consultation with the Bank of Italy, the Fund may make an early repayment in part or in full of the principal amount of any drawing prior to its maturity date in accordance with subparagraph (a), provided that the Fund notifies the Bank of Italy at least five business days (Fund) before any such repayment by a rapid authenticated means of communication (e.g., SWIFT).

(d) Repayments of drawings shall restore *pro tanto* the amount that can be drawn under this agreement. The extension of the maturity of a drawing or of any part thereof pursuant to subparagraph (a) shall not reduce the amount that can be drawn under this agreement.

(e) If a maturity date for a drawing is not a business day in the place where payment is to be made, then the payment date for the principal amount of such drawing will be the next business day in that place. In such cases, interest will accrue up to the payment date.

6. *Rate of Interest.*

(a) Each drawing shall bear interest at the SDR interest rate established by the Fund pursuant to Article XX, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement; provided however that, if the Fund pays an interest rate higher than the SDR interest rate on outstanding balances from any other borrowing on comparable terms that has been effected pursuant to Article VII, Section 1 (i) of the Fund's Articles of Agreement, and for as long as the payment of such higher interest rate remains in effect, the interest rate payable on drawings under this agreement shall be equivalent to the interest rate paid by the Fund on such other comparable borrowing.

(b) The amount of interest payable on each drawing shall be calculated on the basis of the outstanding amount of the drawing. Interest shall accrue daily and shall be paid promptly by the Fund after each July 31, October 31, January 31, and April 30.

7. *Denomination, Media and Modalities of Drawings and Payments.*

(a) The amount of each drawing and corresponding repayment under this agreement shall be denominated in SDRs.

(b) Unless otherwise agreed between the Fund and the Bank of Italy, the amount of each drawing shall be paid by the Bank of Italy, on the value date specified in the Fund's notice under paragraph 3, by transfer of the SDR equivalent amount of euro to the account of the Fund at the designated depository of Italy; provided that for drawings in accordance with paragraph 2(e), the Bank of Italy shall ensure that balances drawn by the Fund that are not balances of a freely usable currency can be exchanged for a freely usable currency of its choice, and, with respect to balances drawn by the Fund that are balances of a freely usable currency, shall collaborate with the Fund and other members to enable such balances to be exchanged for another freely usable currency.

(c) Except as otherwise provided in paragraph 8, repayment of principal shall be made, as determined by the Fund, in the currency borrowed whenever feasible, in euro, in special drawing rights (provided that it does not increase Italy's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX, Section 4 of the Fund's Articles of Agreements unless Italy agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment), in freely usable currencies, or, with the agreement of the Bank of Italy, in other currencies that are included in the Fund's periodic Financial Transactions Plan for transfers.

(d) Payments by the Fund of interest under this agreement shall normally be made in SDRs; provided that the Fund and the Bank of Italy may agree that interest payments will be made in euro.

(e) All payments made by the Fund in euro shall be made to an account specified by the Bank of Italy. Payments in SDRs shall be made by crediting Italy's account in the Special Drawing Rights Department. Payments in any other currency shall be made to an account specified by the Bank of Italy.

8. Early Repayment at Request of the Bank of Italy.

At the request of the Bank of Italy, the Bank of Italy shall obtain early repayment at face value of all or a portion of the drawings outstanding under this agreement, if (i) the Bank of Italy represents that Italy's balance of payments and reserve position justifies such repayment, and (ii) the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need for the early repayment as requested by the Bank of Italy in light of Italy's balance of payments and reserve position. After consultation with the Bank of Italy, the Fund may make repayments pursuant to this paragraph 8 in SDRs or a freely usable currency as determined by the Fund or, with the agreement of the Bank of Italy, in the currencies of other members that are included in the Fund's periodic Financial Transactions Plan for transfers.

9. Transferability.

(a) Except as provided in subparagraphs (b) through (h), the Bank of Italy may not transfer its obligations under this agreement or any of its claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement, except with the prior consent of the Fund and on such terms or conditions as the Fund may approve.

(b) The Bank of Italy shall have the right to transfer at any time all or part of any claim on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement to any member of the Fund, to the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1 of the Fund's Articles of Agreement («other fiscal agency»), or to any official entity that has been prescribed as a holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement.

(c) The transferee of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall, as a condition of the transfer, assume the liability of the Bank of Italy pursuant to paragraph 5(a) regarding the extension of the maturity of drawings related to the transferred claim, and regarding the extension of the maximum maturity of drawings under this agreement in exceptional circumstances. More generally, any claim transferred pursuant to subparagraph (b), shall be held by the transferee on the same terms and conditions as the claim was held by the Bank of Italy, except that (i) the transferee shall acquire the right to request early repayment under paragraph 8 only if it is a member, or the central bank or other fiscal agency of a member, and at the time of transfer the member's balance of payments and reserve position is considered sufficiently strong in the opinion of the Fund that its currency is used in transfers under the Financial Transactions Plan, (ii) if the transferee is a member, or the central bank or other fiscal agency of a member, the reference to euro in paragraph 7 shall be deemed to refer to the currency of the relevant member, and in other cases it shall be deemed to refer to a freely usable currency determined by the Fund, (iii) payments related to the transferred claim shall be made to an account specified by the transferee, and (iv) references to business days (Rome) shall be deemed to refer to business days in the place where the transferee is situated.

(d) The price of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall be as agreed between the Bank of Italy and the transferee.

(e) The Bank of Italy shall notify the Fund promptly of the claim that is being transferred pursuant to subparagraph (b), the name of the transferee, the amount of the claim that is being transferred, the agreed price for transfer of the claim, and the value date of the transfer.

(f) A transfer notified to the Fund under subparagraph (e) shall be reflected in the Fund's records if it is in accordance with the terms and conditions of this paragraph 9. The transfer shall be effective as of the value date agreed between the Bank of Italy and the transferee.

(g) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period as described in paragraph 6(b), the Fund shall pay interest to the transferee on the amount of the claim transferred for the whole of that period.

(h) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.

10. *Effective Exchange Rate.*

(a) Unless otherwise agreed between the Bank of Italy and the Fund, all drawings, exchanges, and payments of principal and interest under this agreement shall be made at the exchange rates for the relevant currencies in terms of the SDR established pursuant to Article XIX, Section 7(a) of the Fund's Articles of Agreement and the rules and regulations of the Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value date of the transfer, exchange or payment. If this exchange rate determination date is not a business day in Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

(b) For purposes of applying the limit on drawings specified in paragraphs 1(a), 2(g) and 14(c), the euro value of each SDR-denominated drawing shall be determined and permanently fixed on the value date of the drawing based on the euro/SDR exchange rate established pursuant to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulations of the Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value date of the drawing. If this exchange rate determination date is not a business day in Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

11. *Changes in Method of Valuation of SDR.*

If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers, exchanges and payments of principal and interest made two or more business days of the Fund alter the effective date of the change shall be made on the basis of the new method of valuation.

12. *Non-Subordination of Claims.*

The Fund agrees that it will not take any action that would have the effect of making the Bank of Italy's claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement subordinate in any way to claims on the Fund resulting from any other borrowing effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement.

13. *Settlement of Questions.*

Any question arising under this agreement shall be settled by mutual agreement between the Bank of Italy and the Fund.

14. *Final Provisions.*

(a) This agreement may be executed in duplicate counterparts, each of which shall be deemed an original and both of which together shall constitute but one and the same instrument.

(b) This agreement shall become effective on the date last signed below, or the date on which Italy provides the concurrence that is required under Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement for Fund borrowing of euro from the Bank of Italy, whichever is later.

(c) No drawing under this agreement or the loan agreement between the Bank of Italy and the Fund that entered into effect in 2012 shall be made that would cause total outstanding drawings under both agreements to exceed the equivalent of EUR 23.48 billion at the time such drawing, as calculated pursuant to paragraph 10(b).

For the Bank of Italy:

[Name] Date

[Title]

For the International Monetary Fund:

Christine Lagarde Date

Managing Director».

13.2003

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: »2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e) , del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al Capo II del presente decreto legislativo».

13.145

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni"».

13.146 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.170 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

13.0.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute nei correttivi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile» e le parole: «da detti principi L-contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi principi contabili»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.»;

4) al comma 4 le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

d) al comma 4 dell'articolo 109, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall'impresa»;

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.»;

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati»;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: «delle operazioni fuori bilancio in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;

4) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile»;

5) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

6) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa».

3. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15^o dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo^o unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che

intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-*quater*, è aggiunto il seguente: «7-*quiquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-*bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in € 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7L-milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c)».

14.15 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla

copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

14.16 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

14.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

14.17

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed è equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo"».

14.29 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis*, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

14.54 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«*9-bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il seguente:

«*433-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere»».

14.88 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«*12-bis.* Ai comuni di cui al comma 436, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi *12-bis* e *12-ter*, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tabella 1

Comune	Prov.	Contributo compensativo 2017	Contributo compensativo 2018	Contributo compensativo 2019	Contributo compensativo 2020
BAGNOLO SAN VITO	MN	31.420,03	31.420,03	31.420,03	31.420,03
BORGOFRANCO SUL PO	MN	5.728,92	5.728,92	5.728,92	5.728,92
BORGO VIRGILIO	MN	67.187,77	67.187,77	67.187,77	67.187,77
CARBONARA DI PO	MN	9.246,16	9.246,16	9.246,16	9.246,16
CASTELBELFORTE	MN	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
CASTELLUCCHIO	MN	19.348,26	19.348,26	19.348,26	19.348,26
CURTATONE	MN	52.880,75	52.880,75	52.880,75	52.880,75
FELONICA	MN	9.222,71	9.222,71	9.222,71	9.222,71
GONZAGA	MN	41.732,17	41.732,17	41.732,17	41.732,17
MAGNACAVALLLO	MN	9.081,48	9.081,48	9.081,48	9.081,48
MANTOVA	MN	403.314,49	403.314,49	403.314,49	403.314,49
MARCARIA	MN	31.399,93	31.399,93	31.399,93	31.399,93
MOGLIA	MN	24.631,18	24.631,18	24.631,18	24.631,18
MOTTEGGIANA	MN	13.302,25	13.302,25	13.302,25	13.302,25
OSTIGLIA	MN	68.826,54	68.826,54	68.826,54	68.826,54

PEGOGNAGA	MN	38.497,60	38.497,60	38.497,60	38.497,60
PIEVE DI CORIANO	MN	5.284,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00
POGGIO RUSCO	MN	29.621,14	29.621,14	29.621,14	29.621,14
PORTO MANTOVANO	MN	63.806,79	63.806,79	63.806,79	63.806,79
QUINGENTOLE	MN	6.675,07	6.675,07	6.675,07	6.675,07
QUISTELLO	MN	26.386,56	26.386,56	26.386,56	26.386,56
REVERE	MN	14.506,74	14.506,74	14.506,74	14.506,74
RODIGO	MN	23.081,47	23.081,47	23.081,47	23.081,47
RONCOFERRARO	MN	31.394,42	31.394,42	31.394,42	31.394,42
SABBIONETA	MN	23.454,66	23.454,66	23.454,66	23.454,66
SAN BENEDETTO PO	MN	33.739,40	33.739,40	33.739,40	33.739,40
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN	9.235,19	9.235,19	9.235,19	9.235,19
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81
SCHIVENOGLIA	MN	6.760,77	6.760,77	6.760,77	6.760,77
SERMIDE	MN	55.373,36	55.373,36	55.373,36	55.373,36
SERRAVALLE A PO	MN	10.026,53	10.026,53	10.026,53	10.026,53
SUSTINENTE	MN	13.108,29	13.108,29	13.108,29	13.108,29
SUZZARA	MN	90.023,70	90.023,70	90.023,70	90.023,70
VILLA POMA	MN	10.319,97	10.319,97	10.319,97	10.319,97
VILLIMPENTA	MN	13.745,71	13.745,71	13.745,71	13.745,71
BAGNOLO DI PO	RO	7.563,86	7.563,86	7.563,86	7.563,86
CALTO	RO	6.183,20	6.183,20	6.183,20	6.183,20
CANARO	RO	13.665,21	13.665,21	13.665,21	13.665,21
CANDA	RO	7.267,52	7.267,52	7.267,52	7.267,52
CASTELGUGLIELMO	RO	10.599,80	10.599,80	10.599,80	10.599,80
CASTELMASSA	RO	22.768,65	22.768,65	22.768,65	22.768,65
CENESELLI	RO	12.096,69	12.096,69	12.096,69	12.096,69
FICAROLO	RO	13.722,97	13.722,97	13.722,97	13.722,97
GAIBA	RO	7.318,28	7.318,28	7.318,28	7.318,28
GAVELLO	RO	8.902,62	8.902,62	8.902,62	8.902,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	13.189,05	13.189,05	13.189,05	13.189,05
MELARA	RO	11.958,53	11.958,53	11.958,53	11.958,53
OCCHIOBELLO	RO	49.391,09	49.391,09	49.391,09	49.391,09
PINCARA	RO	8.059,77	8.059,77	8.059,77	8.059,77
SALARA	RO	7.584,93	7.584,93	7.584,93	7.584,93
STIENTA	RO	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20
TRECENTA	RO	16.380,01	16.380,01	16.380,01	16.380,01
ARGELATO	BO	72.693,70	72.693,70	72.693,70	72.693,70
BARICELLA	BO	24.048,61	24.048,61	24.048,61	24.048,61
BENTIVOGLIO	BO	47.778,96	47.778,96	47.778,96	47.778,96
CASTELLO D'ARGILE	BO	27.098,99	27.098,99	27.098,99	27.098,99
CASTEL MAGGIORE	BO	98.639,10	98.639,10	98.639,10	98.639,10
CREVALCORE	BO	64.544,79	64.544,79	64.544,79	64.544,79

GALLIERA	BO	20.210,38	20.210,38	20.210,38	20.210,38
MALALBERGO	BO	35.795,11	35.795,11	35.795,11	35.795,11
MINERBIO	BO	40.222,81	40.222,81	40.222,81	40.222,81
MOLINELLA	BO	61.379,62	61.379,62	61.379,62	61.379,62
PIEVE DI CENTO	BO	30.439,35	30.439,35	30.439,35	30.439,35
SALA BOLOGNESE	BO	42.607,82	42.607,82	42.607,82	42.607,82
SAN GIORGIO DI PIANO	BO	39.294,48	39.294,48	39.294,48	39.294,48
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	134.118,36	134.118,36	134.118,36	134.118,36
SAN PIETRO IN CASALE	BO	52.075,56	52.075,56	52.075,56	52.075,56
SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	32.615,48	32.615,48	32.615,48	32.615,48
BONDENO	FE	87.985,74	87.985,74	87.985,74	87.985,74
CENTO	FE	159.840,58	159.840,58	159.840,58	159.840,58
FERRARA	FE	942.595,31	942.595,31	942.595,31	942.595,31
POGGIO RENATICO	FE	37.519,97	37.519,97	37.519,97	37.519,97
TERRE DEL RENO	FE	56.278,05	56.278,05	56.278,05	56.278,05
VIGARANO MAINARDA	FE	29.289,40	29.289,40	29.289,40	29.289,40
BASTIGLIA	MO	23.764,70	23.764,70	23.764,70	23.764,70
BOMPORTO	MO	44.001,68	44.001,68	44.001,68	44.001,68
CAMPOGALLIANO	MO	61.511,95	61.511,95	61.511,95	61.511,95
CAMPOSANTO	MO	21.543,31	21.543,31	21.543,31	21.543,31
CARPI	MO	464.855,87	464.855,87	464.855,87	464.855,87
CASTELFRANCO EMILIA	MO	147.215,44	147.215,44	147.215,44	147.215,44
CAVEZZO	MO	41.799,86	41.799,86	41.799,86	41.799,86
CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	51.078,44	51.078,44	51.078,44	51.078,44
FINALE EMILIA	MO	109.721,80	109.721,80	109.721,80	109.721,80
MEDOLLA	MO	39.786,15	39.786,15	39.786,15	39.786,15
MIRANDOLA	MO	168.320,72	168.320,72	168.320,72	168.320,72
NONANTOLA	MO	68.355,46	68.355,46	68.355,46	68.355,46
NOVI DI MODENA	MO	60.410,11	60.410,11	60.410,11	60.410,11
RAVARINO	MO	28.280,67	28.280,67	28.280,67	28.280,67
SAN FELICE SUL PANARO	MO	57.564,91	57.564,91	57.564,91	57.564,91
SAN POSSIDONIO	MO	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
SAN PROSPERO	MO	33.704,54	33.704,54	33.704,54	33.704,54
SOLIERA	MO	89.494,34	89.494,34	89.494,34	89.494,34
BORETTO	RE	23.973,46	23.973,46	23.973,46	23.973,46
BRESCELLO	RE	30.172,06	30.172,06	30.172,06	30.172,06
CAMPAGNOLA EMILIA	RE	28.392,23	28.392,23	28.392,23	28.392,23
CORREGGIO	RE	155.992,85	155.992,85	155.992,85	155.992,85
FABBRICO	RE	32.867,51	32.867,51	32.867,51	32.867,51
GUALTIERI	RE	30.480,99	30.480,99	30.480,99	30.480,99
GUASTALLA	RE	77.418,61	77.418,61	77.418,61	77.418,61
LUZZARA	RE	43.384,83	43.384,83	43.384,83	43.384,83
NOVELLARA	RE	72.013,18	72.013,18	72.013,18	72.013,18

REGGIOLO	RE	46.813,42	46.813,42	46.813,42	46.813,42
RIO SALICETO	RE	25.435,60	25.435,60	25.435,60	25.435,60
ROLO	RE	27.762,83	27.762,83	27.762,83	27.762,83
SAN MARTINO IN RIO	RE	31.819,92	31.819,92	31.819,92	31.819,92
MARSCIANO	PG	73.829,51	73.829,51	73.829,51	73.829,51
ACCIANO	AQ	4.249,01	4.249,01	4.249,01	4.249,01
BARETE	AQ	4.781,50	4.781,50	4.781,50	4.781,50
BARISCIANO	AQ	9.320,23	9.320,23	9.320,23	9.320,23
BUGNARA	AQ	7.999,46	7.999,46	7.999,46	7.999,46
CAGNANO AMITERNO	AQ	9.162,49	9.162,49	9.162,49	9.162,49
CAMPOTOSTO	AQ	5.951,41	5.951,41	5.951,41	5.951,41
CAPESTRANO	AQ	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00
CAPITIGNANO	AQ	5.192,40	5.192,40	5.192,40	5.192,40
CAPORCIANO	AQ	2.633,56	2.633,56	2.633,56	2.633,56
CARAPELLE CALVISIO	AQ	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06
CASTEL DEL MONTE	AQ	7.100,28	7.100,28	7.100,28	7.100,28
CASTEL DI IERI	AQ	3.922,84	3.922,84	3.922,84	3.922,84
CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	8.176,75	8.176,75	8.176,75	8.176,75
COCULLO	AQ	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47
COLLARMELE	AQ	6.241,37	6.241,37	6.241,37	6.241,37
FAGNANO ALTO	AQ	4.009,67	4.009,67	4.009,67	4.009,67
FONTECCHIO	AQ	4.337,51	4.337,51	4.337,51	4.337,51
FOSSA	AQ	4.115,15	4.115,15	4.115,15	4.115,15
GAGLIANO ATERNO	AQ	3.644,74	3.644,74	3.644,74	3.644,74
GORIANO SICOLI	AQ	4.540,94	4.540,94	4.540,94	4.540,94
L'AQUILA	AQ	295.051,31	295.051,31	295.051,31	295.051,31
LUCOLI	AQ	6.965,33	6.965,33	6.965,33	6.965,33
MONTEREALE	AQ	21.234,11	21.234,11	21.234,11	21.234,11
NAVELLI	AQ	5.129,20	5.129,20	5.129,20	5.129,20
OCRE	AQ	6.297,19	6.297,19	6.297,19	6.297,19
OFENA	AQ	5.202,06	5.202,06	5.202,06	5.202,06
OVINDOLI	AQ	18.363,03	18.363,03	18.363,03	18.363,03
PIZZOLI	AQ	17.241,42	17.241,42	17.241,42	17.241,42
POGGIO PICENZE	AQ	6.109,44	6.109,44	6.109,44	6.109,44
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	4.096,82	4.096,82	4.096,82	4.096,82
ROCCA DI CAMBIO	AQ	6.708,95	6.708,95	6.708,95	6.708,95
ROCCA DI MEZZO	AQ	20.959,84	20.959,84	20.959,84	20.959,84
SAN DEMETRIO NÈ VESTINI	AQ	7.954,06	7.954,06	7.954,06	7.954,06
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	3.695,09	3.695,09	3.695,09	3.695,09
SANTE'EUSANIO FORCONESE	AQ	3.267,64	3.267,64	3.267,64	3.267,64
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	2.955,86	2.955,86	2.955,86	2.955,86
SCOPPITO	AQ	14.211,45	14.211,45	14.211,45	14.211,45

TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	3.519,57	3.519,57	3.519,57	3.519,57
TORNIMPARTE	AQ	12.933,21	12.933,21	12.933,21	12.933,21
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	2.999,40	2.999,40	2.999,40	2.999,40
VILLA SANT'ANGELO	AQ	3.496,25	3.496,25	3.496,25	3.496,25
BRITTOLI	PE	3.970,29	3.970,29	3.970,29	3.970,29
BUSSI SUL TIRINO	PE	17.806,00	17.806,00	17.806,00	17.806,00
CIVITELLA CASANOVA	PE	12.512,31	12.512,31	12.512,31	12.512,31
CUGNOLI	PE	8.028,39	8.028,39	8.028,39	8.028,39
MONTEBELLO DI BERTONA	PE	7.152,44	7.152,44	7.152,44	7.152,44
POPOLI	PE	25.498,89	25.498,89	25.498,89	25.498,89
TORRE DÈ PASSERI	PE	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64
ARSITA	TE	7.683,28	7.683,28	7.683,28	7.683,28
CASTELLI	TE	11.139,75	11.139,75	11.139,75	11.139,75
COLLEDARA	TE	12.530,27	12.530,27	12.530,27	12.530,27
FANO ADRIANO	TE	3.865,64	3.865,64	3.865,64	3.865,64
MONTORIO AL VOMANO	TE	39.328,65	39.328,65	39.328,65	39.328,65
PENNA SANT'ANDREA	TE	10.310,25	10.310,25	10.310,25	10.310,25
PIETRACAMELA	TE	10.754,29	10.754,29	10.754,29	10.754,29
TOSSICIA	TE	11.164,02	11.164,02	11.164,02	11.164,02
BAGNI DI LUCCA	LU	13.928,09	27.856,18	27.856,18	0,00
BARGA	LU	20.494,39	40.988,79	40.988,79	0,00
BORGIO A MOZZANO	LU	18.068,94	36.137,87	36.137,87	0,00
CAMPORGIANO	LU	4.855,50	9.710,99	9.710,99	0,00
CAREGGINE	LU	2.603,66	5.207,31	5.207,31	0,00
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	11.598,74	23.197,47	23.197,47	0,00
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	4.947,15	9.894,30	9.894,30	0,00
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	9.961,25	19.922,50	19.922,50	0,00
FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	3.279,03	6.558,06	6.558,06	0,00
FOSCIANDORA	LU	2.139,64	4.279,28	4.279,28	0,00
GALLICANO	LU	8.264,10	16.528,21	16.528,21	0,00
MINUCCIANO	LU	6.939,23	13.878,45	13.878,45	0,00
MOLAZZANA	LU	2.911,99	5.823,99	5.823,99	0,00
PESCAGLIA	LU	8.608,47	17.216,93	17.216,93	0,00
PIAZZA AL SERCHIO	LU	6.104,26	12.208,53	12.208,53	0,00
PIEVE FOSCIANA	LU	5.128,95	10.257,91	10.257,91	0,00
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	3.152,74	6.305,47	6.305,47	0,00
SILLANO GIUNCUGNANO	LU	4.692,00	9.384,00	9.384,00	0,00
STAZZEMA	LU	7.327,70	14.655,41	14.655,41	0,00
VAGLI SOTTO	LU	2.500,69	5.001,39	5.001,39	0,00
VILLA COLLEMANDINA	LU	3.669,59	7.339,18	7.339,18	0,00
AULLA	MS	22.575,61	45.151,21	45.151,21	0,00
BAGNONE	MS	8.335,92	16.671,85	16.671,85	0,00
CARRARA	MS	132.492,25	264.984,51	264.984,51	0,00

CASOLA IN LUNIGIANA	MS	4.139,53	8.279,05	8.279,05	0,00
COMANO	MS	3.615,46	7.230,93	7.230,93	0,00
FILATTIERA	MS	6.705,52	13.411,05	13.411,05	0,00
FIVIZZANO	MS	20.962,33	41.924,66	41.924,66	0,00
FOSDINOVO	MS	7.182,34	14.364,68	14.364,68	0,00
LICCIANA NARDI	MS	12.348,38	24.696,76	24.696,76	0,00
MASSA	MS	151.161,61	302.323,22	302.323,22	0,00
MULAZZO	MS	6.895,96	13.791,92	13.791,92	0,00
PONTREMOLI	MS	20.179,65	40.359,30	40.359,30	0,00
TRESANA	MS	5.713,61	11.427,22	11.427,22	0,00
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	11.786,85	23.573,70	23.573,70	0,00
TOTALE		7.261.979,29	7.827.250,42	7.827.250,42	6.696.708,15

Tabella 2

Comune	Prov.	Contributo compensativo 2017	Contributo compensativo 2018	Contributo compensativo 2019	Contributo compensativo 2020
CASCIA	PG	108.876,03	81.657,02	54.438,02	27.219,01
CERRETO DI SPOLETO	PG	42.463,09	31.847,32	21.231,54	10.615,77
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	28.132,09	21.099,07	14.066,05	7.033,02
NORCIA	PG	194.202,02	145.651,52	97.101,01	48.550,51
POGGIODOMO	PG	12.103,82	9.077,86	6.051,91	3.025,95
PRECI	PG	45.023,77	33.767,82	22.511,88	11.255,94
SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	25.000,29	18.750,22	12.500,14	6.250,07
SCHEGGINO	PG	21.025,51	15.769,13	10.512,76	5.256,38
SELLANO	PG	34.650,26	25.987,69	17.325,13	8.662,56
VALLO DI NERA	PG	23.388,18	17.541,14	11.694,09	5.847,05
ARRONE	TR	53.376,70	40.032,52	26.688,35	13.344,17
FERENTILLO	TR	48.919,49	36.689,62	24.459,75	12.229,87
MONTEFRANCO	TR	25.094,42	18.820,82	12.547,21	6.273,61
POLINO	TR	10.523,39	7.892,54	5.261,69	2.630,85
ACQUASANTA TERME	AP	78.862,02	59.146,51	39.431,01	19.715,50
AMANDOLA	FM	81.028,71	60.771,54	40.514,36	20.257,18
ARQUATA DEL TRONTO	AP	38.859,51	29.144,63	19.429,76	9.714,88
COMUNANZA	AP	69.994,80	52.496,10	34.997,40	17.498,70
COSSIGNANO	AP	24.105,10	18.078,83	12.052,55	6.026,28
FORCE	AP	35.131,43	26.348,57	17.565,71	8.782,86
MONTALTO DELLE MARCHE	AP	46.082,48	34.561,86	23.041,24	11.520,62
MONTEDINOVE	AP	13.218,93	9.914,20	6.609,46	3.304,73
MONTEFORTINO	FM	31.131,05	23.348,29	15.565,52	7.782,76
MONTEGALLO	AP	25.530,24	19.147,68	12.765,12	6.382,56
MONTEMONACO	AP	19.980,15	14.985,12	9.990,08	4.995,04
PALMIANO	AP	8.964,82	6.723,62	4.482,41	2.241,21
ROCCAFLUVIONE	AP	43.032,70	32.274,52	21.516,35	10.758,17

ROTELLA	AP	25.308,67	18.981,50	12.654,33	6.327,17
VENAROTTA	AP	45.857,55	34.393,16	22.928,78	11.464,39
BOLOGNOLA	MC	7.461,16	5.595,87	3.730,58	1.865,29
CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	22.248,73	16.686,55	11.124,37	5.562,18
CESSAPALOMBO	MC	15.664,48	11.748,36	7.832,24	3.916,12
FIASTRA	MC	27.196,89	20.397,66	13.598,44	6.799,22
GUALDO	MC	21.529,37	16.147,03	10.764,69	5.382,34
PENNA SAN GIOVANNI	MC	28.463,73	21.347,79	14.231,86	7.115,93
PIEVE TORINA	MC	30.506,79	22.880,09	15.253,39	7.626,70
SAN GINESIO	MC	88.969,08	66.726,81	44.484,54	22.242,27
SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	34.876,18	26.157,14	17.438,09	8.719,05
SARNANO	MC	99.045,63	74.284,22	49.522,81	24.761,41
USSITA	MC	28.739,23	21.554,42	14.369,62	7.184,81
VALFORNACE	MC	32.852,87	24.639,66	16.426,44	8.213,22
VISSO	MC	31.354,88	23.516,16	15.677,44	7.838,72
ACCUMOLI	RI	24.878,85	18.659,14	12.439,42	6.219,71
AMATRICE	RI	92.681,49	69.511,12	46.340,75	23.170,37
ANTRODOCO	RI	63.454,79	47.591,09	31.727,39	15.863,70
BORBONA	RI	18.395,59	13.796,70	9.197,80	4.598,90
BORG VELINO	RI	24.691,53	18.518,65	12.345,77	6.172,88
CASTEL SANT'ANGELO	RI	31.009,90	23.257,43	15.504,95	7.752,48
CITTAREALE	RI	36.381,88	27.286,41	18.190,94	9.095,47
LEONESSA	RI	101.406,46	76.054,84	50.703,23	25.351,61
MICIGLIANO	RI	10.873,68	8.155,26	5.436,84	2.718,42
POSTA	RI	23.718,14	17.788,61	11.859,07	5.929,54
CORTINO	TE	28.648,37	21.486,28	14.324,18	7.162,09
CROGNALETO	TE	40.310,11	30.232,58	20.155,05	10.077,53
ROCCA SANTA MARIA	TE	23.057,93	17.293,45	11.528,96	5.764,48
VALLE CASTELLANA	TE	42.989,59	32.242,19	21.494,79	10.747,40
SPOLETO	PG	865.164,69	648.873,52	432.582,35	216.291,17
CERRETO D'ESI	AN	87.688,00	65.766,00	43.844,00	21.922,00
FABRIANO	AN	571.522,76	428.642,07	285.761,38	142.880,69
APPIGNANO DEL TRONTO	AP	42.015,42	31.511,57	21.007,71	10.503,86
ASCOLI PICENO	AP	954.871,74	716.153,80	477.435,87	238.717,93
BELMONTE PICENO	FM	18.649,49	13.987,11	9.324,74	4.662,37
CASTEL DI LAMA	AP	93.348,22	70.011,16	46.674,11	23.337,05
CASTIGNANO	AP	52.877,78	39.658,33	26.438,89	13.219,44
CASTORANO	AP	38.006,89	28.505,16	19.003,44	9.501,72
COLLI DEL TRONTO	AP	55.155,16	41.366,37	27.577,58	13.788,79
FALERONE	FM	61.270,23	45.952,67	30.635,12	15.317,56
FOLIGNANO	AP	110.842,62	83.131,97	55.421,31	27.710,66
MALTIGNANO	AP	46.232,43	34.674,32	23.116,21	11.558,11
MASSA FERMANA	FM	24.245,25	18.183,94	12.122,63	6.061,31

MONSAMPIETRO MORICO	FM	19.395,38	14.546,54	9.697,69	4.848,85
MONTAPPONE	FM	32.134,64	24.100,98	16.067,32	8.033,66
MONTEFALCONE APPENNINO	FM	15.102,22	11.326,66	7.551,11	3.775,55
MONTEGIORGIO	FM	102.403,50	76.802,62	51.201,75	25.600,87
MONTELEONE DI FERMO	FM	12.064,50	9.048,37	6.032,25	3.016,12
MONTELPARO	FM	27.223,17	20.417,38	13.611,59	6.805,79
MONTE RINALDO	FM	13.034,13	9.775,60	6.517,06	3.258,53
MONTE VIDON CORRADO	FM	19.355,88	14.516,91	9.677,94	4.838,97
OFFIDA	AP	89.676,52	67.257,39	44.838,26	22.419,13
ORTEZZANO	FM	19.562,33	14.671,75	9.781,16	4.890,58
SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	32.590,01	24.442,51	16.295,01	8.147,50
SERVIGLIANO	FM	41.795,20	31.346,40	20.897,60	10.448,80
SMERILLO	FM	14.484,14	10.863,10	7.242,07	3.621,03
APIRO	MC	58.584,17	43.938,13	29.292,09	14.646,04
BELFORTE DEL CHIANTI	MC	39.203,14	29.402,35	19.601,57	9.800,78
CALDAROLA	MC	39.823,75	29.867,81	19.911,87	9.955,94
CAMERINO	MC	126.162,10	94.621,58	63.081,05	31.540,53
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	14.659,17	10.994,38	7.329,59	3.664,79
CASTELRAIMONDO	MC	92.110,29	69.082,72	46.055,15	23.027,57
CINGOLI	MC	154.951,87	116.213,90	77.475,94	38.737,97
COLMURANO	MC	32.255,64	24.191,73	16.127,82	8.063,91
CORRIDONIA	MC	239.907,27	179.930,45	119.953,64	59.976,82
ESANATOGLIA	MC	41.529,77	31.147,33	20.764,89	10.382,44
FIUMINATA	MC	34.979,10	26.234,32	17.489,55	8.744,77
GAGLIOLE	MC	19.047,31	14.285,48	9.523,65	4.761,83
LORO PICENO	MC	54.249,88	40.687,41	27.124,94	13.562,47
MACERATA	MC	807.184,37	605.388,28	403.592,19	201.796,09
MATELICA	MC	153.489,93	115.117,44	76.744,96	38.372,48
MOGLIANO	MC	61.493,70	46.120,28	30.746,85	15.373,43
MONTE CAVALLO	MC	7.302,97	5.477,22	3.651,48	1.825,74
MONTE SAN MARTINO	MC	21.494,66	16.121,00	10.747,33	5.373,67
MUCCIA	MC	26.559,43	19.919,57	13.279,72	6.639,86
PETRIOLO	MC	49.027,00	36.770,25	24.513,50	12.256,75
PIORACO	MC	29.193,94	21.895,46	14.596,97	7.298,49
POGGIO SAN VICINO	MC	10.216,56	7.662,42	5.108,28	2.554,14
POLLENZA	MC	90.168,45	67.626,34	45.084,22	22.542,11
RIPE SAN GINESIO	MC	24.317,26	18.237,95	12.158,63	6.079,32
SAN SEVERINO MARCHE	MC	225.150,74	168.863,05	112.575,37	56.287,68
SEFRO	MC	15.568,40	11.676,30	7.784,20	3.892,10
SERRAPETRONA	MC	28.045,48	21.034,11	14.022,74	7.011,37
SERRAVALLE DI CHIANTI	MC	20.212,77	15.159,58	10.106,38	5.053,19
TOLENTINO	MC	316.101,83	237.076,37	158.050,91	79.025,46
TREIA	MC	135.325,67	101.494,25	67.662,84	33.831,42

URBISAGLIA	MC	54.242,19	40.681,64	27.121,09	13.560,55
CANTALICE	RI	56.555,66	42.416,75	28.277,83	14.138,92
CITTADUCALE	RI	119.403,94	89.552,96	59.701,97	29.850,99
POGGIO BUSTONE	RI	39.391,74	29.543,81	19.695,87	9.847,94
RIETI	RI	876.918,84	657.689,13	438.459,42	219.229,71
RIVODUTRI	RI	30.165,46	22.624,09	15.082,73	7.541,36
CAMPLI	TE	108.266,15	81.199,61	54.133,07	27.066,54
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	91.511,44	68.633,58	45.755,72	22.877,86
TERAMO	TE	912.884,91	684.663,68	456.442,45	228.221,23
TORRICELLA SICURA	TE	63.749,86	47.812,39	31.874,93	15.937,46
TOTALE		11.073.393,68	8.305.045,26	5.536.696,84	2.768.348,42

14.89 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere I seguenti:

«12-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2019.";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."

12-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal collima 12-bis., pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

14.93 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.».

14.0.9

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017"».

14.0.15

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21"».

14.0.16 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali)

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"».

x1.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

x1.1 (già 13.104) (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

1-ter. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Amidei nella discussione della questione di

fiducia posta sull'emendamento 1.800 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244

E pensare che solo fino a poche settimane fa poteva ancora capitare di imbattersi in difese d'ufficio del Jobs Act e delle sue meravigliose conseguenze sui giovani, sui precari e sul mercato del lavoro.

Non poteva ovviamente mancare la *card* cultura per i diciottenni (500 euro al compimento del diciottesimo anno), che viene prorogata sino al 30 giugno 2017.

Insomma, un autentico "minestrone" *Made in Italy* di proroghe che mostra quanto questo Paese sia lontano dall'essere stato riformato e sia completamente imbrigliato nella propria burocrazia.

Manca invece l'unica proroga che sarebbe stata necessaria per restituire qualche certezza al sistema bancario. L'aver rigettato le nostre proposte per l'allungamento dei termini per la trasformazione in società per azioni delle banche popolari pone ancora una volta la politica nella condizione di dover semplicemente prendere atto di quella che sarà la decisione della Corte costituzionale. Bisognerà allora attendere la pronuncia della Corte, conseguente alla bocciatura del Consiglio di Stato, per capire se il percorso, così come è stato normato dal Governo, potrà proseguire o no.

In tale ottica una proroga dei termini avrebbe quindi dato maggiore stabilità al sistema bancario ed evitato le probabili e prevedibili contestazioni future da parte degli azionisti che, avendo esercitato il diritto di recesso, sono stati rimborsati solo parzialmente.

E poi, dando atto al presidente Torrisi di aver ricoperto con pazienza e lungimiranza il suo ruolo di presidente della 1a Commissione tra tutte le evidenti difficoltà di un provvedimento che abbraccia, come detto, l'intero scibile umano, e al relatore, senatore Collina, di aver svolto un lavoro attento, non possiamo non ritenerci ampiamente insoddisfatti di come si è conclusa la vicenda della direttiva Bolkestein e del commercio ambulante.

In Commissione, a dimostrazione di come fosse sentito e di certo non condiviso il tema, c'è stata una lunga e approfondita discussione. Nella giornata di martedì, anche a seguito del blocco stradale di cui tutti noi siamo stati testimoni, è stata doverosamente fatta la scelta di ascoltare anche alcuni rappresentanti degli ambulanti.

Purtroppo, il testo finale non ci piace, non risolve nulla e apre la strada a ricorsi e contestazioni che, soprattutto nei confronti delle amministrazioni comunali che dovessero procedere con i bandi, paralizzerebbero l'attività amministrativa ben oltre quello che sarebbe accaduto con la conferma del testo originario del decreto. Un testo, tanto per non farci mancare i paradossi, difeso dalle opposizioni e, di fatto, disconosciuto dal Governo stesso.

Ancora una volta si è persa l'occasione per poter iniziare quella revisione legislativa che inevitabilmente dovrà portare a rivedere la disciplina dell'attuazione della direttiva Bolkestein, i cui effetti non possono essere sottovalutati impattando sulla vita di centinaia di migliaia di lavoratori italiani.

Io credo che il Governo e la maggioranza debbano prestare molta più attenzione a quello che sta succedendo nel Paese. Basta affacciarsi alle finestre di questo palazzo per verificare che intere categorie vengono danneggiate da parti di questo provvedimento: martedì gli ambulanti, oggi i tassisti che si vedono riproporre una norma, sospesa per anni, che non fa altro che creare una sleale concorrenza con altri operatori.

Queste sono le conseguenze reali, i danni veri che si creano al Paese quando si rifiuta il confronto, quando, ancora una volta, si chiede la fiducia su un provvedimento che aveva invece il bisogno di essere migliorato insieme. E queste sono le ragioni per le quali annuncio a nome di Forza Italia il nostro voto contrario.

Per quanto riguarda il commercio ambulante, il problema è che noi applichiamo la Bolkestein, mentre 25 Paesi su 27 in Europa non la applicano. Si vogliono fare le gare europee per un banco al mercato mentre chi fa commercio elettronico tipo Amazon entra nelle case, non paga le tasse e fa una concorrenza super sleale. Dobbiamo difendere la libertà di impresa, non le direttive che invece di tutelare la concorrenza creano soltanto ingiustizia.

Per quanto riguarda i tassisti, è una categoria di lavoratori benemeriti che va tutelata perché subisce

anch'essa una concorrenza di improvvisatori del ramo. Difendere quindi chi lavora sulle strade senza essere un nababbo credo che sia un dovere. Soprattutto la politica deve ascoltare e non fare *blitz* che suscitano queste reazioni di piazza più che comprensibili e con le quali molti dei nostri esponenti stanno solidarizzando.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Fissore, Formigoni, Gentile, Giannini, Monti, Napolitano, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Schifani, Sibilia, Stucchi, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Bertorotta e Zin, per attività della 3a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Fabbri, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Razzi, per attività dell'Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

Con lettera in data 10 febbraio 2017, i senatori Riccardo Conti, Antonio De Poli, Giuseppe Esposito e Giuseppe Ruvolo hanno comunicato di aderire al Gruppo Misto.

Pertanto, i senatori Conti e Ruvolo cessano di far parte del Gruppo ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare e i senatori De Poli e Giuseppe Esposito cessano di far parte del Gruppo Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa).

Con lettera in data 15 febbraio 2017, il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che i senatori Conti, De Poli, Giuseppe Esposito e Ruvolo hanno costituito all'interno del Gruppo la componente "UDC".

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Rilascio di garanzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), di Coni Servizi S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali (FSN) (2704) (presentato in data 14/2/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Borioli Daniele Gaetano, Sen. Esposito Stefano

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni (2638) (assegnato in data 16/02/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Crimi Vito Claudio ed altri

Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica (2675)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 16/02/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Tremonti Giulio

Introduzione nella Costituzione italiana del principio di sovranità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea (2693)

previ pareri delle Commissioni 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/02/2017);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Calderoli Roberto ed altri

Modifica al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in materia di disposizioni in materia di pubblicazione dell'elenco dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale (2656)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea);

(assegnato in data 16/02/2017)

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Astorre Bruno

Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo (2663)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea),

Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/02/2017);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Davico Michelino

Modifiche all'articolo 148 del codice della strada in materia di tutela della sicurezza dei ciclisti (2658)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 16/02/2017);

Commissioni 10° e 12° riunite

Sen. Pagliari Giorgio, Sen. Fornaro Federico

Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (2635)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/02/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 10° e 12° riunite

in sede referente

Sen. Granaiola Manuela

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività (606)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente (Sanità)

(assegnato in data 16/02/2017)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) di quell'Assemblea, nella seduta del 31 gennaio 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283 final) (Atto n. 947).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dirigenti di seconda fascia ai dottori Francesco Alì, Pasqualino Castaldi e Bruno Mangiatordi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha inviato lo schema della determinazione, adottata ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 946).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017, depositata il 19 febbraio 2017 in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole "o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione"; dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83"; e dell'articolo 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015;

dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominal prescelga.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 200*).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013, aggiornato al 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 944).

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione della Regione Sardegna, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nei mesi di ottobre-novembre 2015, riferito al periodo dal 7 novembre 2016 al 31 dicembre 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 945).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 155

AMORUSO: sulla condizione dei paracadutisti della Folgore impegnati nella sicurezza di Expo 2015 (4-04180) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

DIVINA: sulla vicenda lavorativa di un appuntato dei Carabinieri (4-03429) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

GASPARRI: sulla nomina dei vincitori di un concorso per tenenti nel Corpo sanitario dell'Esercito (4-00899) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

MARTON ed altri: sugli organismi di protezione sociale dei militari (4-03639) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

su una circolare dell'Esercito sulla libertà di manifestazione del pensiero sui *social network* da parte dei militari (4-05246) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

SERRA ed altri: sulla vicenda lavorativa di un maresciallo dei Carabinieri (4-00975) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

sulla vicenda lavorativa di un maresciallo dei Carabinieri (4-02661) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

Mozioni

[ORELLANA](#), [PUPPATO](#), [DE PIETRO](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [STEFANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#) - Il Senato,

premessi che:

attualmente le norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, l'impiego e il controllo all'interno dell'Unione europea dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale, sono contenute all'interno del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;

più specificatamente, all'articolo 1, stabilisce sia le norme relative all'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti;

l'assetto procedurale complessivo delineato dal regolamento e dai successivi regolamenti di esecuzione si incentra su una serie di elementi, quali la ripartizione del territorio dell'Unione in tre zone (nord, centro e sud) individuate sulla base delle caratteristiche specifiche agro-climatiche dei vari Paesi che ne fanno parte, il coinvolgimento e la collaborazione degli Stati membri appartenenti alla stessa zona, il principio del riconoscimento reciproco in virtù del quale il titolare di un'autorizzazione può immettere il prodotto sul mercato di un altro Stato membro, sempre che le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali siano comparabili nelle regioni interessate, e il ruolo significativo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in qualità di organismo scientifico indipendente finalizzato a garantire uniformità e coerenza nella valutazione delle sostanze attive;

il regolamento (CE) n. 396/2005 disciplina le questioni relative ai limiti di legge dei residui di pesticidi nei cibi, nonché i controlli ufficiali sui residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale e animale;

in particolare, all'articolo 3, comma 2, lett. d), fornisce la definizione di livello massimo di residui (LMR), inteso come "la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili";

nell'ordinamento italiano tra le principali norme che disciplinano il settore rileva in particolare il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", che all'articolo 6 prevede l'adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato successivamente con il decreto interministeriale 22 gennaio 2014;

premessi altresì che:

secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT, la situazione relativa ai consumi di prodotti fitosanitari in Italia è complessivamente migliorata; difatti la quantità di pesticidi distribuiti per uso agricolo è andata diminuendo di circa il 10 per cento dal 2010 al 2014, anno in cui si registra un'inversione di tendenza con un aumento dell'uso di prodotti fitosanitari, passando da 118 a circa 130.000 tonnellate rispetto all'anno precedente;

secondo quanto riportato dal *dossier* del 2017 di Legambiente riguardante l'utilizzo dei pesticidi, nel 2015 i laboratori pubblici, accreditati per il controllo ufficiale dei residui di fitosanitari negli alimenti, hanno analizzato 9.608 campioni (da agricoltura convenzionale) tra prodotti ortofrutticoli, prodotti trasformati e miele a fronte dei 7.132 campioni analizzati nell'anno 2014;

da tali analisi è emerso che la percentuale di campioni regolari del tutto privi di residuo è pari al 62,4 per cento (rispetto al 58 per cento del 2014);

tuttavia, dal 2014 la percentuale di campioni irregolari è salita dallo 0,7 per cento all'1,2 per cento, con una contestuale diminuzione sia della percentuale di campioni regolari con un residuo, sia la percentuale sul multiresiduo, passando rispettivamente dal 18,8 per cento del 2014 al 16,5 per cento del 2015 nel primo caso, e dal 22,4 per cento del 2014 al 19,9 per cento del 2015 nel secondo;

la frutta si conferma il comparto in cui si concentra la percentuale maggiore di campioni regolari con uno o più residui, difatti, il 19,6 per cento dei campioni presenta un solo residuo di pesticida, mentre il 38,8 per cento dei campioni analizzati rientra nella categoria del multiresiduo, con casi non trascurabili in cui sono state rilevate fino a un massimo di 21 sostanze attive nello stesso campione;

con multiresiduo si intende la compresenza di più residui di pesticidi nel medesimo campione alimentare, un evento che, come dimostrato da numerosi studi, potrebbe ingenerare l'interazione di più sostanze all'interno del corpo umano, provocando effetti additivi o addirittura sinergici tali da provocare dei danni, anche irreversibili, all'organismo;

tra le sostanze attive più frequentemente rilevate nei campioni analizzati si trovano il Boscalid, il Clorpirifos, l'Acetamiprid, il Metalaxil, il Ciprodinil, il Penconazolo, elementi che possono essere rintracciati nelle matrici alimentari e nei loro prodotti derivati;

i risultati analitici provenienti da diverse regioni italiane, su campioni di origine italiana e estera, mostrano la compresenza di multiresiduo e irregolarità negli stessi campioni. Emblematico è il caso delle foglie di tè verde proveniente dalla Cina con 21 residui in un campione di cui 6 superano il limite (Buprofezin, Imidacloprid, Iprodione, Piridaben, Triazofos, Acetamiprid), un campione di semi di cumino siriano con 14 residui, di cui 9 superano il limite (Carbendazim, Esaconazolo, Imidacloprid, Miclobutanil, Profenofos, Propiconazolo, Tiametoxam, Triazofos, Acetamiprid). Un altro campione di semi di cumino dall'India risulta irregolare per il superamento del limite di legge consentito per il Metalaxil;

in generale uva, fragole, pere e frutta esotica (soprattutto banane) sono le più colpite dalla presenza di residui di pesticidi. In particolare, per quanto riguarda l'uva, la Sardegna è la regione in cui tale prodotto risulta essere l'alimento con la massima percentuale di multiresiduo riscontrata. La Lombardia, anche in considerazione di un numero di campionature particolarmente elevato, è la regione con il maggior numero di irregolarità: 61 i campioni irregolari, di cui 18 sono anche dei multiresiduo;

secondo la normativa europea nella determinazione del LMR occorrerebbe tener conto dei possibili effetti cumulativi, additivi e sinergici tra le sostanze, tuttavia a nessuna delle sostanze attualmente approvate è stato applicato tale principio;

difatti, ad oggi, il limite massimo di principio attivo definito dal parametro LMR resta stimato in base ai *test* effettuati su un singolo principio attivo, senza considerare la presenza di più principi attivi in uno stesso alimento e le possibili interazioni nell'organismo;

giòva ricordare che uno dei principali meccanismi per consentire la confrontabilità di sostanze con tossicità differente è quello basato sul principio della "tossicità equivalente", ricavato a partire dall'individuazione di alcuni parametri, i quali permettono di calcolare una concentrazione unica confrontabile con i limiti tabulati. Tale sistema di valutazione è attualmente impiegato per le diossine

(una classe di composti organici eterociclici);

considerato che:

da decenni numerosi studi scientifici hanno ampiamente dimostrato la diretta correlazione tra l'esposizione ad alcuni pesticidi e l'insorgenza di gravi patologie quali tumori, disturbi neurologici e malattie neurodegenerative. Particolarmente allarmanti sono inoltre i possibili rischi per la salute associati all'esposizione agli "interferenti endocrini", un eterogeneo gruppo di contaminanti diffusi nelle catene alimentari e nell'ambiente, accomunati dalla capacità di alterare l'equilibrio ormonale; inoltre, l'esposizione a tali sostanze durante la gravidanza e l'allattamento può causare gravi danni al feto (soprattutto nella fase dello sviluppo cerebrale) e al bambino per bioaccumulo nel latte materno; altrettanto nefasti sono gli effetti che l'impiego di tali sostanze determina sull'ambiente, dalla contaminazione e impoverimento dei suoli all'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei che, secondo quanto indicato dai dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, interessa in particolare la pianura padano-veneta;

particolarmente allarmante è l'utilizzo del glifosato, un principio attivo presente in oltre 750 formulati, tra cui il Roundup, marchio registrato dalla multinazionale Monsanto, dedicati alle colture intensive, agli orti e al giardinaggio;

nel 2014 la produzione mondiale di glifosato ha superato le 800.000 tonnellate e il *trend* nei prossimi anni è destinato a crescere e si stima che entro il 2020 la richiesta possa raggiungere il milione di tonnellate;

l'International agency for research on cancer (IARC), organo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in un documento pubblico ha definito l'erbicida come "probabile cancerogeno per l'uomo", classificandolo nel gruppo 2A in relazione alla pericolosità per la salute umana. Tale documento evidenzia una forte correlazione epidemiologica tra l'esposizione al glifosato e il linfoma non-Hodgkin;

oltre alla probabile azione oncogena, il glifosato, come risulta da numerosi studi, sembra agire anche come interferente endocrino, perturbando molteplici e delicate funzioni cellulari;

a livello europeo le autorizzazioni sul glifosato sono caratterizzate da un susseguirsi di proroghe; difatti la Commissione europea ne aveva già richiesto il rinnovo per 15 anni dopo la scadenza a dicembre 2012, senza però ottenerne il via libera per il mancato raggiungimento della maggioranza tra i 28 membri dell'Unione europea;

in attesa del documento conclusivo dell'ECHA (Agenzia europea per la chimica) sull'impatto del glifosato sulla salute umana e sull'ambiente, previsto entro la fine di novembre 2017, la Commissione europea ha deciso, alla fine di giugno 2016, di prorogare di altri 18 mesi l'autorizzazione all'uso del glifosato, anche se ha contestualmente chiesto agli Stati membri di limitarne l'uso nei luoghi pubblici; a tal fine il Ministero della salute, con apposito decreto adottato il 9 agosto 2016 ha disposto la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate", in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi in tutte le opportune sedi europee al fine di:

a) adottare quanto prima una specifica regolamentazione riguardante l'impiego di più principi attivi in agricoltura, basata su una concreta valutazione degli effetti non solo cumulativi ma, soprattutto, sinergici dei residui dei pesticidi negli alimenti;

b) implementare una revisione complessiva del modello di gestione del rischio, con riferimento a due specifici parametri di difficile valutazione: le buone pratiche agricole (BPA) e la dose giornaliera accettabile (DGA);

2) ad avviare quanto prima un processo di razionalizzazione e rafforzamento delle norme interne regolanti la materia, con specifico riferimento alla calendarizzazione dei trattamenti e delle procedure per il contenimento dei fenomeni di deriva, adottando altresì misure finalizzate in particolare allo sviluppo e all'utilizzo di metodi per valutarne gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici;

- 3) a limitare quanto più possibile l'utilizzo e il commercio del glifosato, continuando ad implementare il "piano nazionale glifosato zero" e rafforzando in particolare le misure atte a regolamentarne l'utilizzo, con specifico riferimento ai tempi, alle dosi e alle modalità di impiego;
- 4) ad adottare le necessarie misure al fine di incentivare la diffusione dell'approccio agroecologico, per migliorare la fertilità dei suoli, diversificare le produzioni, garantire raccolti adeguati e gestire il controllo dei parassiti e delle erbe seguendo e monitorando le dinamiche naturali;
- 5) a promuovere un'adeguata informazione e sensibilizzazione dei consumatori, provvedendo altresì a rendere noto quanto realizzato nell'ambito del piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- 6) ad assicurare il continuo aggiornamento del piano per il controllo ufficiale per la ricerca dei residui di fitofarmaci negli alimenti, ottimizzando la ricerca dei residui di fitofarmaci anche con criteri innovativi di valutazione dei risultati e diffondendo metodi per la ricerca delle sostanze attive di nuova autorizzazione.

(1-00729)

Interrogazioni

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno* - Premesso che:

in data 31 dicembre 2016, verso le ore 15, nella sede della ditta SIR SpA di Piazzola sul Brenta (Padova), si è verificato un vasto incendio, a causa del quale sono andati in fiamme circa 50 "big bag", contenitori di plastica contenenti poliestilene;

risulta agli interroganti che la ditta sarebbe operativa pur non essendo ancora in regola con le norme di prevenzione degli incendi, e che sarebbe stato presentato da alcuni cittadini un esposto alla Procura della Repubblica di Padova, avente ad oggetto l'avvenuta costruzione di opere necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sarebbero in contrasto con la disciplina urbanistica vigente;

l'incendio ha rappresentato l'ennesimo dei numerosissimi disagi sofferti dai cittadini del comune veneto dopo l'insediamento della ditta nell'estate 2016. Da allora molti cittadini infatti avvertirebbero forti e insopportabili emissioni odorigene derivanti dalla lavorazione di materiale plastico scaldato o fuso, che si propagherebbero nella zona, entrando nelle case e costringendo i cittadini a tenere chiuse le finestre e le porte delle abitazioni. L'odore comparirebbe e scomparirebbe con certa frequenza, durando diverse ore, a volte intere giornate, e, provocando fastidiose irritazioni alla gola, non permetterebbe a chi lo respira di vivere normalmente;

alla ditta risulta essere stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale n. 709/AUA/2016 del 18 novembre 2016 dalla Provincia di Padova, tuttavia dal sito *internet* della ditta SIR SpA si ricava testualmente che "SIR oggi opera su un'area completamente attrezzata di 20.000 mq disponendo di impianti all'avanguardia con capacità produttive fino a 30.000 tonn. annue, alle quali vanno aggiunte 25.000 tonn. di prodotti commercializzati". Di guisa, gli interroganti segnalano le proprie perplessità sulla regolarità di questo procedimento autorizzativo, con particolare riferimento al presunto mancato assoggettamento a procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) secondo le norme vigenti, che avrebbe dovuto essere posto in essere trattandosi di nuovo insediamento che rientra nella fattispecie "industria della gomma e delle materie plastiche" relativamente alla "fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate";

risulta agli interroganti che l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, dipartimento provinciale di Padova, avrebbe svolto accertamenti in data 23 e 24 gennaio 2017 presso l'impianto riscontrando che la ditta non avrebbe rispettato le prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

alla lettura delle schede dei prodotti sirplene, sirtene, sirstir pubblicate nel sito *internet* di SIR si evince che le materie in questione abbisognano di particolari misure di sicurezza in caso di incendio, essendo testualmente riportato di "evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio in prevalenza, ma anche prodotti derivanti dalla decomposizione o dall'ossidazione parziale del polimero:

idrocarburi alifatici e aromatici, aldeidi, ecc.). Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare luogo a miscele esplosive con l'aria". Inoltre si richiedono particolari precauzioni di sicurezza per la manipolazione e immagazzinamento, dato che "il preparato può caricarsi elettrostaticamente, assicurare la continuità dei collegamenti a terra degli impianti quando si trasferisce il prodotto da un contenitore ad un altro", e svilupperebbero composti potenzialmente dannosi per la salute, anche cancerogeni (etilene, formaldeide, benzene), dato che è riportato che "nel caso di lavorazione ad alte temperature (es. estrusione o stampaggio a iniezione) si possono sviluppare composti potenzialmente dannosi per la salute";

risulta gli interroganti che la ditta avrebbe presentato la richiesta di attivazione di industria insalubre di prima classe, per quanto le norme statali vigenti (art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico leggi sanitarie) non ammettono attivazioni di nuove industrie insalubri di prima classe in pieno centro abitato, in vicinanza a case e insediamenti residenziali, che invece nel caso di specie sono esistenti in prossimità, e a breve distanza, circa 100 metri, come la casa di riposo, la piscina comunale e talune strutture alberghiere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, siano a conoscenza delle cause dell'incendio nonché dei protocolli di sicurezza predisposti e applicati dall'azienda e se essi abbiano funzionato;

quali iniziative siano state intraprese, al fine di verificare gli effetti di eventuali dispersioni di sostanze tossiche nell'aria e nei corsi d'acqua limitrofi;

se risultino le ragioni in ordine alle quali la ditta non sarebbe stata assoggettata a procedura di VIA e quali siano le motivazioni addotte dall'azienda stessa;

quali provvedimenti intendano assumere, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nei territori interessati;

se non reputino opportuno intervenire, anche con atti ispettivi di competenza, al fine di verificare ed eventualmente impedire possibili progetti in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale, presentati da soggetti privati ed aventi ad oggetto il complesso produttivo SIR, adottando ogni utile iniziativa, affinché venga attivato un procedimento di ripianificazione urbanistica dell'area che garantisca la tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini residenti nell'area limitrofa e circostante.

(3-03504)

[MORONESE](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [LEZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicembre 2015 declaratoria del dissesto finanziario *ex art.* 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, approvata per la riconosciuta impossibilità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni essenziali;

il presidente della Provincia, a cui compete la gestione di 93 istituti scolastici per un totale di oltre 80.000 studenti, con una nota formale del 15 dicembre 2016, ha informato, tra l'altro, i dirigenti scolastici che, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, gli edifici scolastici, per effetto di mancati interventi sull'edilizia scolastica, sarebbero stati fuori legge, in violazione delle norme sulla sicurezza, sul rischio sismico e antincendio, e che, per via dei trasferimenti economici dalla Provincia allo Stato centrale previsti dalla legge di stabilità per il 2015, la Provincia si dichiarava impossibilitata a garantire persino la fornitura dell'energia elettrica e gas;

alla luce di tali preoccupanti dichiarazioni e considerate le effettive condizioni di disagio, e in alcuni casi di reale pericolo per la sicurezza di docenti e alunni, il movimento di protesta degli studenti ha organizzato *sit in* e manifestazioni che sono da ultimo sfociate nell'occupazione di numerosi istituti scolastici nella provincia di Caserta tra i quali l'istituto tecnico industriale statale "Giordani", il liceo

"Diaz", l'istituto statale d'istruzione specializzata per sordi "Terra di Lavoro"; in quest'ultimo caso come si apprende da notizie stampa ("Il Mattino" del 18 gennaio 2017) i docenti e gli studenti si sono letteralmente barricati all'interno degli edifici scolastici utilizzando sedie per bloccare gli accessi e catene per chiudere le porte;

l'obiettivo che il movimento di protesta intende perseguire è quello di lanciare un messaggio forte alle istituzioni locali e statali, considerato il dissesto finanziario in cui versa la Provincia, al fine di ricevere lo stanziamento dei fondi necessari per rendere le scuole agibili secondo le norme antisismiche e antincendio, e in molti casi necessari per la manutenzione e gestione ordinaria di alcuni istituti superiori; la protesta ha coinvolto anche un gruppo spontaneo di genitori che si è aggregato in rete al fine di sollecitare le amministrazioni competenti a garantire una fruizione sicura del diritto-dovere allo studio;

con successiva nota del 7 febbraio 2017, il presidente della Provincia, denunciando il perdurare della drammatica situazione finanziaria, ha comunicato, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Giunta della Regione Campania, che sono stati adottati due provvedimenti monocratici per far fronte a spese obbligatorie e indifferibili relative anche alla sicurezza negli edifici scolastici, onde evitare la "paralisi operativa della Provincia". Inoltre, ha comunicato che se dal Governo centrale non vi sarà alcun provvedimento utile si vedrà costretto a consegnare le chiavi dell'ente Provincia nelle mani del prefetto, a cui spetterà poi prendere i dovuti provvedimenti;

considerato inoltre che:

la prima firmataria del presente atto con l'interrogazione 4-06508, pubblicata il 13 ottobre 2016, interrogava il Ministro in indirizzo in merito alle problematiche connesse all'edilizia scolastica nella provincia di Caserta; inoltre, nell'ambito del disegno di legge AS 2630, "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini", ha depositato una proposta emendativa al fine di prevedere che anche per gli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario al 31 dicembre 2015 possa applicarsi l'esclusione dalle misure di contenimento della spesa e conseguentemente venga istituita apposita cabina di regia con finalità di monitoraggio. A questa proposta è stato dato parere negativo ex art. 81 della Costituzione, nonostante le adeguate coperture finanziarie. Infine, con due interventi svolti in Assemblea, rispettivamente il 17 gennaio e l'8 febbraio 2017 ha sollecitato il Governo a intervenire per far fronte alla situazione urgente;

risulta agli interroganti che in alcune situazioni gli studenti, già vittime dei disservizi e della cattiva gestione delle scuole, devono subire pressioni da parte dei dirigenti scolastici e docenti, come accaduto ad esempio nell'istituto "Pietro Giannone" di Caserta. Dal comunicato stampa pubblicato sul sito della scuola si apprenderebbe infatti che il collegio dei docenti del 17 gennaio 2017, ritenendo tra l'altro i genitori, in quanto sottoscrittori del patto di corresponsabilità educativa con la piena accettazione dei regolamenti d'istituto, responsabili in prima persona in solido con i propri figli, ha deciso che saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento d'istituto (sospensione fino a 15 giorni e voto 5 in condotta) a tutti coloro che si renderanno responsabili di infrazioni e che, inoltre, sono annullati i viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite per il teatro;

come risulta da notizie stampa ("Il Mattino" del 15 febbraio), quanto annunciato nel comunicato stampa dell'istituto Giannone del 17 gennaio è stato mantenuto e gli alunni che hanno manifestato per più di 2 giorni hanno ricevuto 6 in condotta alla conclusione del primo quadrimestre;

in base alle informazioni in possesso degli interroganti, il 15 febbraio si è riunito il Consiglio provinciale di Caserta, con all'ordine del giorno l'approvazione del documento contabile che permetterebbe la gestione provvisoria dell'ente, meramente ordinaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le proprie valutazioni in proposito;

se non intenda attivarsi con urgenza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia risolta la grave situazione;

quali iniziative intenda assumere, affinché si ponga rimedio alle situazioni di grave *deficit* funzionale e di rischio per la sicurezza al quale si trovano esposti numerosi edifici scolastici insistenti sul territorio regionale della Campania, a causa della mancanza dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni residuali assegnate alla Province dalla legge n. 56 del 2014;

se ritenga legittimo il comportamento dell'istituto "Giannone" che, di fatto, ha messo in atto quanto paventato nel citato comunicato pubblicato sul sito della scuola e se non consideri che sarebbe stato opportuno avviare un dialogo con gli studenti, in virtù del fatto che questi ultimi protestavano per la salvaguardia dei propri istituti, oltre che della propria incolumità e comunque per opporsi anche alla sola possibilità di perdere l'anno scolastico, a causa di probabili chiusure di vari istituti a seguito del mancato adeguamento alle norme sulla sicurezza edilizia.

(3-03505)

[LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Trenitalia ha riconosciuto ufficialmente che dal 2007 sarebbe stata applicata una distorsione tariffaria, a causa di un meccanismo di calcolo errato (algoritmo *software*) agli abbonamenti dei treni con tratte sovraregionali;

in particolare l'associazione Assoutenti ha verificato che le tariffe sovraregionali applicate mediante l'uso dell'algoritmo di calcolo risultano essere maggiori di oltre il 33 per cento rispetto a quelle calcolate con un algoritmo corretto e oscillano fra il 13 per cento e il 20 per cento rispetto alla più alta tariffa regionale interessata;

considerato che:

è in corso una controversia tra Trenitalia e Regioni volta alla firma di un accordo che vada a sanare la situazione;

inoltre, al momento non risultano dati certi sull'entità effettiva del danno economico subito dai viaggiatori,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo di competenza intenda adottare affinché venga verificata l'incidenza del meccanismo tariffario sui servizi ferroviari regionali;

se intenda attivarsi presso le sedi competenti per affrontare rapidamente la problematica, al fine di garantire che si provveda al corretto risarcimento della platea dei pendolari su cui ha impatto l'errore di calcolo.

(3-03507)

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la rete diplomatica italiana è composta da circa 979 uffici, suddivisi fra ambasciate, rappresentanze permanenti, delegazioni diplomatiche speciali, uffici consolari, istituti italiani di cultura, ed altre tipologie di sedi affini;

indiscutibile è il rilievo e importanza delle strutture che rappresentano il nostro Paese all'estero, sia dal punto di vista politico-amministrativo, che economico, nonché per l'erogazione di essenziali servizi ai nostri connazionali fuori patria;

inoltre, tali strutture ricoprono il ruolo di promozione della cultura e delle relazioni economiche e commerciali del nostro Paese; tali compiti si rivelano altamente significativi in un ambito come quello dei Paesi in forte via di sviluppo, come ad esempio i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica); a parere degli interroganti, nell'attuale periodo storico il ruolo della diplomazia diventa cruciale anche per aspetti legati al supporto alle operazioni di *intelligence* nel contrasto di fenomeni terroristici o di vere e proprie azioni militari, ad esempio per i contingenti italiani in missioni estere;

considerato che:

la regolamentazione delle assunzioni di personale presso le sedi diplomatiche, risulta prevalentemente essere regolata dal decreto ministeriale 16 marzo 2001 n. 032/655, recante "Procedure di selezione ed

assunzione di Personale a contratto", e dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante "Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

in particolar modo, risulta che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000 per gli impiegati temporanei i contratti stipulati sono regolati dalla legge locale, mentre antecedentemente venivano assunti anche in base alla normativa italiana; inoltre, i contrattisti locali risultano essere comunque soggetti a norme dell'ordinamento italiano, a norme straniere, a disposizioni convenzionali e a norme di diritto internazionale pubblico;

considerato che in data 8 agosto 2013, nella seduta n. 14 della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato dedicata alle procedure informative tramite comunicazioni del vice ministro degli affari esteri Marta Dassù circa il processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, veniva specificato che a quella data il numero di contrattisti locali risaliva a 2.532 unità, ed inoltre si manifestava la volontà del Governo di proseguire in tal senso, prevedendo cioè un aumento di queste unità di personale a contratto locale,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che inducono a preferire, per le assunzioni di impiegati temporanei presso le sedi della rete diplomatica italiana, esclusivamente le tipologie di contratto locale, in particolar modo, considerando che a seguito della rimodulazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) alcuni contrattisti locali, in alcuni Paesi, percepiscono stipendi simili al personale di ruolo di fascia bassa;

quali siano, in ciascuna delle sedi della rete diplomatica, le tipologie contrattuali in essere e le nazionalità del relativo personale temporaneo impiegato con evidenza del numero di lavoratori con contratto locale e le nazionalità, rispetto ai contratti nazionali e misti, nonché le modalità di reclutamento dei cittadini stranieri;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, al fine di rendere obbligatorio, per la pubblicizzazione di tutte le tipologie di assunzioni in programma, l'utilizzo di canali istituzionali telematici, tramite i siti istituzionali della sede o del Ministero stesso, oltre che mediante affissione nel proprio albo o pubblicazione di bando, come previsto dalla normativa vigente, nonché di prevedere che lo svolgimento degli esami di idoneità all'assunzione presso le sedi della rete estera italiana siano svolti a Roma.

(3-03508)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [FUCKSIA](#), [DE PIETRO](#), [MOLINARI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

sulla base di studi ed approfondimenti recenti condotti dagli interroganti in merito alla situazione dell'accoglienza dei migranti che giungono sul territorio italiano, emerge un quadro fortemente inquietante relativamente a diversi aspetti dei rapporti intercorrenti tra gli enti (Ministeri, Comuni, eccetera) che commissionano l'assistenza ai richiedenti asilo e le strutture (cooperative, associazioni di volontariato, eccetera) che assolvono a tali compiti di assistenza;

gli studi ed approfondimenti sono stati resi vieppiù difficoltosi dall'apparente assenza di dettagliati elenchi nazionali relativi ai soggetti ed alle strutture che di tale assistenza si occupano;

non sono stati nemmeno in grado di rilevare, nel dettaglio, la situazione economico-patrimoniale delle strutture di assistenza, ovvero i sistemi di accreditamento presso gli enti affidatari degli incarichi di assistenza;

non sembrano, inoltre, esistere protocolli ufficiali pubblici che definiscano, da un lato, i requisiti base che le strutture incaricate dell'assistenza debbano possedere e, dall'altro, a quali obblighi di rendicontazione funzionale, amministrativa e contabile, esse debbano uniformarsi;

l'elevato numero di migranti che annualmente giungono nel nostro Paese comporta una spesa pubblica ingente per la loro accoglienza ed assistenza, che pare essere sostenuta nella quasi interezza dal bilancio nazionale e solo in minima parte da fondi europei;

le strutture di assistenza appaiono estremamente numerose anche se non esistono elenchi puntuali che consentano di conoscerne il loro numero esatto, e risultano tali solo a sommarie rilevazioni, le quali, tra altro, registrano tra loro dati fortemente discordanti;

considerato che:

la necessaria accoglienza dei migranti che giungono nel nostro Paese, pur rispondendo ad esigenze di natura umanitaria, non può e non deve diventare fonte di speculazione da parte di uno o più degli enti o strutture a ciò destinati;

tutti gli elementi organizzativi e socio-economici che caratterizzano la problematica connessa all'accoglienza dei migranti, economici, umanitari o di qualsivoglia altra natura, sono elementi indispensabili per il corretto funzionamento delle strutture ed un'efficace gestione della questione; pertanto, appare inaccettabile che ancora oggi non si abbia contezza e trasparenza assoluta circa bilanci, sistemi di accreditamento ed affidamento, nonché rendicontazioni, che invece dovrebbero risultare puntuali e circostanziati, giacché non è più accettabile che l'emergenza migranti prosegua senza alcun minimo controllo da parte dello Stato;

occorre prendere coscienza che a livello nazionale, ad oggi, si percepisce l'assenza di una regia unitaria in grado di gestire e coordinare gli interventi e le politiche per i migranti, ma anche e soprattutto indirizzare le strategie di sistema che si intende intraprendere con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, conformemente alle disposizioni comunitarie;

si rende necessario determinare un'accurata pianificazione delle azioni rivolta alla realizzazione di un sistema chiaro entro cui operino le strutture dedicate a dare ospitalità ai migranti, attraverso, prioritariamente, la definizione degli *standard* strutturali e gestionali,

occorre operare un'analisi della situazione attuale delle strutture su tutto il territorio nazionale al fine di rilevarne le caratteristiche, le differenze, valorizzarne le buone prassi, denunciarne le inadeguatezze, al fine di giungere ad una definizione puntuale di criteri che siano omogenei e validi su tutto il territorio nazionale, favorendo l'effettiva tutela di tutti i migranti che si trovino temporaneamente al di fuori del loro Paese di origine;

risulta quindi necessario che sia, in primo luogo, effettuato e aggiornato periodicamente un censimento delle strutture mediante un'anagrafe ragionata, per la costruzione di una vera e propria "banca dati", corredata da informazioni dettagliate sia in merito alla tipologia delle strutture e dei servizi svolti sia sulle caratteristiche e gli aspetti specifici di ciascuna comunità;

sconcerta, infine, il mancato controllo sulla gestione dei fondi pubblici erogati per l'accoglienza dei migranti nelle strutture loro dedicate, ed è necessario che siano operate le opportune verifiche sull'effettivo loro impiego da parte delle comunità e del conforme stanziamento da parte delle amministrazioni locali, tramite l'adozione di criteri di spesa certi e verificabili anche attraverso l'obbligo di rendicontazione per le strutture,

si chiede di sapere quali interventi, di estrema urgenza, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di attivare concretamente e fattivamente sistemi di controllo e protocolli operativi, atti a rendere trasparenti tanto le caratteristiche funzionali che gli assetti economici organizzativi e sanitari delle strutture di assistenza migranti presenti sul territorio nazionale.

(3-03506)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUMIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nella vasta area dei Nebrodi, in provincia di Messina, si è giunti alla terza tappa del cammino dello Stato contro la ricca, potente, collusiva e violenta "mafia dei terreni" che non può essere ridotta alla più tradizionale "mafia dei pascoli", definizione che oggi non rappresenta più l'evoluzione di Cosa nostra in questo settore;

come si apprende da diverse notizie di stampa, la prima tappa è stata la concreta estromissione di molte aziende agricole e di allevamento guidate da mafiosi dalla possibilità di accedere ad enormi risorse pubbliche e dell'Unione europea nella gestione in affitto dei terreni demaniali, a seguito dell'applicazione del "protocollo di legalità", promosso dal presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe

Antoci, e dal presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dagli assessori dell'agricoltura e ambiente, dal presidente dell'Ente di sviluppo agricolo e dai Comuni che gravitano nell'area dei Nebrodi e dal Comune di Troina (Enna), prima esteso alla Prefettura di Messina e poi, visti i risultati, alle Prefetture di tutta la Sicilia;

la seconda tappa è stata realizzata grazie alle operazioni di Polizia di Stato, della Guardia di finanza e delle Procure di Patti e di Messina che hanno evidenziato e bloccato diversi titolari di contratti di affitto di terreni demaniali rilevatisi connessi a realtà mafiose di Tortorici, con a capo la famiglia dei Bontempo che, sotto la denominazione "nuova famiglia di Tortorici", sta puntando alla riunificazione e al rilancio delle storiche famiglie dei Galati Rando, dei Bontempo Scavo e dei Batanesi;

la terza tappa è rappresentata dall'indagine che ha portato ad una brillante operazione dai Carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, dal comando provinciale di Messina e dal Ros di Catania, che ha consentito l'emissione di 9 provvedimenti di fermo urgenti da parte della Procura antimafia di Catania, guidata dal dottor Zuccaro: sono diversi i reati contestati, tra cui associazione mafiosa ed estorsione;

grazie ad un'attenta attività di indagine, gli inquirenti, nelle ultime settimane, hanno registrato un aumento di aggressioni ed intimidazioni verso agricoltori ed allevatori onesti dell'area compresa tra Bronte, San Fratello e Cesarò. Tra i fermati ci sono *boss* di spicco della comunità locale, come i reggenti delle due famiglie mafiose Giovanni Pruiti, fratello dell'ergastolano Salvatore, *boss* di Cesarò, e Salvo Catania, capomafia di Bronte, collegati sia con la Cosa nostra tortoriciana, sia con la Cosa nostra catanese dei Santapaola-Ercolano;

riguardo alla presenza sul territorio dei Pruiti e degli altri *boss* delle principali famiglie mafiose locali, si era sviluppata la classica "azione negazionista", tanto che in diverse manifestazioni pubbliche, soprattutto dopo il gravissimo attentato subito da Giuseppe Antoci e dalla sua scorta, l'interrogante ha dovuto ricordare ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali i nomi dei *boss*, oggi colpiti dalle misure, la loro rilevanza e pericolosità mafiosa e sociale;

Giovanni Pruiti, noto *boss* di Cesarò, originario di Bronte (Catania), dopo l'arresto del fratello Giuseppe, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Bruno San Filippo Pulici nel 2002, si è messo a capo della famiglia, guidando un intero *clan* nel lucroso *business* dei terreni in affitto dell'azienda silvo-pastorale di Troina, con ingenti guadagni, tali da superare quelli del traffico di droga. Per ben 15 anni Gianni Pruiti è stato il tramite tra i tortoriciani ed i catanesi, garantendo gli equilibri di un territorio posto al confine tra le province di Messina, Enna e Catania. Legato da rapporti di sangue con i tortoriciani perché sposato con Clelia Bontempo, sorella di Sebastiano detto "u biondino" e nipote di Gino Bontempo, attuale capo *clan* della nuova famiglia tortoriciana, è il fidatissimo uomo dei catanesi per aver prestato per lungo tempo il domicilio al pericoloso *boss* Turi Catania, che ha scontato i domiciliari proprio a Cesarò. A Giovanni Pruiti facevano riferimento anche i *boss* di San Fratello (Messina), di Alcara (Catania), di Militello (Catania), di Sant'Agata di Militello (Messina), di Caronia (Messina) ed Acquadolci (Messina), per il controllo dei furti di bestiame e per l'equa spartizione di estorsioni ed appalti nel territorio. Il *boss* nella sua attività criminale mafiosa si faceva aiutare dal fidatissimo Carmelo Triscari Giacucco, originario di Cesarò, fratello di Angiolella, moglie del già citato ergastolano Giuseppe Pruiti. L'attività veniva gestita in famiglia, rispettando veri equilibri mafiosi e con un'imposizione concreta sul territorio, determinata da atti violenti nei confronti di allevatori ed agricoltori onesti ed indifesi. La famiglia Pruiti ha un elevato spessore criminale e gli affari ruotano intorno all'accaparramento dei terreni agricoli in affitto, degli allevamenti e al controllo del settore della commercializzazione della carne. La famiglia composta da Giovanni Pruiti, dalla moglie Clelia Bontempo, dalla congnata Angiolella Triscari Giacucco, dal fratello di quest'ultima Carmelo e da altri consanguinei, unitamente alle società denominate "Tellus" e "Martina", detiene circa 1.000 ettari di terreni nella zona silvo-pastorale di Troina, per incassi negli ultimi 5 anni di ben circa 6 milioni di euro: terreni revocati a seguito del "protocollo Antoci". I Pruiti hanno tentato, perdendolo, il ricorso al Tar contro le interdittive antimafia, con il medesimo esito negativo in appello al Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) siciliano. A seguito di questa pesante ed inedita

sconfitta, hanno provato ad aggirare il "protocollo Antoci" minacciando privati cittadini, allevatori e contadini per costringerli a cedere i terreni di loro proprietà e così riuscire nuovamente ad entrare in possesso dei contributi per l'agricoltura stanziati dall'Unione europea, senza bisogno di produrre la certificazione antimafia che, da circa un anno, il parco dei Nebrodi ha deciso di richiedere a chi stipula contratti di affitto di terreni pubblici con le amministrazioni locali. Numerose famiglie mafiose, soprattutto quelle affiliate con i *clan* catanesi Ercolano-Santapaola, non volevano minimamente rinunciare ad un flusso di denaro così importante e per questo, negli ultimi mesi, avevano messo in atto una strategia di intimidazioni e violenze nei confronti di agricoltori e allevatori onesti che vivono nei paesi del parco;

l'azione delle forze di polizia, per ultimo la richiamata indagine, e le misure cautelari richieste dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania costituiscono pertanto un altro risultato di rilievo verso quel cammino che nei Nebrodi si caratterizza anche per un intenso lavoro di promozione concreta del rapporto di legalità e sviluppo, che sta liberando finalmente il territorio dai vincoli mafiosi, a vantaggio di una crescita dei prodotti e della sana e produttiva economia locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un adeguamento della legislazione che interessa tutti i reati collegati alle truffe e alla gestione di risorse pubbliche locali, nazionali e comunitarie in modo da rendere più rigorosa e severa l'azione repressiva dello Stato;

se intenda promuovere, insieme ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un piano di sviluppo integrato, di concerto con il parco dei Nebrodi, mirato a evidenziare il lato positivo e costruttivo dell'attività antimafia a sostegno dei giovani e della popolazione locale;

se intenda avviare un'azione di monitoraggio tra i vari enti pubblici che gestiscono gli affitti dei terreni e le erogazioni pubbliche in Sicilia e su tutto il territorio nazionale.

(4-07008)

[DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali* - Premesso che:

con un articolo del 14 febbraio 2017 intitolato «Case popolari senz'acqua, l'ira dei cittadini. Aqp: "800 le utenze in debito"», "Lecce prima" rendeva noto che "interruzioni della fornitura di acqua sono in corso a Lecce, a Racale, a Gallipoli, a Galatone, a Copertino e in molti altri comuni salentini. E questa mattina, davanti alla sede leccese della Regione Puglia, una rappresentanza di inquilini, di amministratori e di sindacalisti ha effettuato un presidio per sollecitare l'esecutivo di Michele Emiliano a trovare una soluzione definitiva, ponendo fine a quella vera e propria gogna che colpisce anche coloro che pagano puntualmente o quasi";

veniva altresì precisato che "Acquedotto Pugliese, con un comunicato, ha spiegato le proprie ragioni, ricordando che il servizio non si fonda sulla fiscalità generale ma si alimenta con il corretto pagamento delle fatture: l'azienda vanta un credito di 8 milioni e mezzo di euro riconducibile a circa 800 utenze in tutta la provincia di Lecce";

all'uopo, l'ordinanza n. 135 del Comune di Lecce del 31 gennaio 2017 ed avente la durata di 6 giorni (dal 31 gennaio al 5 febbraio) non ha ottenuto gli effetti risolutivi sperati. Nello specifico, l'atto, recante ad oggetto "Riattivazione fornitura acqua condomini, di proprietà di Arca sud salento e siti a Lecce in via Siracusa 17,18, e 19, Piazzale Milano 6, 7, 8, 9 e 10, Piazzale Padre Pio 1 e 2, Via Novara 7, 8 e 9", ordinava limitatamente al lasso di tempo indicato all'Acquedotto di Puglia di riattivare con effetto immediato la fornitura idrica nei condomini "affinché i singoli inquilini e/o in sua sostituzione l'Arca Sud Salento, secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale n. 10/2014, possano adoperarsi presso l'AQP per trovare soluzioni idonee per sanare la morosità maturata nei confronti dello stesso per il consumo idrico";

i suddetti immobili sono abitati da famiglie con bambini, anziani, ammalati e portatori di *handicap*; considerato che:

in data 28 gennaio 2015, presso la sede dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, ArcaSud Salento (già Istituto autonomo case popolari della Provincia di Lecce), si teneva una riunione convocata dal direttore generale avvocato Sandra Zappatore, alla presenza degli altri dirigenti dell'ente, la dirigenza di AQP Lecce e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali SUNIA (Sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari) della CGIL, SICEt (Sindacato inquilini casa e territorio) della CISL, UNIAT (Unione nazionale inquilini ambiente e territorio) della UIL. Nel corso dell'incontro venivano affrontate le problematiche relative all'installazione dei contatori e centrali idriche per scala, strumenti idonei, unitamente ai contatori "intelligenti" per evitare la chiusura del servizio idrico essenziale nelle palazzine popolari, soprattutto nei fabbricati multipiano ove dalla chiusura dell'unico contatore vengono privati numerosi nuclei familiari della fornitura idrica, con conseguenti problemi igienico-sanitari e, talvolta, di ordine pubblico;

come diffuso in data 5 febbraio 2015 dai canali istituzionali di ArcaSud Salento "gli stabili degli ex IACP sono serviti da Acquedotto Pugliese, l'unico soggetto a poter chiudere la fornitura, intervenendo con i fontanieri sui contatori";

considerato, inoltre, che:

come appreso dalla recente cronaca locale ("trnews" del 9 febbraio), da mesi, in un alloggio sito a Casarano, un'intera famiglia vive senza riscaldamento, senza acqua e senza un'adeguata assistenza, in particolare, per una componente del nucleo familiare, una bambina di soli 6 anni, affetta da una grave patologia;

nello specifico, la testata specificava che "da circa 6 mesi, Lucia con suo marito e le due figlie si sono trasferiti in questo appartamento, incontrando sin da subito alcune problematiche. in primis il distacco dell'acqua, a causa di altri condomini morosi, per non parlare dell'assenza del riscaldamento e dell'umidità nelle diverse stanze. Ma oltre a questi punti interrogativi che necessitano di interventi ad hoc, c'è quello urgente per poter lavare C.. Lei ha bisogno di una doccia adeguata, non di una vasca. Mamma Lucia ha già fatto richiesta ad ArcaSud, ma i tempi di attesa sembrano lunghi, ma per C. il tempo è prezioso";

in assenza di un doveroso intervento da parte delle istituzioni locali nonché degli enti preposti, nelle more, si è attivata una vera e propria catena di solidarietà. Un operaio di Lecce, infatti, ha offerto alla famiglia una doccia, provvedendo personalmente alla montatura nei giorni successivi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, dei fatti esposti e se, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, non reputino fondamentale che si ponga rimedio immediato all'incresciosa situazione che si è venuta a creare mediante la sollecitazione dell'urgente ripristino della fornitura del servizio idrico negli alloggi;

se non reputino che sia necessario verificare l'avvenuta installazione, presso le palazzine popolari, dei contatori, delle centrali idriche per scala, nonché dei contatori "intelligenti" al fine di evitare la chiusura del servizio idrico essenziale;

se non ritengano che la privazione protratta nel tempo del servizio idrico comporti gravi rischi per i soggetti coinvolti sotto il profilo sanitario, igienico ed assistenziale;

se non ritengano fondamentale accelerare la predisposizione, nelle opportune sedi, di ogni utile misura volta a garantire un adeguato sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, nonché ad ogni soggetto bisognoso assistenza, con particolare attenzione ai bambini, anziani, ammalati, affetti da gravi patologie e portatori di *handicap* coinvolti.

(4-07009)

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#), [PANIZZA](#) - *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

a seguito dell'inchiesta giornalistica di una testata nazionale ("Il Mattino"), l'opinione pubblica è stata informata che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha subito una *cyber* intrusione per 16 mesi, ovvero dalla primavera 2014 all'estate 2015;

oltre al Ministero, sono state coinvolte anche la rappresentanza italiana all'Unione europea e il

dicastero della difesa;

in particolare, gli *hacker* hanno ricercato *file* riguardanti gli impegni internazionali dell'Italia sulle politiche di integrazione europea, con la strategia offensiva di sottrazione di documenti militari, accordi ambientali, rapporti con gli Usa e con altri Paesi;

per contrastare gli attacchi, il Ministero degli affari esteri si è avvalso della consulenza dei tecnici russi della "Kaspersky";

gli stessi consulenti nel settembre 2013 avevano consegnato al Ministero un *report* di 35 pagine indicando che ad attaccare i *server* della Farnesina sarebbe stato un *team* di *hacker* cinesi;

tesi contrastanti, tuttavia, attribuirebbero l'origine dell'incursione informatica ad una catena di influenze facente capo alla Russia;

tenuto conto che:

la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti per intercettazione illecita di comunicazioni informatiche, accesso abusivo a sistema informatico aggravato e spionaggio politico e militare;

nonostante le autorità governative nazionali abbiano assicurato che nessun documento sensibile sarebbe stato trafugato, rimane impossibile accertare quali e quanti *dossier* gli *hacker* abbiano sottratto;

le società che operano nel settore *cyber* sono molto legate, direttamente o meno, all'*intelligence* nazionale, ragione per cui affidarsi a compagnie straniere per la sicurezza dei propri dati e comunicazioni significa mettere a rischio la vulnerabilità dei informazioni;

considerato che:

il primo firmatario del presente atto, in qualità anche di componente della 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, ha più volte posto l'accento sulla necessità di intensificare e velocizzare azioni concrete per l'inviolabilità delle piattaforme informatiche del Paese;

le valutazioni sulle modalità tecniche di protezione e accesso ai sistemi delle banche dati nei Ministeri non può non prescindere da valutazioni politiche e di sicurezza interna; in particolare, si ritiene opinabile la scelta di lasciare a società straniere la gestione di sistemi informatici legati direttamente alla sicurezza, alla politica e agli interessi nazionali;

inoltre, l'affidamento a società straniere della sicurezza informatica della Farnesina, e quindi della rete delle rappresentanze italiane all'estero, è oggettivamente un affare sensibile e non vanno sottovalutati i rischi connessi;

da alcuni anni, studi italiani ed internazionali in materia di *cyber crime*, *cyber espionage* e *information warfare* sottolineano con forza la crescente gravità della situazione e l'urgenza di agire in modo deciso, al di là dei facili proclami e di azioni propagandistiche,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo, in merito ai gravi fatti riportati, e quali siano state le azioni messe in atto nell'immediato;

quali provvedimenti di propria competenza ritengano opportuno adottare al fine di prevenire nuove vulnerabilità del sistema informatico ministeriale;

quali siano i criteri e le motivazioni che hanno portato il Governo italiano ad affidare ad una società russa la difesa strategica di infrastrutture informatiche sensibili come quelle di Ministeri coinvolti;

se, infine, sia stata valutata l'opportunità di assegnare ad imprese nazionali l'apparato di difesa cibernetica.

(4-07010)

[GIARRUSSO](#), [CATALFO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#) - Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il piano urbanistico attuativo (PUA) Catania sud nasce quale proseguimento del patto territoriale Catania sud promosso dal Comune nel 1996 e successivamente approvato, con delibera n. 30 del 16 settembre 1999, dal Consiglio comunale di Catania durante l'amministrazione del sindaco Enzo Bianco, con il fine di valorizzare una vasta area rurale in accordo con un patto territoriale approvato

dalla Commissione europea, i cui primi interventi hanno interessato la zona del centro storico ed in particolar modo il litorale della "Plaja", realizzando da principio 3 strutture ricettive e un "palazzo del ghiaccio". Nella delibera, si richiedeva, altresì, la ripermimetrazione dell'oasi del Simeto, decretata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, Bartolo Pellegrino, in data 13 marzo 2002, prima delle sue vicissitudini giudiziarie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 24 maggio 2002;

successivamente, alla fine del 2002, veniva predisposta dall'allora amministrazione Umberto Scapagnini (ove figurava in qualità di vice sindaco Raffaele Lombardo) la variante al piano regolatore regionale per il PUA di Catania, in attuazione di quanto ai sensi del patto territoriale per l'occupazione Catania sud, ed approvata dalla Regione il 7 giugno 2005;

si apprende da notizie di stampa pubblicate su "livesicilia" in data 11 ottobre 2014 che ad aggiudicarsi la realizzazione del PUA è stata la società Stella Polare, peraltro l'unica a presentarsi; tuttavia, il progetto proposto eccedeva la cubatura di cementificazione prevista, rendendo necessaria la presentazione di un nuovo progetto; eventualità che veniva aggirata nell'aprile 2013 (in piena campagna elettorale), grazie ad un ultimo atto del Consiglio comunale uscente, giustificato con l'esigenza dell'ENAV SpA di apporre una serie di modifiche stante la vicinanza con l'aeroporto "Fontanarossa", che decretava l'accorpamento di una serie di comparti, privilegiando, in questo modo, la proposta cementificatrice di Stella Polare;

dall'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania dal comitato "NoPUA" si evince che il 26 novembre 2013, la nuova amministrazione Bianco, presentando con un *maxi* emendamento in consiglio le controdeduzioni alle opposizioni di Legambiente e comitato "NoPUA" approvava definitivamente il PUA ed il progetto Stella Polare, che nello specifico prevedeva: un'area espositiva, un acquario, un centro congressuale da 11.860 metri quadrati, un centro commerciale, un centro *fitness*, un polo dedicato all'intrattenimento con pista *go-kart*, *laser game* e *bowling*, punti di ristoro, un cinema multisala da oltre 2.000 posti, un'intera area riservata a strutture ricettive nonché strade, parcheggi multipiano e altro;

contro tale cementificazione massiccia si è espresso anche il consiglio regionale urbanistica (CRU) con voto n. 199 nell'adunanza del 10 settembre 2014, presentando un parere che il Consiglio comunale, espressamente ed eccezionalmente riunito in data 10 dicembre 2014, tendeva a smorzare, in particolare affievolendo le prescrizioni attinenti al valore altamente speculativo del piano presentato, respingendo eventuali ed ulteriori modifiche e, ancora più nello specifico, blindando, di fatto, il "comparto U", in cui ricadono gran parte dei terreni di proprietà di Mario Ciancio, noto imprenditore siciliano, nonché proprietario di una cospicua parte dei terreni ove è prevista la realizzazione del PUA, sempre più prossima grazie anche alla recente approvazione del decreto di variazione del piano regolatore generale da parte del dirigente generale della Regione, Salvatore Giglione, nell'aprile 2015;

considerato che, per quanto risulta:

a parere degli interroganti, i fatti delineano il contesto entro il quale si sono verificati avvenimenti che ruotano intorno alle dinamiche del PUA;

si apprende da notizie riportate dal quotidiano "Meridionews" del 12 novembre 2015 di un'intercettazione emersa durante l'udienza preliminare a carico di Mario Ciancio, nella quale si discuteva di un centro polifunzionale da realizzarsi presso la "Plaja" di Catania: la telefonata intercettata tra l'imprenditore Mario Ciancio e l'attuale sindaco di Catania, Enzo Bianco risalirebbe al 18 aprile 2013, ossia il giorno immediatamente successivo al Consiglio comunale nel quale venivano adottate nuove misure relative al PUA; in particolare, il sindaco rassicurava il suo interlocutore sul buon andamento dell'evento del giorno addietro. Il sistematico interesse di Mario Ciancio per le sorti dei terreni di sua proprietà trova riscontro anche nella sentenza di condanna depositata recentemente a carico dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo;

nella sentenza, infatti, si fa riferimento ad una serie di varianti urbanistiche riferibili a terreni riconducibili all'imprenditore Mario Ciancio, tendenzialmente a destinazione agricola o a scarsa edificabilità che, grazie a dette varianti, beneficiavano di un aumento più che considerevole del proprio

valore;

in particolare, sempre dall'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania dal comitato "NoPUA" in data 11 ottobre 2014 si evince che nella sentenza si legge chiaramente come vi fosse un "modus operandi ampiamente collaudato", mediante il quale Lombardo "suggeriva" l'acquisto all'imprenditore Mario Ciancio, oltre che a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, "di aree a destinazione agricola di rilevante estensione, della successiva presentazione di progetti per la realizzazione di parchi commerciali e di zone residenziali e della contestuale approvazione delle necessarie varianti urbanistiche, con il conseguente, esponenziale incremento del valore di mercato dei terreni acquistati". Riscontrandosi, quindi, un costante "interessamento del Lombardo alle vicende imprenditoriali del Ciancio", riproponendo il modello operativo anche per le "strutture polifunzionali nella zona della Plaja ad opera della società Stella Polare s.r.l. riconducibile all'imprenditore Bissoli (con la compartecipazione di Mariano Incarbone), progettazione per la quale era stato predisposto ed approvato nel 2002, quando l'imputato (Raffaele Lombardo) svolgeva le funzioni di vice-sindaco (*rectius* di co-sindaco, come dallo stesso affermato) del Comune di Catania, il relativo Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) con le connesse varianti urbanistiche, progettazione infine da realizzarsi ancora una volta su terreni del Ciancio che originariamente avevano tutt'altra destinazione urbanistica. Per di più, nei cantieri avviati dal Ciancio, egli stesso si impegnava nei confronti del Lombardo affinché lavorassero imprenditori vicini a Cosa Nostra quali Basilotta ed Incarbone";

a rafforzare ulteriormente il sospetto del coinvolgimento della criminalità organizzata nella realizzazione del PUA sarebbe anche il pentito Santo Lo Causa, il quale, nell'ambito del processo "Iblis" che lo vede coinvolto, avrebbe più volte ribadito l'interessamento della criminalità organizzata ad investire una notevole somma di denaro per l'edificazione di diverse strutture ricettive per mezzo di un imprenditore del Nord, facendo chiaro riferimento alla società Stella Polare, istituita nel 2005 con un capitale sociale di poco più di 10.000 euro, annoverava al momento della registrazione quali soci il veronese Renzo Bissoli e i catanesi Salvatore Modica e Francesco Strano, personaggi ampiamente noti alle forze dell'ordine;

da fonti di stampa dell'11 novembre 2015 ("Meridonews") si apprende che Salvatore Modica sarebbe il cognato di Giovanni Parisi, già considerato dagli investigatori un esponente del *clan* mafioso dei Laudani; Francesco Strano figurerebbe invece in diverse società, tra cui "Futura Costruzioni Srl", costituita dalla moglie di Francesco Guardo (detto "Franco u longu") e madre di Michele Guardo (entrambi ritenuti affiliati alla Cosa nostra catanese e arrestati l'ultima volta nel 2014 nel *blitz* antimafia "Caronte"); infine, l'unico socio non siciliano, ma comunque da anni residente nel catanese, Renzo Bissoli, ha riportato già una condanna in primo grado a 7 anni per bancarotta fraudolenta, nonché come ricostruito dalla sentenza di condanna in primo grado per concorso esterno mafioso dell'ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, per via della frequentazione con Mariano Incarbone, imprenditore autonomista già condannato in appello a 5 anni per associazione mafiosa;

nonostante l'estromissione dei catanesi nel 2008 dall'assetto societario, con la cessione delle quote in capo al solo Bissoli, rimangono tuttora, a parere degli interroganti, ragionevoli dubbi circa la trasparenza della società Stella Polare, in particolare per quanto attiene al reperimento dei capitali da impiegare per la realizzazione delle strutture, ad ora genericamente indicati come provenienti da fondi esteri;

peraltro occorre, a parere degli interroganti, sottolineare come il progetto della società Stella Polare, oltre a prevedere la realizzazione di strutture incompatibili tra loro, si caratterizzerebbe per un devastante impatto ambientale, in una zona unica dal punto di vista paesaggistico, della flora e della fauna, fondamentale per l'ecosistema, come già denunciato da Legambiente. In aggiunta, l'area interessata dal progetto sorgerebbe in una zona già tutelata in quanto preoasi del Simeto, per la quale è stato aggirato il vincolo grazie ad una discussa ripermimetrazione ad opera dell'assessore regionale Pellegrino nel 2002;

quest'ultimo non sarebbe l'unico abuso: sono stati difatti presentati diversi esposti, non solo per i fatti relativi al ruolo dell'imprenditore Mario Ciancio, ma anche e soprattutto per il presunto illecito che si sarebbe consumato presso il Consiglio comunale del dicembre 2014, con il quale, attraverso un dubbio colpo di mano, sarebbero state disattese le prescrizioni indicate dal consiglio regionale urbanistica; infine, ferma restando l'inosservanza dei vincoli previsti per la presenza di edifici di interesse storico, mancherebbero anche lo studio geologico come quello agricolo-forestale aggiornato in una zona considerata a rischio esondazione, sismico, nonché di liquefazione delle sabbie;

considerato inoltre che, a quanto risulta:

dalle ultime vicissitudini giudiziarie emerge una nuova richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imprenditore Ciancio; come riportato dal quotidiano "Meridionews" dell'8 febbraio 2017, i magistrati della Procura di Catania accusano l'editore di aver favorito, pur non essendone ritualmente un affiliato, la famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. Questione di rilevanza durante la requisitoria è, ancora una volta, il PUA. Il pubblico ministero Fanara, secondo il quotidiano, ha spiegato come "del PUA si decideva non al comune ma negli uffici di Ciancio";

il tutto per la realizzazione di un piano apparentemente nato per valorizzare la zona della "Plaja" di Catania, ma che invece rischia sempre più di trasformarsi nell'ennesima opera di speculazione edilizia su cui grava l'ombra della criminalità organizzata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano attivarsi, affinché venga inviata una commissione di accesso per appurare innanzitutto la correttezza di tutte le procedure amministrative seguite nel macchinoso *iter* che ha contraddistinto l'approvazione definitiva del PUA, nonché per verificare l'esistenza di infiltrazioni o il diretto coinvolgimento a vari livelli della criminalità organizzata nell'ambito del PUA Catania sud.

(4-07011)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da circa 2 anni, a seguito dell'introduzione della nuova metrica di lavoro nelle aziende FCA, sono state avviate, per i lavoratori e le lavoratrici delle catene di montaggio, le pause collettive di 10 minuti; questo significa che, su un turno di 7 ore e mezzo, sono previste 3 pause di 10 minuti, mentre prima le pause erano 2, a scorrimento, di 20 minuti;

l'incremento della velocità delle linee ha frazionato maggiormente i tempi e aumentato la ripetitività delle mansioni: il risultato è il costante aumento delle patologie muscolo-scheletriche che, secondo Eurostat, rappresentano il 55 per cento di tutte le malattie professionali riconosciute in Europa;

il caso dell'operaio della Sevel di Atessa (Chieti), azienda del gruppo FCA, costretto a non abbandonare la catena di montaggio per recarsi ai servizi, e alle note conseguenze di questo divieto, rientra in questo schema di organizzazione del lavoro, che genera un peggioramento della salute psicofisica dei lavoratori nonché conseguenze lesive della dignità della persona e del lavoratore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare un'indagine ministeriale, per verificare se i tempi di lavoro imposti alla Sevel non rientrino negli *standard* qualitativi della normativa in materia di salute e sicurezza;

se non ritenga che l'organizzazione del lavoro nell'impresa debba tutelare la dignità dei lavoratori;

se non ritenga che la normativa in materia di lavoro debba ispirarsi alla difesa di questi principi.

(4-07012)

[BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [COTTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

con decreto rettoriale n. 165/2007 veniva bandito dall'università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, facoltà di Architettura, un concorso per due ricercatori universitari in Urbanistica;

il concorso, a parere degli interroganti specchio della "triste burletta dei concorsi locali", è stato annullato con sentenza del TAR di Pescara, per illegittima composizione della commissione,

dispositivo confermato dal Consiglio di Stato;
per espletare nuovamente il concorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'università avevano nominato ben 6 commissioni, in quanto ogni volta si dimetteva un commissario; solo la sesta era riuscita a rinnovare gli atti concorsuali;
risulta agli interroganti che i vincitori del rinnovato concorso, A. A. C. e M. D. V., sarebbero stati molto vicini ad un parlamentare del Partito Democratico;
considerato che:
il bando di concorso, all'art. 5, prevedeva che le pubblicazioni andassero inviate presso la sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, pena la non valutabilità;
la commissione giudicatrice (di cui al decreto rettoriale n. 721/2008) era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 25 luglio 2008; le pubblicazioni andavano inviate, nella sede ivi prevista, dal 26 luglio al 25 agosto 2008;
il vincitore del concorso A. A. C. inviava le sue pubblicazioni il 26 gennaio 2008, 6 mesi prima dell'apertura dei termini, e prima che si conoscesse il luogo dove inviare tali titoli. Tali pubblicazioni non sarebbero state protocollate dall'università. La commissione, in violazione del bando, aveva considerato valide tali pubblicazioni;
la commissione non concludeva i lavori entro i 6 mesi dal suo insediamento;
il rettore, con suo decreto n. 53/2012, aveva concesso alla commissione una proroga di 4 mesi, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, cui aggiungeva 21 giorni di fermo concorso per motivi giudiziari, obbligandola a concluderli, perentoriamente, entro e non oltre il 17 aprile 2013. La commissione, in violazione di tale obbligo, li concludeva il 19 aprile 2013;
la prova di lingua straniera del vincitore M. D. V., consistente nella lettura e traduzione di un elaborato dal francese all'italiano, si era svolta su un testo fornito dall'altro vincitore del concorso, A. A. C., come quest'ultimo ha dichiarato dinanzi a pubblico ufficiale,
si chiede di sapere:
se le pubblicazioni inviate da C., 6 mesi prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della commissione, addirittura prima che si conoscesse il luogo dove inviarle, avrebbero o meno potuto essere valutate dalla commissione, e su quale registro di protocollo dell'università siano state acquisite; con quale atto la commissione giudicatrice sia stata autorizzata a concludere i lavori oltre la data perentoria del 17 aprile 2013, considerato che avrebbero dovuto concluderli entro e non oltre tale data, e se i lavori successivi siano legittimi e validi;
se la scelta della commissione di utilizzare il testo fornito da A. A. C. per l'esame di M. D. V. sia conforme alla vigente normativa e se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per sanare, a parere degli interroganti, la palese violazione della *par condicio* tra i candidati nonché dei principi contenuti nell'art. 97 della Costituzione.
(4-07013)

DLBIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

le dinamiche operative e funzionali che attualmente condizionano la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) risultano essere da ormai 3 anni oggetto di approfondimento, denuncia e istanze di chiarimento, tanto in sede parlamentare, quanto nell'ambito dell'associazionismo familiare, in ragione delle evidenti e deprecabili compromissioni del regolamento interno della Commissione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007) e del corretto svolgimento del procedimento di adozione internazionale che le suddette dinamiche stanno inevitabilmente comportando;

nella seduta dello scorso 8 febbraio 2017, la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha presentato il documento conclusivo della "Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione

delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido", che ha confermato le anomalie nel funzionamento della CAI e avanzato delle proposte relative a possibili riforme della legge, che regola le adozioni internazionali;

appare notorio, così come evidenziato in molteplici atti di sindacato ispettivo anche dall'interrogante, quale sia lo stato di compromissione e svilimento dello scenario entro il quale sono attuate le procedure di adozione e soprattutto il *trend* che negli ultimi tempi sembra condizionare l'intero comparto delle adozioni internazionali, con un vistoso contenimento statistico del numero di domande ed ingressi;

stando ai dati relativi alle adozioni internazionali presentati dalla Cai a maggio 2016, con notevole ritardo, riguardanti il biennio 2014/2015, venivano indicati per il 2015 ingressi in Italia per 2.216 minori, quasi il 50 per cento in meno in circa 4 anni. Questo dato, tra le altre cose, non è stato accompagnato dalla tradizionale analisi degli anni precedenti, che esplicitava, sia le provenienze dei minori, sia la loro età e tante altre informazioni che rendevano lo strumento del rapporto statistico utile, sia agli addetti ai lavori, che alle famiglie;

al di là dei discutibili parametri di analisi statistica, ciò che emerge in maniera plateale va ricercato nella vistosa contrazione dell'accesso alla procedura adottiva, nonché del numero effettivo di adozioni che si sono realizzate nel corso degli ultimi anni, che corrispondono, nei fatti, a quelli del mandato, ormai scaduto, dell'attuale vicepresidente della Commissione;

proprio sulla figura del vicepresidente di Commissione, come è stato più volte segnalato dall'interrogante, si addensano la maggior parte delle rimostranze e delle richieste di intervento istituzionale, segnatamente in ragione della mancata convocazione della CAI stessa, (convocata una sola volta nel giugno 2014), della scarsa operatività, e dell'assenza totale di riscontri in svariate e critiche circostanze, ai genitori in attesa di adottare e soprattutto dall'assenza di collegialità decisionale, considerando che la Commissione continua ad assumere decisioni, in aperta violazione del dettato normativo;

a ciò si aggiunge il fatto che lo stallo operativo della CAI ha comportato un deterioramento delle relazioni bilaterali con i Paesi di provenienza dei minori adottati ed il caso della Federazione Russa, che aveva chiesto una moratoria dell'adozione dei propri minori in Italia, a seguito della vicenda del decesso di un bambino adottivo russo, ne rappresenta la metafora più eloquente;

come evidenziato, in data 13 febbraio, è scaduto il mandato dell'attuale vicepresidente e di altri componenti della Commissione, e da ottobre 2016 risulta vacante il posto di direttore generale della Segreteria tecnica e l'assenza di direttive governative circa il "*post*" gestionale della CAI solleva ulteriori dubbi e preoccupazioni in capo, non solo agli addetti ai lavori, enti accreditati e associazioni, ma soprattutto in capo alle famiglie che al momento risultano, ulteriormente, prive di riferimenti, di informazioni e di indicazioni e ancora in attesa di ricevere i rimborsi previsti fermi al 2011;

tale scenario rischia di compromettere, in maniera ancora più evidente, la situazione di criticità che condiziona il comparto delle adozioni internazionali italiane, acuendo il senso di sfiducia e di smarrimento che caratterizza l'approccio dei genitori o aspiranti tali e che è stato particolarmente rafforzato dagli ultimi casi di cronaca, in particolare l'inchiesta aperta dalla procura di Torino, sulla presunta truffa dell'ente per le adozioni internazionali "Enzo B", che avrebbe preso incarichi, percependo significative somme di denaro, da un centinaio di famiglie, senza poi perfezionare la procedura adottiva e senza restituire e giustificare le somme non spese;

appare opportuno segnalare che in data 8 febbraio 2017 il Ministro *pro tempore* per i rapporti con il Parlamento ha inteso rispondere durante una seduta di *question time* in materia, nell'aula della Camera, evidenziando, a proposito delle deleghe in materia di gestione della CAI che "per l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione per le adozioni internazionali, ricordo che la Commissione è presieduta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n.108, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Rientrano quindi nella disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri le valutazioni circa l'opportunità di delegare o meno tale funzione e la relativa tempistica. Il Presidente, nel pieno rispetto della legge, assumerà

pertanto le relative determinazioni anche tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato dell'attuale vicepresidente della Commissione e di altri componenti della medesima",

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di rettificare il *trend* operativo della CAI e dell'intero comparto illustrato in premessa, in ragione delle evidenti criticità, falle e problematiche annoverate;

quali decisioni si intendano intraprendere al fine di consentire una celere quanto fattiva riattivazione della CAI, in ossequio al vigente quadro normativo;

se si intenda valutare l'eventuale collocazione della CAI presso il Ministero degli affari esteri, al fine di garantire un coordinamento delle attività svolte dagli enti autorizzati all'estero, e la sussidiarietà delle adozioni di minori nei Paesi in cui l'Italia adotta;

se si intenda intervenire, anche sotto il profilo legislativo, al fine di individuare e promuovere strumenti volti a garantire il corretto funzionamento della Commissione stessa, attraverso la collegialità, come *conditio* indeclinabile dell'operato della CAI, al fine ultimo di tutelare, in tempi ragionevoli, l'interesse prioritario dei bambini, sia italiani che stranieri, di vivere e crescere in una famiglia.

(4-07014)

[Mario MAURO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che: la continua e inarrestabile politica di riduzione delle risorse umane adottata dai vertici di Poste italiane in Sicilia sta provocando un insopportabile aggravamento della condizione economico-sociale di tanti cittadini e di numerose famiglie;

l'azienda impedisce l'ingresso di nuovo personale, nonostante la carenza di organico, causata dalla mancata sostituzione di circa 900 dipendenti che hanno lasciato il servizio negli ultimi 2 anni. Non si intravede alcuna possibilità di ricambio occupazionale e, nello stesso tempo, si mortificano le legittime aspettative degli operatori *part time* (secondo i dati forniti dalle organizzazioni di categoria risultano essere oltre 1.000 unità su 3.000 operatori allo sportello) che aspettano da tempo la conversione del loro rapporto di lavoro in *full time*;

da quanto si apprende, inoltre, nelle previsioni organizzative dell'azienda, entro il 2017, si effettuerà un ulteriore taglio di circa 800 posti di lavoro che rappresenterebbe un ulteriore elemento obiettivo di sottrazione alla Sicilia di servizi, strutture e risorse essenziali per garantire un servizio postale di qualità ed efficiente;

queste scelte aziendali comporteranno effetti devastanti, che incideranno sulle dinamiche economiche della Sicilia e peggioreranno la situazione di profonda crisi economica e sociale, a causa della drastica diminuzione di posti di lavoro, con ulteriori ripercussioni negative sui servizi postali, sempre più inefficienti e inadeguati, provocando gravi disagi alla collettività;

alla luce di quanto descritto, si delinea una cattiva politica aziendale operata da Poste italiane in Sicilia, con una progressiva e gravissima riduzione e impoverimento dei servizi postali, che stridono con le recenti affermazioni dell'amministratore delegato, che ha parlato di grandi successi conseguiti dall'azienda ultimamente, addirittura in grado di "rafforzare la propria missione sociale",

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare un tavolo con i vertici di Poste italiane per confrontarsi sul piano industriale previsto per la Sicilia e accertare così le ragioni che abbiamo indotto una delle più grandi aziende a partecipazione maggioritaria statale a realizzare politiche così restrittive sotto il profilo occupazionale in una regione già vessata da gravissime criticità socio-economiche;

quali iniziative di loro competenza intendano adottare, per scongiurare ulteriori tagli di risorse e personale al settore postale in Sicilia e prevedere altresì i necessari investimenti che permettano il rafforzamento delle strutture presenti sul territorio siciliano e il conseguente sblocco delle assunzioni.

(4-07015)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il CETMA, Centro di ricerche europeo di tecnologie, design e materiali, con sede a Brindisi, svolge da oltre 20 anni attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel settore

dei materiali avanzati (compositi, polimeri, materiali *bio-based* e da riciclo), dell'ICT (sviluppo di *software* specialistici per applicazioni innovative nell'ingegneria, nella produzione e nei servizi) e dello sviluppo di prodotto con attività esterna senza scopo di lucro e reinveste tutti gli utili in progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico;

il CETMA è un organismo di ricerca privato a maggioranza pubblica (50 per cento ENEA, 5 per cento Università del Salento e altri soci privati) "senza scopo di lucro", e quindi, in quanto tale, un ente *no profit* indipendente, il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza con particolare attenzione verso le piccole e medie imprese meridionali. È nato nel 1994 da un progetto dell'ENEA e negli ultimi 22 anni ha svolto attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Inoltre, il CETMA è un anello strategico dell'economia pugliese, che ha generato uno sviluppo economico tangibile sul territorio mediante il coinvolgimento in progetti di ricerca e sviluppo di un elevato numero di piccole e medie imprese;

inoltre, rappresenta una delle realtà imprenditoriali più grandi della provincia di Brindisi. Ad oggi, infatti, annovera nel suo organico quasi 100 persone, l'80 per cento delle quali in possesso di una laurea magistrale con competenze multidisciplinari (ingegneria dei materiali, ingegneria informatica, disegno industriale). Si tratta di un aggregato di risorse umane particolarmente significativo se si tiene conto che dai dati del censimento industriale del 2011 si ricava che le dimensioni medie delle unità locali impegnate nella ricerca nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali sono di 2,8 addetti nel settore privato e di 39,6 nel settore pubblico. In termini di numero di addetti, il CETMA è fra i più grandi centri di ricerca privati in Italia non collegati ad una grande impresa, solamente 48 unità con più di 50 addetti su oltre 5.400 unità locali private;

considerato che:

oggi la CETMA versa in una situazione di estremo disagio finanziario a causa dei ritardi cronici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca relativi in particolare alla verifica e liquidazione dei progetti di ricerca finanziati dal PON ricerca e competitività 2007-2013. Infatti i dati pubblicati dal portale "Open Coesione" confermano l'allarme su questi ritardi: al 31 agosto 2016 il totale dei pagamenti (1.176.485.552,57 euro) risulta essere meno della metà del totale dell'importo impegnato (2.832.786.959,74 euro). Il centro di ricerca è in attesa di incassare diversi milioni di euro a fronte dei 21 milioni di euro già spesi su 23 progetti di ricerca e formazione completati al 31 dicembre 2015; i ritardi sono giustificati dalle indagini giudiziarie in corso sulla regolarità dei procedimenti amministrativi precedenti al 2015, che hanno paralizzato l'operato delle autorità di gestione dei fondi europei destinati alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;

in aggiunta, i paurosi ritardi nell'espletamento delle procedure previste per il riconoscimento della natura giuridica di organismo di ricerca di diritto privato e il completamento delle pratiche burocratiche di alcuni progetti di ricerca hanno fatto in modo che i decreti di approvazione e avvio dei progetti, in alcuni casi, siano arrivati dopo molti mesi dopo il fallimento e la chiusura delle aziende di ricerca. Nel caso specifico del CETMA di Brindisi i controlli sulla persistenza dei requisiti previsti per gli organismi di ricerca sono stati avviati a novembre del 2015 e a gennaio 2017 risultano non ancora conclusi. Su altri organismi di ricerca pare che le verifiche stiano per avviarsi solo nel 2017, dopo ben 10 anni dall'avvio del programma PON. La questione drammatica è che molte erogazioni finanziarie sono completamente bloccate poiché si sostiene che tali verifiche siano dirimenti ai fini delle liquidazioni;

oltre ai danni per la finanza pubblica nazionale, e soprattutto per il Mezzogiorno, con il probabile rischio di disimpegno automatico da parte della UE delle risorse non certificate entro il 31 marzo 2017, si stanno causando perdite insostenibili per i soggetti beneficiari, i quali hanno ovviamente già sostenuto le spese relative entro dicembre 2015. In questo scenario le vittime principali sono proprio gli organismi di ricerca, cioè quelle strutture che a parole si dice di voler incentivare per cercare un ponte diretto tra la ricerca e il mondo delle imprese. Tali enti non godono di finanziamenti pubblici, né hanno alle spalle grandi aziende private. Questi ritardi obbligano gli organismi di ricerca a statuto privato ad un'elevata esposizione finanziaria nei confronti delle banche per continuare a co-investire

nelle attività di ricerca e corrispondere ai propri dipendenti le competenze stipendiali dovute. Questa situazione non è più sostenibile. Molti sono sull'orlo del fallimento o già in liquidazione, come Veneto Nanotech e Laserinn in Puglia. Nell'ultimo anno il CETMA è stato costretto a dilazionare i pagamenti o, come accaduto negli ultimi mesi, a non poter corrispondere le competenze stipendiali ai propri dipendenti, generando così una situazione di estremo disagio finanziario ai lavoratori e ai rispettivi nuclei familiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

quali iniziative voglia adottare, affinché una realtà consolidata come il CETMA possa continuare a svolgere un ruolo da protagonista nel mondo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico a livello regionale, nazionale ed internazionale come è avvenuto negli ultimi 22 anni;

se non sia opportuno intraprendere iniziative volte alla velocizzazione di tutte le procedure di verifica da parte dell'autorità di gestione del programma operativo nazionale ricerca e competitività (PON REC) 2007-2013 necessarie alla certificazione dei contributi da erogare;

infine, se non ritenga necessario avviare un *iter* legislativo per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti e norme per il riconoscimento giuridico degli organismi di ricerca di diritto privato, operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

(4-07016)

[SOLLO](#), [CAPACCHIONE](#), [CUOMO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali* - Premesso che:

l'Ente autonomo del Volturno Srl (EAV), nel mese di febbraio 2016, ha bandito la gara a lotto unico con codice identificativo CIG 6567623DF0 per l'affidamento dei servizi di pulizia attinenti alla propria rete ferroviaria;

espletata la gara, l'aggiudicataria dell'appalto risultava essere la ditta Florida 2000 Srl, avverso la quale ricorreva, presso il Tar Campania, la seconda classificata, gruppo Samir Global service Srl;

in data 6 dicembre 2016 lo stesso EAV si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal gruppo Samir Global service Srl;

nella medesima data, per resistere al ricorso, si costituiva in giudizio anche la ditta Florida 2000 Srl che il 5 dicembre 2016 aveva proposto un ricorso incidentale sollevando, a sua volta, profili di invalidità circa l'offerta del gruppo Samir Global service Srl;

il Tar Campania ha ritenuto fondati tanto il ricorso principale, avanzato dal gruppo Samir Global service Srl, che quello incidentale, proposto dalla Florida 2000 Srl;

per quanto attiene al ricorso principale il Tribunale evidenziava "che il monte orario costituisce una specifica tecnica *ex art.* 68 del decreto legislativo. N. 163 del 2006 (la cui violazione comporta l'automatica esclusione) ed, altresì, che esso non è abbassabile, se non violando la clausola sociale richiamata nel bando";

l'aggiudicataria dell'appalto indicava un numero di ore annuali effettive di prestazioni pari a 398.010,79 euro, un totale inferiore di 83.000 ore annuali rispetto a quelle stimate nel capitolato di appalto;

considerato che:

sono numerose le notizie di stampa in cui si riporta il pessimo stato in cui versa da anni la pulizia dei mezzi della rete ferroviaria dell'Ente autonomo del Volturno Srl;

l'EAV, in data 21 luglio 2016, è stato oggetto di un'ispezione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, atta a verificare gli acquisti e le gare dell'azienda che ha investimenti sulla rete ferroviaria campana;

sebbene con una proroga di ormai 8 anni, la Florida 2000 Srl è ancora gestore dei servizi di pulizia della rete ferroviaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che possa esserci un nesso tra il cattivo stato di pulizia in cui attualmente e da anni versano i treni dell'Ente autonomo del Volturno, i cui relativi servizi sono

affidati alla Florida 2000 Srl, e l'offerta anomalmente bassa proposta dalla medesima ditta per l'assegnazione del nuovo appalto;
quali iniziative intendano prendere per assicurare ai cittadini campani la fruibilità di un servizio di trasporti efficiente e rispondente alle clausole richiamate nei bandi di gara e nei capitoli di appalto.
(4-07017)

[CASALETTO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* -
Premesso che:

risulta all'interrogante che si sia registrato un aumento *record* del 18 per cento delle importazioni di riso e prodotti a base di riso, che hanno fatto scattare ben 12 allerte sanitarie da contaminazione da Paesi extracomunitari in Europa, secondo i dati del sistema di allarme rapido comunitario (RASFF);
emergerebbe da dati Istat che le "partite" pericolose per la salute dei cittadini rileverebbero la presenza irregolare di residui antiparassitari, di aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti e infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti o la presenza di Ogm proibiti in Italia e in Europa;

considerato che:

è stato raggiunto il *record* di importazioni con l'ingresso in Europa di 1.380.000 tonnellate di riso lavorato, di cui 370.000 dai Paesi meno avanzati (PMA): ormai i due terzi delle importazioni non è più sottoposto ai dazi, a causa dell'introduzione in Europa del sistema tariffario agevolato per i Paesi, che operano in regime Eba ("tutto tranne le armi");

le importazioni sconsiderate di riso lavorato "Indica" da questi Paesi stanno facendo crollare la produzione in Italia, dove le semine si spostano sulla varietà "japonica" con gravi squilibri di mercato che spingono nello stato di crisi anche questo segmento produttivo;

il nostro Paese è ancora il primo produttore europeo di riso su un territorio di 237.000 ettari con un ruolo ambientale e occupazionale fondamentale;

rilevato che il riso "*made in Italy*" è una risorsa primaria per il nostro Paese e va difeso con l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza, la pubblicità dei nomi delle industrie che utilizzano riso straniero ed è necessario agire contro importazioni incontrollate,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare il riso "*made in Italy*" e l'intero comparto.

(4-07018)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03508, del senatore Lucidi ed altri, sulla riorganizzazione della rete diplomatico consolare;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03505, della senatrice Moronese ed altri, sulla situazione degli istituti scolastici in provincia di Caserta;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03507, del senatore Lucidi ed altri, sulla distorsione tariffaria degli abbonamenti ai treni sovraregionali di Trenitalia;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03504, del senatore Endrizzi ed altri, su un incendio in un nuovo impianto della ditta SIR a Piazzola sul Brenta (Padova).

